L'AUTORITA' DELLE DUE PODESTA'

TRADUZIONE DAL FRANZESE

DI MONSIGNOR

CESARE BRANCADORO

ARCIPRETE DELLA METROPOLITANA DI FERMO, E CAMERIER DI ONORE DI N. S.

CON SUE NOTE, E CON AGGIUNTE INEDITE

DELL' AUTORE FRANZESE

PRIMA EDIZIONE.

TOMO PRIMO.

IN FULIGNO 1788.

Per Giovanni Tomassini Stamp. Vescovile,

Con approvazione.

A SUA ALTEZZA REALE

D. FERDINANDO

DI BORBONE

INFANTE DI SPAGNA

ec. ec. ec.

Cesare Brancadoro.

onsagrando al glorioso Nome di Vostra Altezza Reale la mia presente Traduzione, non ho pensiero di trattenervi lungamente in una Dedica artificiosa. Le Reali Virtù

dell' Animo vostro, e quelle singolarmente, che partono dal fondo della edificante, e pura vostra Religione, sono come quelle stelle, che si segnano colla propria lor Luce. Esse non abbisognano dell' altrui penna, e meno ancor della mia per esser dedotte alla pubblica manifestazione. Lo sono splendidamente per se medesime; e Voi potete giustamente esser chiamato il più caro Allievo della Religione, e della Virtù.

La voce sempre parlante delle mie gravi obbligazioni è la sola, che mi costringe a diriggervi queste mie poche parole. Dico poche, poichè non potrebbero queste obbligazioni essere testimoniate dalla più viva eloquenza. Nel qual caso io giudico miglior consiglio confes-

sarle più tosto col poco, che espormi al pericolo di diminuirne inesattamente la forza col molto. Che sarà poi, che esse crescono maggiormente ora, che mi resta dalla Reale Altezza Vostra accordato l' onore di potervi umiliare questo nuovo omaggio di venerazione?

Essendo tutto adunque in me minore infinitamente del peso de' miei doveri, io non desidero altro, che farne in faccia al pubblico in nome ancora della mia famiglia ugualmente beneficata, un umile confessione; e dopo questa tacere ossequiosamente, ed implorare da V. A. Reale la continuazione dell' alto autorevol suo Patrocinio.

VIDIT.

Petrus Niccoli *Semin. Fulgin. Rector, ab Illmo, & Rmo Epscopo Revisor deput.*

IMPRIMATUR.

Fr. Dominicus Belleudi *Ordin. Præd. S. T. M. Vic. S. Officii Fulginiæ.*

BREVE AVVISO

DEL TRADUTTORE.

L'Opera, che io dono al Pubblico dalla Francese nella mia lingua, parla da se. L'importanza, la solidità, l'ordine, la necessità delle cose, ch'essa tratta, giustifica eccellentemente la mia risoluzione. Non mi dà, è vero, l'onor di Autore, ma io non sono tanto debole, che lo ambisca, o che mi resti per questo dal rendere questo servigio all'Italia. Per quanto mi è noto, *l'Opera delle due Potestà* non è stata ancora tradotta; ma merita moltissimo di esserla. Ardisco dire, che io non presto adunque minor vantaggio alla mia Nazione di quello, che l'illustre Autore ha prestato alla sua. Ma io non curo benemerenza, e son contento della soddisfazione segreta, ed ingenua di travagliare secondo le corte misure de' miei talenti alla gloria della Chiesa mia madre. Siamo in tempi ch'essa è attaccata dalle novità, e da uno spirito arbitrario, che io chiamerei germano strettissimo, dello *Spirito privato* de' nostri traviati fratelli. Si vuol fare rivivere il sistema *Richeriano* dopo le proscrizioni, che

ha subìto ; e si pretende dar nuovo credito alle opinioni *Febroniane* , dappoichè avevano avuta la tomba quasi nel momento medesimo ch' ebber la culla . Moltissimi tra i figliuoli attaccati agl' interessi della Chiesa , ebbero il coraggio , ed il merito di confutare questi due pericolosi Scrittori ; ma io giudico , e meco lo giudicheranno tutti quelli , che leggeranno quest' Opera , che il nostro Autore lo ha fatto di una maniera sì vittoriosa , che non lascia altro a desiderarsi .

Egli tratta *delle due Potestà* con una estensione sì giudiziosa , e sì opportuna , che fa rientrarvi infiniti rapporti , che a prima fronte parrebbero disparati , se non fosser da lui didotti con una maravigliosa connessione da solidi principj , e da massime universali . Lo che mentre forma un corpo assoluto di dottrina ecclesiastica , pone in mano ad ognuno un propriissimo antiveleno a cautelarsi contro le nuove teorìe , che in fatto di disciplina ecclesiastica vanno spargendosi . Egli abbraccia nel suo progetto una difesa quasi generale della religione ; e non meno della disciplina ne trionfa il domma per la stretta relazione , ch' egli fa vedere tra l' una , e l'altro . Il diritto Canonico e Civile , i principj di Teologìa , l' autorità veneranda de' Padri , i Concilj , e le testimonianze medesime dei nemici della Chiesa da lui mirabilmente

analizzate, corredano invincibilmente le sue tesi; e l'errore in qualunque aspetto si presenti vi trova interamente la sua disfatta. Eretici, Increduli, Libertini, begli Spiriti, falsi Politici, pretesi Filosofi tutti vi sono confutati; e la verità ne sfavilla per ogni banda.

Chi intende la difficoltà di conciliare pacificamente le due giurisdizioni, sacra, e civile, non può non esser colpito dall'ecclesiastica ingenuità, e dalla profonda e rispettosa maniera, ond'egli imprende e conduce a fine una conciliazione di tanta gelosìa. Senza dispiacere al suo Re, piace alla Chiesa; e senza dispiacere alla Chiesa, piace al suo Re. Egli è propriamente l'amico di Dio, e di Cesare. I limiti, ch' egli pone tralle due competenze, non sono arbitrarj. Prima di lui erano stati fissati dall'Antichità; ed egli non fa, che rischiararne i sentimenti, e ridonarle vigore.

Io qui mi fo coraggioso di proporre quest'egregio Autore a certi Scrittori, che affettando un'aria di rivendicatori della disciplina discendono alla viltà di tenere un linguaggio di adulazione co' loro Principi, e perseguitando la Chiesa vogliono persuaderci, come si esprime il Vangelo, di prestare un' ossequio alla Religione. Il nostro rispettabile Anonimo abborrisce troppo questa bassa

simulazione per non credersi obbligato di ricordare alla sovranità temporale all' uso degli antichi Profeti la sua subordinazione alla Chiesa in ciò, ch' è di privativa ragione della Chiesa. Se alcuni Dottori del cadente secolo decimottavo avesser tenuto, e tenessero questo contegno, non si vedrebbero contaminate le Tipografie di tante vergognose produzioni, di tante infami ridicolezze, che sono il rossore dello Stato, di cui escono, e che giustamente si han meritata la censura degli Stati alieni, dove avevano per lo addietro impunemente l' ingresso. Questo giudizio non è mio, ma della porzione illustre degli spiriti saggj, ed illuminati. Ma la Provvidenza veglia abbastanza, perchè la Sposa intatta del Verbo debba ridersi degli sforzi impotenti di questi insetti sordidi del Cristianesimo. L' Opera, che produciamo colle stampe Italiane, n' è tra le molte una prova molto sufficiente.

Io non dissimulo, che il dotto mio Autore non faccia di mezzo alle molte sue tesi tralucere qualche attacco alle opinioni della sua Nazione. Ma non penso, che possa quindi didursi una ragione, per cui debbano averne rincrescimento i nostri Teologi controversisti; e che queste, che io chiamo accidentalità, turbino punto il merito sostanziale dell' Opera. L' aria di riguardo, ond' egli passa prudentemente sopra il merito delle

opinioni controverse, lo giustifica abbondantemente. Non trattandosi, che di cose, che non riguardano la essenzialità della religione, si può rimanere nella sua sentenza senza rimprovero, e come noi difendiamo la nostra, può egli difender la sua. Non essendovi decisione alcuna della Chiesa, ciascuna delle due Nazioni crede di aver ragione, e ciascuna può restare nella sua credenza. Sarebbe un tratto, ed una specie di temerità dare un giudizio finale in cose, nelle quali non lo ha ancora dato la Chiesa; perchè sarebbe un prevenire il giudizio della Chiesa medesima. Così parmi, che richiegga la natura del vincolo della carità comune a tutte le Chiese particolari del mondo cristiano. Se noi abbiamo migliori ragioni di essere attaccati alle nostre opinioni, come ne abbiamo certamente, avremo in noi la soddisfazione di crederci più prossimi alla verità, e di questo siamo contenti. Finalmente per quanto il benemerito nostro Autore spieghi un carattere di libertà sacerdotale in tutto ciò, che sembra urtare o rimotamente, o da vicino la religione, non era obbligato a spiegarlo in ciò, che riguarda la libertà, ed i privilegj della sua Nazione. Sol che noi pensiamo da buoni Italiani, pensi egli pure da fedel Franzese, che ciò poco monta.

Ma comechè la discussione, e le note non sieno d'incombenza di un semplice Traduttore, m' incaricherò nondimeno di far osservare per mezzo di qualche breve annotazione que' luoghi, ne' quali il nostro Autore è in discrepanza con noi, e noi con lui. Confido, che non me ne vorrà male il dottissimo Autore, la erudizione, e saviezza di cui io onoro infinitamente, e infinitamente rispetto; poichè io con uno scrupoloso riguardo farò uso della mia libertà nazionale, come con una pari modestia egli fa uso della sua. Incomincio ora a fare esercizio di questi miei rispettosi sentimenti, contestando in faccia al Pubblico le mie obbligazioni verso il medesimo per le pregievoli aggiunte, che ha fatto egli per mano rispettabile pervenirmi, e delle quali esce ricca sopra la Franzese edizione questa edizione Italiana. Alla mia riconoscenza io invito il Pubblico ad unire verso il cortese Autore ancor la sua, essendo il vantaggio comune. Rifletto finalmente, che se non poteva prodursi opera più opportuna alle circostanze poco fortunate della stagione, in cui siamo, ella debb' essere accolta altresì colle testimonianze le più legittime di approvazione, e di stima.
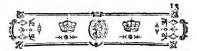
PIANO GENERALE
DELL' OPERA.

L'Amore della libertà diviene l'origine delle più alte virtù, allorchè è diretto dalle leggi. Egli è troppo naturale all'uomo, perchè possa giungere ad estinguerlo, e riuscendovi non sarebbe che un male. Lo spirito della servitù non ha giammai formato che degli schiavi, nè prodotto che de' vizj. La religione di Gesù Cristo, allor ancora, che ci rende servi di tutti per i doveri della carità, e dell' ubbidienza, ci mette al di sopra di tutti per la purità de' suoi motivi; perciò S. Paolo chiama l'Evangelio una legge di libertà; ma la libertà può degenerare in licenza, ed allora essa diviene la sorgente delle più grandi disgrazie. I legami della società si rilasciano e si rompono. I Troni si scuotono, e spesso rovesciano; la Religione perisce, tutto si confonde. I popoli, che si erano sul principio lasciati sedurre dalle attrattive di una libertà apparente, si precipitano ben presto in tutti i disordini dell' anarchìa, e terminano finalmente con istabilire su gli avanzi del Trono, e dell'Altare il dispotismo odioso di quelli, che si predicano i vindici della libertà pubblica.

Gli uomini sono i medesimi in tutti i tempi, cioè sempre giuoco delle loro passioni, e di quelli, che sanno l' arte di adularli. In tutti i tempi si sono veduti di questi pretesi zelanti tendere de' lacci alla credulità de' popoli, ed i popoli lasciarsi condurre a de' falsi sistemi d' indipendenza, senza che le proprie disgrazie gli abbiano ancora disingannati. Il mezzo di mettergli al coperto della seduzione è l' imprimere, s' egli è possibile, nei loro cuori le leggi auguste, che han piantato i Sovrani al di sopra di essi, e d' insegnare ai cittadini a rispettare in esse la volontà di una Provvidenza benefica, la quale provvedendo a tutti i loro bisogni, ha prevenuti i disordini, e la confusione dell' anarchìa, dando loro dei padroni per governarli, difenderli, e proteggerli sia nell' ordine civile, sia nell' ordine della religione; è un sopprimere ogni germoglio di divisione tra le due Potestà, assegnando i confini, che li separano, e conservandoli così in possesso dei loro diritti rispettivi. E' un rischiarare i doveri dell' ubbidienza de' popoli, mostrando loro gli oggetti, sopra i quali ciascuna di esse ha diritto di lor comandare, e di far loro amare un potere, che non è stato instituito che per la loro felicità, e finalmente un far rispettare ai Sovrani medesimi l' autorità suprema, che Iddio ha posta tra le loro mani, e di ricordar loro, ch' essendo essi i ministri della sua Provvidenza, debbono essere ancora le immagini viventi della sua bontà e della sua sapienza. Tal è l' oggetto, che io mi sono proposto in quest' Opera.

Molti Autori, ai lumi dei quali io mi farò sempre un dovere di rendere omaggio, hanno scritto prima di me sopra il medesimo soggetto; ma essi non l' hanno fatto nè col medesim' ordine, nè colla medesima estensione. La maggior parte di essi non avevano trattato della sovranità che in parte, ed era

molto a proposito di riunirne tutti i diritti in un corpo di dottrina, per mostrare i legami, ch' essi hanno tra di loro, e con i primi principj di una sana politica sempre fondata sulla legge di Dio, e sulla salute pubblica. La competenza delle due Potestà non è stata maturamente esaminata che sopra certi punti, e le sottigliezze, che sono state inventate dipoi tendono a nuovamente confondere le loro giurisdizioni. Era dunque necessario di spandere una luce più chiara su i limiti, che le distinguono, e di diradare quelle nubi, che si erano innalzate sopra i loro rispettivi poteri. Qualche volta si è preso a provare i diritti della giurisdizione, ed accumulare da una parte, e dall'altra dei fatti, che avrebbono precisamente provato le due contraddittorie. Si sono allegate delle leggi, che non potevano contenere che de' semplici privilegj, e che per questo istesso erano insufficienti a fissare i limiti dei due governi. Questo era opprimere il lettore di una erudizione fastidiosa, in luogo d' istruirlo. I Vescovi hanno esercitato altre volte per concessione del Principe una giurisdizione temporale, ch' eglino non hanno più. Il Magistrato esercita spesso col consenso almeno tacito della Chiesa una giurisdizione, che di sua natura non può essere di ragione dei Tribunali Secolari. Non era adunque precisamente sopra i fatti, che bisognava stabilire i diritti primitivi, ed inalienabili delle due Potestà.

Mio disegno è qui di far conoscere la natura, la sorgente, e la estensione della Sovranità, e di mostrare i limiti, che Iddio ha prescritto all' uno, e all' altro governo. Io tratterò questi oggetti non limitandomi alle disposizioni delle leggi umane; ma risalendo ai principj della legge naturale, alla Rivelazione, e alla istituzione delle due Potestà. Io mi appoggierò sulla Tradizione, sulla dottrina del Cle-

to di Francia(*), sulla dichiarazione dell' Assemblea del 1682. Io citerò in seguito la testimonianza delle leggi Civili e delle leggi Ecclesiastiche ugualmente ammesse dal Principe, e dalla Chiesa su gli oggetti della loro competenza respettiva, aggiungendovi l'autorità degli Autori i meno sospetti. Io divido la mia Opera in quattro parti.

La prima tratta della Sovranità in generale. Vi fo vedere i diritti del Sovrano, le leggi, che debbono illuminarlo nell' esercizio del suo potere, e che debbono dirigere i Sudditi su i doveri della ubbidienza. Questi sono gli essenziali principj, che servono di base a tutto il rimanente dell' Opera.

La seconda Parte ha per oggetto la potestà Temporale, la estensione, e la indipendenza della sua giurisdizione, la natura de' diversi generi del governo, gl' inconvenienti, ed i vantaggj, che ne risultano. Io vi considero sopra tutto il governo monarchico, ed in particolare la Monarchia Franzese.

Di là io passo alla potestà spirituale, che fa il soggetto della terza Parte. Io faccio vedere, ch' essa è così indipendente nella sua giurisdizione come la potestà temporale. Esamino in chi essa risiede, quali sieno le materie di sua competenza, e i diritti essenzialmente annessi alla sua missione, sia per rapporto alla dottrina, sia per rapporto alla disciplina. Io mostro nel medesimo tempo, che essendo fondate sopra principj, che sono comuni con la potestà temporale, non si può roversciar quella senza distrugger questa.

Nella quarta Parte io considero il rapporto, che le due Potestà hanno tra loro, l' obbligazione,

(*) *Nota del Traduttore*. La Dottrina del Clero di Francia per quanta forza abbia presso i Franzesi, sarà nondimeno ricevuta dai giudiziosi Leggitori in quel vigore, ch' essa è.

e l' interesse, ch' esse hanno di proteggersi, i principali oggetti, e la natura di questa protezione.

Ciascuna di queste parti termina con una conclusione relativa a ciò che ne fa l' oggetto, e si divide in molti Capitoli. I Capitoli sono suddivisi in Paragrafi; qualche volta i Paragrafi sono nuovamente divisi in molti Articoli. Io sostituisco nella prima Parte il termine di Massima a quello del Paragrafo, come più convenevole alle proposizioni enunciate ne' titoli, perchè esse portano tutte un carattere di evidenza.

I punti di dottrina vi sono trattati con più, o meno di estensione, secondo che essi sono stati più o meno quistionati. Per questa ragione la prima Parte è brevissima, e la terza debb' essere al contrario più lunga. Come questi diversi punti di dottrina hanno la maggior parte uno stretto legame con le verità fondamentali; io sono spesso obbligato di richiamare i medesimi principj. Se questa ripetizione, che sembra inevitabile in simiglianti Opere per dare maggior chiarezza ad oggetti così importanti, sembrasse un difetto, merita almeno qui qualche indulgenza.

Il corpo dell' Opera è preceduto da una introduzione, in cui espongo agli occhj del Leggitore la serie degli errori, che io combatto, la catena delle verità, che insegno, e la necessità di farle conoscere.

Ad ogni paragrafo dopo avere provata la mia tesi, io rispondo alle principali obbiezioni, e pongo in seguito le verità, che si deducono naturalmente dalla tesi provata.

Non avendo io in vista che di far conoscere i principj certi, che stabiliscono i diritti primitivi ed inalienabili delle due Potestà, e di mostrare le conseguenze, che seguono evidentemente da questi

principj, ho scansato di trattare le quistioni problematiche, e di entrare in un troppo gran dettaglio, che avrebbe allora renduta l'Opera troppo voluminosa, e forse meno interessante.

Ma difendendo i diritti della sovrana potestà, non debbo passare sotto silenzio le obbligazioni, ch' essa impone a coloro, che la esercitano. Come l'amore e il rispetto, di cui sono io penetrato a loro riguardo, e il mio zelo per lo mantenimento della loro autorità sono diretti dall'amore dell'ordine, e del bene pubblico, al quale la loro autorità si riferisce: io ho creduto, che applicandomi a far rendere omaggio alla loro Sovranità, debba essermi permesso di parlare de' loro doveri. Dall'altro canto si servirebbe male ai Principi, se questi doveri non si rappresentassero giammai che con quella marca del comando, che li fa temere, e che trova per questa medesima ragione nel cuore dell'uomo una ripugnanza naturale alla sommessione. Fa d'uopo mostrargli ancora con quella sollecitudine paterna, che provvedendo a' bisogni di tutti, debbe far amare a' popoli la mano, che li governa. Questi non sono i diritti dell'uomo, che io difendo; questi sono i diritti della Divinità medesima, di cui i Sovrani portano l'immagine; questi sono i diritti de' Cittadini, de' quali debbono essere essi i protettori. Il Signore de' Re ha dato delle leggi ai Principi, come a loro Sudditi. Gli uni e gli altri lor debbono un eguale omaggio; ed ogni sospetto di adulazione indebolirebbe la forza della verità nella bocca de' suoi difensori.

Allorchè io confuto gli errori troppo infelicemente conosciuti, io mi guarderò ordinariamente di svelare i nomi degli Scrittori, che gli hanno insegnati, essendo essi ancora viventi, se non si sieno pur fatti per se medesimi conoscere con de' sistemi

particolari. Vi ha degli errori, che debbonsi imputare a pregiudizj del tempo e delle circostanze piuttosro che ad un acciecamento volontario. Essi sono i più scusabili. Io avrei voluto stendendo la mano a quei, che sono caduti, risparmiare loro fino il rossore del loro traviamento. Non è che col solo spirito di religione, che debbonsi difendere i suoi diritti. Essa non saprebbe approvare uno zelo, che non fosse secondo la carità. Se io mi sono fatto lecito qualche volta di usare argomenti un poco forti, è stato solamente, perchè così esigeva l'interesse della mia causa, ch'è la medesima de' Re, la medesima della Chiesa, la medesima de' miei cittadini, della verità, della giustizia, e di Dio medesimo. Bisognava scandagliare la profondità della piaga, che si era fatta alla Religione, ed allo Stato, per far sentire la necessità del rimedio, e per rendere i popoli più avvertiti contro i sofismi dell' errore, contro le sorprese della seduzione.

CAPITOLO PRELIMINARE.

LA verità va sempre di accordo con se medesima, colla giustizia, colla religione, e col bene pubblico. L'errore ha tutti i caratteri opposti. Per questa ragione mi sono io principalmente applicato a dimostrare nel corso di questo trattato la connessione, che le massime del governo, sia civile, sia ecclesiastico, hanno tra loro con la religione, e col pubblico regolamento. Per questa ragione essendo io obbligato ad esaminare ogni punto con qualche estensione, egli era più difficile di cogliere i differenti rapporti di tutte insieme quelle cose, che formano la pruova la più sensibile, e la più completa del corpo di dottrina rinchiusa in quest' Opera. Per rimediarvi ho posto qui sul principio sotto

gli occhj del leggitore il doppio prospetto degli errori, che io combatto, e delle massime, che io insegno, per far vedere a primo colpo d'occhio da una parte i progressi e le funeste conseguenze dell' errore, e dall'altra l'unità e la connessione delle verità, che sono loro opposte.

Ma per qualunque buona condotta, che si adoperi nella difesa della verità, non si può evitare di dispiacere a coloro, che temono di vederla; ed allorchè anch' essi non osono di apertamente contraddirla, procurano almeno di chiuderle la bocca correggendo e calunniando lo zelo de' suoi difensori. Io ho creduto dover aggiungere a questi due prospetti qualche riflessione sull' obbligo, che l'amore della religione, e del ben pubblico c'impone di far conoscere la verità. Tre articoli faranno il soggetto di questo capitolo preliminare.

ARTICOLO PRIMO.

Prospetto degli errori confutati in quest' Opera.

Lo zelo del ben pubblico e la riforma degli abusi hanno sempre servito di pretesto a quei, che hanno attaccata l'autorità. Lo spirito d'indipendenza, e l'amore del dominio sono il vero motivo della loro ribellione. La censura dell'amministrazione pubblica, e delle persone incaricate del governo, n'è ordinariamente il mezzo; e la disgrazia de' popoli, l'indebolimento, e qualche volta la ruina intera del governo, ne sono le funeste conseguenze.

La giustizia, si dice, è la prima legge. Il Principe nòn può niente contro essa: subitochè egli la viola, io sono dispensato di ubbidire. Egli è un dispota se mi vuol soggettare. Io ho dunque il di-

ritto di esaminare, se i suoi ordini sieno giusti prima di conformarmivi.

Ma se i suoi ordini sono soggetti all' esame particolare, come si pretende; non vi ha più governo, perchè non vi ha più subordinazione. L' autorità potrà far forza; ma non mai dirigere la coscienza. Il cittadino costretto ad ubbidire, si crederà in diritto di ribellarsi, allorchè disapproverà gli ordini, che gli saranno diretti, e non mancherà egli quasi di farlo, allorchè vi si crederà interessato, e allorchè spererà di potersi sottrarre dal castigo.

Il Sovrano può abusare della sua potenza per profondere prodigamente il sangue de' suoi Sudditi con delle guerre ingiuste, per vessarli con delle imposte esorbitanti, per dissipare i tesori pubblici con delle profusioni indiscrete. Egli può accordare al favore le dignità e le ricompense dovute al merito. Egli può far servire alle sue private vendette la spada, che la Divinità non ha deposta nelle sue mani che per vendicare i diritti della giustizia; quindi si conchiude, ch' egli è necessario di opporgli un' altra potenza capace di contrabbilanciare la sua per impedire gli abusi.

Ma questa potenza, che si vorrebbe opporsegli, potrà anche abusarne. Farà d' uopo adunque istituire un nuovo tribunale, e questo tribunale, non essendo più infallibile dell' altro, non vi sarà più Sovrano, che pronuncj in ultimo giudizio: la propria coscienza sarà il tribunale supremo, ove ciascun particolare appellerà dagli ordini superiori; ed allora non più subordinazione.

Si sostiene, che il bene pubblico essendo l' oggetto di ogni governo, il popolo è il solo proprietario della sovranità; che i Principi non sono che i suoi rappresentanti; ch' egli ha diritto di domandare loro conto della loro amministrazione, di ri-

formarli, di privarli; e che gli atti di loro giurisdizione non sono stabili che in virtù del suo consenso almeno presunto.

Quindi come vi ha sempre de' sudditi malcontenti del governo attuale, ed altri, che credono guadagnare, cangiando padrone; come vi ha sempre degli abusi reali, o apparenti; tutte le volte che gli uomini faziosi e potenti saranno abbastanza accorti per ispirare dell' odio contro il Sovrano, e contro la sua amministrazione, eglino non mancheranno giammai di ragioni, e di pretesti per eccitare rivoluzioni. Il grido della ribellione sarà riguardato come il riclamo generale del popolo: e l'autorità trovandosi così annientata, il popolo, di cui le si sarà invocato il nome, sarà esposto a tutte le crisi delle rivoluzioni le più spaventevoli.

In seguito di questo preteso potere di proprietà attribuito al corpo della Nazione, lo stato Monarchico non è più agli occhj di questi falsi politici che un governo dispotico, il quale concentrando tutta la potestà nella persona del Principe, spoglia i sudditi di un diritto di proprietà inalienabile, che essi hanno sopra la sovranità, che abbandonandogli alla volontà arbitraria di un solo, è tolta loro fin la speranza di spezzare le loro catene.

L' esperienza non ha che troppo insegnato quanto simili sistemi fossero capaci di alterare nel cuore de' Franzesi l' amore e il rispetto, ch' essi hanno naturalmente per i loro Principi. Si è osservato in tempi infelici il reame dividersi per lo indebolimento dell' autorità, e il popolo depresso per lo ripercuotimento delle orribili scosse, che urtavano il Trono. Senza parlare della trista situazione del governo e della infelice condizione de' sudditi sotto il dominio de' Prefetti del palazzo, e de' grandi Vassalli; la Francia conserva ancora le orme sanguinose delle

guerre civili, che la ribellione de' Protestanti vi avevano accese. Si ricorda ancora i disordini della Lega, e della Fionda. Da per tutto i sudditi furono oppressi dacchè il Principe non ebbe più bastante potere per proteggerli.

Per una conseguenza naturale di questo sistema di proprietà si è voluto insinuare, che gli Stati Generali, che formavano il tribunale della Nazione, ne avevano ancora tutto il potere. Si è sostenuto, che questo tribunale dee sempre sussistere almeno in qualche corpo particolare dello Stato, siccome il rappresentante del popolo: questo era innalzare una potenza rivale accanto al Trono, dividere il governo e rovesciare la Monarchia.

Agli attentati recati alla sovranità dei Re si è aggiunta l' usurpazione de' diritti i più sacri della Chiesa. Molti hanno insegnato, che la Chiesa non aveva che un potere di direzione. Essi hanno detto, che il diritto del comando, che le si attribuiva, era un dominio odioso incompatibile colla umiltà prescritta dall' Evangelio. Era un rompere ad un sol colpo i legami della subordinazione, che univano tutti i membri della Chiesa co' loro capi, e distruggere il governo ecclesiastico.

Gli Anglicani hanno conosciuto la necessità di una giurisdizione in materia spirituale per mantenere questo governo; ma essi hanno preteso, che questa giurisdizione fosse inseparabile dalla potestà civile. Dopo questo sistema tutti i Principi, sebbene Eretici, sebbene Maomettani, sebbene Barbari, fossero essi empj o atei, avranno il diritto di governare le Chiese particolari, che sono ne' loro Stati, poichè i diritti della Corona sono indipendenti dalla religione del Sovrano.

I Richeristi, partendosi da questo principio che la proprietà della potestà sovrana appartiene al po-

polo, hanno insegnato che la potestà spirituale risiedeva ancora nel corpo de' fedeli in quanto alla proprietà; che i primi pastori non ne avevano che l' esercizio; e che gli atti della loro giurisdizione potevano essere indeboliti dal riclamo del loro gregge; ma allora converrà supporre che il corpo de' Fedeli può fare scisma col corpo Episcopale. Allora siccome i suffragj di tutti i membri della Chiesa non possono riunirsi tutte le volte che una moltitudine di Eretici si alzerà altamente contro i decreti, che gli avviliscono, tutte le volte ch' eglino ecciteranno delle sedizioni e delle turbolenze, si pretenderà che sia l' universo intero quello, che riclami contro il giudizio de' Vescovi.

Tiers e *Travers* hanno attribuito indistintamente la giurisdizione spirituale a' Vescovi, ed a' Preti; ma per questo s' introduceva lo scisma nelle diocesi, per questo si distruggeva l' autorità, facendone disparire la subordinazione.

Il primato della S. Sede era troppo incontrastabile, perchè si osasse di non riconoscerlo; ma si è preteso ch' egli non fosse che d' istituzione umana; o almeno si è voluto ridurlo ad un primato di onore, e di direzione, e non di giurisdizione. Questo era un rompere i vincoli della unità, spogliando il Capo della Chiesa dell' autorità, che gli era necessaria per governarla.

Noi abbiamo detto, che gli Anglicani attribuivano al Principe la giurisdizione in materia spirituale. Questa dottrina, essendo stata proscritta dalla Chiesa, si è almeno mostrato di condannarla per comparire Cattolico; ma con un rigiro vi sono tornati cangiando la significazione de' termini. Gli Anglicani, come i Cattolici, avevano inteso *per materia spirituale* tutto ciò che si riferiva direttamente alla religione. Nuovi scrittori hanno preteso che si doves-

se intender per la parola di *spirituale* ciò ch' era solamente interiore; con questo mezzo tutto ciò che riguardava il governo esteriore della Chiesa, l' insegnamento della dottrina, l' amministrazione de' Sagramenti, le funzioni sacerdotali, la sospensione di queste funzioni, l' interdetto delle cose sante, il culto divino, l' ordinazione de' Cherici, la missione canonica, i regolamenti della disciplina, finalmente tutto ciò che poteva essere l' oggetto del governo della Chiesa, tutto ciò, che poteva essere materia di giurisdizione, e tutto ciò che gli Anglicani avevano chiamato materia *Spirituale*, doveva essere riputata materia temporale, o materia mista, e come tale essere sottomessa alla potestà secolare. Essi hanno aggiunto, che quanto poteva interessare la società civile, era della competenza del Magistrato politico. Quindi per una conseguenza necessaria, come tutti gli oggetti della religione influiscono su i costumi, e sull' ordine pubblico; tutti questi oggetti debbono essere ancora di giurisdizione del Magistrato. Non avevano giammai gli Anglicani data maggiore estensione alla giurisdizione de' loro Sovrani sul governo della Chiesa.

I Protestanti avevano ancora insegnato, che la Chiesa, essendo fallibile nella dottrina, le sue decisioni dommatiche non potevano essere la regola della nostra credenza; ma che ciascuno dovea seguire la sua ispirazione particolare nella interpretazione de' libri santi, e regolare la sua fede su questa pretesa ispirazione. Fin d' allora diretto ognuno dal suo giudizio particolare prese delle vie differenti. Dalla pretesa riforma uscì ben presto una moltitudine di sette, e non è stato più possibile di ricondurle all' unità, perchè tra esse non v' è più un' autorità vivente per servir loro di guida. Gli Anglicani hanno ancora preteso che le diffinizioni dommatiche non rice-

vono la loro validità che dall' autorità del Principe, per cui ne sono nate ancora tante professioni differenti di fede negli Stati Protestanti.

Gli Eretici che sono lor succeduti, camminando fedelmente sulle loro tracce, ma coprendo sempre il lor cammino, hanno insegnata la dottrina medesima sotto un differente linguaggio. Essi hanno confessato che la Chiesa era infallibile, ma che i giudizj del corpo Episcopale non lo erano, se non quando avessero riportata l'approvazione dal corpo de' fedeli; se non quando i Vescovi consultassero le Chiese delle loro Diocesi, dov' essi figurano come giudici, in luogo di accostarsi con una semplice adesione, quando non si determinassero in forza nè di pregiudizj, nè di passioni, nè d' interessi particolari; ch' è quanto dire, che in fatto alcun giudizio non poteva più formare una regola di fede, poichè non potrà esservi giammai alcuno, che abbia evidentemente tutte queste doti ricercate per l' infallibilità.

Altri hanno sostenuto che questo privilegio della infallibilità non appartenesse che alla Chiesa unita ne' Concilj Ecumenici, e non alla Chiesa dispersa. Ma s' egli è permesso di ristringere a' Concilj Ecumenici le promesse di Gesù Cristo, la Chiesa non avrà più de' mezzi sufficienti per arrestare i progressi dell' errore, allorchè non potrà radunarsi. S' egli è permesso di ristringere queste promesse con delle condizioni arbitrarie, si avrà sempre il mezzo di eluderle.

Essi hanno detto ancora, che i decreti dommatici non potevano essere infallibili se non allora ch' essi qualificassero in particolare ciascuna delle pro posizioni condannate, non quando le proscrivessero con delle qualificazioni rispettive. Ma le promesse dell' assistenza divina, essendo state fatte indistintamente alla Chiesa tutte le volte ch' essa insegnasse, deggiono esse riguardare tutti i decreti della Chiesa

concernenti la sua dottrina. Dunque se la Chiesa può ingannarsi in questo, malgrado le promesse di Gesù Cristo, essa potrà ingannarsi ancora nel rimanente.

Altro rigiro. Si accorda alla Chiesa l'infallibilità sul domma, ma non sul senso nelle proposizioni condannate. Per questo mezzo gli Eretici avranno sempre un pretesto per insegnare la dottrina che si contiene nelle proposizioni o nelle opere condannate, sostenendo, che queste proposizioni o queste opere sono state proscritte in un senso differente da quello che hanno.

Si è detto di più che la unanimità de' Vescovi era necessaria per formare un giudizio irrefragabile: ma se ciò è, l'eresie saranno al coperto dell'anatèma tosto ch' esse avranno alcuni Vescovi dal loro partito.

Non si è osato attribuire al Principe la potestà di dare giudizj sulla dottrina; ma gli è stato riserbato il diritto di determinare la natura de' decreti della Chiesa, e di fissare il grado di sommessione, che loro è dovuto, il diritto d'impedirne la pubblicazione, il diritto di dichiararli nulli, come mancanti delle condizioni ricercate per formare un giudizio legittimo, o per far regola di fede. Quindi il Principe sarà sempre libero di esentare gli Eretici dall' autorità che li condanna.

Gli Anglicani hanno insegnato, che le regole di disciplina erano della giurisdizione del Magistrato politico. I nostri nuovi Dottori dividono questo potere tra il Magistrato e la Chiesa; ma con questa differenza che il Sovrano non ha bisogno del consenso della Chiesa per fare delle leggi di disciplina, e che la Chiesa ha bisogno della autorizzazione del Magistrato per dare esercizio alle sue leggi. I suoi regolamenti non saranno adunque per se medesimi più

che semplici progetti. I Protestanti non negheranno certamente a' primi Pastori una facoltà così limitata che non è incompatibile con la qualità di semplici sudditi.

Si accorda ancora che i Vescovi abbiano il potere di legare con delle censure, o di sciogliere. Non si sarebbe potuto contrastare loro questo potere, senza incorrere gli anatèmi del concilio di Trento. Ma se il Principe non può adoperare personalmente la spada spirituale, si vuole che possa regolarne l'esercizio; che possa forzare, o impedire i Vescovi di scomunicare, o di assolvere. S'egli non può sciogliere direttamente dalle censure, si vuole che possa renderle nulle dichiarandole abusive.

Secondo il sistema Anglicano, tutta la giurisdizione spirituale risiede nella persona del Principe. A sentimento de' Canonisti che io combatto, ha bene il Vescovo un tribunale, ma non può senza il consenso del Principe esercitare alcun atto esteriore di giurisdizione in materia contenziosa, perchè non ha territorio. Gli Anglicani converranno ancora senza difficoltà in una simile giurisdizione, poichè essa non dà alcun potere che dipendentemente dalla missione del Principe.

Conseguentemente a' loro principj, i medesimi Canonisti pretendono, che i Vescovi non possano esercitare personalmente la giurisdizione contenziosa, purchè non vi si sieno mantenuti in possesso in vigore di consuetudine: perchè in effetto, se questa giurisdizione è dipendente dal Principe, la giurisprudenza delle corti sovrane può mettervi le restrizioni, che giudicano convenevoli. Ma questa giurisdizione essendo così essenziale nel fondo, al carattere Episcopale, come le funzioni della giurisdizione volontaria; se si può impedire a' Vescovi di esercitare personalmente quella, si potrà impedire loro ancora di esercitare personalmente questa.

Il Re solo dà ordine in Inghilterra per l' amministrazione delle cose sante. Non si è osato sostenere una dottrina così odiosa in Francia; ma alcuni Autori attribuiscono al Magistrato politico il diritto di far render conto a' Vescovi dell' uso, ch' essi fanno del loro potere a questo riguardo: il diritto di obbligargli ad accordare o a negare la missione canonica, secondo ch' ei lo giudica convenevole: il diritto di supplire alla loro negativa delegando egli medesimo per dare questa missione. Ecco adunque anche il Pontefice subordinato come in Inghilterra alla volontà del Magistrato nelle funzioni le più sacre del santo ministero.

Per palliare ciò che la giurisdizione spirituale aveva di rivoltuoso tra le mani di una femmina, la Regina Elisabetta aveva dichiarato, che questa giurisdizione si riduceva al diritto di riformare gli abusi. Si è solamente soppresso in Francia il termine di *giurisdizione*; ma si è sostenuto, che il Magistrato politico aveva il diritto di prendere cognizione di tutti gli abusi, che si commettessero nel governo ecclesiastico, e di riformarli. Pertanto siccome non vi ha alcuna funzione sacerdotale, di cui non si possa fare abuso; così non vi avrà, come in Inghilterra, alcuna funzione sacerdotale che non sia della competenza de' tribunali secolari.

Una nuova sottigliezza che gli Anglicani medesimi avrebbero disprezzata come un' assurdità, è accorsa all' appoggio di questa pretensione. Si è distinto il petitorio dal possessorio, cioè, il diritto, che si aveva ad una cosa spirituale, dal diritto, che si aveva al possesso, o alla manutenzione di questa cosa; e si è detto: 1. che la manutenzione nel possesso, avendo bisogno della forza coattiva, non poteva competere che al Magistrato; 2. che nelle contestazioni, che intervenivano in materia spiritua-

le, si doveva cominciare dall' introdurre l' istanza al possessorio; 3. che il possessorio essendo giudicato, non poteva più ciascuno avere ricorso innanzi il giudice di Chiesa per lo petitorio; perchè infatti si riduceva alla medesima quistione. Perciò i tribunali secolari si sono trovati padroni subito di tutte le cause concernenti lo spirituale, non per giudicare a chi il diritto appartiene, perchè tutti convengono, che in simigliante caso vi avrebbe attentato sulla giurisdizione Episcopale; ma per giudicare a chi appartiene il possesso, il che opera precisamente il medesimo effetto.

Affine di accreditare quest' assurdità sono stati esposti gli abusi, che i Vescovi avevano commessi, e quei che potessero ancora commettere nel governo ecclesiastico; e si è inferito da ciò, che vi doveva essere al di sopra della potestà Episcopale un' autorità capace di riformarla. Lo che è a dire, che per ispogliare la Chiesa de' suoi diritti, si sono fatte valere le medesime ragioni, che si son fatte valere in tutt' i tempi per detronizzare i Principi.

Così annichilendo per tal modo la potenza spirituale, si toglie a' primi Pastori il potere, che Gesù Cristo ha loro dato, potere, ch' è annesso al loro carattere, e senza il quale non sarebbe loro possibile di esercitare la missione, ch' eglino hanno ricevuta per governare la Chiesa. Infatti nel caso, che l' eresìa s' introduca nell' ovile, la Chiesa avrà un bel proscriverla, si supporrà, che i giudici si sieno determinati per pregiudizio, o per passione, e se ne inferirà che il loro decreto mancando delle condizioni richieste, non esige una sommessione interiore per parte de' fedeli. Il Principe solo potrà renderlo inutile proibendo la pubblicazione del decreto, o dichiarando, che non ha i caratteri di regola di fede. Si occupi pure la Chiesa ne' mezzi di riformare

la disciplina ecclesiastica; i suoi regolamenti saranno senza forza, allorchè essi non compariranno col suggello del Principe. Intraprenda pure di punire gli scandali; i suoi anatèmi saranno senza effetto, se il magistrato li dichiari abusivi. Pronunzi sulle contestazioni, che concernono l' osservanza delle leggi canoniche; il Magistrato potrà annullare i decreti dichiarando che vi ha dell' abuso. Dia la missione per esercitare il ministero; il Magistrato potrà impedirne l' esercizio. Come potrà la Chiesa allora istruire, correggere, decretare sulle materie di religione, riformare, governare la greggia che Gesù Cristo le ha confidata principalmente negli Stati, dove il governo è infettato dall' eresìa o dallo scisma? perchè il Magistrato politico debbe avervi il medesimo potere, dovendovi godere tutt' i diritti della sovranità.

Trattanto, mentre che i Novatori vogliono sottomettere l' Episcopato; mentre che attaccano la potestà di Gesù Cristo con de' principj, che distruggono le fondamenta del Trono, invocano il nome della pace; si dicono i figliuoli della Chiesa, e gli zelatori de' diritti del Sovrano, e della Religione.

Essi non sono contenti di sottomettere la Chiesa, vogliono di più renderla odiosa, e la rappresentano come una società straniera allo Stato, capace di turbarne l' armonìa, e contro la quale si debb' essere premunito. Essi calunniano i suoi ministri, come uomini ambiziosi, che aspirano al dominio, e che bisogna umiliare. Riguardano i suoi patrimonj come beni divenuti inutili a' Cittadini, e de' quali fa d' uopo spogliarnela; le sue prerogative come diritti usurpati, o come concessioni onerose al governo, e che bisogna sopprimere. E questi zelanti, che invitano il Sovrano a spogliare la Chiesa de' suoi patrimonj e del potere dell' Apostolato, cioè ad esercitare il dispotismo il più odioso, sono que' medesi-

mi uomini, che sotto pretesto di difendere le proprietà de' cittadini, non temono di accusare di dispotismo il potere che il Sovrano esercita nell' ordine civile.

Ma vorrebbero essi adunque, che il Sovrano rinunziasse alla qualità di protettore della Chiesa? Nulla di questo. Gli conservano questo glorioso privilegio; ma ne fanno un titolo per autorizzarlo a dominare sulla Chiesa medesima, non per soccorrerla. Il protettore, dicono, debbe conoscere l' amministrazione, ch' esso protegge per non violare i diritti della giustizia. Dee difendere i suoi sudditi dalle vessazioni, che i Vescovi possono commettere nell' esercizio delle loro funzioni. Quindi siccome non vi è alcun oggetto nell' ordine della religione, che il Principe non debba proteggere, non ve ne avrà alcuno, ch' egli non abbia diritto di conoscere. Perciò siccome tutti i Cristiani de' suoi Stati sono suoi sudditi, così non ve ne sarà alcuno, che non possa appellare dal tribunale de' Vescovi al suo tribunale in materia spirituale, quando ancora il Principe fosse Idolatra, e Barbaro: poichè la protezione, ch' è un dovere di giustizia per parte del Sovrano, è ancora un attributo essenziale della sovranità. A quali eccessi non condurranno questi falsi principj? Eccone altri, che oppone loro la religione.

ARTICOLO II.

Analisi del corpo di dottrina che forma il soggetto di quest' Opera.

Prima Parte. Della sovranità in generale.

Capitolo I. Dell' autorità del Sovrano.

L'Uomo è essenzialmente dipendente dal suo Autore, non solamente perchè egli non esiste che per sua potenza, come gli altri esseri; ma ancora

perchè essendo creatura ragionevole, egli non può nè conoscere senza essere illuminato dalla sua luce, nè operare senza essere mosso dall'amore del bene, e che in queste due facoltà della sua anima, che costituiscono la dignità della sua natura, egli è ancora essenzialmente subordinato al suo Creatore, come verità eterna, e come bene supremo.

Mass. I. L'uomo che vive in società debb' essere sottomesso ad un' autorità vivente, che riunisca i popoli sotto l' ubbidienza, e che abbia il diritto del comando per mantenere la giustizia, e per far concorrere tutti i membri al bene generale.

Mass. II. Il Cittadino non dee dunque cercare la sua felicità, nè la sua libertà nella esenzione de' doveri, nè nella indipendenza assoluta, ma in uno stato, che lasciandogli la libertà di fare ciò che è onesto ed utile, l' impedisca nondimeno dal fare del male, e l' obblighi unitamente a' concittadini a travagliare per lo bene generale della società.

Mass. III. Ma se la sovranità è necessaria all' ordine pubblico, essa debb' essere istituzione divina, quanto alla sua natura, sebbene essa non lo sia in quanto alla forma del governo, nè in quanto alla elezione del Sovrano.

Mass. IV. Quest' ordine non essendo istituito che per lo bene del popolo, i Sovrani non sono stati stabiliti che per la felicità de' loro sudditi.

Mass. V. Essi debbono a questi la giustizia, come questi debbono ad essi l'ubbidienza.

Mass. VI. Non può esservi nè Sovrano legittimo, nè vero governo senza religione, poichè la legge primitiva, che ha istituita la sovranità, e che ne ha regolati i diritti e le obbligazioni, essendo anteriore ad ogni legge umana, non può avere la sua sorgente che nell' ordine del Creatore.

Mass. VII. Come per assicurare l' ubbidienza

de' sudditi bisogna ch' essi distinguano certamente quello, che ha diritto di loro comandare; il Sovrano debb' essere conosciuto a caratteri manifesti, indipendenti dalle sue qualità personali, e da ogni altra condizione, che renderebbe la sua autorità dubbiosa.

Mass. VIII. Dio avendo istituito il Sovrano per la felicità de' popoli, debbe avergli dato tutto il potere necessario per governarli.

Mass. IX. Il principale potere consiste nel diritto di decretare diffinitivamente su tutto ciò che concerne il bene della società, diversamente non vi sarebbe più alcuna cosa di fisso nel governo.

Mass. X. Niuno può dunque riformare l' amministrazione del Sovrano, che il Sovrano medesimo; poichè non vi ha giudice al di sopra di lui.

Mass. XI. Vi ha dunque questa somiglianza tra il Sovrano e il Dispota, che l' uno e l' altro non conoscono autorità superiore, capace di riformarli, o costringerli: ma vi ha questa differenza, che il primo riconosce la legge al di sopra di se, e che al contrario l' altro mette la sua volontà al luogo della legge medesima.

Mass. XII. Il Sovrano decidendo in suprema ragione, ripugna che vi sieno due Sovrani nel medesimo governo; perchè essi non potrebbono decidere ciascuno in particolare su ciò che riguarda l' amministrazione pubblica, con un' autorità assoluta ed indipendente. Questa massima ha la sua applicazione, in riguardo ancora de' governi Aristocratici, e Repubblicani, perchè in questi governi la sovranità non risiede tutta intera che ne' corpi, e non in alcun membro in particolare.

Mass. XIII. Il Sovrano avendo ricevuto tutto il potere necessario por governare la Società, debbe avere il diritto di esercitarlo su tutt' i membri, che

la compongono per mantenerli nell' ordine, e per conseguente debbe avere il diritto di punirli, allorchè essi lo perturbano.

Capitolo II. Delle leggi.

Quantunque il Principe non abbia superiore, noi abbiamo detto, ciò nonostante, che la legge era al di sopra di lui. Egli è dunque necessario, dopo aver fatto conoscere l' autorità del Sovrano, di far conoscere la natura delle leggi, che debbono diriggerlo.

Si distinguono due maniere di leggi, la legge eterna, ch' è dettata dalla ragione, la legge positiva, ch' è stata data agli uomini dall' autorità di un Legislatore. La legge positiva si suddivide in legge divina, ch' è quella ch' è stata data da Dio medesimo; ed in legge umana, che riceve il suo stabilimento dall' autorità degli uomini. La legge umana si suddivide ancora in legge civile, e in legge ecclesiastica. Quella emana dal Principe, e questa dalla Chiesa.

Mass. I. L' autorità, la giustizia, e la pubblicazione, o la divulgazione della legge sono necessarie di diritto naturale alla sua validità, o al suo compimento. L' autorità è necessaria alla validità della legge, perchè la legge esige l' ubbidienza, e perchè l' ubbidienza suppone nel legislatore il diritto del comando. La giustizia è necessaria alla validità della legge, perchè il Legislatore non può derogare alla legge naturale ch' è la regola immutabile della giustizia. La pubblicazione, o divulgazione della legge è necessaria al suo compimento, perchè la legge non può obbligare, se non è conosciuta.

Mass. II. Nè la chiarezza, nè l' accettazione della legge necessarie sono alla sua validità. L' oscurità della legge non dispensa dall' ubbidienza su i punti che sono chiari; perchè non vi ha legge

totalmente oscura. Quanto ai punti, circa i quali non si può distinguere la volontà del Legislatore, la legge non è invalida, perchè essa esige, che ognuno sia disposto a conformarvisi; ma non vi è obbligo di ubbidire finattantochè s' ignori la volontà del Legislatore. Dall' altra parte la legge obbligando tutti i sudditi, debbe per questo istesso esistere in tutta la sua forza indipendentemente dalla sua accettazione.

Mass. III. Vi ha una subordinazione necessaria tralle differenti specie di leggi. La legge naturale fondata su i principj della ragione eterna ch' è Iddio medesimo, e ch' è immutabile come lui serve di regola alla sua volontà. Perchè la legge divina può ben variare, ma non può essere mai contraria alla retta ragione. Le leggi umane o ecclesiastiche sono subordinate alle due prime; perchè la volontà dell' uomo debb' essere sempre sottomessa a quella di Dio.

Mass. IV. Tutte le leggi hanno adunque un' origine, una regola, ed un fine che sono loro comuni. La loro origine è in Dio, da cui esse derivano o direttamente, o indirettamente; la loro regola è la giustizia; il loro fine il bene pubblico.

Mass. V. Appartiene alla sapienza del Sovrano di consultare sulle leggi ch' ei si propone di fare, perchè debbe scegliere i mezzi convenevoli per rischiarare la sua religione; ma egli non è obbligato di conformarsi al parere del suo consiglio, perchè a lui solo si spetta decidere in ultimo luogo. *Cap.* 1. *Mass.* 9.

Mass. VI. Il potere legislativo rinchiude il diritto d' interpretare le leggi, sia che questa interpretazione faccia regola, sia ch'essa si limiti a decidere le contestazioni particolari, perchè non vi ha che la potenza che dà la forza alle leggi che abbia

diritto d' interpretarle coll' autorità del comando. Per la medesima ragione il Legislatore ha il diritto di abolirle, di dispensarle, o di modificarle, poichè esse non obbligano che in virtù della sua volontà.

Capitolo II. Delle regole, che conciliano i doveri della subordinazione e i diritti della giustizia.

Egli non è mai permesso a' sudditi di violare la legge naturale, nè la legge divina. Debbono essi però ubbidire agli ordini del Sovrano, e gli ordini del Sovrano possono essere contrarj a queste leggi. Quale regola fa d' uopo adunque seguire per conciliare ciò che si debbe a Dio coll' ubbidienza che si debbe agli uomini? Eccola:

Mass. I. Io pongo per prima massima, che l' abuso che il Sovrano può fare della sua autorità, non dà giammai ai sudditi il diritto di esaminare la giustizia de' suoi comandi per regolare sul loro giudizio particolare l' ubbidienza che gli debbono. 1. Perchè il Sovrano è rivestito dell' ultima ragione. [*Cap. 1. Mass. 9.*] 2. Perchè potendo il Sovrano abusare sempre della sua autorità, i suoi comandi sarebbono sempre subordinati al giudizio de' sudditi che si dispenserebbero di ubbidire tutte le volte che disapprovassero i suoi ordini, ed in allora non vi sarebbe più nè subordinazione, nè sovranità.

Mass. II. Il comando del Sovrano si debbe presumere giusto nella pratica; perchè il dovere dell' ubbidienza suppone la giustizia; ma quando è egli evidentemente ingiusto, l' evidenza fa cessare la presunzione.

Mass. III. Se gli ordini del Sovrano fossero manifestamente contrarj alla legge naturale o divina, esse farebbero cessare a questo riguardo il dovere dell' ubbidienza, [*Cap. 2. Mass. 3.*] si dee piuttosto ubbidire a Dio che agli uomini.

Mass. IV. L' ingiustizia manifesta che autorizza

la disubbidienza de' sudditi è rarissima nella pratica; perchè bisogna prima conoscere manifestamente la legge violata, e dall' altra parte l' opposizione di questa legge cogli ordini del Sovrano in tutte le circostanze possibili che noi ignoriamo, e che potrebbono giustificare questi ordini. Dare della estensione a' casi, che dispensano di ubbidire, sarebbe un indebolire l' autorità, facilitando i pretesti della ribellione.

Mass. V. Allorchè l' ingiustizia manifesta del comando autorizza la disubbidienza, essa non giustifica mai la ribellione, perchè non ispoglia mai il Sovrano della sua potestà. La dottrina contraria sarebbe una sorgente continua di guerre intestine, darebbe de' pretesti per detronizzare i buoni Principi, senza dare de' mezzi di scuotere il giogo de' malvagj.

Mass. VI. L' ubbidienza in riguardo al Sovrano debb' estendersi a quei che lo rappresentano nelle differenti parti della pubblica amministrazione; il Sovrano dando loro il diritto di comandare, impone con questo a' sudditi l' obbligo di loro ubbidire, ma questi rappresentanti restano sempre nella subordinazione verso il Principe, perchè essi restano sempre nella classe de' sudditi. La loro istituzione medesima è un atto di Sovranità ch' egli esercita sopra essi.

Conclusione della prima Parte.

L' Uomo geloso della sua libertà si premunisce naturalmente contro i diritti de' Sovrani, che sembrano volergli imporre delle catene. Questa disposizione può divenire funesta ed ai Popoli, ed ai Principi, ed allo Stato. E' cosa essenziale di dissipare una prevenzione così ingiusta, facendo sentire ai Cittadini che l' autorità non gli assoggetta che per assicurare il loro riposo, la loro fortuna, la loro vita, la loro libertà medesima, facendo regnare le leggi;

ch'essa protegge i sudditi contro l' oppressione, che non si può distruggere senza attentare alla pubblica salute.

Seconda Parte. Della Potestà temporale.

Vi ha due generi di potestà, come vi ha due maniere di governi perfetti: la potestà temporale, che presiede all' ordine civile, e la potestà spirituale, che presiede all' ordine della religione.

Si chiama *governo perfetto* quello, che non essendo subordinato ad alcun altro governo, dee rinchiudere tutto il potere necessario al regolamento di una società. Si appella *governo imperfetto* quello, che non avendo che un' autorità limitata su certe società particolari, che fanno parte della società generale, sono per questo dipendenti dal governo generale. Tal è il governo di certi corpi civili o ecclesiastici in rapporto allo Stato, o alla Chiesa.

Capitolo I. Della indipendenza della Potestà temporale, de' titoli che le danno diritto, del potere che vi è annesso, e delle obbligazioni che sono relative a questo potere.

§. I. La Potestà temporale non dipende nè direttamente, nè indirettamente dalla Potestà spirituale (*a*). Gesù Cristo ha dichiarato, che il suo regno non era di questo mondo. Egli ha raccomandata l' ubbidienza medesima verso i padroni duri e fastidiosi. La Chiesa l' ha sempre osservata l' ha sempre insegnata come una legge inviolabile. I titoli dell' Apostolato sono la missione, che Gesù Cristo ha dato ai suoi Apostoli: e questa missione è limitata a funzioni spirituali. L' autorità temporale che non è stata necessaria per fondare la Chiesa, non saprebbe esserlo per conservarla.

(*a*) Si torna qui ad avvertire il Leggitore, che chi scrive è Franzese: e che gli Autori addetti alla S. Sede sentono diversamente.

§. II. I suffragj del Popolo , il diritto di eredità o di conquista , (b) e la prescrizione possono formare altrettanti titoli legittimi per la Sovranità .

Iddio non avendo niente determinato sulla scelta de' Sovrani , nè sulla forma de' governi ; il Popolo debbe avere avuto originariamente il diritto di sceglierśi de' Padroni , e di rendere la Sovranità ereditaria . Il diritto della conquista è fondato sul diritto delle genti : e conforme alla legge naturale , che permette al Sovrano di servirsi di compensazione in riparo de' torti che ha egli sofferti , e a togliere ad un Popolo nimico il mezzo di nuocergli . La legge della prescrizione quanto ai diritti , alla Sovranità è necessaria per la quiete de' Popoli, cui l' interesse particolare dee sempre cedere . Pochi Principi sarebbero sicuri sul Trono , s' ei fosse permesso di discutere i titoli originarj del loro possesso . A quali spaventevoli rivoluzioni non sarebbero esposti tutti gli Stati ! In virtù di questa medesima legge un governo per l' avanti Repubblicano o Aristocratico o Misto , può divenire puramente Monarchico .

Tali sono i titoli , che danno diritto alla Sovranità . Ecco qual è il potere del Sovrano , e il dovere che ne sono inseparabili .

§. III. La sola legge naturale non basta al governo della società civile . Vi ha una infinità di oggetti , su i quali non si spiega distintamente , o su i quali non si spiega che d' una maniera vaghissima . Non basterebbe di supplirvi con delle volontà particolari che renderebbero l' ordine del governo più incerto , e meno uniforme , e che lo avvicinerebbero troppo al dispotismo . E' necessario adunque supplirvi con delle leggi positive : ma queste leggi non pos-

(b) Qui parlasi della conquista giusta , e non ripugnante al diritto delle genti .

sono emanare che dal Sovrano che solo ha il diritto di decidere diffinitivamente, (*vedi sopra Cap. 2. mass. 1. e Cap. 1. mass. 9.*) e che per ciò ha il diritto d' interpretare queste leggi, di abolirle, di modificarle o dispensarle, [*ved. Cap. 2. mass. 6.*] suo dovere è, non solamente di proporsi sempre la giustizia per regola nella formazione delle sue leggi, ed il bene pubblico per fine; ma di considerare le circostanze de' tempi, di bilanciare i vantaggj cogl' inconvenienti che risultano da queste leggi: e allorchè esse sono pubblicate, egli debbe farle osservare con esattezza, e non dispensarle che con discrezione.

§. IV. Siccome l' amore del dovere e del bene pubblico non basta al comune degli uomini per impegnargli a conformarsi alle leggi, fa d' uopo che il Sovrano possa eccitarveli colla considerazione delle pene, e delle ricompense. Quindi nasce il potere di punire e di premiare: potere che non dee giammai fomentare le animosità, nè le inclinazioni personali, ma rapportarsi interamente alla pubblica utilità.

§. V. Mantenendo l' ordine tra' cittadini, è necessario di difendergli ancora contro i nimici esteriori. Da questo ne viene il diritto che hanno i Principi di fare la guerra e la pace; ma non si debbe ricorrere alle armi che come ad un rimedio violento, allorchè è divenuto necessario per rispignere la forza, e per non servire giammai all' ambizione. La guerra medesima ha le sue leggi. Non si debbe fare del male a' suoi nimici allorchè non può risultarne alcun bene: si dee risparmiare il nimico, allorchè egli è inerme, quando egli non abbia meritato di essere punito: si dee terminare la guerra, allorchè si sieno sufficientemente assicurati i diritti della giustizia, e il pubblico riposo: si debbono finalmente osservare inviolabilmente i trattati che si sono giurati.

§. VI. Egli è impossibile provvedere a' bisogni

pubblici senza il soccorso delle finanze. I cittadini debbono sovvenire a' pesi dello Stato proporzionatamente alle loro facoltà. Fa d' uopo adunque imporre il tributo, fissarne la tassa, determinare la maniera di raccoglierlo. Or questo diritto non può competere che alla potestà Sovrana, che riunisce all' autorità del governo la cognizione delle necessità dello Stato, per l' ispezione ch' essa ha su i differenti gradi dell' amministrazione pubblica. Ma le imposizioni non debbono giammai eccedere le facoltà de' sudditi. La saviezza e la giustizia debbono sempre presedere alla esazione e all' impiego del pubblico danajo.

§. VII. Le finanze suppongono il corso di una moneta che sarebbe soggetta ad una infinità di frodi, sia in riguardo al peso, sia in riguardo al titolo, se il Sovrano non intervenisse per fissare l' uno e altro, e a determinare il valore delle monete. L' impronto, ch' esse portano è la marca dell' autorità che garantisce la fede pubblica. Il diritto di battere moneta obbliga il Principe a far fabbricare una quantità di monete sufficienti per lo commercio, e a mettere una saggia proporzione tra il valore numerico, ed il valore intrinseco.

§. VIII. Il Principe non potendo adempire personalmente tutte le funzioni della pubblica amministrazione, dee necessariamente avere la facoltà di esercitarle per l' altrui ministero; ed in conseguenza il diritto di creare degli uffiziali per dividerla con lui, comunicando loro una porzione della sua autorità. Dalla scelta di questi uffiziali dipende la conservazione dell' ordine pubblico. Il Sovrano non saprebbe dunque mostrare troppo discernimento nella scelta, come non saprebbe punire coloro, che prevaricano, con troppa severità.

§. IX. La sovranità essendo d' istituzione Divina e necessaria al governo della società, il potere che

vi è annesso è inalienabile. Il Principe non saprebbe rinunciarvi senza spogliarsi della sovranità medesima.

Capitolo II. De' principj, che debbono regolare l'uso dell'autorità sovrana.

Oltre a queste differenti obbligazioni che sono relative alle funzioni particolari del governo, il Sovrano debbe adempiere ad altri doveri relativamente all'amministrazione generale. Io li riduco a quattro.

§. I. Egli è tenuto a' patti che ha fatto originariamente, sia co' suoi popoli sulla forma costitutiva del governo, sia cogli altri popoli che si sono sottommessi a lui, sia co' Principi che gli hanno conferita la Sovranità su i loro Stati. Questi patti appartengono al diritto naturale, sono di stretta giustizia, e costituiscono le leggi fondamentali del governo. Ma non si possono riguardare le leggi come costitutive, s'esse non sono stabilite su i titoli espressi ed autentici, e non su certe generalità che si potrebbero ristringere o estendere al bisogno per eccitare le sedizioni.

§. II. Il Principe è ancora tenuto a rispettare le proprietà. Dee proteggere il Popolo, non ispogliarlo. Ciò non ostante siccome l' interesse de' particolari è subordinato all' interesse comune, i loro beni rimangono sempre sotto il sovrano dominio del Principe che può esigere una porzione per sovvenire alle pubbliche indigenze, e che può spogliarne ancora totalmente i possessori, allorchè essi hanno meritato di perderli.

§. III. Noi abbiam detto che la legge naturale non bastando al governo della società, abbisognava supplirvi con delle leggi positive (*Cap. 1. par. 3. di questa seconda parte*). Il Sovrano dee governare i suoi Sudditi secondo queste leggi: egli vi è sottoposto per equità, e per la conformità che il capo

della Nazione debbe avere co' membri che la compongono, affine di conservare l'armonia del governo. Ma vi è sottomesso nella maniera, che convenga all'eminenza della sua dignità, cioè, 1. Ch' ei non è sottomesso alla pena della legge, perchè questa pena non può essere decretata che da un tribunale superiore, e che il Principe non ne conosce al di sopra di lui. 2. Che siccome può egli dispensare i suoi sudditi dalle sue leggi, per ragioni che sono rimesse alla sua prudenza, può anch' egli usare della medesima dispensa per se medesimo, allorchè il giudica necessario.

§. IV. Noi abbiamo detto ancora che il Sovrano non potendo adempiere personalmente a tutte le funzioni dell'amministrazione pubblica, era indispensabile che l'esercitasse col ministero de' suoi uffiziali (*Cap.* 1. *par.* 8. *di questa seconda parte*). Fa d'uopo dunque, che vi abbia come una potestà intermedia nelle differenti parti dell'amministrazione pubblica, per eseguire le volontà del Principe, per esaminare gli obbietti più da vicino, e più in dettaglio, per istruirlo degli abusi che sfuggirebbero alla sua vigilanza, e per esporgli i bisogni del Popolo, la voce di cui non può spesse volte giungere fino al Trono che per loro mezzo. Egli è dunque necessario che possano loro fare le rappresentanze con una generosa libertà; ma sempre con quel rispetto e subordinazione che conviene a' sudditi. Avendo il Principe l'ultima ragione (*Part.* 1. *Cap.* 1. *Mass.* 9.) a lui s'appartiene il giudicare, ed a' suoi uffiziali l'ubbidire allorchè egli ha pronunciato.

Capitolo terzo. Paragone de' differenti generi di governo relativamente a' vantaggj e disordini che risultano dalla loro costituzione.

La medesima prevenzione che fa sul principio considerare l'indipendenza a' Popoli, come la condi-

zione la più libera e la più felice, fa loro riguardare egualmente le Monarchìe che gli Stati i più lontani dalla libertà e per conseguente i più onerosi. Importa di dissipare questo pregiudizio. Per giudicarne sanamente, fa d'uopo apprezzare la vera libertà coll' utilità pubblica. Impieghiamo questa regola per apprezzare i differenti generi di governo.

§. I. Il governo Repubblicano ha meno vantaggi che il governo Monarchico. Le deliberazioni sono più riflettute e più segrete in quest' ottimo governo. Il concorso al bene pubblico è più sicuro e più unanime, le forze più attive e più potenti, perchè esse dipendono dalla volontà di un solo; l' interesse generale è meglio adempiuto, perchè l' interesse di quegli che comanda, non è mai distinto dall' interesse dello Stato. All' incontro nelle Repubbliche il vantaggio personale de' cittadini che governano, è spesso opposto al bene pubblico.

§. II. Il governo Repubblicano è soggetto a più grandi abusi, che il governo Monarchico.

Abuso per rapporto alla Legislazione. Il Popolo è meno capace di quelle riflessioni profonde, dalle quali nasce la saviezza delle leggi. Ed in fatti le leggi non furono giammai l' opera della moltitudine.

Abuso per rapporto al diritto ch' egli ha sulla vita e sulla morte del suddito. Un Principe ha di rado motivo di odiare: e s' egli si abbandonasse al risentimento, i suoi colpi non caderebbero che sopra quei che circondano il Trono. Nelle Repubbliche gli odj s' infiammano coll' urto de' partiti, e le animosità di quei che dominano, debbono moltiplicare a proporzione il numero delle vittime che loro sono sacrificate.

Abuso per rapporto al diritto della guerra. Quando ancora il Monarca facesse servire le armi alla sua ambizione, quest' ambizione avrebbe sempre per

scopo l' ingrandimento e i vantaggj dello Stato. Nelle Repubbliche sono spesso gl' interessi particolari de' cittadini potenti che decidono la guerra, o che ne attraversano il successo.

Abusi per rapporto all' amministrazione delle finanze, alla distribuzione degl' impieghi, e delle grazie. Più vi ha cittadini, che dominano, più vi ha de' protetti; e più vi ha de' protetti più ancora si debbe naturalmente accordare al favore: finalmente più i padroni del popolo sono dipendenti, più sono essi portati a cedere al credito, o per timore di trarsi de' nimici, o per desiderio di aumentare il numero de' loro partigiani. Il Monarca si trova al di sopra di tutti questi motivi per la sovranità del suo potere.

§. III. Il governo Repubblicano non conserva alla moltitudine che un' ombra di libertà. Il Popolo non può governare che per li suoi rappresentanti: in fatti questi son quei che dominano tra i loro concittadini, che decidono delle elezioni de' rappresentanti. E questi essendo stati una volta eletti, amministrano con un potere assoluto, al quale ogni particolare debbe cedere, come sotto un governo Monarchico.

§. IV. Il governo Aristocratico è meno vantaggioso che il governo Monarchico, a proporzione che vi ha meno di unità nella potestà che agisce, e meno connessione tra l' interesse pubblico e l' interesse di que' che comandano. Vi sono ancora più abusi a temere a proporzione che vi sono più padroni.

§. V. Per la medesima ragione i governi misti sono i meno perfetti di tutti. Perchè essi hanno tutti gl' inconvenienti che noi abbiamo rimarcato nelle Repubbliche, e racchiudono di più un doppio principio di divisione. Divisione tragl' interessi de' differenti corpi, che dividono l' autorità del gover-

no, e che cercano naturalmente ad ingrandirsi a spese gli uni degli altri, e del bene pubblico; e divisione tra gl' interessi de' membri che compongono ciascun corpo particolare.

§. VI. Il governo il più perfetto è il governo Monarchico, Ereditario, e Successivo. 1. E' il più perfetto, in quanto che Monarchico, perchè riunisce i maggiori vantaggj, e perchè ha meno inconvenienti. 2. E' più perfetto come successivo, perchè il Principe riguardando allora l' impero come il dominio della sua posterità, diviene per ciò più interressato, a provvedere alla prosperità dello Stato, alla felicità del suo Popolo, e allo stabilimento del suo potere.

§. VII. Sotto qualunque genere di governo che il Creatore ci abbia fatto nascere, noi non dobbiamo intraprendere giammai di cangiarne la costituzione sotto pretesto di migliorarla. 1. Perchè non si può nè violare le leggi costitutive dello Stato, nè privare i Sovrani del diritto, ch' essi godono legittimamente. 2. Perchè se fosse permesso di cangiare la forma del governo, gli Stati sarebbero esposti a delle rivoluzioni continue, e i popoli a tutte le disgrazie ch' esse si traggon dietro ogni volta che uomini fazionieri sotto pretesto di più gran bene, formerebbero de' partiti potenti per cangiare la costituzione de' governi.

Capitolo IV. Della indipendenza del Principe ne' governi Monarchici.

Sembrando il governo Monarchico il più perfetto di tutti, è opportuno farne conoscere più particolarmente la natura.

§. I. Il Monarca essendo al di sopra de' suoi sudditi, non si potrebbe senza attentato alzar tribunale sopra lui per fargli rendere conto di sua amministrazione. Questo sarebbe un violare le leggi divina e naturale, che ci comandano di ubbidirgli a

sarebbe un violare le leggi costitutive della Monarchìa che depositano tutta l' autorità tralle mani del Monarca.

§. II. Un simil tribunale sarebbe ancora distruttivo dell' ordine pubblico. Perchè non vi ha legge nelle Monarchìe assolute sulle istituzioni di un tal tribunale; non vi ha autorità, nè forza legittima per adunarlo, e per eseguirne i giudizj. Perchè la forza legittima nell' ordine civile risulta dal concorso de' membri diretti, e dall' autorità del comando; non vi potrebb' essere dunque forza legittima senza autorità, nè contro l' autorità del Monarca medesimo in cui risiede, e da cui deriva tutta la potestà civile. Un tal tribunale non potrebbe dunque formarsi, nè fare eseguire i suoi giudizj che colla violazione delle leggi le più sacre, e col delitto della rivolta. Ben tosto tutte le costituzioni degli Stati Repubblicani ancora crollerebbero, nè vi sarebbe cosa più alcuna di stabile, perchè in tutti i generi di governo, anche Repubblicano, quelli, ch' esercitano l' autorità, possono abusarne in pregiudizio de' cittadini, e mantenersi in un potere dispotico pel credito e per l' intrigo.

§. III. Il contratto primitivo, bene inteso, non ha niente d' incompatibile colla sovranità assoluta del Principe. Il Popolo ha avuto originariamente la facoltà di scegliere i suoi capi, e la forma dell' amministrazione pubblica. Ma avendo una volta scelto la forma Monarchica, e avendo rimesso per conseguenza tutta l' autorità nelle mani del Monarca, egli ha rinunziato alla libertà di riprenderla, quando il Sovrano ancora ne abusasse.

Davidde fuggendo innanzi a Saulle, si fa seguire da una truppa di uomini armati; ma Davidde era consegrato Re, e se non gli era permesso di attaccare Saulle, gli era almeno permesso di difendersi.

I Maccabei prendono le armi contro Antioco unitamente colla Nazione Giudaica; ma i Giudei quantunque tributarj, non erano propriamente sudditi de' Re di Siria. Essi s' erano mantenuti in certi diritti di sovranità principalmente in ciò che concerneva l' esercizio pubblico della religione.

Capitolo V.

Diamo ora un esempio del governo Monarchico. La Monarchia Franzese fissa qui tutti i miei sguardi, ed io n' esaminerò la costituzione.

§. I. La Francia è uno Stato puramente Monarchico, e regolato dalla Legge Salica in quanto alla successione alla Corona. 1. Che la Francia sia uno Stato puramente Monarchico, noi ne abbiamo la pruova nella disposizione de' decreti, nella dottrina di tutti i Giureconsulti Franzesi, nelle confessioni solenni di tutti gli ordini del regno, nella evidenza de' fatti, poichè persona non esercita potere in Francia che in virtù della missione del Sovrano. Le medesime autorità provano l' esecuzione della Legge Salica quanto alla successione alla Corona. Questa legge portava solamente in generale, che i soli figli maschj succederebbero a' loro Padri. Per una induzione tratta da questa disposizione, le femmine sono escluse dal Trono. La pratica costante su questo articolo, dalla origine della Monarchìa, è l' interpretazione la più autentica, e la meno equivoca della legge.

§. II. I Re di Francia non dipendono nè direttamente, nè indirettamente in quanto al temporale, nè dal Clero, nè dalla Nobiltà, nè dal Terz' ordine, nè dagli Stati Generali. Questa proposizione è una conseguenza necessaria della precedente.

I Re di Francia sono: 1. indipendenti dal Clero, poichè noi abbiamo provato, che la potestà temporale era di sua natura assolutamente indipendente dalla potestà spirituale (*Cap. 1. Part. 1. di questa*

seconda Parte). 2. Essi sono indipendenti dalla Nobiltà. La creazione de' Pari, che compongono l' alta nobiltà, le loro funzioni, e le loro dichiarazioni sono altrettante testimonianze della loro subordinazione. 3. I Principi debbono essere a più forte ragione indipendenti dal Terz' ordine che non ha avuto mai parte al governo, e che forma l' ultimo ordine. 4. Essi lo sono dunque ancora dagli Stati Generali, che non sono formati che da' deputati de' tre ordini. L' istoria di queste Assemblèe, e gli omaggj pubblici ch' esse hanno renduto alla sovranità de' nostri Re, ne sono ancora una delle pruove le più manifeste.

§. III. Gli Stati Generali essendo subordinati al Principe, è una conseguenza necessaria che non possano unirsi che per sua autorità. La convocazione suppone una superiorità di potere su i membri che debbono comporre l' assemblèa, e questa superiorità non può appartenere che al Monarca.

Conclusione della II. Parte.

Per lusinghiero che sia il sovrano potere, non avviene per l' impero ch' esercitino sugli uomini, che i Principi pajano veramente grandi; ma per l' impero, che le leggi esercitano sopra essi, allorchè assisi con loro, per così dire, sul loro Trono, dispiegano tutta la loro potestà per la felicità del Popolo, e per quella del Sovrano medesimo, facendo regnare l' ordine e la giustizia, corroborando la base del governo colla concordia de' sudditi, e dando alle virtù personali del Principe una elevazione ed una estensione di potere proporzionato all' eminenza della sua dignità.

Terza parte. Della potestà spirituale.

La potestà spirituale, essendo immediatamente emanata da Dio come la potestà civile, debbe regolarsi su i medesimi principj che costituiscono i diritti della sovranità.

Capitolo I. Della indipendenza della potestà spirituale, e delle persone in cui essa risiede.

§ I. La Chiesa ha una potestà spirituale nell' ordine della religione, potestà distinta ed indipendente dalla potestà temporale. Non s'intende parlare qui che di una potestà di giurisdizione, e di una giurisdizione esteriore differente da quella che il Pontefice esercita nel tribunale della Penitenza.

La distinzione delle due potestà, e l' indipendenza della potestà spirituale, sono appoggiate: 1. sulla missione, che Gesù Cristo ha dato a' suoi Apostoli per governare la Chiesa; missione, alla quale i Principi non hanno mai avuto parte, e che derivando immediatamente da Dio come la potestà civile, debb' essere com' essa indipendente. 2. Esse sono appoggiate su i diritti che la Chiesa ha esercitato fin dal suo nascere nell' ordine della religione, e ch' essa non ha in verun conto perduto ricevendo i Principi nel suo seno. 3. Sulla tradizione de' Padri, sulle leggi civili e canoniche, e sulla dottrina de' Giureconsulti Cattolici, i quali tutti hanno riguardato la distinzione e la indipendenza delle due Potestà, come una delle massime fondamentali dello Stato. 4. Sull' unità, ch' è uno de' caratteri essenziali della Chiesa, che sarebbe incompatibile colla suprema potestà che ciascun Principe eserciterebbe nell' amministrazione delle cose spirituali, poichè ne risulterebbero tante Chiese indipendenti, quanti Sovrani vi fossero.

Allorchè dunque Gesù Cristo proibisce agli Apostoli di dominare come i Principi de' Gentili, non interdice loro che l' orgoglio del dominio, non la potestà del comando. Allorchè si dice che la Chiesa è forestiera sulla terra, s' intende solamente, che non debba fissarvi essa i suoi desiderj che non ha alcun diritto alla potestà temporale (a), ma non ch'

(a) Vedi la nota alla pag. 39.

essa non possa esercitarvi alcun genere di giurisdizione.

Concludiamo da ciò, I. che i diritti della potestà spirituale sono inalienabili, come que' della potestà civile, (*Part*. 2. *Cap* 1. §. 9.) poichè queste due potestà sono d' istituzione divina.

II. Che gli atti di giurisdizione che fa l' una di esse sulla giurisdizione dell' altra, non possono essere validi che per consentimento dell' altra.

III. Ch' esse non sono dipendenti l' una dall' altra che in riguardo de' privilegj, ch' esse si comunicano, perchè il privilegio non può esercitarsi che con subordinazione verso il Sovrano che l' ha accordato.

IV. Che niuno può sciogliere i sudditi dalla ubbidienza, ch' essi debbono al Principe, e alla Chiesa [a] sulle materie di loro giurisdizione, poichè niuno può derogare alla legge divina.

V. Che le dispense che accordano, non possono estendersi al di là degli oggetti della loro competenza.

VI. Che non possono infligere che delle pene relative alla natura del loro governo.

VII. Che in una controversia di giurisdizione tralle due potestà, tutte due sono egualmente giudici. Ma se la Chiesa pronunciasse con un giudizio dommatico, la quistione sarebbe decisa, perchè i suoi giudizj essendo infallibili, non si potrebbe sospettare che l'interesse personale avesse fatto pendere tralle sue mani la bilancia della giustizia: dove questo sarebbe un esporre la religione ad una rovina totale, e autorizzare la supremazia dell' Inghilterra, il lasciare al Magistrato politico il diritto di fissare esso solo

---

(a) Vedi in riguardo a questo punto il Ballerini, ed altri Teologi Canonisti.

diffinitivamente i limiti della competenza. Ciò non ostante per la confidenza che ispira la pietà de' nostri Re, i Vescovi si limitano a portare le loro lagnanze ai piedi del Trono contro gli attentati fatti sopra la loro autorità.

§. II. La potestà spirituale non appartiene al Popolo, nè in quanto all' esercizio, nè in quanto alla proprietà. Non solamenre il Popolo non ha alcun titolo; ma ancora tutti i titoli sono in favore degli Apostoli. Gesù Cristo ha loro dato le chiavi del Cielo, ed ha comandato l' ubbidienza ai fedeli. Non vi ha traccia nell' istoria di questo preteso diritto di proprietà. La Chiesa lo ha ancora solennemente proscritto, e se esistesse, il Popolo potrebbe richiamare contro l' autorità Episcopale, e far scisma co' suoi Pastori.

Se i Pontefici sono chiamati ministri della Chiesa, è perchè essi ne hanno la potestà ministeriale; perchè sono istituiti per la salute del Popolo. Se qualche volta hanno renduto loro conto della loro amministrazione, è stato per una condotta di carità e di umiltà, e non per un dovere di subordinazione. Se il Popolo ha avuto la libertà di scegliersi i suoi Pastori, non è stato che in virtù delle leggi canoniche; e i nuovi Pastori non hanno giammai ricevuto la loro missione che da' Vescovi. Se in certe circostanze si sono veduti semplici fedeli levarsi contro gli errori o disordini de' loro Pastori, il loro zelo non è stato mai applaudito dalla Chiesa, se non allorquando le loro lagnanze sono state portate al tribunale de' Vescovi.

§. III. La sovrana potestà del governo spirituale risiede di diritto divino nel corpo Episcopale (a), esclusivamente a' Preti. I Vescovi solo sono i suc-

(a) Intendasi senza lesione del diritto della supremazia Pontificia.

cessori degli Apostoli, a' quali questa potestà è stata data, e a' quali essa è necessaria per conservare l'unità nelle loro Chiese. I Padri hanno sempre raccomandato a' Preti l'ubbidienza a' primi Pastori come un' obbligo di diritto divino. Questi hanno sempre goduto di una superiorità di giurisdizione nel governo ecclesiastico, sia in quanto alla dottrina, sia in quanto alla disciplina; essi sono stati la sorgente della giurisdizione, che gli Arcipreti, gli Arcidiaconi, gli Ufiziali ec. hanno altre volte esercitato, e ch' esercitano ancora nella Chiesa, ma sempre con subordinazione verso la potestà Episcopale.

Come Iddio ha stabilito i Sovrani per lo bene della società civile; così ha egli istituito i Vescovi per la salute del suo Popolo. Gesù Cristo comunicando loro la missione che aveva ricevuta dal suo Padre, ha voluto, che l'esercitassero col medesimo spirito. S'egli ha prescritto l'ubbidienza e il rispetto alla greggia, ha raccomandata ancora la carità, l'umiltà, e la dolcezza a' Pastori. Per queste virtù regna l'autorità ne' cuori, per questa si ristringono i legami della concordia, e formasi di tutto il corpo de' ministri come una fortezza invincibile, che senza essere giammai formidabile a' Re della terra, trionferà sempre della potestà dell'inferno.

Capitolo II. Dell' autorità del Sovrano Pontefice.

Il Papa essendo stato istituito Capo della Chiesa universale, debbe avere ricevuta tutta la potestà necessaria per governarla.

§. I. Questo primato non si limita adunque ad un semplice privilegio di preminenza; racchiude ancora un diritto di giurisdizione sopra tutte le Chiese particolari, e questo diritto è fondato sulla missione particolare che Gesù Cristo ha dato a S. Pietro. E' egli stato confermato dalla pratica costante di tutti i secoli, dalla dottrina de' Padri e de' Concilj.

E' stato sempre riconosciuto da tutt'i Cattolici, e soprattutto dalla Chiesa Gallicana, e segue necessariamente dalla confessione che Febronio è obbligato di fare per non dichiararsi troppo apertamente contro la dottrina della Chiesa. Ciò nonostante il privilegio di Pietro non deroga punto alla augusta qualità di Capo che appartiene a Gesù Cristo di una maniera infinitamente più eminente: Pietro non esercita che un potere ministeriale (1) in nome, e per autorità di Gesù Cristo, e Gesù Cristo governa la sua Chiesa colla sua propria autorità. Dà immediatamente a tutti i membri la luce e la vita in virtù de' suoi meriti come uomo, e in virtù della sua onnipotenza come Dio. Il Sovrano Pontefice essendo stato instituito Capo della Chiesa universale col diritto di giurisdizione per governarla, ne segue: 1. Ch' egli ha di sua istituzione il diritto di diriggere le sue leggi a tutti i Vescovi del Mondo, e che tutti i Vescovi del Mondo hanno il diritto di dirigersi a lui in tutto quello che riguarda il governo ecclesiastico, senza che sia in poter degli uomini d' interrompere questa corrispondenza.

2. Ch' egli ha il diritto di dispensare da tutte le leggi di disciplina, allorchè egli il giudichi conveniente per lo bene della Religione, ed ha ancora il potere di convocare i Concilj generali.

3. Che tutt' i Pastori, come i popoli cristiani, gli debbono il rispetto e l' ubbidienza.

§. II. La giurisdizione del Papa è ancora fondata sulla necessità di un capo che abbia autorità per mantenere l' unità della Chiesa. Febronio distrugge

(1) Questo potere si chiama ministeriale per solo rapporto a Gesù Cristo, che è capo, pietra fondamentale, e primaria, ma non per rapporto alla Chiesa, di cui siccome Pietro, così il Pontefice è il vero capo principale, e di giurisdizione.

questa unità non solamente attaccando la giurisdizione del capo, ma ancora per le massime scismatiche ch' egli avanza a sostenimento del suo errore, per i mezzi pericolosi che suggerisce per riformare il governo ecclesiastico, e per i motivi speciosi ch' egli ne allega.

§. III. Distruggendo l' unità Febronio, rovescia la costituzione della Chiesa, e con questo ancora la potestà Episcopale, della quale sembra voler difendere i diritti; e distrugge ogni governo con un sistema d' indipendenza che fa sparire la subordinazione.

§. IV. Le libertà delle Chiese nazionali hanno sempre servito di pretesto a' nimici della Chiesa per sottrarsi alla sua ubbidienza; ma queste libertà ben intese non saprebbero derogare a' diritti della santa Sede, nè a quei dell' Episcopato. Le libertà fattizie che Febronio vorrebbe stabilire, non hanno la legittimità ch' egli in esse suppone, nè i vantaggj, che loro attribuisce.

§. V. La superiorità del Sovrano Pontefice sulle altre Chiese, essendo una conseguenza della obbligazione che gli è stata imposta di confermare i suoi fratelli nella fede: l' estensione della sua potestà diviene la misura de' suoi doveri. Dopo avere provata l' indipendenza della potestà ecclesiastica, egli è necessario dimostrare la regola che ne determini la competenza; ed eccola:

Capitolo III. Della competenza delle due Potestà.

§. I. Non è per la ragione che gli oggetti sieno interiori, o esteriori, nè per l' influenza indiretta ch' essi possano avere su l' uno, o l' altro governo, che si debba determinare la natura delle materie temporali e spirituali, e fissare la competenza delle due potestà. Imperciocchè tutto il culto pubblico della religione è esteriore, tutte le funzioni del sacerdozio, tutti gli oggetti che sono più contestabil-

mente nell' ordine delle cose spirituali, come l' insegnamento della dottrina ed i sagramenti, sono esteriori. Di più tutta la religione, e singolarmente la confessione auricolare, la predicazione del Vangelo, l' ordinazione de' Pontefici, interessano la società civile. Tutto dunque si riferirebbe per questi due titoli all' ordine delle cose temporali, tutto sarebbe della competenza de' tribunali secolari. Dall' altra parte tutta la potestà civile tornerebbe tralle mani de' Pontefici: perchè come il buon ordine dell' amministrazione temporale influisce su i costumi de' Popoli, e sul governo ecclesiastico; come l' ubbidienza e la giustizia riguardano la coscienza, così la Chiesa avrebbe ancora per questi due titoli l' ispezione su tutta l' amministrazione temporale, e allora le due Potestà si troverebbero confuse. Bisogna dunque determinare la loro competenza, e la natura delle materie spirituali e temporali per la relazione immediata che queste materie hanno colla religione, o coll' ordine politico. Non è che in questo senso che i Padri, e i Protestanti medesimi lo hanno inteso.

Gli equivoci fan qui tutta la forza de' nostri avversarj. La Chiesa, dicono, è nello Stato, e non lo Stato nella Chiesa: bravissimo; in questo senso si comincia ad appartenere allo Stato come cittadino, prima di appartenere alla Chiesa come cristiano. La Chiesa è un corpo mistico; noi ne conveniamo; ma è ancora un corpo visibile. Essa non ha che un governo; questo governo non è che interiore in ciò che si racchiude nell' amministrazione delle cose sante, relative alla santificazione de' Popoli; ma non in quel senso ch' essa escluda ogni amministrazione esteriore. Questa idea sarebbe incompatibile colla natura di ogni governo. Se il Principe riceve la Chiesa ne' suoi Stati, come forestiera sulla terra, l' accoglimento che le fa non è che un sem-

plice favore di cui l'onora ; ma una grazia ch' egli medesimo riceve, ed un dovere di giustizia ch' egli adempie; e non potrebbe per alcun titolo imporle delle condizioni in riguardo all' ordine spirituale, perchè non ha egli ricevuto alcun impero sopr' essa.

Quindi ne segue : 1. Che la potestà spirituale non può essere riformata dal Magistrato sulle cose che concernono la religione.

2. Che la natura de' delitti dee regolare la competenza del tribunale, secondo che offende il governo civile o ecclesiastico.

3. Che gli accessorj su i puri fatti seguono la natura del principale. La cognizione di questi fatti ch' è necessaria per giudicare il fondo, si decide co' principj della sana ragione, e questi principj sono, per così dire, la prima legge comune alle due potestà. Ma se gli accessorj consistono in un punto di diritto o civile, o ecclesiastico, essi debbono essere giudicati dal tribunale, al quale il punto di diritto appartiene, perchè è il solo giudice competente su questa materia.

§. II. La dottrina è di competenza della Chiesa, poichè essa si riferisce direttamente alla religione. La missione che Gesù Cristo ha dato a' suoi Apostoli per insegnare e per battezzare; il possesso della Chiesa dopo il suo nascere; la disposizione delle leggi civili e canoniche; l' autorità de' Padri e de' Giureconsulti, sono tante pruove di questa verità.

§. III. e IV. Le medesime ragioni stabiliscono ancora la competenza della potestà spirituale in rapporto alla disciplina ed a' sagramenti; e in conseguenza in rapporto al diritto di fare de' regolamenti sopra queste materie; principalmente sulle disposizioni richieste per partecipare alle cose sante.

§.V. Le assemblèe, che si tengono sia pel culto pubblico, sia per istruire, e amministrare i sa-

gramenti, sia per conferire e stabilire la dottrina e disciplina, sono per la ragione medesima nell' ordine delle materie spirituali.

I Vescovi che avevano esercitato il diritto di convocare queste assemblèe sotto gl' Imperatori pagani, non possono averlo perduto sotto i Principi cristiani.

Distinguiamo ciò nonostante per rapporto a' Concilj la convocazione canonica dalla convocazione di protezione. La prima suppone la giurisdizione nel governo ecclesiastico per giudicare de' bisogni spirituali che ricercano queste assemblèe, e per comandare nell' ordine della religione. Ess' appartiene alla Chiesa, ed obbliga per questa medesima ragione tutt' i membri convocati a rendersi al luogo ch' è stato loro indicato. La seconda suppone solamente il voto di cui il Principe procura l' esecuzione. Essa compete al Sovrano; ma essa non obbliga, se non in quanto ch' essa è stata giudicata conforme a questo voto.

§. VI. Gli ordini religiosi formano una materia mista appartenente a' due tribunali secondo la natura degli oggetti. Essi appartengono al tribunale della Chiesa: 1. quanto a' voti, che sono un legame spirituale. 2. Quanto alle costituzioni che riguardano i costumi. 3. Quanto alle pene che si racchiudono ne' limiti di una correzione fraterna. Essi appartengono al tribunale secolare in ciò che riguarda gli atti civili, i regolamenti economici, e le pene afflittive o pecuniarie.

§. VII. I beneficj sono ancora materie miste che competono al Giudice della Chiesa in quanto alle funzioni spirituali; e al Magistrato in quanto al temporale. Alla Chiesa si appartiene di creare i titoli de' beneficj, di regolarne le rendite, di conferirle, di fare delle leggi concernenti le funzioni spirituali, di

dispensare da queste leggi, di pronunziare sulle controversie che si sollevano sopra tutti questi oggetti; ed appartiene al Principe di unirvi il temporale, di darne il mantenimento, e di conoscere tutto ciò che vi ha rapporto.

§. VIII. Si debbono ancora collocare i matrimonj nella classe delle materie miste. Il contratto naturale, che serve di base al contratto civile e al contratto sagramentale, è suscettibile di certe condizioni che la Chiesa e il Principe possono prescrivere l'una per costituire il contratto nella forma del sagramento, l'altra per dargli gli effetti civili. Se queste condizioni portano la pena di nullità, il difetto di queste condizioni rende il contratto civile o sagramentale nullo. Per la medesima ragione tutto ciò che riguarda il temporale, è della giurisdizione secolare, e tutto ciò che concerne il legame del sagramento, è della giurisdizione ecclesiastica.

§. IX. Le limosine, i pellegrinaggj, e le feste sono ancora di materia mista, con questa sola differenza, che lo spirituale e il temporale sono qui inseparabili. Perchè la limosina che in se medesima è un'opera spirituale, è ancora un atto civile di sua natura, poichè essa consiste nel dono di un bene puramente temporale. I pellegrinaggj che hanno per oggetto il culto divino, interessano direttamente ancora l'ordine politico a motivo della trasmigrazione de' cittadini, e della troppo grande affluenza, che il concorso può cagionare ne' luoghi. Le feste sono istituite in onore di Dio e de' suoi Santi, e perciò ancora esse sono nell' ordine della religione; ma la sospensione del travaglio, che n'è una conseguenza, priva, duranti questi giorni, la società de' frutti dell' industria, e perciò interessano ancora direttamente il governo temporale. Le due potestà debbono conciliarsi su questi oggetti; e nel caso di opposizione,

sembra generalmente che sia prudente cosa di far cedere le opere di supererogazione al ben della pace.

Quanto a' Seminarj, agli Ospedali, e alle Scuole pubbliche, lo spirituale e il temporale sono al contrario totalmente separati. Ciò che riguarda lo spirituale è di pertinenza de' Vescovi; ciò che ha rapporto al temporale è di competenza del Principe: le Chiese si erigono nel dominio del Sovrano. Ma la potestà spirituale ha, di diritto divino, l'uso di un luogo necessario all'esercizio della religione.

§. X. Il governo della Chiesa essendo stato confidato a' suoi primi Pastori, non potrebbero lasciarsi spogliare del potere e della libertà che hanno essi ricevuto per esercitare le loro funzioni, senza porsi nell'impotenza di adempiere i doveri del loro ministero. I beni temporali, e i privilegj ch' essi hanno ricevuti non sono necessarj al loro governo, la fede non ne soffrirebbe alcuna ingiuria. La Chiesa non ha avuto bisogno di questi soccorsi per istabilirsi, e non ne avrebbe bisogno per la sua durazione; ma essa non può esistere che conservando la propria costituzione e sotto il governo della potestà che Gesù Cristo ha istituita. Ogni altra potenza non saprebbe governarla, perchè non avendo ricevuta alcuna missione da Gesù Cristo, essa non ha alcun diritto sull'ubbidienza de' fedeli nell' ordine della religione.

Dagli oggetti, che riguardano la competenza della Chiesa, passiamo alle funzioni del suo ministero.

Capitolo IV. Della potestà della Chiesa per rapporto all' insegnamento.

§. I. La Chiesa sola ha il diritto d'insegnare; e le sue Decisioni dommatiche sono infallibili, sia ch' esse emanate sieno dalla Chiesa dispersa o unita. Agli Apostoli solo Gesù Cristo ha dato la missione per insegnare, con promessa di essere con essi tutto

giorno fino alla consumazione de' secoli, promessa che mancherebbe nel suo effetto, se la Chiesa o unita o dispersa insegnasse mai l' errore. L' infallibilità della Chiesa è ancora fondata sulla necessità di una autorità vivente che illumina la fede de' cristiani, e che non può appartenere che al corpo Episcopale, (a) a cui Gesù Cristo ha confidato il deposito della dottrina. La Chiesa ha sempre esatta effettivamente per parte de' suoi figlj la sommissione alle sue decisioni dommatiche; essa ha sempre messi i refrattarj nel numero degli eretici, sia che i suoi decreti fossero stati formati ne' Concilj ecumenici, sia che fossero immediatamente nati dalla santa Sede, e in seguito adottati da' Vescovi dispersi.

Concludiamo da ciò: 1. Che le decisioni dommatiche della Chiesa obblighino tutti i fedeli subito che sono ad essi note, indipendentemente da ogni altra autorità.

2. Che i Principi ben lontani di dar vigore a questi decreti, vi sono sottomessi come il resto de' fedeli.

3. Che l' appello da questi decreti è nullo, e scismatico.

4. Che non si può allegare contro questi decreti, nè la loro pretesa opposizione colla Scrittura santa, e colla Tradizione, nè il difetto dell' esame, e della consultazione dalla parte de' Vescovi, nè i pretesi motivi, che gli hanno determinati, nè la falsità de' principj, su quali si sono essi appoggiati. Gesù Cristo promettendo la sua assistenza al corpo Episcopale, ha promesso ancora d' impedire che alcuna cosa mai non lo inducesse nell' errore della dottrina. E se qualche volta la Chiesa ha tollerata la resistenza ai decreti de'

(a) Vedi l' osservazione fatta di sopra in riguardo al Pontefice.

Concilj generali, non è accaduto se non nel caso, in cui l'ecumenicità di questi Concilj non era manifestamente conosciuta.

§. II. La Chiesa è infallibile nelle censure rispettive delle proposizioni, ch' essa condanna. Perchè essa allora diffinisce realmente; insegna non precisamente qual grado di malizia rinchiuda ciascuna proposizione in particolare; ma che tutte le proposizioni rinchiudano una dottrina perniciosa, suscettibile di alcuna delle qualificazioni enunciate nella censura. La Chiesa sempre ha riguardati simili decreti, come giudizj irreformabili, ai quali tutti i fedeli debbono una sommissione interriore. Ma questi giudizj meritano essi il nome di regola di fede? Quistione di parole, quistione superflua, sulla quale si può essere diviso senza conseguenza, subito che se ne convenga in sostanza.

§. III. La Chiesa è infallibile su fatti dommatici, cioè sul vero senso delle proposizioni e de' libri che essa condanna, o degli articoli di fede ch' essa pubblica. Altrimenti potrebbe condannare com' eretiche le proposizioni ortodosse in se medesime, o proporre alla nostra credenza per articoli di fede ciò che sarebbe eretico. Noi confessiamo pertanto, che l'infallibilità su questi fatti non è un punto di fede [a]. Ma allorchè per togliere ogni sotterfugio alla eresìa, o per altre ragioni di prudenza, la Chiesa esiga una adesione interiore sul fatto, come sul diritto; la legge allora forma una certezza sull' una e sull'altra, perchè la Chiesa non può nè esser ingiusta allorchè comanda, nè errare allorchè insegna. Ogni resistenza sarebbe dunque allora scismatica.

§. IV. L' unanimità assoluta de' Vescovi non è necessaria all' infallibilità de' decreti dommatici; l'unani-

---

(a) Si leggano su questo punto gli Scrittori nell' altra controversia della Bolla *Unigenitus*, e del Giansenismo.

protezione; ma da' primi Pastori debbono ciò apprendere. Il consiglio de' Teologi, e di qualche Vescovo particolare non può servirgli di regola se non in quanto essi sono uniti di comunione e di dottrina cogli altri Vescovi.

Egli è vero che non è di fede che tal decreto, o tal Concilio sia canonico: questi fatti non possono essere l'oggetto immediato della rivelazione; ma è di fede che i decreti della Chiesa sono infallibili in materia di dottrina, e che sono sempre saggj in materia di disciplina. Così allorchè la Chiesa si è spiegata di una maniera manifesta, non si può senza rendersi colpevole di rivoluzioni, resistere a' suoi decreti o essa insegni, o essa comandi.

§. VI. La Chiesa ha il diritto di pubblicare i suoi decreti dommatici indipendentemente dalla potestà temporale. Questi decreti partecipano della natura delle leggi in ciò ch' essi obbligano gl' inferiori: essi fanno parte della dottrina, perchè essi sono la pruova delle verità che vi son insegnate. Or la Legislazione e l'insegnamento in materia spirituale, sono della competenza della potestà Episcopale, ch' essendo sopra tutti nella sua giurisdizione, debbe esercitarlo con una piena libertà, ed una intera indipendenza.

Per la medesima ragione la Chiesa ha diritto di regolare il tempo, e il luogo della pubblicazione de' suoi decreti, come ancora la materia, colla quale dee farsene la pubblicazione, poichè essa è sovrana nella Legislazione e nella dottrina; e la maniera di pubblicare questi decreti, dee regolarsi su i bisogni spirituali del Popolo ch' essa sola può conoscere. Se i cattivi Cristiani ne prendono occasione di eccitare turbolenze, si dee imputarlo alla malizia de' ribelli, e non alla dottrina; si dee punire i nimici della verità, non chiudere ad essa medesima la bocca. Per

governare il Popolo e per istruirlo fa d'uopo fargli ben conoscere la legge, che dee seguire, la dottrina, che dee credere, e l'autorità, che dee rispettare.

Ciò nonostante il Principe può impedire, che si aggiunga a ciò che fa la materia de' decreti o alla loro pubblicazione, delle clausole o delle solennità che sarebbero contrarie a' diritti della sua corona, o all'ordine della società civile.

§. VII. L'obbligazione de' Vescovi relativamente alla dottrina, è d'istruire il popolo con cura, singolarmente que' che per la loro condizione, o per la loro età, hanno più bisogno d'istruzione; cioè d'inculcare principalmente le verità pratiche le più importanti, di proporzionarsi alla capacità di tutti, di vegliare sul deposito della fede, di far annunziare la parola di Dio colla semplicità, e colla dignità, che convengono alla santità del loro ministero; e di purgare, s'è possibile, le cattedre cristiane di quella falsa eloquenza che abbigliata di un lusso fastoso non serve che a lusingare la vanità, a solleticare la curiosità, e non a toccare il cuore.

Capitolo V. Del potere della Chiesa per rapporto alla disciplina.

Siccome la Chiesa ha ricevuto la missione non solamente per istruire, ma ancora per governare; essa ha ricevuto ancora col diritto d'insegnare tutto il potere necessario al governo ecclesiastico; potere di legislazione, potere di coazione, potere di giurisdizione, potere d'istituzione.

§. I. La Chiesa ha un potere di Legislazione per fare de' regolamenti in materia di disciplina, indipendentemente dalla potestà temporale. Noi abbiamo veduto ch' essa era indipendente nel suo giudizio (*Part.* 3. *Cap.* 1. §. 1.), e che la disciplina era di sua competenza, (*Ivi Cap.* 2. §. 3.), dal che ne segue ch' essa ha un potere indipendente per

fare de' regolamenti di disciplina. Noi abbiamo veduto ancora che la potestà Sovrana comprendeva tutto il potere necessario al governo (*Part.* 1. *Cap.* 1. *Mass.* 8.), e ne abbiamo inferito che la Legislazione apparteneva necessariamente al Principe nel governo civile (*Part.* 2. *Cap.* 1. §. 3.); noi dobbiamo dunque inferirne ancora ch' essa apparteneva alla Chiesa nel governo spirituale, e che la Chiesa debba esercitarla colla medesima indipendenza. Fin da' primi secoli ha essa fatto de' canoni di disciplina; e questi canoni sono stati sempre riguardati come leggi inviolabili, quantunque non fossero autorizzati dalla potestà temporale. I Principi sono obbligati di ubbidire essi medesimi a' comandi della Chiesa che non sono che leggi di disciplina. La dottrina de' Dottori cattolici, e quella de' Padri concorrono a confermare questa verità.

Ma se la Chiesa ha il potere di far delle leggi canoniche indipendentemente dall' autorità civile; essa ha ancora il medesimo potere per interpretarle, per rivocarle, per dispensarne [*Part.* 1. *Cap.* 2. *Mass.* 6. *Part.* 2. *Cap.* 1. §. 3.], e questo potere non può appartenere che ad essa sola; perchè non può avervi due Sovrani nella medesima società, e nel medesimo genere di governo (*Part.* 1. *Cap.* 1. *Mass.* 12.).

§. II. La Chiesa ha sola il potere di coazione per determinare delle pene spirituali fuori ancora del sagramento di penitenza. Perchè il diritto di punire è essenziale ad ogni governo perfetto (*Part.* 2. *Cap.* 1. §. 4.). Ei fa parte del potere delle chiavi che Gesù Cristo ha dato agli Apostoli. Egli vien confessato da tutti i Teologi, e da' Giureconsulti. I Vescovi ne hanno goduto fin dal nascimento della Chiesa, e il Concilio di Trento proibisce sotto pena di anatèma di molestare la loro potestà nell' esercizio di questo potere.

Donde ne segue 1. Che i Vescovi sono indipendenti dal Magistrato sulle censure ch' essi decretano.

2. Ch' essi possono decretarle personalmente.

3. Che il Magistrato non può dispensare dall' osservarle dichiarandole abusive, perchè questo sarebbe un annullarle di fatto.

4. Ch' egli non può decretarle, nè toglierle, nè per se medesimo, nè per delegazione.

5. Ch' egli non può forzare la Chiesa a decretarle o a rivocarle, nè impedirle di farne uso fuori de' casi di abuso per oggetti che sarebbero fuori della competenza della Chiesa.

6. Che tutt' i Cristiani sono sottomessi a queste pene come anche il Magistrato se invadesse la giurisdizione ecclesiastica: come il giudice di Chiesa sarebbe sottomesso alle pene civili, se abusasse del suo ministero per usurpare i diritti del Magistrato, o per eccitare delle turbolenze nello Stato [*Part.* 1. *Cap.* 1. *Mass.* 13.].

§. III. La Chiesa ha sola nell' ordine spirituale un potere di giurisdizione propriamente detto, e indipendente dalla potestà temporale. Questa proposizione è una conseguenza evidente delle precedenti: perchè se la Chiesa è il solo giudice competente sulle materie spirituali [*Part.* 3. *Cap.* 1. §. 2.]: Se essa ha diritto di decretare delle pene canoniche, fa d'uopo necessariamente che abbia il diritto di giudicare, e di fare tutti i provvedimenti necessarj per istruire la sua religione. Or questo è quello in cui consiste propriamente la giurisdizione esteriore. Gesù Cristo ha disegnato questo tribunale, ordinando di denunziare i peccatori incorregibili alla Chiesa. La pratica di tutti i secoli, la dottrina de' Padri, e la disposizione delle leggi civili, e canoniche, tutto dispone in favore di questo potere.

Ma la Chiesa essendo indipendente nell' esercizio della giurisdizione spirituale, ne segue che è libera di prescrivere le formalità che giudica convenevoli per rapporto al suo tribunale: e se essa si è sottomessa su ciò alle leggi civili del regno, questo è, perchè ne ha riconosciuto la saviezza; questo è per godere la protezione del Principe che la nega, allorchè i giudici della Chiesa si tolgono dalle regole della prudenza ch' egli ha prescritte nell' ordine giudiciario.

Ne segue ancora, che i Vescovi possono esercitare per se medesimi la giurisdizione contenziosa in materia spirituale, poichè essa fa parte della potestà Episcopale.

Osserviamo ciò nonostante ch' essi sono subordinati al Principe, quanto a quella porzione della giurisdizione civile ch' essi hanno ricevuta da lui: e che per conseguenza essi non possono esercitarla che conformemente alla sua volontà; che ancora nell' esercizio della giurisdizione spirituale essi non hanno che da lui solo un certo apparecchio esteriore, e una forza coattiva che sono sempre ancora dipendenti dalla sua autorità [*Part.* 3. *Cap.* 1. §. 1. *cons.* 3.].

§. IV. La Chiesa sola ha un potere d' istituzione per dare la missione canonica, e ch' è indipendente dalla potestà temporale. Noi abbiamo ancora provato, che l' istituzione de' ministri pubblici era un attributo del governo, e ch' essa apparteneva di sua natura a quei ch' esercitavano l' autorità suprema, (*Part.* 1. *Cap.* 1. *Mass.* 8. *Part.* 2. *Cap.* 1. §. 8.) niuno può dividere questo potere con essa che in virtù di una delegazione da sua parte, perchè non possono esservi due Sovrani [*Part.* 1. *Cap.* 1. *Mass.* 12.]. La Chiesa dovendo durare sino alla fine de' secoli, è egli necessario che il potere del santo ministero sia durevole al paro di essa, e

siccome non vi ha che la Chiesa sola che abbia ricevuto questo potere per esercitarlo con un' intera indipendenza, così non vi ha ch' essa sola che possa parteciparlo, ed essa debbe godere a questo riguardo di una piena libertà. Le medesime autorità unite alla pratica di tutti i secoli vengono ancora qui in sussidio di questa massima.

Donde io concludo: 1. Che il Magistrato politico non può delegare per le funzioni spirituali, nè dimandarne conto a' ministri di Gesù Cristo.

2. Che la potestà Episcopale può modificare la missione canonica; ch' essa può darla con quella maniera che giudica convenevole, cioè a dire, o con semplici commissioni rivocabili, o con de' titoli inamovibili; che può prescrivere delle regole per esercitarla, fondare titoli di benefizj e conferirli; e che il concorso del Magistrato politico non è necessario che per lo temporale che vi è annesso, e quanto alla protezione ch' egli accorda per l'esecuzione delle leggi ecclesiastiche.

3. Ch' essa ha diritto di giudicare della capacità di coloro che le sono presentati per essere provveduti di benefizj, e di esaminare la validità de' titoli, in virtù de' quali essi la ricercano; perchè tutto ciò è necessario per esercitare il suo potere con discrezione: ch' essa ha il diritto di confermare le elezioni, di ammettere le dimissioni, il diritto d' interdire le funzioni sacre non solamente in pena di un delitto, ma ancora per ragione d' incapacità.

4. Che i diritti di giuspatronato e di collazione di cui godono i Laici per rapporto a certi benefizj, non sono che pure concessioni; poichè egli è di essenza del Sovrano di esercitare la sua autorità con una piena indipendenza. I privilegiati sono dunque sottomessi a questo riguardo alla sua autorità, (*Part.* 3. *Cap.* 1. §. 3.) senza che si possa allegare che que-

sti privilegj sieno di stretta giustizia, essendo stati acquistati a titolo oneroso; oltracciò questa ragione supporrebbe che vi è intervenuto un patto tra il fondatore del benefizio, e la Chiesa che ne ha accettata la fondazione; patto riprovato espressamente da' Canoni, e che perciò ancora renderebbe l' acquisto del diritto del padronato simoniaco.

§. V. Gli abusi che la potestà spirituale può commettere nel suo governo, non potrebbon dare ai Magistrati il diritto di pronunciare sugli oggetti di sua amministrazione, nè di riformarla. Noi abbiamo detto che questa potestà era sovrana e indipendente (*P.* 3. c. 1. §. 1.), che il Sovrano aveva l' ultimo appello (*P.* 1. *c.* 1. *Mas.* 9.), ch' egli poteva solo per conseguenza riformare se stesso (*Ivi Mas.* 10.). Noi abbiamo detto che l' abuso che il Sovrano poteva fare di sua autorità, non dava diritto ai sudditi di esaminare la giustizia de' suoi comandi [*P.* 1. *c.* 3. *Mas* 1.]: a più forte ragione questo abuso preteso non dà loro il diritto di riformarlo. Ora il Principe è suddito alla Chiesa nell' ordine della religione [*P.* 3. c. 4. §. 2.]. Egli non può dunque riformarne il governo. Noi abbiamo mostrato che la massima contraria rovescerebbe il trono de' Re, e rovinerebbe la società civile facendone sparire la subordinazione. Le medesime ragioni che si sono dirette contro la potestà spirituale, si faran sempre valere contro la potestà secolare; e non sarà più possibile di difendersi dalle conseguenze, quando una volta si saranno ammessi i falsi principj.

Che bisogna dunque pensare degli appelli come di abusi intrapposti ne' decreti della potestà Episcopale? Io rispondo distinguendoli in quattro classi:

1. Questi decreti portano essi attentato a' diritti del Principe, o perchè il Vescovo esercita una funzione puramente civile, o perchè egli decreta sopra

oggetti puramente temporali, o perchè nell' esercizio delle funzioni ecclesiastiche vi mischia degli accessorj che formano un delitto civile? La legittimità dell' appello come di abuso è incontrastabile. Egli si riduce allora all' appello come d' incompetenza o ad una semplice querela.

2. Si allega il difetto delle forme giuridiche? Il Magistrato può ancora conoscere queste forme, ricusare il concorso del braccio secolare per l' esecuzione de' decreti, s' egli giudica che vi sia abuso; ma allora egli dee rimettere l' essenziale, e il punto della causa innanzi ai tribunali ecclesiastici, e debbe dichiarare nel medesimo tempo in che consista l' abuso, affine d' illuminarli, e di evitare che il difetto di formalità non serva di pretesto per impedire l' esercizio di loro giurisdizione, o per indebolirne gli atti col fatto.

3. E' ella quistione di materie puramente civili, ma sulle quali i Vescovi esercitano una giurisdizione di privilegio? Siccome essi fanno allora la funzione di uffiziali del Principe a cui in ciò essi sono subordinati [*Part.* 3. *Cap.* 1. §. 1. *cons.* 3.], i loro giudizj debbono naturalmente appartenere al suo tribunale; e questi appelli non sono propriamente parlando che appelli semplici.

4. Finalmente l' appello è egli fondato sull' ingiustizia commessa in materia criminale? Egli è evidentemente nullo, perchè come noi abbiam detto, la potestà spirituale ha l' ultima ragione sulle materie di sua competenza. Se l' ingiustizia fosse manifesta, allora la potestà spirituale sarebbe nel medesimo caso che la potestà civile, allorchè viola manifestamente i diritti della giustizia, e bisognerebbe ritornare all' applicazione delle regole che noi abbiamo poste parlando della sovranità in generale, [*Part.* 1. *Cap.* 3.].

§. VI. Le obbligazioni de' Vescovi rapporto alla disciplina ecclesiastica, sono di studiarne lo spirito nelle sante Scritture, e ne' Canoni della Chiesa, di farne la regola di loro condotta, d' impegnare il suo Clero a questo studio santo, d' incoraggirvelo con delle ricompense, di procurargliene i mezzi, d' applaudirne i successi. Deh! qual vantaggio non ne ritrarrebbero essi medesimi, se potessero giugnere a formarsi così tra loro cooperatori un consiglio che fosse sempre a portata di assisterli co' suoi lumi, e di ajutarli ne' loro governi. Ma ciò che dee principalmente eccitare la loro attenzione, è la scelta de' ministri ch' essi promuovono al sacerdozio, e soprattutto di coloro, a' quali essi confidano la cura delle anime o che associano al governo generale di loro Diocesi. Che sia il Clero illuminato, santo, zelante, prudente; e malgrado allora tutta la potestà dell' inferno, si vedranno rivivere i più be' giorni della Chiesa.

Conclusione della terza parte.

Più la religione è santa, più il ministero n' è formidabile. Dio domanderà conto a' pastori delle anime che avrà loro confidate. Essi non saprebbero essere innocenti nella perdita delle loro pecorelle, se trascurassero di salvarle; e il loro ministero non potrebbe fruttificare, se non divenissero essi medesimi colle loro virtù i modelli della loro greggia, se non facessero amare colla dolcezza e colla carità il ministero ch' esercitano e la religione di cui essi sono i ministri. Siccome l' uomo nimico non manca giammai di opporsi all' opera di Dio; essi non potrebbero adempierne il loro dovere, se non avessero la forza di sopportare le contraddizioni. La fede debbe risolversi a soffrire, perchè avrà sempre a combattere. Ma i nimici più dannosi sono quei che il Pastore trova al di dentro di se medesimo; s' egli non è in

guardia contro il suo amor proprio, sarà sempre ingegnoso a trovare delle ragioni per conciliare i suoi interessi colla sua coscienza: s' egli non si difende dagli artifizj dell' adulazione, sarà tratto in errore, e gli saranno presentati sempre gli oggetti come vorrebbe vederli. La gelosia riuscirà sempre a discreditare presso di lui il vero merito, che è sempre facile ad essere oppresso, perchè egli è sempre modesto. La gloria di Gesù Cristo sia dunque il suo unico scopo, e lo spirito di Gesù Cristo la sua unica regola. Non è che per la purità d' intenzione che si può essere nel rassicuramento innanzi a Dio sulle mancanze che sono inseparabili dalla debolezza umana nelle funzioni del santo ministero.

Quarta Parte. Dell' Analogia delle due Potestà.

Dopo avere stabilite le massime che sono comuni alle due potestà, dopo avere marcati i caratteri che le distinguono, le funzioni e gli oggetti che sono proprj a ciascuna di esse, noi ora le approssimeremo colla considerazione dell' Analogia che passa tra loro, e de' motivi che debbono riunirle.

Capitolo primo. Della indivisibilità de' principj, su i quali le due Potestà sono stabilite.

§. 1. Le due potestà sono sì strettamente legate insieme con principj comuni, che non si può attaccare l' una tra esse che con de' colpi che tendono al rovesciamento dell' altra. 1. Ciò che fa il loro titolo comune è la legge di Dio. Or se non si rispetta questa legge a riguardo dell' una, non si rispetterà di più in riguardo dell' altra. 2. Ciò che assicura la loro autorità è la subordinazione. Ma la ribellione hà sempre la sua sorgente nello spirito d' indipendenza, e lo spirito d' indipendenza è egualmente nimico di ogni subordinazione. 3. I mezzi che s' impiegano per giustificare la ribellione, sono sistemi distruttivi dell' autorità medesima: essi attac-

cano dunque l'uno e l'altro governo, e noi ne abbiamo la prova ne' fatti.

Si è detto che tutto ciò ch'era esteriore, che tutto ciò che interessava la società civile, tutto ciò ch' era l'oggetto della protezione del Principe, era di sua competenza; e per ciò si è messa tutta la giurisdizione spirituale tralle sue mani. Ma si dirà ancora che tutto ciò che tocca l'interiore della coscienza, tutto ciò che interessa la religione, tutto ciò che sotto la protezione della Chiesa è sottomesso alla giurisdizione de' Vescovi, e per una conseguenza necessaria de' medesimi principj la Chiesa avrà diritto di conoscere tutto ciò che riguarda l' ordine civile.

Si è detto che non vi dovevano essere due potestà indipendenti in uno Stato, sebbene in diversi generi di governo. Gli Oltramontani avevano di già avanzato questo paradosso. Ma invece d' inferirne che la potestà spirituale doveva essere subordinata alla potestà temporale, hanno concluso ch' essa doveva al contrario comandarle, siccome più nobile e più importante pel suo oggetto (*a*).

Si è sostenuto che il Magistrato non potrebbe essere soggetto alle censure della Chiesa nell' esercizio di sue funzioni, allor ancora ch' egli ne abusasse per opprimerla. Il Vescovo potrà dunque anche abusare del santo ministero per usurpare i diritti della Corona, e per turbare l' ordine pubblico senza temere di essere represso dalla spada del Sovrano.

---

[a] Quando si abbia la giudiziosa avvertenza di distinguere esattamente le materie puramente civili dalle spirituali, il sentimento dell' Autore è giustissimo; in caso diverso non si saprebbe convenire con lui. Questa osservazione serva per tutto ciò che in questo proposito si dirà in questa quarta parte.

Si sono allegati de' fatti per provare la giurisdizione de' Principi sullo spirituale. Ma se i fatti formano pruove, si stabilirà per la medesima strada la giurisdizione della Chiesa sul temporale de' Re.

Si è posto in massima che la proprietà della potestà Ecclesiastica apparteneva al Popolo; si è separato nella persona del Vescovo il potere coll' esercizio della giurisdizione; si è voluto sottomettere l' amministrazione spirituale al tribunale del Magistrato come protettore de' sacri Canoni; si è preteso che il giudice di Chiesa potendone abusare, bisognava opporgli un' altra potestà capace di riformarla; ma si son fatte valere le medesime ragioni contro il Principe. Si è sostenuto che il Popolo possedeva la Sovrana potestà in proprietà, e che poteva esso giudicare il Sovrano; si è sostenuto che il diritto del Principe si limitava alla formazione delle leggi, e che l' esecuzione ne apparteneva a' suoi uffiziali: si è detto, che vi doveva essere nelle Monarchie ancora un tribunale per conservare le leggi fondamentali dello Stato, e le proprietà de' cittadini col diritto di opporsi alla volontà del Monarca; e che la giurisdizione di un simile tribunale era essenziale per impedire con un equilibrio di autorità che la sua potestà Sovrana non degenerasse in dispotismo.

§. II. Ciascuna delle due Potestà è talmente indivisibile per la sua propria costituzione, che non si può mettere mano sopra un solo punto, che per principj che le rovineranno interamente. Perchè esse posano egualmente tutte due su questa massima, che il Sovrano ha il potere di regolare in ultimo appello tutto ciò che concerne il governo. Or s' egli è permesso di disubbidirle, o di riformarla sopra un solo punto, si potrà ancora disubbidirle, e riformarla sopra tutte le altre parti di sua amministrazione.

§. III. La tolleranza della ribellione, o de' siste-

sui che introducono l'indipendenza, è diametralmente contraria alla costituzione dell' uno e dell' altro governo; poichè essa vi lascia sussistere un germe di distruzione contraria all' ordine che Iddio ha stabilito, contraria alla subordinazione, e alla giustizia. L' intolleranza ristringe dunque i legami della società ben lungi dal romperli; in vece di togliere ogni libertà alle coscienze, essa impedisce solamente di traviare; invece di ferire la carità, stabilisce la concordia; invece di violare la legge di Gesù Cristo, ne assicura l' esecuzione, poichè questa legge ci ordina di riguardare come Pubblicani quelli che disubbidiscono alla Chiesa, e di essere sottomessi alle potestà, siccome istituite dalla Provvidenza; finalmente invece di pregiudicare alla libertà pubblica, una tale intolleranza assicura la salute e la libertà de' popoli.

Di qua nasce l' obbligazione imposta a' Pastori di ricusare a quei che sono manifestamente rei di ribellione, le grazie spirituali ch' esigono la purità di coscienza; di escludere dal santo ministero quei che ne sono legittimamente sospetti, e di opporsi con tutto il potere all' eresìa ed allo scisma.

Distinguiamo ciò nonostante l' intolleranza che disapprova la ribellione, l' obbligazione di cui è fondata sulla legge divina, e naturale, dalle pene canoniche che sono di diritto ecclesiastico, e che debbono essere moderate dalla prudenza. Distinguiamo ancora nell' intolleranza la fermezza e lo zelo, dalla durezza e dall' asprezza. Il vero pastore cerca guarire le piaghe, non irritarle. Sopportá le ingiurie personali, e non parla che per difendere la causa di Dio.

Capitolo II. Della protezione, che si debbono avere le due Potestà.

§. I. Le due Potestà essendo fondate su i medesimi principj, ed avendo un interesse comune a mantenere i Popoli nella subordinazione, debbono

proteggersi per dovere di religione, poichè esse sono state istituite per fare osservar l'ordine che Iddio ha stabilito; e per la considerazione di loro interesse personale, poichè lo spirito d'indipendenza che attacca l'una o l'altra potestà, è nimico di ogni autorità, e finalmente per un motivo di riconoscenza, poichè esse godono de' vantaggj, e de' privilegj rispettivi ch' esse si comunicano. Ma quali sono i principali oggetti di questa protezione? Noi gli andremo esaminando.

§. II. Le due potestà debbonsi proteggere per l'esecuzione delle loro leggi e de' loro decreti rispettivi. Queste leggi, e questi decreti sono la base e la regola de' loro governi; essi debbono dunque essere il principale oggetto di loro protezione. I Padri della Chiesa hanno riclamato come un dovere di giustizia il soccorso de' Principi cristiani per la esecuzione de' sacri Canonì, e i Principi religiosi hanno riguardata questa protezione come una delle loro principali obbligazioni. Egli è vero che la forza non converte, ma toglie gli ostacoli esteriori, che si oppongono all'efficacia del santo ministero; impedisce i progressi della seduzione, e se questa è una carità bene intesa di punir quei che danno la morte al corpo, si peccherebbe contro la carità punendo coloro, che perdono le anime, e che pervertiscono i costumi?

§. III. Le due potestà debbono proteggersi per conciliarsi reciprocamente l'amore, e il rispetto de' loro Sudditi nella persona dei loro ministri. Questi sentimenti sono il giusto tributo che la natura, e la religione hanno imposto a tutti gli uomini verso quei che loro hanno data la vita, o che la provvidenza ha incaricato di vegliare alla salute pubblica, sia nell' ordine civile, sia nell' ordine spirituale. Le leggi divine e umane disapprovano dunque egualmente le

satire che attaccano la loro persona, o che calunniano la loro amministrazione.

§. IV. Le due potestà debbono proteggersi per conservarsi reciprocamente nel possesso de' loro dominj. Il dominio del Principe è il bene dello Stato destinato a' bisogni pubblici. Le sostanze del Clero sono beni consecrati al servizio divino, e al sollevamento de' poveri. Il Popolo debbe il tributo al Sovrano; Gesù Cristo ne fa un comando espresso. Il Popolo debbe provvedere ancora all' onesto mantenimento de' ministri che si consagrano alla sua salute. La legge di Dio c' insegna che *l' Operajo evangelico merita ricompensa*. Vi è nondimeno questa differenza tra' beni del Principe, e que' della Chiesa, che il primo li possiede in tutta Sovranità, dove la Chiesa non possiede alcun bene temporale che non sia soggetto al sovrano dominio del Principe. Ma se le proprietà de' cittadini debbono essere rispettate, sarebb' egli permesso di violare quelle della Chiesa; perchè oltre i cherici che ne godono, aggiungono alla qualità di Cittadini quella de' ministri della religione?

Le due potestà debbono proteggersi per mantenersi reciprocamente nel possesso de' privilegj ch' esse si sono comunicati. Le prerogative accordate a delle comunità, sono nella classe delle leggi, perchè esse sono riputate rapportarsi al bene pubblico. Esse sono tanto più rispettabili, quanto rimontano ad una origine più antica, e quanto più le comunità privilegiate appartengono più strettamente alla costituzione del governo. Esse dunque debbono essere conservate per quanto è possibile, specialmente a riguardo di queste antiche comunità. Oltre queste ragioni generali, i privilegj che le due potestà si comunicano, sono una giusta corrispondenza delle grazie ch' esse ricevono; esse sono una testimonianza

reciproca di loro riconoscenza, e di loro rispetto, e un mallevadore della felice concordia che debbe unirle.

Non vi ha dunque che una falsa politica che possa considerare i privilegj del Clero, come concessioni odiose che bisogna ristringere. Questa politica, non è stata che troppo seguita nella pratica, sia in riguardo alle esenzioni, sia in riguardo a quella porzione della giurisdizione civile, che i Vescovi avevano ricevuto dal Principe.

Capitolo III. Della Natura della protezione che si debbono le due Potestà.

La protezione si rapporta per sua natura in vantaggio del protetto; e si è voluto farne un titolo per assoggettare la Chiesa. Vediamo dunque qual è la natura di questa protezione per dissipare le false induzioni che se ne traggono.

§. I. La protezione che si debbono le due potestà, non dà loro alcuna giurisdizione sulle materie che competono alla potestà protetta. Perchè le due potestà essendo sovrane, i loro diritti sono inalienabili (*Part.* 2. *Cap.* 1. §. 9.) non potendo esservi due Sovrani nel medesimo genere di governo, (*Part.* 1. *Cap.* 1. *Mass.* 12.) la giurisdizione sopra un governo non può appartenere che a chi vi presiede, non alla potestà che lo protegge. Dalla massima contraria ne seguirebbe che le due potestà, in qualità di protettrici, avrebbero diritto di esercitare un impero assoluto su i loro governi rispettivi; e allora la protezione diverrebbe loro pregiudizievole assoggettandoli. I medesimi Principi infedeli che debbono la protezione alla Chiesa, perchè sono obbligati di proteggere la giustizia e la società, riceverebbero con ciò un potere di giurisdizione sull'amministrazione spirituale delle Chiese che sono ne' loro Stati.

Ma il Sovrano non debb' egli istruirsi prima di operare? La qualità di protettore nol rende essa giudice de' suoi Sudditi per illuminarlo sulla protezione che loro accorda? Non l'obbliga essa ad esaminare la causa de' suoi alleati prima di accogliere le loro querele?

Io rispondo a ciò distinguendo tre sorti di protezioni: 1. Protezione di giurisdizione, ch' è quella che debbe il Principe a' suoi udditi nell' ordine civile. 2. Protezione senza giurisdizione e senza subordinazione, ch' è quella che debbe il Sovrano a'suoi alleati. Egli debbe esaminare la giustizia della loro causa prima di unirsi ad essi, perchè non essendo subordinato alla loro autorità, non è obbligato di sottomettersi al loro giudizio; ma non avendo giurisdizione sopra essi, egli non può neppure assoggettarli alle sue decisioni. 3. Protezione con subordinazione, ch' è quella che si debbono le due potestà. La Chiesa dee proteggere il Sovrano sul temporale, e come essa è a lui subordinata a questo riguardo, essa debbe proteggendolo non giudicare essa medesima, ma conformarsi al giudizio del Principe nell' ordine civile. Bisogna dire la medesima cosa della protezione del Sovrano rapporto alla Chiesa sulle materie che concernono la religione. Egli s' istruisce sufficientemente della giustizia de' decreti della Chiesa col mezzo delle decisioni de' Pastori, alla quale egli medesimo debbe ubbidire, e ch' è sempre presunta giusta nella pratica, e fuori del caso di un' evidenza contraria [*Part.* 1. *Cap.* 3. *Mass.* 2.].

§. II. La protezione non dà alcun diritto di Legislazione al protettore sulle materie che competono alla potestà protetta, 1. Perchè il potere legislativo fa parte del potere di giurisdizione che appartiene alla potestà protetta [§. *preced.*]; 2. Perchè le due potestà hanno il diritto di Legislazione in

piena sovranità sulle materie di loro ragione, e che non può esservi che un Sovrano in ciascuna società perfetta [*Part.* 1. *Cap.* 1. *Mass.* 13.]; 3. Perchè ciascuna delle due potestà non può dispensare che dalle leggi concernenti le materie che le competono; or il diritto di dispensare è un diritto di Legislazione (*Part.* 1. *Cap.* 2. *Mass.* 6.): ciascuna di esse non ha dunque il diritto di Legislazione che sulle materie di sua competenza. Allora dunque che i Vescovi sollecitano l'autorizzazione de' loro regolamenti presso la potestà civile, questo è affinchè essa vi aggiunga la forza coercitiva per l'esecuzione, e non per dar loro il valore.

Il Sovrano, è vero, fa spesso leggi di disciplina sul governo ecclesiastico. Io ne distinguo di quattro sorti: Le prime vengono solamente in appoggio de' regolamenti de' Vescovi, e per la loro esecuzione; come noi abbiamo detto. Le seconde sono sollecitate da' Vescovi, e formate così dal concorso delle due potestà. Le terze precedono i voti della Chiesa; ma sono valide per la sua adesione espressa, o tacita [*Part.* 3. *Cap.* 1. §. 1. *concl.* 3.]. Le quarte sono contrarie a' suoi voti, e per la ragione di sua opposizione non possono acquistare alcuna forza.

Concludiamo da ciò 1. che i protettori non possono far nuove leggi sulle materie che concernono la potestà protetta che di suo consenso almeno presunto; che non possono nè interpretare, nè abrogare, nè modificare quelle che sono in vigore, poichè questo diritto non appartiene che alla potestà Legislativa [*Part.* 1. *Cap.* 2. *Mass.* 6. *Part.* 2. *Cap.* 6. §. 1.].

2. Che le leggi della Chiesa conservano tutta la loro forza sulle coscienze, allorchè ordinano la esecuzione, quando ancora il Principe negasse di autorizzarle.

3. Che le due potestà sono i soli giudici della saviezza e dell' utilità delle loro proprie leggi, indipendentemente dalla potestà protettrice [*Part.* 1. *Cap.* 2. *Mass.* 5.], e che i Concilj ecumenici, ne' quali risiede il potere legislativo in tutta la sua pienezza, possono, dopo avere esaminate le ragioni di opposizione, obbligare le Chiese particolari all' osservanza di queste leggi nonostante l' uso contrario.

§. III. Quantunque il protettore non abbia alcuna giurisdizione sulle materie, che competono alla potestà protetta, egli esercita nondimeno in sua propria ragione una vera giurisdizione su i mezzi della protezione. Il Principe esercita la sua giurisdizione, impiegando il soccorso del braccio secolare; la Chiesa l' esercita istruendo, e facendo uso della spada spirituale.

Donde primieramente ne segue, che il Magistrato protettore non può riformare il giudice di Chiesa in materia spirituale, nè a ragione delle contravvenzioni a' sacri Canoni, de' quali egli non è l' interprete (§. *prec.*), nè a ragione delle contravvenzioni alle leggi civili, le quali non essendo che protettrici, non debbono interpetrarsi su queste materie, che conformemente a' decreti della potestà ecclesiastica; similmente il giudice di Chiesa non potrebbe, in qualità di protettore, riformare il Magistrato sulle materie civili, sotto pretesto di contravvenzioni alle leggi del regno, o alle leggi canoniche che sono venute in appoggio delle prime.

In secondo luogo segue che nel caso, ove le due potestà concorressero alla esecuzione di una legge in materia spirituale o temporale, appartiene alla potestà che ha la giurisdizione a diriggere la potestà protettrice; ma che la scelta e l' impiego de' mezzi di protezione, come l' interpretazione e l' esecuzione delle leggi fatte a quest' oggetto, sono della

competenza della potestà, che protegge, perchè questi mezzi sono di sua pertinenza.

Conclusione della quarta Parte.

Il Magistrato è nato suddito del Principe, ed è divenuto figlio della Chiesa. Da uno riceve i vantaggj temporali, dall' altra i beni spirituali. Essendo egualmente obbligato al Principe e alla Chiesa del suo amore e della sua ubbidienza, debb' essere egli ancora fedele a conservare l' autorità del Sovrano, di cui n' è egli il depositario, e i diritti della Chiesa, de' quali n' è egli il protettore. Il suo tribunale non potrebbe sussistere se il Trono fosse rovesciato; ed egli stesso annichilerebbe la potestà spirituale, se volesse torla a' Pastori, poichè non può esercitarla che col ministero di quelli a' quali Gesù Cristo l' ha confidata. Niente di più glorioso che le sue funzioni, allorchè applicandosi o a far regnare le leggi nello Stato, e a proteggere quelle della Chiesa, dà egli stesso l' esempio dell' ubbidienza che fa rendere a' suoi padroni, e veglia sotto i loro ordini al mantenimento de' rispettivi loro diritti.

ARTICOLO III.

Della necessità di confutare gli errori che attaccano l'uno e l'altro governo, e di sviluppare a questo riguardo i principj della sana dottrina.

Il quadro solo degli errori che noi abbiamo esposti, basta per far sentire la necessità di confutarli, e di stabilire i veri principj del governo, sia nell' ordine civile, sia nell' ordine ecclesiastico. Questi errori non sono nel numero de' paradossi che si possono trascurare senza pericolo, o che il disprezzo

e il silenzio lasciano cadere nell' obblìo. Essi attaccano direttamente il Trono e l' Altare, essi fomentano la discordia tra la Chiesa e il Principe, tra il Sovrano e i sudditi; essi tendono a spogliare le due potestà l' una per l' altra, assoggettarle, annichilirle egualmente, e a togliere con ciò a' popoli ogni risorsa contro l' oppressione, ad ispirare il disprezzo, l' odio e la ribellione contro l' autorità legittima. Essi prendono la loro sorgente dal sistema micidiale di una vicina nazione, che non ci ha che troppo dato delle ripruove colle sue triste rivoluzioni, di tutte le disgrazie che noi avremmo a temere, se la loro dottrina potesse accreditarsi fra noi col silenzio delle due potestà interessate a proscriverla.

Appena questa dottrina perniciosa cominciò a spandersi per lo regno, che il Clero allarmato dalle conseguenze funeste che prevedeva, sentì la necessità di opporvisi, e concepì il disegno di un' opera che assicurasse i diritti di sua giurisdizione. Nell' assemblea del 1660., i 25. Ottobre nella sessione del Lunedì, M. Vescovo d' Autun propose d' impiegare alcuni uomini dotti, e versati nella dottrina de' Padri, e dei sacri Canoni, ed obbligarli a rispondere al libro delle Libertà Gallicane, procurando, che quelli, che fossero scelti dal Clero, non si contentassero di trattare superficialmente la materia, ne fare solamente de' Saggj, che passassero da una adunanza all' altra, ma che vi si applicassero seriamente. Proc. Verb. dell assemblea del Cl. 1660. Il progetto restò senza esecuzione, e le conseguenze che si temevano, si sono realizzate (a). L' errore nascosto

(a) *Mala consuetudo quæ non minus quam perniciosa corruptela vitanda est; nisi citius radicitius evellatur, in privilegiorum jus, ab improbis assumitur, & incipiunt prævaricationes; & variæ præsumptiones non celerrimè*

da principio, come dentro al suo germe, si è poi sparso furtivamente; esso ha alzato successivamente la testa; e quando si è creduto sufficientemente stabilito, si è sviluppato con de' sistemi terribili che ci lasciano travedere un funesto avvenire, se non si usa premura a prevenirlo. Sparso nelle Opere le più recenti, velato di un' apparenza di giustizia, esso avvelena le sorgenti medesime (a), dove si attinge la cognizione del diritto pubblico e delle leggi ecclesiastiche. I suoi progressi successivi divengono sempre più rapidi; e giudicandone dal cammino ch' esso ha fatto, da quello che ad esso resta ancora da fare, noi arriveremo ben tosto al termine fatale, ove tutto va a perdersi. La maggior parte di quei che disapprovano gli eccessi, a' quali si è giunto, non sono ancora interamente disingannati de' falsi principj, che ne ci hanno condotti; perchè invece di risalire alle verità primitive e fondamentali, sulla natura e su i diritti delle due potestà, si limitano all' autorità di certi autori che gl' ingannano: essi prendono per assiomi di giurisprudenza delle false massime che avevano disapprovate nel principio; ma che poi a forza di ripetersi, sembrano avere acquistato la legittimità della prescrizione. Per la medesima ragione ciò che si riguarda oggi come un' eccesso, non sembrerà più tale, allorchè sarà stato portato più lontano. Poichè finchè si lasceranno sussistere falsi principj, sarà impossibile di difendersi dalle conseguenze. Questi non sono solamente certi articoli di fede che si attaccano in particolare; ma è, per così dire, la fede nella sua totalità che si mira a distruggere, rovesciando la costituzione della Chiesa che n' è il

---

compressæ, pro legibus venerari, & privilegiorum modo perpetuo celebrari. Nicol. 1. dist. 8. cap. 3.

(a) I Commentarj degli Editti, e Dichiarazioni.

fondamento, legando le mani a' primi Pastori, annichilendone la loro potestà destinata ad atterrare i nimici della Chiesa, e senza la quale sarà sempre impossibile di conservare l'unità della fede, e l'unità del governo ecclesiastico. Vi era maggiore lontananza da' primi attentati fatti all'autorità Episcopale, al punto in cui noi siamo, che non ne ha da questo punto ad uno scisma consumato; e se una volta si scuotono i fondamenti della Chiesa, crollerà ben presto il Trono de' Re con questa sola differenza, che la Chiesa ereditiera delle promesse di Gesù Cristo dovendo sussistere sino alla fine de' secoli, si ricompenserà delle sue perdite, e che Iddio non ha promesso la perpetuità a' regni della terra. I Principi dunque sono ancora qui più interessati che la Chiesa alla difesa della verità.

Ma quando ancor noi potessimo sperare di vedere i pregiudizj dissiparsi interamente, io ardisco dire che l'errore, in un senso, non muore giammai; esso passa alla posterità co' libri che l'insegnano, e nelle circostanze infelici, ove il disgusto de' popoli, e lo spirito del partito eccitano delle fermentazioni nella Chiesa, o nello Stato, esso tutto ad un colpo ricomparisce, si accredita, e cagiona i più spaventevoli incendj. Gli Eretici, e gli empj de' nostri giorni non hanno fatto che risuscitare gli antichi errori, e ripetere i sofismi che i Dottori della Chiesa avevano confutati ne' Filosofi Pagani, e negli Eretici de' primi secoli. Noi li battiamo oggi colle medesime armi de' nostri padri. Non vi è mezzo più sicuro per atterrare la menzogna che di confonderla colla luce della verità. Questa è la via che Gesù Cristo ha principalmente raccomandata a' suoi Apostoli, ordinando loro d'istruire tutte le nazioni, e giammai questa obbligazione non fu più indispensabile che nel tempo, ove l'errore non solamente corrompe la fede, ma ancora attacca l'autorità, tenta la

fedeltà de' sudditi, e gli strascina quasi senza accorgersene ne' più profondi abissi. Bisogna, che chi veglia alla custodia sia bene avvertito, se essa non vuole essere risponsabile del sangue de' popoli. Tacere allora la verità, è un tradirla (*a*).

Ma non sarebbe ciò un intrapresa troppo difficile di voler marcare i limiti, che separano le due potestà? Senza dubbio, egli sarebbe difficile, e ancora impossibile, se si temesse di toccare pregiudizj troppo accreditati, perchè non possono accordarsi colla sana dottrina. La verità, ch' è una, non si concilierà giammai coll' errore. Ma mettendosi al disopra delle prevenzioni, per cercare i veri principj nelle prime nozioni della religione, e della legge naturale; la distinzione delle due potestà si presenterà da per se stessa. Si vedranno prendere incominciamento in una origine comune, camminare l' una a canto dell' altra, sostenersi reciprocamente, e collegarsi insieme, per far regnar l' ordine, e la religione nella società, senza giammai confondersi. Io credo di averne già data la prova sull' analisi di quest' Opera. I Regni Cattolici che ci circondano, ce ne forniscono un esempio sensibile. Perchè non son queste di quelle verità speculative che possono ignorarsi senza pericolo, e senza danno della salute. Queste sono di quelle verità pratiche che costituendo il governo ecclesiastico debbono essere state, e sono state in fatto chiaramente co-

---

(*a*) *Sæpe rectores improvidi humanam amittere gratiam formidantes, loqui liberè recta pertimescunt, & juxta veritatis vocem, nequaquam jam gregis custodiæ, pastorum studio, sed mercenariorum vice, deserviunt: quia veniente lupo fugiunt, dum se sub silentio abscondunt.... Pastori enim recta timuisse dicere quid est aliud, quam tacendo terga præbuisse* [IV. Reg. XXII. & XXIII.) Greg. de cura Pastorali 2. cap. 4.

nosciute, altamente insegnate, universalmente seguite fin dalla nascita della Chiesa. Gesù Cristo stabilendo il suo sacro ministero in mezzo di essa, doveva marcarne distintamente i diritti, e la natura. Questa cognizione era necessaria a' Pastori, affinchè istruiti de' loro poteri, essi potessero adempiere alla loro missione. Essa era necessaria a' semplici fedeli, affinchè istrutti dell' autorità che Gesù Cristo avea data a' loro Pastori, rendessero a' medesimi l' ubbidienza ch' era loro dovuta. Avran fatto ancora meraviglia di ritrovare senza risalire tanto indietro negli autori i meno favorevoli al Clero, le confessioni le più solenni in favor de' diritti dell' Episcopato. Ma quando ancora tutti questi Autori avessero combattuto la verità, bisognerebb' egli abbandonare la difesa perchè avesse prevaluto l' errore? La grandezza del male fu essa mai una ragione per rigettare il rimedio? più l' errore si è accreditato, più la fedeltà de' sudditi è esposta alla seduzione; più è indispensabile ancora di disingannare i popoli per assicurare la loro salute e l' ordine pubblico, i diritti del Principe e della Chiesa, e per prevenire i torbidi funesti che risultano sempre dalla confusione tralle due potestà; più è necessario d' istruire i fedeli su queste verità pratiche che debbono regolare la loro ubbidienza, facendo loro conoscere i padroni che hanno il diritto di comandar loro, e gli oggetti sopra i quali essi debbono loro l' ubbidienza.

Si temerebbero le contraddizioni? ma per parte di chi? per parte di que' che cercano la verità? quest' è all' incontro consolarli, mostrandola loro. Sarebbe forse per parte di que' che non vogliono vederla? e bene, bisogna loro mostrala loro malgrado. Non si potrebbe piacer loro che a spese della Religione. Voler sforzare la verità a tacere per timore d' irritare i suoi nimici, questo sarebbe imporle un silenzio

eterno rendendosi formidabili per le loro grida si sforzano d'intimorire quelli ch' essi non possono sedurre, e non riescono che troppo spesso a infievolire lo zelo di quelli che sono incaricati di vigilare su la integrità della fede.

Si temerebbe di alterare la concordia tra il Principe, e la Chiesa? Ma temere di alterare la concordia tralle due potestà sacre che avendo la loro sorgente in quella di Dio, non debbono avere, come la sua, altro fondamento, nè altra regola che la giustizia; temere di alterare la concordia presentando verità ch' esse medesime hanno insegnate, che hanno rispettate, verità, che stabiliscono i diritti della loro autorità, per l' autorità di Dio medesimo, che illuminano i popoli sulla ubbidienza, che ne fanno ad essi un dovere di coscienza, e che non sono altra cosa che la dottrina che Gesù Cristo ha insegnato a' suoi Apostoli, e che gli Apostoli hanno trasmesso alla Chiesa col deposito della fede, sarebbe ciò conoscere la legge di Dio? sarebbe ciò ben conoscere i diritti del Sovrano? temere di alterare la concordia, prevenendone le dissensioni che i nemici di queste potestà procurano d' introdurre fra loro per iscuotere nel medesimo tempo le fondamenta del Trono e dell' Altare, e per invadere i diritti dell' uno e dell' altro; temer di dissipare le nuvole che si sono sparse su' limiti delle due giurisdizioni; temer di far conoscere il veleno degli errori, che in tempi burrascosi possono divenire sì funesti alla Nazione, non sarebbe questo insultare alla Religione de' loro Sovrani come se essi avessero disegno di prevalersi dell' ignoranza de' popoli per usurpare i loro diritti rispettivi? non sarebbe questo insultare alla loro autorità medesima come se essi avessero bisogno dell' ignoranza o dell' errore per assicurare il loro potere? Sarebbe questo dare se stesso per sicurezza della fedeltà, che sembrerebbe

essere loro stata giurata? Non si sono veduti in Inghilterra falsi zelatori della libertà pubblica, dopo avere protestato gl' interessi del Sovrano per sottoporre l' Episcopato alla sua volontà, rivolgere in seguito contro il Sovrano medesimo i sistemi d' indipendenza, che avevan essi insegnati per distruggere la potestà della Chiesa? Eh! che avrebbon detto i nostri Padri allorchè difendevano con tanto coraggio l' indipendenza de' nostri Re contro le pretensioni degli oltramontani, se per rallentare, per reprimere il loro zelo, si fosse loro allegato l' amor della concordia, e della pace? Il solo mezzo di assicurare la pace, avrebbero essi risposto, è di estirpare l' errore che non può essere giammai che un germe di divisione, e di rivolta: è distinguere, e far rispettare i diritti delle due potestà, il prevenire con ciò le turbolenze, che cagionerebbero le loro intraprese rispettive è di stabilire l' unione e la pace su' principj invariabili che garantiscono il riposo pubblico, la libertà del santo Ministero, e l' autorità de' Sovrani.

Si chiamerebbe forse l' assoggettamento della Chiesa, come un mezzo d' impedire gli abusi de' Pontefici? si riguarderebbero le contestazioni che si alzano sempre tra l' Episcopato e la Magistratura su' limiti delle loro giurisdizioni, come una divisione utile per contrabbilanciare sempre il potere di questi due corpi così rispettabili, per indebolirli, per mantenerli con ciò in una più grande dipendenza; come se il Principe dovesse regnare con più d' impero su l' uno e l' altro, assoggettandogli alternativamente secondo che meglio convenisse a' suoi interessi?

Ah! lasciamo questa politica micidiale a quegli uomini di sangue, che nati per disgrazia dell' umanità, non sono saliti sul Trono che per la via del delitto, e che non regnando che per fare degli schiavi, hanno bisogno di sottoporre i differenti ordini dello

Stato, per mantenersi in un dominio usurpato, sostituendo la forza e l'arbitrio alla santità delle leggi, e alla saviezza di una autorità legittima.

Ma un Sovrano, che sufficientemente elevato al di sopra di tutti i suoi sudditi, per la potestà che Iddio gli ha dato, conserva sempre nella superiorità di questa medesima potestà i mezzi di reprimere gli abusi della amministrazione, e i tentativi, che si potrebbon fare su' i diritti della sua Corona, un Sovrano, ch'è penetrato di rispetto per la legge del Signore de' Re, del quale egli è il ministro, un Sovrano che ha i diritti i più legittimi sull'ubbidienza de' suoi sudditi, e che regna di già ne' loro cuori per l'amore; che ha egli bisogno di più per tendere al più alto grado di potere e di gloria, che di proteggere la giustizia, di mantenere l'armonìa nella società, di servire alle viste della Provvidenza che lo ha collocato sul Trono, e di far rispettare i diritti di una Religione ch'è il più fermo appoggio della potestà ch'egli esercita?

Nò nò. La maestà che lo caraterizza non invocherà giammai in suo soccorso che la verità e la giustizia. Egli sa che l'ignoranza, simile a certi rimedj palliativi, può ben produrre momenti di calma; ma che il male non ne scoppia spesse volte che con delle convulsioni le più violente. Presto o tardi si deducon conseguenze da' falsi principj che i pregiudizj avevano, per così dire, naturalizzati, e delle conseguenze che mettono tutto in confusione, e ch' espongono la Chiesa e lo Stato a' più gran pericoli. Allorchè l'usurpazione dell'autorità Episcopale, o della potestà Monarchica è pervenuta ad un certo grado, si trova ridotta allora a dare i più gran colpi per mantenere i diritti della Religione, o del Trono. o a lasciar perire la Chiesa e lo Stato.

Ciò nonostante se l'amor della pace e della con-

cordia non permette giammai a' Pastori di confessare una dottrina che torrebbe via ad essi la loro giurisdizione perchè essa sarebbe contraria alla verità e alla giustizia; s' ei non permette loro di rinunziare a' loro diritti, perchè non potrebbero cangiar l' ordine di un governo che Dio ha stabilito, nè spogliarsi di un potere ch' è loro necessario per adempiere alla loro missione; se non permette loro di guardare il silenzio sulla usurpazione, perchè i diritti dell' Episcopato sono uniti alle verità della fede ch' essi debbono insegnare, e alla salute de' popoli ch' essi debbono istruire: questo medesimo amore non permette loro di più abbandonarsi all' impetuosità di un zelo cieco, e debbe impegnarli sempre a ratificare, almeno con un consenso tacito gli atti di giurisdizione che il Magistrato esercita sul governo ecclesiastico, allorchè esso concorre alle loro vedute per lo bene della religione, e che questi atti non tendono all' usurpazione de' loro diritti. Per somiglievoli riguardi di carità e di savíezza, e non mai per una dissimulazione sempre vergognosa a' ministri destinati ad insegnare la verità, e a suggellarla, se fa d'uopo, del loro proprio sangue, le due Potestà ristringeranno i legami, che le uniscono senza offendere l' ordine della Provvidenza che le ha istituite.

DELL' AUTORITA' DELLE DUE POTESTA'.

PARTE PRIMA.

Della sovranita' in generale.

LA sovranità consiste nel diritto di regolare in ultima ragione tutto cio, che ha rapporto alla società col potere necessario di farlo eseguire. La potestà, in cui risiede questo diritto, si chiama *sovrana*, sia ch' essa venga esercitata da un solo, o da più, ed allora vien considerata come costituente un solo essere morale.

Si distingue la società perfetta dalla società imperfetta. La prima non è subordinata ad alcun altra società, e debbe in conseguen-

za rinchiudere tutto il potere necessario alla sua amministrazione per conservarsi e difendersi. La seconda essendo contenuta dentro un circolo più ristretto, non ha su de' suoi membri che una porzione di autorità dipendente dalla società perfetta di cui essa medesima è parte. Della prima spezie sono i Regni o le Repubbliche nell' ordine civile, e la Chiesa nell' ordine della religione. Della seconda classe sono i differenti corpi e communità o civili, o Ecclesiastiche ch' esercitano sopra i loro membri certi diritti di correzione e di politica subordinati al governo dello Stato o della Chiesa. E' cosa evidente, per la diffinizione che noi abbiam data della sovranità, che il nome di Sovrano non può convenire che a quelli, che governano una società perfetta.

A questi due generi di società corrispondono due generi di governo; l' uno assoluto, l' altro dipendente.

Siccome ogni governo debbe esser giusto, la sovranità abbraccia un potere assoluto dalla parte del Sovrano per regolare l' amministrazione; e suppone nel medesimo tempo l' autorità delle leggi, secondo le quali dee governare. Senza le leggi l' autorità sarebbe tirannica; senza l' autorità le leggi diverrebbero inutili, perchè le leggi non potendo forzare alla ubbidienza, ognuno potrebbe violar-

le impunemente: *Lex non habet vim coactivam, nisi ex Principis potestate* (1). „ Siccome
„ il Magistrato è superiore al popolo, diceva
„ va un antico, così la legge è superiore al
„ Magistrato; di modo che si può dire che
„ il Magistrato è la legge vivente, e la leg-
„ ge è il muto Magistrato: io intendo pel ter-
„ mine di legge quella potestà di governo,
„ senza la quale nè le famiglie, nè le Cit-
„ tà, nè i popoli, nè il genere umano inte-
„ ro, nè l'ordine della natura, nè il mondo
„ medesimo saprebbero sussistere (2).

Noi dunque non separeremo qui questi tre oggetti che costituiscono l'essenza di tutti i generi del governo; il popolo il Sovrano e la legge. Senza il popolo non vi ha Stato; senza il Sovrano non vi ha popolo; senza la legge non vi ha governo, non vi ha Sovrano legittimo. Il popolo debb' essere sottomesso al Sovrano, e questo Sovrano lo debb' esser alla legge, che non è altra cosa che la giu-

(1) *Thom.* 1. 2. q. 98. art. 5. ad. 3.

(2) *Ut Magistratibus leges, ita populo præsunt Magistratus: vereque dici potest, Magistratum esse loquentem legem; legem autem, mutum Magistratum. Nihil porro tam est aptum ad jus conditionemque naturæ: quod cum dico, legem a me dici, nihilque aliud intelligi volo quam imperium, sine quo, nec domus ulla, nec civitas, nec gens, nec hominum universum genus stare, nec rerum natura, nec ipse mundus potest.* Cic. de leg. l. 3. p. 378. edit. Blaeu 1659.

stizia sviluppata relativamente a' bisogni ed alle circostanze del bene pubblico.

Ma se la legge è sempre equa, il Sovrano che n'è il ministro, può essere ingiusto. Ciò nonostante il cittadino è sottomesso all'una e all'altro. Come conciliare queste due obbligazioni nel caso, ove la legge e il Sovrano sembrassero essere in opposizione?

Questi differenti punti di veduta comprendono tutto ciò che noi abbiamo a dire sulla sovranità in generale: noi faremo vedere 1. qual sia l'autorità del Sovrano; 2. quali sieno le leggi sulle quali egli governa; 3. quali sieno le regole, che debbano dirigere l'ubbidienza ne' casi, ove gli ordini del Sovrano sembrassero contrarj alla disposizione delle leggi.

CAPITOLO PRIMO.

Dell' autorità del Sovrano.

Dio solo è indipendente, perchè egli non esiste che da se medesimo, perchè può tutto ciò che vuole, e perchè egli è a se medesimo la sua felicità, la sua luce, la sua sapienza. Tutte le creature sono necessariamente dipendenti dal loro primo principio, da cui esse hanno ricevuto, e da cui esse ricevono continuamente tutto quello che sono. L'uomo lo è ancora di una maniera più spe-

ciale, come creatura ragionevole. Dio è la luce che lo illumina, la sapienza che dee dirigerlo, il bene supremo che debbe renderlo felice: e questo nuovo genere di dipendenza, ben lungi dal degradarlo, nasce dalla dignità di sua natura, poichè egli è il principio di tutte le operazioni della sua anima, e di tutte le sue virtù.

Inutilmente vorrebbesi dunque affettare una libertà assoluta. La verità e la giustizia, che sono al di sopra di lui, lo dominano, per così dire, malgrado lui medesimo: esse lo illuminano, esse gli comandano: s'egli può loro disubbidire, egli non può per questo sottrarsi al loro impero. S'egli si rivolta contro esse, esse susciteranno i loro rimorsi contro lui medesimo; le sue passioni diverranno suoi tiranni; e la sua pretesa indipendenza andrà a terminare in un' avvilimento il più vergognoso, e in una servitù la più crudele.

Ma questa felice subordinazione, in cui noi siamo in riguardo a Dio, esige ancora da noi che ci conformiamo all' ordine, che la sua provvidenza ha stabilito nella società per la felicità del genere umano.

L'uomo in fatti sarebbe il più infelice di tutti gli esseri viventi s'egli fosse abbandonato a se solo. L'istante della sua nascita sarebbe ben presto seguìto dal momento della

sua morte, s' egli non trovasse nell'amore di que' che gli hanno dato la vita delle assidue cure per conservargliela. Uscito dalla infanzia, pressato da' bisogni continui portando in se medesimo il germe fatale di mille infermità, lottando sempre contro la fame, la sete, il rigore delle stagioni, contro la morte medesima, ma isolato nel mondo egli sarebbe ridotto a se solo; sarebbe obbligato a' penosi continui travaglj per procurarsi soccorsi necessarj alla vita; costretto a bagnare la terra de' suoi sudori, di cercare un asìlo nelle spelonche per difendersi dal rigore delle stagioni, a combattere contro le bestie feroci per conservare i suoi giorni, a far loro guerra per disputare con esse le produzioni della natura; e soccombente finalmente sotto il peso delle infermità, allorchè le sue forze logore non gli lascerebbono altra risorsa per conservare i tristi suoi giorni, sembrerebbe essere egli vissuto per provare successivamente tutti i mali della umanità per morire.

La sua condizione sarebbe ancora peggiore nell' ordine morale. Assalito dalle passioni, portato al male, ed importunato al di dentro di se medesimo da una voce segreta, che contraddice alle sue inclinazioni, tutto occupato da' bisogni della vita, distratto da' suoi travaglj, naturalmente tratto a forza nell'errore per l'illusione de' sensi e del suo

amor proprio, e non potendo consultare che se solo qual progresso potrebb'egli fare nelle scienze, che illuminano l'anima, che la sollevano, che la rendono superiore, e che le ispirano la forza e il coraggio? E allorchè egli dimandasse a se stesso se vi ha un Essere supremo? qual è quest'Essere, da chi riceve la sua esistenza? qual è l'omaggio che gli si dee? qual è il dovere ch'egli è obbligato a rendere e a se stesso e ad altri? quali incertezze, quali ricerche! Quanto si dovrebbe egli temere, che i suoi sensi l'ingannassero; e che non conoscendo le dignità della sua natura, invece di consultare la sua ragione, egli non prendesse consiglio che dalla sua opinione!

Ma per un disegno particolare della Provvidenza, le miserie e le infermità dell'uomo facendogli sentire i suoi bisogni, gli hanno indicato il rimedio. Obbligato a cercare de' soccorsi tra suoi simili, egli ha trovato nella società delle risorse contro la sua indigenza, de' conforti ne' suoi travaglj e nelle sue pene, una forza superiore, che gli assoggetta le bestie le più feroci, che rompe i metalli, e che doma gli elementi medesimi per farli servire al suo uso. Dalle cognizioni riunite si è formato una copia di lume, che ha poi dato nascimento alle arti ed alle scienze, e che ne ha accelerati i progressi. Egli

vi ha trovata la tradizione di un culto pubblico, ed in questa religione, egli vi ha rinvenuta un'autorità sempre sussistente per dirigerlo, e de' pontefici applicati a mostrargli i suoi doveri, ed a fargli praticare la giustizia facendogli conoscere il padrone dell' universo ch' egli debbe adorare.

Per una conseguenza necessaria de' disegni di questa medesima Provvidenza, Iddio ha stabilito in mezzo della società una doppia potestà per governarla, sia nell' ordine civile, sia nell' ordine della religione. Potestà sacre, che derivano immediatamente dalla Divinità, e che si riferiscono egualmente alla sua gloria, e al nostro bene, e che godono ciascuna nella loro giurisdizione di tutti i diritti della sovranità, cioè a dire, tutto il potere necessario al governo. Ma quali sono i principj, che debbono istruirci sulla natura e su i diritti di questa sovranità, che forma il legame della società civile, e della società ecclesiastica? io li riduco a tredici, che ora spiegherò in questo capitolo, ed eccoli:

1. La potestà sovrana è necessaria alla società.

2. La libertà di una nazione non consiste nell' arbitrio di fare tutto ciò che si vuole; ma in una subordinazione che toglie ai cittadini il potere di nuocere, e che li pone nella necessità di concorrere al bene comune.

3. La potestà sovrana è stata istituita da Dio medesimo.

4. Il Sovrano è stato istituito pel bene della società, e non la società pel vantaggio del Sovrano.

5. La sovranità obbliga il capo politico alla giustizia, e il popolo all' ubbidienza.

6. Non vi ha nè sovranità nè governo senza religione.

7. La potestà del Sovrano, e i doveri dei sudditi a suo riguardo sono indipendenti dalle sue qualità personali.

8. La potestà del Sovrano rinchiude tutto il potere necessario al governo di una società perfetta.

9. Al Sovrano solo si appartiene il giudizio legale in ultima decisione.

10. Il Sovrano solo può riformare se stesso.

11. Il potere assoluto, che costituisce il Sovrano legittimo, è differente dal potere assoluto che esercita il dispoto.

12. Non può esservi che un solo Sovrano in ogni governo perfetto.

13. Il Sovrano ha una eguale giurisdizione su tutti i membri della società, col diritto di comandare loro e di punirli.

MASSIMA I.

La potestà sovrana è necessaria alla società (3).

L'Uomo vivendo in società dee vivere necessariamente nella dipendenza. Sarebbe infelice e veramente schiavo, se ognuno volesse conservarvi la sua libertà, ed i suoi diritti primitivi, perchè ognuno interprete assoluto della legge naturale, diverrebbe ancora l'arbitro de' suoi doveri; ognuno sarebbe libero di violarli, perchè non vi sarebbe superiore capace di reprimerlo. I beni essendo in comune, non vi sarebbe possesso sicuro, perchè tutti vorrebbero possedere. Non pace, non sicurezza, perchè non vi sarebbero mezzi di terminare i contrasti, nè argini da opporre alla violenza. Tutte le passioni eserciterebbero il loro impero a proporzione del loro potere. I beni, la libertà, l'onore e la vita di ogni particolare sarebbero all' arbitrio di tutti. Il forte opprimendo il debole, diverrebbe vicendevolmente la preda di un altro più forte di lui. La gelosìa, la cupidigia, l'orgoglio, l'ambizione, la vendetta ar-

(3) Qui non si parla di una società momentanea, che potrebbero formare alcuni individui per l' esecuzione di un progetto particolare; ma di una società stabile, e composta di un gran numero d' individui per formare un popolo.

merebbero i membri della società fra loro. Essa distruggerebbe finalmente se medesima, perchè non vi sarebbe freno capace di contenere i cittadini; la sola diversità di viste, di gusti, d'interesse basterebbe per disseminare la discordia fra essi; la confusione crescerebbe a proporzione del loro numero; le forze e le volontà, dividendosi, non potrebbero più concorrere al bene pubblico, perchè non vi sarebbe autorità capace di assogettarle. Le convenzioni medesime non sarebbero più efficaci delle leggi per mantenere l'ordine e la giustizia senza una forza coattiva rivestita dell' autorità per farle osservare (4). Un Levita insulta pubblicamente alla sua nazione e alla Divinità, istituendo un culto idolatra; la ragione che ne rende la Scrittura è, *che in quel tempo non vi era Re in Israele, ed ognuno faceva ciò che gli piaceva* (5).

Bisognava dunque che per formare originariamente una società, ognuno si spogliasse di una parte della sua libertà tra le mani di un capo incaricato a vegliare all'amministrazione pubblica, ed alla sicurezza particolare, contro l'ingiustizia de' concittadini e

---

(4) V. Puffend. *de Jure Natur. & Gent.* L. 7. cap. 1. e 2.

(5) *In diebus illis non erat Rex in Israel; sed unusquisque quod sibi rectum videbatur, hoc faciebat.* Jud. XVII. 6.

contro l'invasione degli stranieri. Bisognava che ognuno s'imponesse l'obbligazioni di ubbidire, che si ponesse nella impotenza di nuocere, e nella necessità di concorrere al bene pubblico: bisognava finalmente, che ognuno si sottomettesse alla potestà di un Sovrano, che avendo in sue mani tutte le volontà, e riunendo per ciò tutte le forze, si trovasse al di sopra di tutti, e fosse così in istato di reprimere que' che attentassero il riposo pubblico. Quindi l' istituzione della sovranità.„
„ Per la sola autorità del governo, dice M.
„ Bossuet, l'unione è stabilita tra gli uomi-
„ mini.... allorchè ognuno rinunziando alla
„ sua volontà, la trasporta e la riunisce a
„ quella del Principe e del Magistrato.....
„ egli conferma questa con danno della sua.
„ Vi si guadagna; perchè si trova nella per-
„ sona di questo supremo magistrato più for-
„ za, che non se n'è lasciato per l'autorità;
„ poichè vi si trova tutta la forza della na-
„ zione intera (6).

Le medesime ragioni dimostrano la necessità di una potestà sovrana nell' ordine della religione; perchè la Chiesa essendo una società visibile che ha le sue costituzioni particolari, i suoi ministri, la sua dottrina, si discioglierebbe da se medesima, se non fos-

(6) Boss. polit. Part. 1. liv. 1. art. 1.

se unita esteriormente da' legami della subordinazione ad una potestà, che ne regola il governo.

MASSIMA II.

La libertà di una nazione non consiste nella facoltà di fare tutto ciò che si vuole, ma di una subordinazione, che toglie ai cittadini il potere di nuocere, e che li pone nella necessità di concorrere al bene comune.

Questa proposizione non è che una conseguenza della massima precedente. Perchè non vi ha vera libertà che quella, ch'è conforme a ciò che si debbe a Dio, alla giustizia, all'ordine pubblico, e a se medesimo. Or non sarebbe niente più contrario a questi differenti doveri che la libertà di fare ciò che si vorrebbe.

Questa libertà sarebbe contraria a ciò che noi dobbiamo a Dio, ch'esige il sacrifizio delle nostre inclinazioni e della nostra volontà, di cui la legge è nostra regola e nostra luce. Sarebbe contraria a ciò che dobbiamo alla giustizia, perchè seguendo l'impulsione delle passioni, noi offenderemmo i diritti altrui ogni qual volta che questi formassero un' ostacolo alla nostra volontà. La cupidigia invaderebbe i beni, l' ambizione e l'orgoglio attenterebbero alla sua libertà. Sarebbe con-

traria all' ordine pubblico, perchè rompendo i legami della subordinazione, farebbe dileguare l' autorità sovrana, e con essa tutti i mezzi di provvedere alla sicurezza pubblica, e al bene di ogni particolare: finalmente questa libertà sarebbe contraria a ciò che dobbiamo a noi medesimi, poichè la virtù, e la felicità non si trovano che nell' assoggettamento alla legge. Distruggendo l' autorità che è fondata sopra i doveri della subordinazione e della ubbidienza, noi non saremmo più governati dalla legge, che non può governare essa medesima che per l' autorità; ed allora noi saremmo rispinti nuovamente nelle disgrazie dell' anarchìa, e necessariamente dominati dalla forza.

La vera libertà tiene adunque un giusto mezzo tra l' indipendenza, che non conosce freno, e la condizione dello schiavo, che non conosce che la sola volontà del dispoto. E' uno stabilire questa libertà, e un conservarla, stabilendo a' cittadini delle regole di condotta per assicurare il loro riposo, e la loro libertà medesima: questo fanno le leggi ecclesiastiche, e le leggi civili nell' ordine di religione, e nell' ordine politico. *Ubbidire alle leggi*, dice un politico de' nostri giorni, *non è essere schiavo delle leggi, ma esser libero dalle passioni* (1).

(7) M. de Réal, Science du Gouvernement T. 1. p. 1. ch. 3. sect. 4. n. 25. p. 348. & n. 23. p. 343

Da ciò ne discende quest' altra conseguenza, che il popolo il più libero non è quello di cui il governo impedisce meno la volontà de' cittadini, ma quello di cui la costituzione è la più propria ad assicurare la felicità pubblica, facendo regnare l'ordine, e la giustizia fra' sudditi, lasciando loro oltracciò tutta la libertà, che non offende quest' ordine.

Ninna legge impedisce più le nostre inclinazioni, che la legge di Gesù Cristo, e per quest' istesso non ve n'è alcuna, che ci renda più veramente liberi, liberandoci dall' impero delle passioni, ch' è la più crudele di tutte le servitù, per sottomettere la nostra volontà all' ordine della giustizia (1).

MASSIMA III.

La potestà sovrana è stata stabilita da Dio medesimo.

Iddio essendo infinitamente saggio, e infinitamente giusto, ha voluto che gli uo-

(8) *Nescitis quoniam cui exhibetis vos servos ad obediendum, servi estis ejus, cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditioni ad justitiam? . . . Liberati autem a peccato, servi facti estis justitiæ . . . . Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis justitiae. Quem ergo fructum habuistis tunc in illis, in quibus nunc erubescitis? Nam finis illorum mors est. Nunc verò liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero, vitam æternam*. Rom. VI. 16. 18. 20.

mini vivendo in società, vivessero secondo la giustizia, e che fossero tra loro legati con una corrispondenza reciproca di soccorso, che assicurasse la salute di tutti. Or questa istituzione non può sussistere senza l' istituzione di una potestà sovrana. Se questa istituzione non viene da un' ordine espresso dalla parte di Dio ha almeno la sorgente nel disegno generale della sua provvidenza, la quale vegliando ai bisogni dell' uomo, doveva stabilire nell' ordine morale, come nell' ordine fisico, delle leggi, ed una potestà necessaria per conservarle (9). La Fede c' insegna, *che ogni*

(9) *Ut imperium effectu suo potiatur, requiri tum vires naturales queis subjectus, si forte quod injungitur detrahere præsumpserit, repraesentato aliquo malo possit cogi: tum titulum, ex quo jure, aliis praestandum quid, aut omittendum queat injungi; cui in istis respondet obligatio ejusdem jussis obsequendi. Horum utrumque proxime ex pactis per quae civitas coalescit, promanat... Sed ut peculiarem efficaciam & sanctimoniam nanciscatur imperium, aliud principium, praeter submissionem subjectorum, accedere oportet... Extra dubium est sanam rationem satis dictasse, post multiplicatum genus humanum, decus, pacem atque incolumitatem ejusdem subsistere non potuisse, nisi constitutis civitatibus, quae sine summo imperio intelligi nequeunt, quo ipsae etiam civitates, & summum imperium a Deo, tanquam legis naturalis auctore, profecta censentur. Nam non ea tantum a Deo sunt quae ipse immediate, & citra ullum factum humanum interveniens, instituit: sed & quae homines, ductu sanae rationis, pro conditione temporum atque locorum, re-*

potestà viene da Dio (10). *Che i Re non regnano che per lui* (11). *Ch' essi sono i ministri di Dio per la punizion de' malvaggj* (12). *Che noi dobbiamo esser loro sottomessi non per il timore del castigo, ma per un dovere di coscienza* (13). *E che noi dobbiamo ubbedire ai*

---

ceperunt, ad implendam obligationem sibi a Deo injunctam ... Ergo ut civitas sit civitas, finemque suum consequatur, institutus a Deo, a lege naturae, ordo imperandi, & parendi, in quo ex ipsa Dei voluntate & naturalis rationis dictamine aliquid summum fit, ac a nemine dependens, neminis arbitrio subjectum, Deo uni ut subditum, ita secundum & vicarium, quæ est summa potestas civilis. Id tamen meri esse facti humani, an summam illam potestatem velint uni committere an pluribus, & quibus seorsim modis statum reipublicae describere instituant. Puff. de Jure Nat. & Gent. l. 7. c. 3. n. 1. & 2.

(10) *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit ... Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam*. Rom. XIII. 1. 2. 5.

(11) *Per me Reges regnant, & legum conditores justa decernunt: per me Principes imperant, & potentes decernunt justitiam*. Prov. VIII. 15. 16.

(12) *Dei minister est* [potestas] *tibi in bonum. Si autem malum feceris, time; non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit*. Rom. XIII. 4.

[13] Vedi la nota precedente.

Pontefici ch' egli ha preposti sopra la sua Chiesa (14).

„ La necessità di un governo su gli uo-
„ mini, che la loro natura rende tutti egua-
„ li, dice Domat, e che non sono gli uni
„ dagli altri distinti che per le differenze che
„ Iddio mette tra essi, per le loro condizio-
„ ni, e per le loro professioni, fa vedere che
„ dal suo ordine dipende il governo; e che
„ siccome non vi ha ch' esso solo, che sia il
„ sovrano naturale degli uomini, così da es-
„ so ripetono la loro potestà, e la loro auto-
„ rità tutti quelli, che governano: ed è lo
„ stesso Iddio ch' essi rappresentano nelle lo-
„ ro funzioni (15).

Non si potrebbe dunque attribuire all' autorità sovrana de' Principi un origine così nobile, nè darle fondamenti così solidi senza farla risalire al di là del contratto sociale [16]. E' egli vero che i bisogni dell' umanità hanno determinato i popoli a riunirsi sotto differenti forme di governo; ma non è men vero, che l'autorità de' capi che governano alla sua sorgente nell' ordine della provvidenza, e che la potestà ch' essi esercitano, ema-

(14) *Obedite præpositis vestris, & subjacete eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris, reddituri*. Heb. XIII. 17.

[15] Domat, Droit public. L. 1. t. 1. sect. 1. n. 6.

[16] V. appresso part. 2. ch. 4. §. 3.

ni da quella di Dio medesimo. Nell' ordine della religione non è più in virtù delle leggi generali di una provvidenza, che veglia alla conservazione del genere umano, ma è in virtù di una missione espressa, che i Pastori esercitino la loro autorità. Se il popolo ha avuto qualche volta parte alla loro elezione, non hanno mai dal popolo ricevuta la loro autorità, nè a suo nome, ma l' hanno esercitata in nome di Gesù Cristo primo, ed unico Pastore per natura (17).

MASSIMA IV.

Il Sovrano è stato istituito pel bene della società, e non la società pel vantaggio del Sovrano.

Noi abbiamo detto, che la sovrana potestà viene da Dio, che la ragione della sua istituzione è fondata su' bisogni della società, che la scelta della forma, e de' capi politici viene dal popolo. Or queste tre considerazioni provano il fine, pel quale la sovrana potestà è stata istituita.

1. Sarebbe contro la sapienza e la bontà di Dio che tutta una nazione si rapportasse al vantaggio di un solo, o di un corpo particolare; e che Iddio non avesse riunito tutto un popolo, che come una moltitudine di schiavi per servire i padroni che loro co-

[17] *Fiet unum ovile, & unus pastor*. Joan. xi. 16.

mandano. Un tal fine ripugnerebbe certamente e all'ordine della sua provvidenza, e alla dignità dell'uomo. La Repubblica non appartiene a voi, diceva Seneca a Nerone, ma voi appartenete alla Repubblica: *Adverte Rempublicam non esse tuam, sed te Reipublicæ*.

2. L'istituzione della sovranità non avendo per oggetto che i bisogni della società, essa non può aver altro fine che la felicità de' popoli, che la compongono; or il Sovrano non può avere in questa qualità un altro fine che quello della sovranità medesima.

3. I popoli scegliendo de' capi, ed una certa forma di governo, non hanno avuto che il bene pubblico per oggetto. Stabilendosi de' padroni, non si sono voluti porre al rango degli schiavi, confidando loro il potere supremo sulla loro fortuna, sul loro onore, sul loro riposo, e sulla loro vita; essi non hanno preteso abbandonarla a' loro capricci, ma mettersi sotto la loro protezione; nè si sono spogliati di una parte di loro libertà che per assicurare la loro felicità. „ Egli „ è evidente, dice Wolf, che gli uomini non „ formano una società politica, nè si sotto„ mettono alle sue leggi che pel loro proprio „ vantaggio, e per la loro salute. L'autorità „ sovrana non è stata dunque stabilita che „ per lo bene comune di tutti i cittadini, e „ sarebbe cosa assurda di pensare ch' essa po-

„ tesse cangiare di natura passando nelle ma-
„ ni di un Senato, o di un Monarca (18)„.
Or ciò che noi diciamo de' Principi temporali, debbe applicarsi a più forte ragione a quei, ch' esercitano la potestà spirituale, e che sono obbligati, se bisogna, sacrificare la loro vita per le loro pecore (19).

I popoli non sono adunque tra le mani dell' una, e dell' altra potestà, come un bene che loro appartiene, e di cui esse possano disporre a loro genio, ma come un sacro deposito che Iddio ha loro confidato, e di cui domanderà loro conto. La Scrittura dà a quelli, che governano il nome di *Pastori* per far loro sentire ch' essi ne debbono adempiere le funzioni. I Pagani medesimi hanno dato questo nome a' loro Principi. Può vedersene degli esempj in Omero. Il loro potere medesimo non li rende veramente grandi se non quando essi divengono per la giustizia, e per la beneficenza le immagini di quelli, di cui sono ministri, e servi insieme, perchè Iddio non ha sdegnato di prenderne la forma; a riguardo di quelli, dei quali appunto era il padrone (20).

[18] Wolf. du droit des gens T. 1. l. 1. ch. 4. §. 39.

[19] *Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis*. Joan. XI. 11.

[20] *Semetipsum exinanivit formam servi accipiens*. Phil. II. 7.

Il comandare a' suoi simili per assoggettarli è proprietà de' tiranni; il comandare a loro per renderli felici è privilegio di quelli che rappresentano la Divinità (21). Dio so-

---

(21) „ Il vero carattere del Principe, dice Bos-
„ suet, è di provvedere ai bisogni del popolo, come
„ quello del Tiranno è di non pensare che a se me-
„ desimo: Aristotele l'ha detto; ma lo Spirito San-
„ to l'ha pronunziato con più forza. Egli rappresen-
„ ta il carattere di un' anima superba, e tirannica
„ facendole dire: *Io sono, nè vi è altra persona sul-*
„ *la terra fuori di me*, Isa. XVII. 10.. Egli maledice
„ i Principi, che non pensano, che a se medesimi con
„ queste terribili parole. Ecco ciò che dice il Signore:
„ *Disgrazia ai pastori d'Israello, che pascolano se*
„ *stessi. Le greggie non debbono essere nutrite da' lo-*
„ *ro pastori? Voi mangiavate il latte delle mie pe-*
„ *core, e vi coprivate delle loro lane, e voi uccide-*
„ *vate tutto ciò, che vi aveva di più pingue nel greg-*
„ *ge; e voi non lo pascevate. Voi non avete forti-*
„ *ficato ciò che era debole, nè guarito ciò che era*
„ *malato, nè rimesso ciò che rotto, nè cercato ciò*
„ *che si era sviato, nè ricondotto ciò che si era per-*
„ *duto. Voi vi contentavate di parlar loro duramen-*
„ *te, e imperiosamente, e le mie pecore disperse per-*
„ *chè non aveano pastori sono state preda delle be-*
„ *stie feroci*. Ezech. XX. XIV. 2. 3. 4. 5. Si vede qui,
„ continua il medesimo Autore, primieramente che
„ il carattere del cattivo Principe è di pascere se stes-
„ so, e di non pensare al suo gregge. Secondariamente
„ che lo Spirito Santo gli domanda conto non sola-
„ mente del male che fa, ma ancora di quello che
„ non guarisce. In terzo luogo, che tutto il male
„ che fa il rapitore al suo popolo mentre ch' egli

lo regna nel Cielo, egli vi ha confidato i regni della terra, diceva S. Gregorio di Nazianzo agli Imperatori; siate dunque come Dei verso i vostri sudditi: *Supera solius Dei sunt, infera autem vestra; subditis vestris Deos vos præbete* (22).

Il conquistatore medesimo divenendo il padrone de' popoli, che sottomette, contratta a loro riguardo le obbligazioni de' Monarchi. Non dipende nè da lui, nè dalle nazioni vinte di derogarvi, perchè, come io vi ho già detto, non è in potere degli uomini di stabilire un genere di governo che ripugni al disegno della provvidenza, e all' ordine della giustizia, cioè a quella istituzione primitiva, in virtù della quale, e secondo la quale sola, è permesso a' Principi di regnare. Voler elevare la potestà degli uomini sopra le leggi, sarebbe un erigere un edificio, col togliere le pietre, che gli servono di fondamento.

Non v'ha filosofo moderno, che abbia più esteso il potere dei Principi, che l'empio Hobbes, ed abbia ancora portato un attentato più mortale alla loro sovranità, con le medesime massime, che sembrano sul principio più lusinghiere ad un dispoto. Secon-

h 2

„ l' abbandona, e non pensa che ai suoi piaceri rica- „ de sopra di esso „. Boss. polit. l. 3. chap. 3. pr. 5.

[22] *Gregor. Naz. orat.* 21. *p.* 471.

do, questo famoso empio, gli uomini non si dovevano niente nel primo stato di natura, cioè prima che si fossero adunati in un corpo di società. Non vi era allora niente di *giusto*, nè d'*ingiusto*, tutto era permesso verso di tutti (23). Questo stato naturale era per conseguente uno stato di guerra, perchè volendo ognuno godere, doveva naturalmente impiegare tutti i mezzi per invadere (24). Qual sarà dunque la legge, che servirà di base alla morale, per fissare la nozione del *giusto*, e dell'*ingiusto*? Risponde Hobbes, la volontà del legislatore. Che il Principe op-

---

[23] *Natura dedit unicuique jus in omnia (hoc est in statu mere naturali, sive antequam homines ullis pactis sese invicem obstrinxissent, unicuique licebat facere quaecumque & in quoscumque libebat, & possidere, uti, frui omnibus, quae volebat & poterat) sequitur omnia habere & facere in statu naturae, omnibus licere*. Hobbes. de Cive, cap. 1. §. 10.

Unicuique jus est conservandi ; eidem ergo jus est omnibus uti mediis ad eum finem necessariis. Media autem necessaria sunt, quae ipse talia judicabit; eidem ergo jus est omnia facere & possidere quae ipse ad sui conservationem necessaria esse judicabit. Ib. not. in §. 10.

(24) *Si addas jus omnium in omnia, quo alter jure invadit, alter jure resistit, atque ex quo oriuntur omnium in omnes perpetuae suspiciones... negari non potest quin status hominum naturalis, antequam in societatem coiretur, bellum fuerit; neque hoc simpliciter, sed bellum omnium in omnes*. Ib. cap. 1. §. 2.

prima il popolo, che sacrifichi la sua fortuna, l'onore, la libertà, la vita de' suoi sudditi a' suoi interessi, e a' suoi capricci: la sua propria volontà è la prima legge, che ordini loro di sacrificar a' suoi risentimenti personali un padre, una madre, un figliuolo, uno sposo: tutto ciò, che comanda è un dovere, e la disubbidienza sarebbe un delitto (25). Ma queste massime barbare, che danno tutto il potere al Sovrano, e che fanno di esso un dispoto, lo roversciano dal trono, ed ecco il come:

Essendo così il Sovrano trasformato in dispoto, il popolo, che non vuol mai esser schiavo, nol vedrà dominare dispoticamente su di esso, disporre arbitrariamente delle loro persone, e dei loro beni, come di un bene proprio, senza odiarlo: si sottrarrà al giogo, quando potrà scuoterlo, e s'armerà contro il Sovrano medesimo, allorchè non avrà altro mezzo per porsi in libertà.

Ragionando conseguentemente: farà un passo di più, e sì dirà a se stesso: poichè non vi era ancora niente di *giusto* nè d'*ingiusto* prima della istituzione del Sovrano, e

[25] *Ostensum est regulas boni & mali, justi & injusti, honesti & inhonesti, esse leges civiles; ideoque quod legibus praeceperit, id pro bono; quod vetuerit id pro malo habendum... Ante imperia justum & injustum non extitere*. Ib. cap. 12. §. 1.

tutto era allora ugualmente permesso; non v' ha dunque legge anteriore, che mi obblighi di ubbidire al Sovrano medesimo: se io vi son tratto dalla forza: la forza, che mi fa schiavo, non può essere una legge, nè impormi un dovere di coscienza. Le leggi umane, che provengono dall' autorità sovrana, e che sole determinano le nozioni del *giusto*, e dell' *ingiusto* non possono aver fondamento più solido, che l' autorità medesima, su la quale sono appoggiate; non possono dunque impormi, che de' doveri fittizj, e comandare solamente pel timore: tutto mi è dunque realmente permesso e contro il Principe, e contro la Patria, e contro i miei Concittadini: basta cautelarsi per evitare i supplicj, e quello che muore su d' un patibolo è un infelice male accorto, che cede alla forza, senza esser colpevole.

Andrà più avanti ancora: perchè ragionando sempre col medesimo principio, che la volontà del Sovrano essendo la prima legge, che determina ciò, che gli uomini si debbono tra loro; le nazioni, che non sono sottomesse che alla legge del loro Sovrano, non si debbono dunque niente tra di loro: sono tra esse come nello stato primitivo della natura, in uno stato di guerra; è dottrina ancora di Hobbes (26): permesso ad esse

[26] *Status enim civitatum, inter se naturalis est,*

per conseguente di spogliarsi reciprocamente, di assoggettarsi, di riempiere l'universo di sangue, e di carnificine, di violare tutte le leggi, tutti i trattati, tutti i giuramenti per ampliare il loro impero: e queste massime debbono essere ancora necessariamente quelle di tutti gli Atei, poichè se non v'ha Dio, non può esservi legge anteriore a quella degli uomini, nè altra regola certa di morale, che l'interesse particolare: ma che diverrebbe un Monarca, che diverrebbero i popoli, che diverrebbero tutte le società, se tali principj si riducessero una volta in pratica?

MASSIMA V.

La sovranità obbliga il capo politico alla giustizia, e il popolo all' ubbidienza.

La Sovranita' obbliga il capo politico alla giustizia.

Io qui intendo per giustizia non precisamente quella virtù particolare, che fa

---

idest, hostilis est. Neque si pugnare cessent, idcirco pax dicenda est, sed respiratio. Hobbes. De Cive, cap. 13. §. 7.

Quid aliud sunt plures respublicae, quam totidem castra, praesidiis & armis contra se invicem munita; quarum status (quia nulla communi potentia coercentur, utcumque incerta pax, tamquam induciae breves, intercedat) pro statu naturali, hoc est, pro statu belli habendus est. Ibi cap. 10. §. 17.

rendere ad ognuno ciò che gli appartiene; ma quella che consiste in conservar l'ordine dell'amministrazione pubblica, e che si appella giustizia distributiva.

Il capo politico è risponsabile di questa virtù alla Divinità, che come noi abbiamo già detto, non lo ha collocato al di sopra degli altri uomini che per essere a loro riguardo l'istrumento della sua providenza. Egli n'è risponsabile al suo popolo, il quale nella origine non ha scelto i suoi capi, che per esserne protetto (27). Egli è ancora risponsabile a se medesimo; la sua potestà è fondata sulla sommissione de' sudditi. Non si troverà giammai più di sommissione in essi, se non quando l'amore si accoppierà al dovere per render loro ubbidienza più pronta e più intera. Or non può farsi amare il comando che per la giustizia, e per la beneficenza, che fanno sentire ai Popoli, che il comando non tende che alla loro felicità. Quando al contrario il Sovrano non si serve della spada per opprimere; l'ingiustizia, rompendo il legame dell'amore, non lascierà più all'ubbidienza, che il motivo del dovere, e del timore, e rendendo il governo odioso, getterà ne' cuori semenze di rivoluzioni.

---

(27) V. la massima precedente.

Ma se la sovrana potestà è sacra pel Principe, non lo è meno pe' sudditi. 1. Il medesimo padrone, che l' ha stabilita al di sopra di essi, ha loro fatto un dovere dell' ubbidienza. Gesù Cristo nè ha fatto un comando espresso. Lo Spirito Santo stende quest' obbligo in riguardo di tutti quelli, che dividono l'autorità, perchè la loro potestà deriva dalla medesima sorgente: *Subditi estote omni humanæ creaturæ propter Deum, sive regi... sive ducibus* (28).

2. La medesima legge, che lega il Sovrano a' suoi sudditi, lega i sudditi verso il loro Sovrano. Il diritto del comando importa il dovere della sommissione, e siccome il primo prendendo le redini del governo ha contratta l' obbligazione di vegliare alla loro salute, così questi vivendo sotto la sua protezione sono obbligati ad ubbidirgli (29).

3. L' interesse de' popoli che ha stabilito la sovranità rende la subordinazione indispensabile. Il Principe non avrà più il potere di

---

(28) *I. Pet.* II. 13. 14. *Eph.* VI. 5. 6. 7.

(29) „ Quelli che sono rivestiti dell' autorità sovrana s' impegnano a vegliare con cura alla utilità „ comune, e gli altri nel medesimo tempo le promettono una fedele obbedienza „ . Puff. Doveri dell' Uomo, e del Cittadino traduz. del Barbeyrac. L. 2. ch. 6. §. 9.

vegliare alla sicurezza pubblica, di reprimere i cattivi, di ristabilir l' ordine, di terminare i contrasti de' cittadini, di respingere i nemici dello Stato, s'egli non si può fare ubbidire, poichè la sua potestà consiste nel diritto di far concorrere tutti i membri di uno Stato alla esecuzione della sua volontà. „ Così dal momento che si entra in una società ciascuno rimane spogliato della sua „ libertà naturale, e si sottomette ad un'autorità sovrana, o a un governo, che ha il „ diritto della vita, e della morte sopra i „ suoi sudditi, che gli obbliga a fare delle „ cose, per le quali essi hanno della ripugnanza, o a non fare, ciò ch' essi desiderarebbero „. Queste sono parole di un dotto politico [30].

Cessi l'autorità, dice Bossuet, *tutto sarà in confusione, come l'universo intero caderebbe ad ogni istante nel niente se la potestà Divina cessasse di sostenerlo*. „ Che la potestà sia in„ debolita „ aggiugne il Parlamento di Parigi citando questo testo „ le forze dello Stato „ saranno divise, e il Regno interiormente „ agitato si distruggerà per se medesimo... „ Quali omaggj non esige adunque dai po„ poli un' autorità che debbono riguardare „ come sacra? *La loro ubbidienza*, secondo

---

[30] Puffend. Deroirs de l'homme & du citoyenl trad. de Barbeyrac. Liv. 2. ch. 5. §. 4.

„ l'espressione di uno de' nostri grand' uomi-
„ ni (il medesimo Bossuet), *è una specie di*
„ *religione dovuta alla maestà suprema*. Per
„ questa ubbidienza i sudditi diventano mem-
„ bri viventi dello Stato, ognuno di essi rice-
„ vendo dal capo, e comunicando agli altri
„ membri de' movimenti diretti dalla saviezza
„ al bene generale, diviene egli medesimo il
„ principio della conservazione del capo de-
„ gli altri membri, e del corpo intero. Rom-
„ pere questa felice corrispondenza è un cessare
„ di esser membro dello Stato, o più tosto di-
„ chiararsene nemico (31) „. Così parlava il Parlamento di Parigi nel 1753. Non si può se non che applaudire a massime così luminose. Noi avremo spesso occasione di citare Bossuet nel corso di quest' Opera, e non si porrà in dimenticanza, che questo illustre Prelato è una rispettabile autorità per la Nazione.

I medesimi principj hanno la loro applicazione al governo ecclesiastico se Gesù Cristo ha ordinato ai popoli di ascoltare i loro Pastori, come lui medesimo, egli ha ancora ordinato ai Pastori, di avere pe' popoli la sollecitudine e la carità, di cui ha loro dato il primo esempio, versando il suo sangue per la salute di tutti.

---

[31] Remontr. du Parlem. de Paris, du 9. avril 1753. in-12. p. 5. & 6.

MASSIMA VI.

Non vi ha sovranità, nè governo senza Religione.

La sovranità, ed il governo son fondati sui doveri dell'ubbidienza, poichè non possono esistere senza di essa. Or non vi ha dovere di ubbidienza, ove non vi ha legge, e non v'ha legge ove non vi ha religione, cioè niun culto in riguardo di un Essere supremo che vegli sul bene della umanità, e che ci comandi rispettare l'ordine pubblico. Perchè l'obbligazione di ubbidire alle leggi civili, ed alla volontà del Principe suppone questa legge primitiva di ordine, e di giustizia, che fa parte del culto, che noi dobbiamo alla Divinità: fuori di ciò non vi ha piucchè l'interesse personale, che serva di regola; non vi ha piucchè la forza che domini: ma nè l'interesse, nè la forza non istabiliscono nè il diritto, nè la giustizia. Il più potente ancora di tutti gl'interessi cessa, poichè non v'ha più nè pena, nè ricompensa dopo la morte. Ed allora, se un Sovrano si credette assai fermo sul Trono per niente temere; s'egli trova, che è più conforme alla sua fortuna attuale di sagrificare la salute, ed il riposo dei sudditi alla sua ambizione, ed a' suoi capricci, ne diverrà il tiranno; non vi sarà legge che il condanni, niuno che lo riconduca

al suo dovere. All'incontro se un suddito speranzato di assicurarsi l'impunità a forza di delitti, di pervenire ad uno stato di felicità, che si chiama fortuna, eccolo disposto al tradimento, alla rivolta, ed a tutti i misfatti; non vi sarà più freno, che lo ritenga. Finalmente non vi sarà più governo legittimo, perchè non vi ha più legge che leghi le coscienze, e che sostenga il Trono dei Re, per questa felice corrispondenza di giustizia, e di obbedienza, di sollecitudine, e di rispetto, che la religione ha stabilito tra il Monarca ed il suddito.

I Pagani hanno conosciuta questa verità [32]; e quantunque le tenebre della superstizione avessero oscurato le nozioni ch' essi avevano d'un primo Essere, riconoscevano degli Dei, che vegliavano sopra il go-

(32) *Omnia namque post religionem ponenda semper nostra civitas duxit, etiam in quibus summæ majestatis conspici decus voluit*. Val. Max. lib. 1. c. 1. de Relig. - *Sit hoc à principio persuasum civibus, dominos esse omnium rerum ac moderatores deos; eaque quæ geruntur, eorum geri judicio ac numine; eosdemque optime de genere hominum mereri, & qualis quisque sit, quid agat, quid in se admittat, qua mente & qua pietate religiones colat intueri, piorum & impiorum habere rationem*. Cic. de Legib. l. 2. p. 351. edit. 1659. *Prima in omni republica bene constituta, cura est de vera religione, non autem de falsa vel fabulosa stabilienda, in qua summus magistratus a teneris instruatur*. Plat. de Repub. l. 2.

verno dei popoli, che prescrivevano la giustizia ai Re, la sommissione ai sudditi, che punivano il delitto, e che ricompensavano la virtù, essi riguardavano l'onore renduto alla Divinità, come la prima legge. I loro legislatori fingevano di aver ricevute da essa le leggi ch' essi proponevano, poichè conoscevano ch' era dar maggiore consistenza alle leggi il non farle rimontare al di là della volontà degli uomini.

Ciò non ostante la loro religione informe non ispandeva ancora che deboli barlumi sulle massime del governo: non v' era che la vera Religione, che potesse pienamente illuminare gli uomini. Nel solo seno del Cristianesimo il Sovrano, ed il popolo attingono oggi quelle verità sante, che assicurano la potenza dell' uno, e la salute dell'altro; insegnando ai Re di amare i suoi sudditi, e di comandar loro, come a loro figliuoli; ed ai sudditi di ubbidir loro come a ministri della divinità, ed ai padri della patria.

Ma siccome la religione Cristiana non produce frutti di vita che nella Chiesa Romana, che non può conservarsi, che in essa, in questa Chiesa i legami che ha essa formati conservano tutta la loro forza. Si allontani da questo punto centrale, e la potenza del governo s' indebolirà a proporzione. E gli Eretici insorgendo contro i superiori, che

Iddio ha loro dato nella fede, insegneranno a disubbidire a quelli che ha preposti alla società civile (33). Il Deista abbandonando la Rivelazione, si accostumerà a ragionare sopra tutto, a dubitar di tutto, ed ancora delle massime che formano la base del governo, poichè lo spirito umano non sarà più sostenuto dall' autorità. Finalmente l' Ateo, che non conosce più Dio, non conoscerà più nè leggi, nè superiore. Non evvi quasi empio, che attaccando la Divinità, come un essere fantastico che la superstizione ha formato, non rappresenti i Re come Idoli che la servitù, e l' adulazione hanno posti sul Trono. Noi ne abbiamo un esempio convincente in uno scrittore dei nostri tempi [34].

In una parola non v' ha società, se non v' ha legittima potestà, che abbia il diritto del comando. Non v' ha potestà legittima, se non v' ha legge anteriore alle leggi umane, che ci obblighi di ubbidire al Sovrano. Or qual è questa legge? Essa non può essere che la ragione eterna, ch' è Dio, e nella quale sono rinchiusi tutti i principj dell' ordine, e della giustizia. Legge che suppone l' omaggio che noi dobbiamo alla Divinità, e per conseguenza, un culto, una religione, un

[33] Si svilupperà questa verità nella quarta parte cap. 1. parag. 1.

[34] Io intendo qui parlare del *Sistema della natura*.

ministero pubblico per insegnarla, e farla praticare, per conseguente ancora una autorità viva ed infallibile per regolarne il culto, perpetuarne i dogmi, illuminare la fede dei popoli, e per dirigerli nella pratica dei loro doveri.

MASSIMA VII.

La potenza del Sovrano, e le obbligazioni dei sudditi a suo riguardo, sono indipendenti dalle sue qualità personali.

L'autorità debb' esser stabile, marcata a segni manifesti, ed indipendenti dalla opinione degli uomini, affine di diriggere sicuramente l'ubbidienza dei sudditi, e di essere al disopra dei pretesti, che non si mancherebbe di allegare, per iscuotere il giogo della subordinazione, e per tentare la fedeltà dei popoli. Or niente di più incostante, niente di più incerto, niente di più esposto alla prevenzione degli uomini, quanto l'autorità; se essa fosse dipendente dalle qualità personali del Sovrano, soprattutto se si facesse dipenderla dalle virtù, che si possono perdere, e ricuperare successivamente, sulle quali si può dubitar sempre, contro le quali gli spiriti torbidi non mancherebbero di trovare almeno dei pretesti, dai quali sarebbe impossibile il determinarne la misura. Questo prin-

cipio oltre ciò sì evidente, è stabilito dalla pratica di tutti i secoli, e di tutti i popoli. Giammai nei contrasti, che nascono tra i particolari non ha alcuno pensato di far dipendere il diritto dei cittadini dalle discussioni delle loro qualità personali: si sa che sarebbe precipitare la società intera nella confusione dell' arbitrio. Che sarebbe ciò se si trattasse dell' autorità del governo, che abbraccia tutto l' ordine pubblico? E' dunque il comando di Dio, e non le virtù dell' uomo, che deve considerarsi nei Re, e ne' Pontefici. Gesù Cristo ordina ai Giudei di far ciò che loro dicono gli Scribi, ed i Farisei, perchè essi sono assisi sulla Cattedra di Mosè, ma egli avverte di non imitare le loro opere (35). Iddio ordina ai figlj di Giuda di sottomettersi a Nabucodonosor, e questi era un Principe pagano, e superbo. I Profeti che vivevano sotto Re empj, e malvaggj non hanno giammai mancato all' ubbidienza, ed al rispetto verso di quegli, in tempo ancora, che gli hanno ripresi dei loro disordini. Gesù Cristo c' insegna, che il potere della vita, e della morte, ch' esercitava Pilato, gli era stato dato dal Cielo. S. Paolo raccomandava di ubbidire alle Potestà, perchè venivano da Dio (36). Ciò non ostante Ne-

[35] *Matth.* XXIII. 2. 3.
[36] *Rom.* XIII. 1. 2. 3.

rone, cioè a dire il più malvagio di tutti gli uomini, occupava allora il Trono (37). Questo Apostolo si scusa di aver mancato di rispetto al gran Sacerdote, perchè nol conosceva, perchè è scritto, dic'egli: *Tu non maledirai il Principe del tuo Popolo* (38). S. Pietro vuole che si ubbidisca ai superiori duri, fastidiosi *etiam dyscolis* [39]. I primi Cristiani obbedivano agl'Imperatori Pagani, che li perseguitavano (40); la Chiesa ha scagliato anatèmi contro quelli, che insegnavano, che si perdeva il diritto di comandare, perdendosi la grazia abituale (41).

Voi mi obbiettate, diceva un Dottore della Chiesa al Donatista Petiliano, parlando di quella spezie di santità, che caratterizza l'autorità dei Re: „ Voi mi obbiettate che „ chi non è innocente, non può avere la san-

---

[37] La lettera ai Romani fu scritta secondo la comune opinione nel cinquantottesimo anno di Gesù Cristo, e per conseguenza sotto Nerone.

(38) *Nesciebam fratres, quia princeps est sacerdotum. Scriptum est enim: Principem populi tui non maledices*. Act. XXIII. 5.

[39] *I. Petr.* II. 18.

(40) *Julianus extitit infidelis Imperator; nonne extitit apostata, iniquus, idololatra? Milites christiani servierunt Imperatori infideli; ubi veniebatur ad caussam Christi, non agnoscebant nisi eum qui in cœlo erat*. Aug. in ps. 124. – Vedete ancora l'Apologetico di Tertuliano.

(41) Wiclef. prop. 17. Jean. Hus prop. 19.

„ tità. Io vi dimando se Saulle avesse la san-
„ tità del suo sacramento e l'unzione reale,
„ che ispirava della venerazione a Davidde a
„ suo riguardo? Perchè a cagione di questa
„ unzione santa, e sacra lo ha onorato tutta
„ la vita sua, ed ha vendicato la sua mor-
„ te. Il suo cuore si turbò quando tagliò la
„ toga di questo Re ingiusto. Voi vedete dun-
„ que, che Saulle che non aveva l'innocen-
„ za non lasciava di avere la santità, non la
„ santità della vita, ma la santità del sacra-
„ mento divino, ch'è santo ancora negli uo-
„ mini cattivi (42)„.

MASSIMA VIII.

La Potestà del Sovrano rinchiude tutti i poteri necessarj al governo di una società perfetta.

I bisogni della società, che rendono la sovranità necessaria, richieggono che i Sovrani sieno muniti di tutti i poteri indispensabili pel governo (43). Le medesime ragioni di provvidenza, che fondano l'autorità dei

(42) *Aug.* l. 2. *contra Petilian.* p. 148.

(43) *Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur sine quibus jurisdictio explicari non potuit*, L. cui, ff de jurisdictione. – *Ex eo quod causa sibi committitur, super omnibus quae ad causam ipsam spectare noscuntur, plenariam recipit potestatem.* Cap. *propterea*. Extra. De offic. deleg.

Principe senza usurpare una porzione della sovranità, nè i semplici fedeli esercitare le funzioni dell'Episcopato senza rovesciare il governo ecclesiastico.

MASSIMA IX.

Al Sovrano solo appartiene il giudizio legale diffinitivamente.

Io chiamo giudizio legale quello, che essendo emanato dall'autorità, ha diritto sulla nostra ubbidienza, e lo distinguo in questo dal giudizio dottrinale, che non è che una semplice decisione per parte di quelli, che non hanno alcun carattere per comandare. Or è egli evidente, che al solo Sovrano in cui risiede l'autorità, ed a cui noi dobbiamo l'ubbidienza, appartiene un simile giudizio, perchè un tal giudizio richiede nel medesimo tempo una decisione, ed un comando, e per conseguente esige la nostra sommissione indipendentemente dalla confidenza, che noi abbiamo nell'equità, e nel lume di quelli, che comandano: *Non è la scienza che decide*, dice l'Istorico del diritto canonico: *è l'autorità, e la giurisdizione. La scienza dirige, e conduce; ma l'autorità decide* (45), massima importante che noi avremo occasione più di una volta di richiamare.

---

[45] Hist. du Droit. can. in-4. ch. 37. p. 192.

Io aggiungo, che il Sovrano solo ha l' ultimo giudizio, cioè il diritto di decidere per un giudizio supremo senza appello su tutto ciò, che riguarda l' amministrazione pubblica, e di riformare quelli, ch' esercitano una porzione del suo potere. Il solo esperimento della proposizione ne manifesta la verità: perchè l' ultimo giudizio deve necessariamente risiedere in qualche parte nel governo, altrimenti non vi sarebbe mai niente di fisso. Or l' ultimo giudizio è incompatibile con la qualità di suddito, ch' è subordinato: non può adunque risiedere, che nel Principe, che ha solo il diritto di comandare a tutti. Il Sig. di Real diffinisce la sovranità temporale: „ Un „ diritto assoluto di governare secondo i pro„ prj lumi una società civile in modo, che „ ciocchè si ordina, che ciocchè s' intrapren„ de non abbia bisogno dell' approvazione „ di alcuno, nè possa esser corretto, cancel„ lato, nè ancora contraddetto da alcuna po„ testà superiore, o eguale nello Stato (46) „.

Il Sig. le Bret insegna, „ che siccome „ non vi ha che Dio, che possa riparare i „ mancamenti, e rimediare ai disordini, che „ succedono nelle cause seconde, delle qua„ li egli si serve pel governo di questo Uni„ verso, così non vi ha, che il Re che rap-

[46] Science du Gouv. tom. 4. ch. 2. sect. 1. n. 1. p. 104.

„ presenti in terra questa Maestà Divina, che
„ abbia il diritto di correggere le colpe de-
„ gli uffiziali, e dei magistrati, ch' egli ha
„ posti in suo luogo: questo diritto sovrano,
„ egli aggiugne, era chiamato dagli Antichi
„ *extremum Judicium*, o ultimo giudizio (47). „

Gesù Cristo esprime in due parole il potere della Chiesa per decidere sulle materie di religione, dicendoci: *che quei, che non ascolta la Chiesa deve essere riguardato come un Pagano, ed un Pubblicano* (48).

MASSIMA X.

Niuno può riformare il Sovrano, che il Sovrano medesimo.

Questa verità è dimostrata dalla massima precedente, perchè il Sovrano o nell' ordine civile, o nell' ordine ecclesiastico non può essere riformato che da una autorità superiore alla sua, o da se medesimo. Or non vi ha autorità superiore alla sua, poichè gli appartiene il difinitivo giudizio, e perchè nelle differenti parti dell' amministrazione pubblica i giudizj de' suoi ufficiali sono subordinati al suo giudizio, ed alla sua volontà. Non vi ha dunque ch' esso solo, che possa riformare la sua propria amministrazione.

---

[47] Le Bret. De la Souveraineté, l. 4. ch. 2.
[48] *Matth.* XVIII. 17.

Implicherebbe contraddizione, che il Sovrano, che ha diritto di comandare fosse soggetto ai suoi sudditi, che debbono ubbidire. Il diritto di comando, ed il dovere della subordinazione, sono incompatibili.

„ Fa duopo tener per massima, dice „ Le Bret, che sebbene il Principe Sovra„ no oltrepassi la giusta misura del suo po„ tere, non è permesso però di fargli resisten„ za. Questo è il consiglio che dà S. Pietro: „ *Regem honorificate, Servi subditi estote in om„ ni timore Dominis, non tantum bonis & mo„ destis, sed etiam dyscolis. Hæc est enim gra„ tia, si propter Dei conscientiam sustinet quis „ tristitias, patiens injuste* (49). Difatto se la „ resistenza è permessa a riguardo del Prin„ cipe, ella debb' esserla a riguardo del Ma„ gistrato, a riguardo del particolare. E per„ ciò Tertulliano diceva nella sua Apologia: „ *Unde Cassii, Nigri & Albini? Unde qui in„ ter duas lauros obsident Cæsarem, &c?....* „ *De Romanis, ni fallor, non de Christianis* (50).

---

[49] Onorate il Re. Siate o Servi ubbidienti ai vostri Signori con tutto il rispetto ed ossequio; non solamente a quelli che sono buoni e piacevoli, ma ancora a quelli, che sono aspri e fastidiosi. Perchè ciò che è gradevole a Dio, e che colla intenzione di piacergli, siamo costanti sotto la forza de' mali, che ci si fa sentire. I. *Petr.* II. 17. 18. 19.

(50) Chi ha cagionato le fazioni di Cassio, di Negro, e di Albino? chi assediò Cesare tra due allori? sono Cristiani per avventura? nò! Romani.

„ Molti dicono che in riguardo a semplici
„ sudditi non è loro permesso di fare alcu-
„ na resistenza alla volontà dei loro Principi,
„ benchè essi esercitino ogni maniera di vio-
„ lenze nei loro governi, ma in quanto ai
„ principali uffiziali, e magistrati, che pos-
„ sono legittimamente opporsi ai comandi del
„ Re, allorchè li riconoscono ingiusti: ciò,
„ che è intieramente assurdo. Perchè tutti
„ gli uffiziali, benchè elevati in dignità, non
„ hanno il suo potere che dal Re, e sono
„ come tutti gli altri del popolo suoi natu-
„ rali sudditi, avendo detto S. Paolo in ter-
„ mini generali: *Omnis anima sublimioribus*
„ *potestatibus subdita sit*. Di più questo sareb-
„ be rovesciare tutto l'ordine della Monar-
„ chìa, se fosse permesso agli uffiziali di re-
„ sistere agli ordini del Principe, di render-
„ si suoi eguali; vedergli ancora suoi supe-
„ riori, sarebbe andar contro il precetto dell'
„ Apostolo, che c'ingiunge espressamente di
„ ubbidire al Principe *tamquam præcellenti*,
„ cioè senza alcuna eccezione, se non per le
„ cose, che contravengono direttamente al
„ comando di Dio. Tutta volta i Principi
„ non debbono abusare di loro autorità (51).

„ Senza la potestà assoluta il Principe,
„ dice Bossuet, non può nè fare il bene, nè

[51] Le Bret. De la Souveraineté, l. 4. ch. 3.

„ reprimere il male, fa duopo che la sua po-
„ testà sia tale, che persona non possa spe-
„ rare di sottrarsene, dal che questo Auto-
„ re conclude, che il Principe può bene da
„ per se stesso rimettersi sul buon sentiere:
„ ma che contro la sua autorità non può aver-
„ vi rimedio che la sua autorità medesi-
„ ma (52)„.

Se il Sovrano abusa, egli nuoce è vero alla società; ma d'altra parte se è permesso agl'inferiori di riformare i superiori, non vi ha più subordinazione. Gli officiali, che intraprenderanno di giudicare i loro Signori, saranno riformati vicendevolmente dai particolari, che pretenderanno con ragione avere il medesimo diritto sopra essi; ed in conseguenza non più autorità, non più governo.

Bisogna dunque fare una scelta tra i disordini dell'anarchìa, e la tolleranza degli abusi del potere supremo. Nel primo caso io veggo tutti i mali riuniti sulla testa dei popoli per la ruina dell'autorità. Questi mali sono permanenti, perchè l'anarchìa, che li produce, forma uno Stato stabile: essi sono senza rimedio, perchè l'autorità che potrebbe sola rimediarvi è distrutta. Gli abusi al contrario del governo non infettano che una parte dell' amministrazione; l'ordine regna nel

---

[52] Polit. l. 4. art. 1. prop. 1.

resto. Essi non sono, che accidentali, provenienti non dalla costituzione dello Stato, ma dalle disposizioni particolari del Principe, che può cangiare, e che debbe un giorno cessar di vivere. Essi hanno un rimedio se non sempre efficace, almeno sempre potente nella legge di Dio, ch'è al disopra del Principe, nella voce della sua coscienza, che gli rimprovera le sue vessazioni, che lo richiama sempre all'umanità, ed alla giustizia (53), finalmente nei timori, e nelle amarezze, che cagiona un dominio ingiusto a chi lo esercita. Poichè un tal Sovrano in mezzo ancora di un popolo di schiavi di cui egli è il ter-

---

(53) *Si Monarcha, aut Senatus malas leges ferat, malè jus dicat, ineptos Magistratus constituat, injusta bella moveat, actus utique publicos exercet... De publico delicto rei non sunt subditi... Quæ autem incommoda in cives immerentes ex hujusmodi delictis publicis redundant, inter illa mala sunt referenda, quibus humana conditio in hac mortalitate obnoxia est, quaeque adeò, ut sterilitas, aut nimii imbres, & caetera naturae mala, toleranda sunt; quamquam ad ista incommoda praecavenda, non exiguam habere efficaciam deprehenduntur leges fundamentales, bona disciplina & cum primis religio. Ex adversò autem consequens est quidquid vel singuli cives, vel multi, vel etiam omnes, excluso rege, aut citra vel contra ejus auctoritatem & jussum voluerint aut egerint.... id haudquaquam pro voluntate aut actione civitatis esse habendum, sed pro voluntate & actione privata.* Puff. de Jure Nat. & Gent. l. 7. c. 2. n. 14.

rore, o l'Idolo, sentirà, che egli non può esser veramente Re, che comandando a dei sudditi, nè trovare la sua gloria, e la sua felicità, che regnando pel bene dei popoli, e godendo per una giusta corrispondenza del legittimo tributo del loro amore, e della loro riconoscenza.

L'ubbidienza che il popolo debbe a quelli, che Iddio ha proposti al suo governo o civile, o ecclesiastico che sia, sarebbe dunque incompatibile col diritto, che si arrogherebbe di decidere egli stesso dopo il Sovrano per regolare l'ubbidienza, che gli debbe su il suo giudizio particolare.

MASSIMA XI.

Il potere assoluto, che costituisce il Sovrano legittimo è differente dal potere assoluto, che esercita il Dispoto.

Il potere sovrano è quello, che comprende tutta l'autorità necessaria per regolare diffinitivamente l'amministrazione di una società perfetta. Noi abbiam veduto che una simile autorità era necessaria a tutti i generi di governo (54). Or questo potere è assoluto in questo senso, ch'è indipendente dagli uomini (55). Ma siccome la Sovranità

[54] V. Mas. 8. e 9.
(55) V. Mas. 10.

che viene da Dio si rapporta intieramente al bene dei popoli (56); essa è di sua natura subordinata alle leggi.

Il potere dispotico al contrario è quello, che nell'amministrazione pubblica non ha, che la volontà del Dispoto per regola, e il suo interesse personale per ultimo fine. Autorità ingiusta riprovata da tutte le leggi, e che non fa che degli schiavi, ma che si confonde troppo facilmente col potere assoluto (57).

Il Sovrano ed il Dispoto hanno dunque questo di comune, ch'eglino esercitano l'uno, e l'altro un potere assoluto; ma il Sovrano differisce dal Dispoto in ciò, che il primo riconosce la legge al disopra di lui, e che il secondo non la riconosce.

„ Altra cosa è, dice Bossuet, che il go-
„ verno sia assoluto, altra cosa che sia ar-
„ bitrario. E'assoluto in rapporto alla forza,
„ non essendovi alcuna potestà capace di for-
„ zare il Sovrano, il quale in questo senso
„ è indipendente da ogni autorità umana;
„ ma non ne segue che il governo sia arbi-

---

[56] V. Mas. 4.

[57] Secondo il linguaggio dei nuovi Filosofi *Monarca*, e *Dispoto* sono termini sinonomi. Mediante questa identità che essi suppongono gratuitamente, si permettono contro i Monarchi tutto ciò che l'odio ed il fanatismo possono ispirare di più oltraggiante, e di più orribile. Tutto il mondo l'intende. Spetta ai Principi a vedervi: *Et nunc Reges intelligite*. Ps. 2.

„ trario, [o dispotico], perchè oltre che
„ tutto è sottomesso al giudizio di Dio, vi
„ ha delle leggi nell'Impero, contro le qua-
„ li tutto ciò che si fa è nullo di diritto, e
„ che vi ha sempre apertura ad opporsegli [58].
„ Il Sig. di Real ripete la medesima massi-
„ ma quasi nei medesimi termini (59) „.

La massima è troppo evidente per aver bisogno di più lunghe prove. Noi ci contenteremo aggiungerci due osservazioni importanti.

La primiera è, che un governo dispotico per sua costituzione può divenire col fatto un governo giusto, se il Sovrano governa con saviezza. Un governo giusto per sua costituzione può divenire col fatto un governo dispotico, se il Sovrano che governa in vece di proporsi il bene pubblico per regola, fa servire la sua autorità alle sue passioni, al suo interesse personale, o ai suoi capricci.

La seconda osservazione è, che vi ha

---

[58] Bossuet. Polit. l. 8. art. 2. prop. 1.

(59) *N.agg.* „ Il Governo assoluto è un opera di ragio-
„ ne, e d' intelligenza. E' subordinato alla legge di Dio,
„ alla giustizia, e alle regole fondamentali dello Stato...
„ Debb' esser regolato dalla ragione, non è arbitrario,
„ e non è chiamato assoluto, che in rapporto alla forza
„ che può esercitare co' sudditi, e perchè non v' ha al-
„ cuna potestà capace di forzare il Sovrano, che è indi-
„ pendente da ogni autorità umana „. Scienza del Governo pel Sig. di Real, tom. 1. ch. 3. sect. 1. p. 304. 305.

pochi governi dispotici, cioè a dire, pochissimi governi, nei quali la volontà dei Principi sia riconosciuta come l' unica legge. Nelle contrade ancora le più barbare ove i Sovrani dispongono arbitrariamente della vita, della fortuna, della libertà dei loro sudditi, sonovi poche Nazioni così stupide per riguardare un simil dominio come un diritto della sovranità.

E' vero, che i governi di questi popoli si avvicinano al dispotismo, perchè o niuna essendovi, o pochissime leggi positive, il potere del Sovrano si trova meno limitato, e per conseguenza più soggetto all' arbitrio. Donde nasce, che si confondono ordinariamente simili governi, quantunque Monarchici; ma imperfettissimi con gli governi dispotici.

Spieghiamo ancora la parola *arbitrario*. Niun governo deve essere assolutamente arbitrario, e tutti nondimeno lo sono a certi riguardi. Niuno deve essere assolutamente arbitrario, perchè ogni amministrazione deve essere regolata dalle leggi. Tutti sono arbitrarj a certi riguardi, in ciò che nell' applicazione delle leggi, o nei casi, nei quali le leggi non hanno provveduto, il Sovrano è quello, che decide, ed il suo giudizio è comunemente la legge pratica nell' amministrazione pubblica, con questa differenza,

che l'arbitrario nel dispoto non ha altra regola, che la sua volontà: dove nel Sovrano legittimo deve sempre esser diretto dalle leggi primitive. Bisogna dunque distinguere nel termine di *arbitrario*, ciò che si confonde col dispotismo, da ciò che appartiene alla sovranità.

MASSIMA XII.

Non può esservi che un Sovrano in ogni governo perfetto.

Questa proposizione è ancora una conseguenza necessaria della nozione, che noi abbiamo data della sovranità. In fatti la sovranità contenendo tutto il potere necessario all' amministrazione pubblica (60), con l'ultima definizione [61]: vi sarebbe contraddizione a supporre due Sovrani nel medesimo genere di governo. Perchè, o l'uno di essi non potrebbe esercitare la sua potestà, che dipendentemente dall'altro, ed allora sarebbe subordinato al secondo; poichè non avrebbe autorità che di suo consenso, ed in conseguenza non sarebbe più Sovrano; o il potere sarebbe eguale, ed in questo caso niun di essi avrebbe una autorità indipendente; perchè la loro opposizione farebbe cessare il comando, non es-

(60) V. Mas. 8.
[61] V. Mas. 9.

sendovi più ragione di ubbidire all' uno che all' altro: o piuttosto l' ubbidienza diverrebbe arbitraria; niun di essi dunque in particolare sarebbe Sovrano, poichè niun di essi possederebbe quella pienezza di potere, che costituisce la sovranità.

Questa Massima ha la sua applicazione ancora in riguardo ai governi Aristocratici, e Repubblicani, perchè la pienezza della sovranità non risiede che nel corpo, e non in ogni membro particolare che lo compongono; e che sono tutti dipendenti dal corpo.

„ Siccome tutti i membri del corpo u-
„ mano ricevono il movimento dal cuore so-
„ lo, dice il Signor di Real, e tutto il cor-
„ po da un' anima sola; così la Repubblica
„ non avendo che un corpo, non abbisogna
„ che uno spirito per governarla: *Unum est*
„ *Reipublicæ corpus, atque unius animo regen-*
„ *dum* (62). Si può ben limitare la potestà
„ di quello che si appella Sovrano, e che non
„ è, perchè la sua potestà è limitata; ma
„ non si saprebbe limitare la sovranità senza
„ distruggerla. La potestà sovrana saprebbe
„ esser ristretta, perchè per ristrignere un au-
„ torità fa d' uopo essere superiore all' auto-
„ rità, che si ristringe. L' autorità, che co-
„ nosce un superiore, non è una autorità so-

(62) *Tacit. Ann. l. 1.*

„ vrana almeno in riguardo di questo su-
„ periore.... (63). Ogni sovranità è assolu-
„ ta di sua natura, il popolo rispettandola
„ vi può mettere temperamento; ma quando
„ il fa, conserva egli medesimo la sovrani-
„ tà su tutto ciò, che forma l'oggetto della
„ limitazione (64) „.

L'Istoria ci fornisce, ed è vero, degli esempj di molti Imperatori, che hanno congiuntamente regnato; ma ordinariamente l'uno era subordinato all'altro, e non aveva che il nome di Sovrano, col diritto certo all'impero dopo la morte del primo. Tal era il caso in cui il Principe regnando associava il suo figlio al governo; allorchè tutti due avevano un egual potere, niun di essi possedeva la sovranità intera, quantunque per la loro deferenza respettiva ognuno potesse regnare da Sovrano. Da ciò ne viene, che per evitare le conseguenze funeste, che potevano nascere dalla dissensione tra' capi, essi dividevano ordinariamente lo Stato tra di loro.

Noi non parliamo qui dei governi, ove ogni porzione dell' amministrazione pubblica sarebbe esercitata con piena indipendenza da persone, o da corpi particolari, come se l'uno avesse solo il diritto di far la guerra, o la

[63] M. de Réal. Science du Gouvern. tom. 4. ch. 2: sect. 1. n. 6. p. 112.

(64) Ivi n. 8. p. 117. 118.

pace, l'altro il diritto di levare le gabelle, o di amministrare le finanze; un terzo, il diritto di far delle leggi, e di esercitare la giustizia. Perchè allora la sovranità non si troverebbe, che nella riunione di tutti questi poteri, che presi ciascuno in particolare non sarebbero, che una porzione del potere supremo. Noi osserveremo solamente, che un tal governo sarebbe difettosissimo, perchè spesso non potrebbe agire, che col concorso di tutte queste potenze parziali, tanto più difficili a riunirsi pel ben comune, che essendo più divise sarebbero esse ancora più suscettibili di viste, di volontà, e d' interessi differenti (65).

MASSIMA XIII.

Il Sovrano ha una eguale giurisdizione sopra tutti i membri della società, col diritto di comandar loro, e punirli.

Io dico primieramente, che il Sovrano ha un eguale giurisdizione su tutti i membri della società, perchè non si può divenir membro di una società, che per la subordinazione alle medesime leggi del governo, e per conseguenza al medesimo Sovrano. Non vi ha che questa subordinazione, che formi l'unio-

[65] Vedete quello che diremo poi nella Parte seconda cap. terzo.

ne de' membri tra essi, e col loro corpo donde risulta l'unità della società, e del governo. Un soggetto indipendente sarebbe dunque un essere mostruoso, poichè non potrebbe essere membro della Chiesa, s'egli non le fosse sommesso, nè cittadino in alcun genere di governo, s'egli non fosse subordinato all'autorità che governa. Perchè quantunque il cittadino in una Repubblica partecipi della sovranità, è non per tanto subordinato al corpo della Nazione, che è il solo Sovrano; e s'egli non fosse dipendente, non avrebbe più di diritto ai vantaggj del governo, nè ai privilegj della Nazione, perchè questi vantaggj sono prodotti per la contribuzione, che fanno per così dire, tutti i membri per le obbligazioni, ch'essi contrattano tralle mani del Principe, e che un tal cittadino non contrattando alcuna obbligazione verso la società, sarebbe contro la giustizia, che la società fosse obbligata verso lui.

In secondo luogo la sovranità abbracciando tutti i poteri necessarj al governo, comprende ancora il diritto di comandare a tutti i sudditi per farli concorrere al bene pubblico; il diritto di giudicarli per por fine alle contestazioni, che turberebbero il riposo delle famiglie; il diritto di punire il torto ch'essi farebbero alla società: altrimenti il Sovrano, sia civile, sia ecclesiastico, non avreb-

be più mezzi di conservare l'armonìa, e l'ordine nello Stato, o nella Chiesa. Dee aver dunque un eguale giurisdizione su tutti i sudditi per loro comandare, e per punirli.

D'onde ne segue 1. che tutti i corpi particolari della società civile sono subordinati all'autorità del Principe (66), come tutti i corpi particolari della società ecclesiastica sono subordinati all'autorità della Chiesa: 2. che tutti i privilegj, che potessero sembrare contrarj a queste massime, sarebbero essenzialmente nulli, poichè essi sarebbero contrarj ai principj costitutivi del governo, o dovrebbero almeno spiegarsi conformemente a questi principj.

(66) *Civibus duo praecipue animadvertimus vincula peculiaria, per quorum unum, quidam ipsorum in peculiaria corpora, civitati tamen subordinata, coalescunt; per alterum a summis imperantibus, in partem aliquam regiminis publici adsciscuntur.... Circa omnia corpora legitima observandum, quidquid juris illa habeant, & quidquid potestatis in sua membra, id omne a summa potestate definiri, & nequaquam huic posse opponi aut prævalere. Alias enim si daretur corpus limitationi summi imperii civilis non obnoxium, daretur civitas in civitate*. Puff. de Jure Nat. & Gent. l. 7. c. 2.

CAPITOLO SECONDO.

DELLE LEGGI.

La legge è una volontà permanente, e generale del Sovrano per dirigere i costumi del popolo verso il ben pubblico.

I. Essa è una volontà del Sovrano, perchè non essendovi che l'autorità, che sia in diritto di comandare, non v'ha che il Sovrano che possa imporci l'obbligazione di ubbidire (67). In ciò la legge differisce dal semplice consiglio che si limita ad illuminare, e che non impone obbligazione alcuna per lui medesimo, ma solamente tanto, quanto che gli sembra giusto e ragionevole, e ciò in virtù della legge naturale, che ci obbliga a conformarci agli ordini, ed alla giustizia. Questa è la riflessione di Puffendorf (68).

---

(67) *Cum lex ordinet hominem in bonum commune; non cujuslibet ratio facere potest legem, sed multitudinis, vel principis, vicem multitudinis gerentis.* S. Th. 1. 2. q. 90. art. 3.

(68) *A consilio lex differt, quod per illud, rationibus ex ipsa re petitis, ad suscipiendum quid aut omittendum, adducere quis conatur illum, in quem, saltem quoad præsens negotium, potestatem non habet; sicut obligatio nulla ei directe adferatur, sed in arbitrio ejus relinquatur, sequi velit consilium an mi-*

2. Essa è *permanente*; non in questo senso, ch' essa è assolutamente immutabile; questa qualità non appartiene che al diritto naturale: la legge divina può essa medesima essere abolita, poichè quella di Mosè è stata abrogata: ma essa è permanente in questo senso, che forma regola fissa, e che l' intenzione del legislatore è, che sia invariabile fino al termine, che il cangiamento delle circostanze non l'obbligherà a rivocarla (69). Que-

---

nus: etsi consilium obligationem præbere possit, quatenus notitiam alicui imprimit, quæ obligationem parit aut auget. Sic medicus pro imperio nequit ægroto praescribere, quid ipsi adhibendum, quibus abstinendum: sed dum ostendit quid huic salutare sit, quid exitiabile, ægrotus illud amplecti, hoc fugere tenetur, non ex jure quod in ipsum medicus habet, sed ex lege naturæ, quæ unicuique curam vitæ, & incolumitatis suæ imperat. Lex vero, licet & ipsa suis non debeat carere rationibus, hæ tamen propriè causæ non sunt, quare ipsi obsequium præstetur, sed potestas præcipientis, qui ubi voluntatem suam significavit, obligationem subdito adfert omnino juxta præscriptum suum faciendi; etsi fors ipsi rationes præcepti aut ita liquido non apparean . . . In genere lex commodissime videtur definiri per decretum quo superior sibi subjectum obligat, ut ad istius præscriptum, actiones suas componat. Puff De Jure Nat. & Gent. lib. 1. c. 6. n. 1. & 4.

(69) *Dicendum quod mensura debet esse permanens, quantum est possibile. Sed in rebus mutabilibus, non potest esse aliquid immutabiliter permanens; & ideo lex humana non potest omninò esse immutabilis*. S. Th. 1. 2. q. 97. art. 1. ad 2.

sto carattere la distingue dagli ordini particolari, che esigono in verità la medesima sommissione, perchè essi procedono dalla medesima potenza, ma che non sono che passaggieri solamente relativi al caso presente enunziato.

3. Essa è *generale*, perchè si dirige per se stessa alla Università de' cittadini, o di certe classi particolari, e ch' essa alla sua applicazione ha tutti i casi compresi nell' estenzione della regola [70].

4. *Essa dirige i costumi verso il ben pubblico*, cioè ch' essa non si propone solamente il vantaggio di certe persone private, ma il vantaggio generale, ch' essendo il fine di ogni governo, debbe essere ancora l' oggetto della potestà, che governa: *Conditur utilitatis gratia lex* (71).

I privilegj, che sono una derogazione alla legge generale sembrano sul principio stranieri alla natura delle leggi, pure essi possono rapportarvisi in questo senso, che queste

---

[70] Le Leggi non sono fatte per una persona particolare, nè limitate ad un caso particolare, ma esse sono fatte pel bene comune, e ordinano in generale ciò ch' è di più utile, in ciò che accade ordinariamente; *Lex est commune præceptum*, *&c.* de Leg. jure *non in singulas personas sed generaliter costituantur*. L.... 8. ff. de Legib. - Domat. Loix civ. part. 1. liv. prélimin. tit. 1. sect. 1. art. 21. 22.

(71) *Plat. Dialog.* hippias ou *du beau*.

derogazioni non debbano esser fatte in favore di alcuni membri, o di certi corpi, che in vista del ben generale, per invitarli a servire lo Stato, o per ricompensarli de' servigj, che gli sono stati renduti.

Dopo aver presa una nozione esatta della legge, noi considereremo in questo capitolo: I. Quali sieno le qualità essenziali, come l'autorità, la giustizia, e la pubblicazione.

II. Le qualità, che non sono che accidentali, come la chiarezza di queste leggi, e l'accettazione de' sudditi.

III. La subordinazione che v' ha tra le leggi.

IV. Ciò che esse hanno di comune.

V. L'obbligo del Legislatore nella confezione delle leggi.

VI. L' estensione del suo potere per interpretrarle, abolirle, modificarle, per dispensarne, per rimettere le pene decretate da queste leggi.

MASSIMA I.

L' autorità, la giustizia, e la pubblicazione sono necessarie di diritto naturale alla validità, o al compimento della legge.

L' AUTORITA' E' NECESSARIA ALLA VALIDITA' DELLA LEGGE.

1. L'autorità è necessaria alla validità della legge, poichè non obbliga che in

virtù del diritto, che ha il legislatore sull' ubbidienza dei sudditi, e che questo diritto non è che nell'autorità del Sovrano, di cui la legge è la volontà permanente.

La giustizia e' necessaria alla validita' della legge.

2. La giustizia non è meno essenziale, perchè l' oggetto della legge è di rettificare i costumi, che la giustizia è la prima legge, alla quale non si saprebbe derogare. Così, siccome l' ingiustizia non saprebbe far regola, il volere ingiusto per parte del Sovrano, per quanto solenne che suporre si possa, non saprebbe aver forza di legge.

La pubbligazione e' necessaria alla validita' della legge.

3. La pubblicazione ancora è indispensabile di diritto naturale. Io intendo qui per termine di pubblicazione la manifestazione, o la divulgazione della legge. Fa duopo, che la legge, dice Giustiniano, sia conosciuta, per evitare ciò che essa proibisce, e per far ciò che ordina; or essa nol può essere, che per la pubblicazione: *Leges sacratissimæ intelligi ab omnibus debent, ut universi præscripto earum manifestius intellecto prohibita declinent, & faciant præcepta* (72). Secondo S. Tomasso la legge non obbliga, se

---

[72] *L. leges & constit. 1. Cod. lib. 1. tit. 14.*

non quando il promulgamento l'ha renduta pubblica: *Promulgatio ipsa necessaria est, ad hoc quod lex habeat suam virtutem* (73). Domat scrive coi medesimi principj (74), così Puffendorf (75).

Non basta ancora, che la sua pubblicazione sia fatta in un luogo: bisogna lasciare un certo intervallo tra la pubblicazione, e l'esecuzione, affinchè la legge possa pervenire alla cognizion di tutti. Egli è certo almeno, che non può obbligare in coscienza, nè sottomettere i contraventori ad alcuna pena, se essi non l'hanno potuta conoscere. Questa è la disposizione del diritto canonico fondato sul diritto naturale (76).

Ciò non ostante siccome questa manifestazione rinchiusa nei termini del diritto naturale, non determina precisamente il tempo, nè la maniera, e che ogni incertezza a ques-

---

[73] *S. Th.* 1. 2. *q.* 90. *art.* 4.

(74) Domat. Droit public. liv. prélim. tit. 1. sect. 1. art. 9.

[75] *Ut lex vim suam directivam in animis hominum queat exercere in eo cui illa fertur, requiritur cognitio tum legislatoris, tum ipsius legis .... Civiles autem leges, per promulgationem factam publicè ac perspicuè, subjectis innotescunt*. Puff. De jure Nat. & Gent. l. 1. c. 6. n. 13.

(76) *Lex seu constitutio & mandatum nullos adstringunt, nisi postquam ad notitiam pervenerint eorumdem, aut nisi post tempus intra quod ignorare minimè debuissent*. C. 1. de Concess. præb. in 6.

to motivo esporrebbe i beni, e le persone dei cittadini, e renderebbe l'esecuzione arbitraria; il Sovrano aggiugne a questa regola generale delle disposizioni particolari, che sono di diritto positivo per fissare la maniera di farla conoscere; (questo è ciò che costituisce la pubblicazione legale, o la pubblicazione propriamente detta), e il tempo in cui essa comincerà ad obbligare. Dopo il termine fissato, l'ignoranza invincibile della legge, che n'escusarebbe l'infrazione innanzi a Dio, non la scusarebbe nell' ordine civile, almeno in ciò che riguarda i diritti temporali. L'ordine generale della società esige, che vi abbia un punto fisso manifestamente conosciuto, e indipendente dalle cognizioni particolari di ogni cittadino, ove la legge cominci ad avere la sua esecuzione. Il danno che soffrirebbe allora il particolare, sarebbe un male necessario al ben pubblico.

Le leggi Romane regolando la forma del testamento, avevano fissato l'intervallo tra la pubblicazione, e l'esecuzione, a due mesi, contando dal giorno dell' insinuazione (77). Pio IV. si è conformato a questa regola nella sua Bolla data in conferma del Concilio di Trento, allorchè ha egli determinato il me-

(77) *Ut novæ constitutiones, post insinuationes earum post duos menses valeant*. Auth. ut factæ novæ constit. 5. tit. 21.

desimo intervallo di tempo, dopo il quale i canoni del Concilio dovevano avere la loro esecuzione: *Et jure etiam communi sancitum est, ut constitutiones novæ vim, non nisi post certum tempus, obtineant.*

Si vede da queste ultime disposizioni, che non è necessario che la legge sia pubblicata in tutte le parti di un Regno per obbligare da per tutto, nè meno nei luoghi ove essa aveva costume di esserla, se il Sovrano deroghi all'uso, e se la promulgazione fatta in altri luoghi manifesti abbastanza la volontà del legislatore.

Ma la forma particolare della pubblicazione essendo di diritto positivo, e dipendendo dalla volontà del Sovrano, può variare in ogni Regno, o nelle differenti provincie di un Regno medesimo, secondo le diversità delle leggj, e degli usi. Essa può ancora esser cangiata; soprattutto se la prima forma fosse divenuta impraticabile, o troppo onerosa. Secondo il diritto Romano, la promulgazione della legge si faceva inserendola nel Codice [78]. In Portogallo basta che il nuovo editto sia pubblicato alla Corte del Principe per avere la sua esecuzione nei luoghi otto giorni dopo, e tre mesi dopo nelle provincie (79). La

[78] Vedi la nota precedente.
[79] *Ordin. Lusit. lib. 1. tit. 2. §. 10.*

pubblicazione si fa in Roma coll'affissione in Campo Marzo, ed in altri luoghi soliti. Essa si pratica oggi in Francia con la lettura pubblica, e col registro delle nuove ordinanze ai Parlamenti, alle Corti superiori, ed ai Tribunali, i quali appartengono immediatamente a queste Corti.

MASSIMA II.

La chiarezza della legge non è essenziale alla sua validità, nè l'accettazione dalla parte dei sudditi.

Una legge assolutamente inintellegibile non saprebbe obbligare per la ragione, che se ne ignorerebbe la disposizione. Essa sarebbe pertanto valida in questo senso, che i sudditi dovrebbero essere nella intenzione di conformarvisi, allorchè ne conoscessero la significazione. Ma siccome una tal legge non ha avuta giammai esistenza, inutile sarebbe di fermarvisi.

La chiarezza della legge non e' essenziale alla sua validita'.

Si dice dunque che una legge manca di chiarezza, solamente allorchè essa è equivoca su certi punti, qualche volta ancora, allorchè non si spiega con sufficiente estensione sopra degli altri. Or egli è evidente che l'oscurità a questo riguardo non saprebbe invalidare

la legge in se medesima; poichè non saprebbe dispensare i sudditi dall' ubbidienza, che essi debbono alla volontà del Sovrano sopra i punti, che sono loro cogniti, e che manifestano la sua volontà: con riserva di dirigersi ad esso per dimandare la spiegazione dei luoghi che sembrano oscuri (80). Donde ne segue, che la chiarezza della legge non è che una qualità accidentale, che rende solamente più perfezione.

L' ACCETTAZIONE DELLA LEGGE NON E' NECESSARIA ALLA SUA VALIDITA'.

L' accettazione della legge non è punto necessaria alla sua validità. I. Perchè il Sovrano avendo tutta l' autorità necessaria per regolare il governo (81), ed avendo in conseguenza tutta la potestà legislativa, non deve aver bisogno che di lui medesimo per dare al suo volere la forza di legge.

II. I sudditi essendo obbligati all' ubbidienza, non possono formare opposizione alla volontà del Sovrano, e molto meno rendere invalido il comando. Se la loro opposizione rendesse invalida la legge, essi sarebbero e non sarebbero in un tempo istesso col-

[80] *Si quid in legibus obscurum videatur, ejus declaratio petenda erit a legislatore, aut illis qui ad jus, secundum illas dicendum, publice sunt constituti.* Puff. De jure Naturæ & Gent. l. 1. c. 6. n. 13.

[81] V. sopra cap. 1. mas. 8.

pevoli di disubbidienza. Essi sarebbero colpevoli, perchè resisterebbero alla volontà conosciuta del Sovrano legittimo: essi non lo sarebbero, perchè la loro resistenza medesima annullerebbe la legge, che manifesta la volontà del Principe.

III. Per unanime consentimento di tutti i politici, le pene decretate dagli editti, hanno la loro esecuzione contro i trasgressori, subito dopo la promulgazione. Questi editti hanno dunque tutta la loro validità indipendentemente dall'accettazione dei sudditi. Ci si allegherebbe qui inutilmente la massima inferita nel Gratiano: *Leges instituuntur, cum promulgantur: firmantur, cum moribus utentium approbantur* (82). Questa massima non si può intendere che della stabilità, che là legge acquista per l'osservanza; perchè si conviene che l'uso non generale e costante abroghi la legge, allorchè il Sovrano si tace. Qui non si parla che delle leggi umane, non essendo in potere degli uomini le altre leggi: *Lex accipit ex moribus firmitatem stabilitatis, non firmitatem auctoritatis*. Questa è l'interpetrazione dei Giureconsulti.

(82) C. *cum istis dist.* 3.

MASSIMA III.

Vi ha una subordinazione necessaria tra le differenti specie di leggi a ragione di loro natura.

Si distinguono tre sorte di leggi: la legge naturale che non è altra cosa, che la ragione medesima, intanto ch' ella istruisce dei nostri doveri; la legge divina fondata sulla rivelazione; e la legge umana ch' è stabilita dagli uomini. Or 1. egli è certo, che la legge umana è subordinata alle leggi divine, e naturali, poichè la volontà dell' uomo deve essere sottomessa a quella di Dio. I legislatori medesimi non tengono la loro autorità che da queste leggi primitive (83). „ Siccome non si deve ubbidire al pretore contro „ la volontà del Principe, dice S. Agostino, „ così non si può con più forte ragione ubbidire „ al Principe contro la volontà di Dio (84) „.

Quantunque la legge naturale, e la legge divina procedano immediatamente dalla medesima sorgente, ciò non ostante questa è subordinata alla prima, perchè la legge naturale è sì essenzialmente immutabile, che Iddio medesimo non può cangiarla, perchè essa è ancora la regola dei comandamenti partico-

[83] V. sopra cap. 1. mas. 6.
(84) *Aug. de verbo Domini. Serm. 6. c. 8.*

lari che egli ci fa, e perchè finalmente l'ubbidienza che noi dobbiamo alla legge divina è fondata sull'obbligazione, che c'impone la legge naturale medesima di ubbidire a Dio. Allora dunque che queste leggi sembrano essere in opposizione, le leggi umane devono cedere alle due primiere; e la legge divina cessa essa medesima nei casi particolari ove essa non può accordarsi colla legge naturale. Gesù Cristo riprende i Farisei, che per osservare la legge del Sabato violano la legge naturale della carità (85).

Le leggi umane si dividono in leggi ecclesiastiche, ed in leggi civili. Le prime concernano direttamente il bene spirituale della Chiesa, e derivano dalla potenza spirituale: le seconde si rapportano direttamente al governo temporale, ed esse hanno la loro sorgente nell'autorità del Sovrano. Quantunque nell'ordine della provvidenza, l'ordine temporale sia relativo all'ordine spirituale; queste due specie di leggi sono non pertanto indipendenti perciò, che esse hanno ciascuna un impero separato.

Le leggi ecclesiastiche, e le leggi umane comprendono differenti classi di leggi, che guardano una certa subordinazione le une in riguardo delle altre, o in ragione dell'auto-

---

(85) *Matth.* XII. 12.

rità che le ha create, o in ragione del fine, al quale esse si rapportano. Così nel governo ecclesiastico gli statuti sinodali possono essere riformati dai Concilj Provinciali, ed i Canoni di questi Concilj possono essere aboliti dai Concilj Ecumenici. Così nell'ordine civile le sentenze di regolamento, che non sono che provisionali, e che derivano dalle corti del parlamento devono cedere alle leggi del Principe, che sono subordinate esse medesime alle leggi costitutive degli Stati, cioè a quelle che regolano la costituzione del governo: ma le une, e le altre sono subordinate alle leggi primitive della giustizia; poichè i Principi non regnano che per esse. Nell'uno, e nell'altro governo le leggi, che riguardano il bene pubblico, devono prevalere su quelle, che concernono l'interesse particolare, perchè il più gran bene è sempre il fine della legge.

Si chiamano *leggi fondamentali degli Stati* quelle, che non appartengono al potere del Principe di derogarle, tali sono le leggi divine, e naturali, che sono invariabili, e di più le leggi costitutive, che il Principe non può cangiare che col consenso della Nazione.

MASSIMA IV.

Tutte le leggi hanno una origine, una regola, e un fine, che loro sono comuni.

Non si deve che spiegare la proposizione per dimostrarne la verità.

TUTTE LE LEGGI HANNO UN ORIGINE COMUNE.

I. Io ho gia detto, che la legge divina, e la legge naturale avevano in Dio una origine comune, e di più che l'autorità delle leggi umane rimontava a quella di Dio, il quale ordinandoci di ubbidire alle Potestà, ch' egli aveva istituite, dava alla loro volontà la forza di legge (86): Esse hanno dunque una medesima origine.

TUTTE LE LEGGI HANNO UNA REGOLA COMUNE.

II. La ragione, e la giustizia, che sono la base della legge naturale, e che dirigono la volontà di Dio, deggiono ancora presiedere alla confezione delle leggi umane, che non sono, che una estensione, o una applicazione di queste leggi primitive. Le prime sarebbero nulle (87), se esse fossero contrarie a queste (88). Le une, e le altre han-

(86) V. sopra cap. 1. mas. 6.

[87] Vedi la mas. preced.

(88] *Conditor legum temporalium, si vir bonus est & sapiens, legem aeternam consulit, ut secundum ejus immortales regulas, quid sit pro tempore jubendum vitandumque decernat.* August. l. De vera relig. c. 31.

no dunque una regola comune alla ragione eterna.

TUTTE LE LEGGI HANNO UN FINE COMUNE.

III. Tutte le leggi sia nell'ordine spirituale, sia nell'ordine civile, si rapportano al bene pubblico come fine immediato, e ulteriormente a Dio, di cui la gloria è il fine ultimo di tutte le sue opere. Esse hanno dunque un medesimo fine.

MASSIMA V.

E' saviezza del Sovrano consultare sulle leggi, che si propone di fare, ma non è obbligato conformarsi al parere del suo consiglio.

IL SOVRANO DEE CONSULTARE SULLE LEGGI CH' EGLI SI PROPONE DI FARE.

Siccome non vi ha cosa che influisca di più sul bene pubblico, quanto le leggi, poichè esse purgano i costumi, stabiliscono l'autorità, regolano l'amministrazione, così non vi ha chi esiga più lumi, e sapere, per abbracciare le differenti parti del governo, che hanno rapporto ad una legge, e per bilanciare i vantaggj con gl'inconvenienti, che

Cum in rebus humanis aliquid, ex eo quod ad rationis regulam sit conforme, justum dicitur; lex vero non sit quæ justa non fuerit; necesse est a lege naturali, quae prima est rationis regula, omnem humanam legem derivare. S. Th. 1. 2. quæst. 95. art. 2. concl.

ne risultano per compararla con i costumi attuali del popolo, e con le circostanze del tempo; per considerarla nella pratica, ed in tutte le sue conseguenze. Egli è adunque necessario, che nella confezione delle leggi il Sovrano aggiunga ai suoi proprj lumi l'avviso di un consiglio illuminato, come il mezzo più naturale di procedere con circospezione.

„ Egli è della sapienza, e del dovere de'
„ Principi, i meglio intenzionati, ed i più
„ abili, dice Domat, di prender parere, e
„ consiglio negli affari, ch'essi hanno a rego-
„ lare, sia pel bene dello Stato, o per ren-
„ dere la giustizia ai particolari; e siccome
„ da una parte essi debbono istruirsi della ve-
„ rità dei fatti, ch' essi non possono sapere
„ per se medesimi, e che debbono venire
„ alla loro cognizione, dall'altra egli è del lo-
„ ro interesse, e del bene pubblico, ch' essi
„ abbiano dell'esperienza e de' lumi di per-
„ sone capaci di dar loro de' buoni consi-
„ glj (89)„. Il più illuminato di tutti i legislatori non isdegnò seguire il parere di Jethro, associandosi settanta vecchj per giudicare il popolo; e Iddio approvò l'istituzione di questo Tribunale. Il più saggio dei Re consultava i saggj del suo Regno sul governo, ed aveva per massima, *che l' agire con saviezza, era l' agi-*

---

[89] Domat. Droit public. l. 1. tit. 3.

re con consiglio (90). Giustiniano sì celebre per le sue Leggi, ha creduto onorare se medesimo correggendo dopo i sentimenti de' Giureconsulti, le leggi che aveva di già pubblicate (91). I Vescovi consultano il loro Clero allorchè dirigono ad esso i loro statuti sinodali. Il sovrano Pontefice domanda il consiglio del sacro Collegio, allorchè dà i suoi decreti. I Concilj medesimi Ecumenici prendono consiglio dei Dottori allorchè fanno dei Canoni.

Il Sovrano non e' obbligato conformarsi al parere del suo consiglio.

Io aggiungo ciò nonostante, che il Sovrano non è obbligato conformarsi al parere del suo consiglio, 1. perchè avendo l' ultimo appello (92), a lui si spetta di pronunziare con un pieno potere su ciò che conviene al bene

[90] *Qui agunt omnia cum consilio, reguntur sapientia*. Prov. XIII. 10.

(91) *Nos autem in costitutionum compositione, multa quidem & alia de istis decrevimus. Existimavimus autem oportere nunc consiliis perfectioribus, causam considerantes, etiam quaedam corrigere, non aliorum solummodo, sed etiam quae a nobis ipsis sancita sunt. Non enim erubescimus, si quid melius etiam horum, etiam quae ipsi prius diximus, adinveniamus, hoc sancire & competentem prioribus imponere correctionem; nec ab aliis expectare corrigi legem*. Nov. 22. in præf.

[92] Vedi il cap. preced. mass. 9.

pubblico, e a fissar le regole del suo governo. 2. Perchè avendo l'autorità suprema, egli è indipendente. 3. Perchè i suoi uffiziali essendogli subordinati, così non hanno il diritto di resistere a lui, o di arrestare l'esecuzione della sua volontà. Questa è la dottrina de le Bret (93), e quella di Giustiniano: *Quod Principi placuit legis vigorem habet* (94). *Tam conditor quam interpres legum solus Imperator* (95).

MASSIMA VI.

Il poter legislativo del Sovrano rinchiude non solamente il diritto di fare delle leggi, ma ancora quello di pubblicarle, d'interpretarle, di abolirle, di modificarle, di dispensarne, o di rimetter le pene decretate da queste leggi.

---

[93] „ Non vi è alcun dubbio che il Re possa fa„ re de' cangiamenti di legge, e di ordinanza senza „ comunicarli al suo consiglio, nè alle sue corti so„ vrane, perchè il Re è il solo Sovrano nel suo Re„ gno, e la sovranità non è più divisibile in un tut„ to monarchico, che è il punto in geometria. Tut„ tavolta sarà sempre, e da gran Re di fare appro„ vare le sue leggi, e i suoi editti dai suoi parlamen„ ti, e dagli altri principali uffiziali della sua corona, „ che sono obbligati per giuramento a servirlo, a con„ sigliarlo con tutta la fedeltà „. *Le Bret la suvre. l. 1. cap. 9.*

(94) *L. 1. ff. de Constit. princip.*

[95] *L. ult. in fine Cod. de Legib.*

Il potere legislativo comprende il diritto di far delle leggi, e di farle pubblicare.

La proposizione è evidente, dopo i principj che abbiamo stabiliti. Perchè 1. le leggi non possono obbligare, se esse non sono cognite per la loro pubblicità, come noi abbiamo detto (96). Il Sovrano cesserebbe dunque di esserlo; egli non avrebbe che un potere subordinato, e incompleto in rapporto alla legislazione, se non avesse il diritto di far pubblicar le sue leggi.

Egli comprende il diritto d'interpretar le leggi.

2. Le leggi non possono prevedere tutti i casi particolari, esse possono ancora lasciar de' dubbj sul senso, ch' esse rinchiudono. Fa duopo dunque necessariamente un' autorità vivente, che ne determini il senso, e l' applicazione. Le medesime leggi quantunque sagge nella loro origine, possono divenire inutili, o pregiudizievoli pel cangiamento delle circostanze; il bene pubblico esige dunque che vi sia un' autorità capace di rivocarle, o di modificarle (97). Posson finalmente avvenire dei

---

[96] *Vedi la massima prima di questo secondo capitolo.*

(97) „ Tra i diritti dell' impero civile, dice Watel, „ l' uno de' principali è quello che si chiama potestà „ legislativa, o il potere di stabilire leggi. Questo po„ tere appartiene al Re nella Monarchìa. Principes

casi particolari, ove le esecuzioni delle leggi utili per esse medesime diverebbero nocevoli contro l'intenzione del legislatore; fa duopo dunque, che le medesime autorità possano dispensarne. Per la medesima ragione è necessario, ch'essa possa rimettere le pene decretate da queste leggi. Or quest' autorità non può competere che a quello, che ha il diritto di comandare, e il potere di regolare l'amministrazione pubblica (98).

All'incontro non vi è interprete che possa determinare più certamente il senso della legge che il legislatore medesimo. Non servirebbe a niente l'opporre, che il Sovrano che interpreta, non è sempre il Sovrano, che ha fatta la legge, perchè il Sovrano non muore giammai; in questa qualità il Sovrano attuale succede al diritto del primo legislatore, e che in virtù dell'autorità, ch'egli esercita, ha il potere di determinare qual è l'oggetto della legge, che è sempre quello del ben pubblico, e della giustizia, per questa ragione il legislatore, e l'interprete sono sempre considerati l'istesso. Niente di più fortemente inculcato dal diritto Ro-

---

„ du droit natural de Wolf. par Watel liv. 8. c. 4.
„ §. 2. Il diritto di abolire la legge porta quello di
„ fare de' cangiamenti alle leggi, l'uno, e l'altro con-
„ vengono al capo dello Stato, in rapporto a tutte
„ le leggi, che non sono fondamentali, 16. §. 2.

(98) Ved. il prec. cap. 1. mass. 8.

mano (99), e per le ordinanze del Regno (100). Gli uffiziali di Giustizia non interpretano la legge che in virtù dell' autorità del Principe; ancora il Principe ristringe questo diritto ad una interpretazione, che si appella *giuridica*, e che si limita all' applicazione della legge nelle contestazioni, che sono portate innanzi ai loro tribunali, senza che il loro giudizio possa formar regola generale. Non si dee cogli esem-

---

[99] *Si leges condere soli Imperatori concessum est, etiam leges interpretari*. L. si Imperialis, Cod. de Legib. *De his quae primo constituuntur, aut interpretatione, aut constitutione optimi principis statuendum est*. L. 11. ff. de Legib. *Tam conditor quam interpres legum solus imperator*. L. ult. in fine Cod. de Legib. - *Si in praesenti leges condere soli imperatori concessum est, & leges interpretari solo dignum imperio esse potest*. Dict. L. & Nov. 145. - Vide L. 1. 9. 11. Cod. de Legib.

[100] Coll'ordinanza di Mulins art. 1., e quella dell' 1667. tit 1. art. 1. è ordinato, che i „ Parlamen„ ti, le corti faranno le loro rimostranze al Re sù „ quanto trovare si potesse nelle ordinanze e di dan„ noso all' utilità, o alla comodità pubblica, o sog„ getto a interpretazione. E nell' articolo 7. del me„ desimo titolo. Se ne giudizj delle liti che saranno „ nelle nostre corti di Parlamento, o altre nostre „ corti, dice il Principe, sopraviene qualche dubbio, „ e difficoltà sulla esecuzione di alcuni articoli delle „ nostre ordinanze, editti, dichiarazioni, e lettere „ patenti, noi loro proibiamo d' interpretarle, ma vo„ gliamo che in questo caso esse abbiano a ricor„ rere a noi per apprendere ciocchè sarà di nostra „ intenzione „.

pj, ma colla legge, diceva Giustiniano, giudicare, e una sentenza ingiusta non dee mai servir di regola (101). „ Tra i diritti del So-
„ vrano, diceva ancora Domat, il primo è
„ quello dell'amministrazione della giustizia,
„ . . . e quest' amministrazione rinchiude il
„ diritto di regolare le difficoltà, che possono
„ sopravvenire nella interpretazione delle leggi,
„ e de' regolamenti, allorchè queste difficoltà
„ sorpassando i limiti del potere dei giudici,
„ obbligano a ricorrere all' autorità del le-
„ gislatore (102) „.

Egli comprende il diritto di abolire le leggi.

3. S'egli vi avesse una potenza legislativa, oltre quella del Sovrano, capace di abolire le leggi, ch' egli ha istituite, questa sarebbe superiore ad essa, ed allora il Sovrano cesserebbe di esserlo. „ Non vi ha dubbio, dice *le Bret*, „ che i Re possono usare del
„ loro potere, e cangiare le leggi, e le or-
„ dinanze antiche del loro Stato; il che non

---

(101) *Nemo judex vel arbiter existimet neque consultationes, quas non rite judicatas esse putaverit, sequendum, & multo magis sententia eminentissimorum praefectorum, vel aliorum procerum. Non enim si quid non bene dirimatur, hoc in aliorum judicium vitium extendi oportet, cum non exemplis sed legibus judicandum*. L. nemo. 13. Cod. de Sentent. & Interloc.

[102] Domat. Droit. public. l. 1. tit. 2. sect. 2. n. 3.

„ s' intende solamente delle leggi generali,
„ ma ancora delle leggi municipali, e dei co-
„ stumi particolari delle provincie, perchè
„ essi possono ancora cangiarle, quando la
„ necessità, e la giustizia lo desiderano. Questo
„ è ciò che dice il Giureconsulto nella leg-
„ ge *Prætor ait*, §. *Divus ff. de sepulchro viol.*
„ *Oportere Imperialia Statuta suam vim obtine-*
„ *re, & in omni loco valere*... Non appar-
„ tiene che ai Principi lo spiegare il senso
„ delle leggi, e di dar loro quella interpre-
„ tazione, che vogliono (103), allorchè av-
„ vengono differenze sulla significazione dei
„ termini [104] „. Puffendorf aggiugne che
il Sovrano non può privarsi, creando una
legge del diritto, che avrebbe di abrogarla (105).

Si dirà che gli usi hanno forza di legge,

---

(103) Cioè quello ch' è giusto, perchè questo termine dee intendersi di una volontà di giustizia, non di una volontà arbitraria.

(104) Le Bret. De la Souver. l. 1. c. 9.

(105) *Leges positivae ab illo qui tulit iterum abrogari possunt, quia nemini ex aliis est jus quæsitum, cujus vi exigere is possit ut illæ leges perpetuo maneant... Imo si vel maxime talis clausula sit addita, posterius decretum isti repugnans irritum fore; mutari nihilominus poterit, modo per eam clausulam nemini sit jus quaesitum .... Ex eadem ratione, quia vivo testatore ex testamento nemini adhuc jus est quaesitum, testamentum licet mutare etiam ubi talis clausula sit addita, ne posterius testamentum valeat*. Puff. De Jure Nat. & Gent. lib. 1. cap. 6. n. 6.

che essi sono gl'interpreti degli editti, e che hanno ancora la forza di abolirli, indipendentemente dalla volontà del Sovrano? Ma si sa subito, che i decreti dei tribunali non costituiscono una regola generale (106). In secondo luogo, se un seguito di decreti stabilisce una Giurisprudenza, e se l'uso abolisce la legge, ciò non è che in virtù di una massima autorizzata dal Sovrano medesimo in vista del bene pubblico; poichè il Principe può riformare gli usi i meglio stabiliti. E' dunque allora che il Principe medesimo nel ultimo caso cessa di esigere l'esecuzione della sua legge. Quindi questo principio passato nel diritto, che il costume non ha punto di forza per sua natura per vincere la legge (107).

Esso comprende il diritto di modificare le leggi.

4. La modificazione di una legge è una restrizione. Esige per conseguente la potestà medesima ch'è necessaria per abolirla, poichè la restrizione l'abolisce in parte. Se le corti sovrane modificono gli editti, che il Principe loro indirizza, ciò avviene di suo consentimento, e di sua autorità.

(106) Vedi la nota che comincia: *Nemo judex vel arbitrer*, &c. segnata n. 101.

[107] *Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est; verum non usque adeo sui val'tura momento, ut aut rationem vincat aut legem*. L. consuetudinis 2. Cod. *Quae sit longaeva consuetudo*.

Egli comprende il diritto di dispensare dalle leggi.

5. La dispensa sospende l'esecuzione della legge; essa differisce dall'equità (Epykia), in ciò che questa non deroga alla lettera della legge, che per seguirne lo spirito, e che essa non ha bisogno per conseguenza dell'autorità del superiore per isciorre dall'obbligazione, che la legge sempre va imporre, in vece che questa è una indulgenza, che deroga alla legge medesima. Or non vi è che il solo legislatore da cui deriva la legge, che abbia diritto di dispensarne, poichè non vi ha che quello, che dà la forza alla legge, che abbia diritto di sospenderne l'esecuzione. „ Il „ potere di far delle leggi, dice Domat, rinchiude quello di accordare delle dispense, „ che le regole possono soffrire: e questo è „ uno dei diritti del Sovrano, di dare delle „ dispense di questa natura (108) „.

Finalmente „ si è in potere del Princi„ pe di abolire intieramente una legge; egli „ può con più forte ragione torne l'obbliga„ zione in riguardo di alcuna persona, o di „ qualche fatto particolare: la legge rima„ nendo del resto nel suo intiero „. Queste sono le parole di Grozio (109).

[108] Domat. Droit. public. l. 1. tit. 2 sect. 2. n. 6.

(109) Grotius. *De Jure bell. & pac.* l. 2. c. 20. n. 24. 27.

ESSO COMPRENDE IL DIRITTO DI RIMETTERE LE PENE STABILITE DALLE LEGGI.

La remissione delle pene decretate dalle leggi, essendo una sospensione della legge medesima, in quanto alla punizione, suppone la medesima autorità, e debbe per conseguenza appartenere ancora al Sovrano. Questo è ancora dottrina di Domat (110).

La potestà legislativa nell'ordine della religione, deve avere il medesimo potere, per pubblicare i suoi decreti, per interpretarli, per abolirli, e modificarli, per dispensarne, e per rimettere le pene spirituali determinate dai suoi decreti.

CAPITOLO TERZO.

Delle regole, che servono a dirigere, e ad illuminare l' ubbidienza dei sudditi verso il loro Sovrano.

Iddio autore dell'ordine, e della giustizia, deve presiedere al governo dei Sovrani; per lui essi regnano, secondo la di lui volon-

(110) „ Il Sovrano può commutare, e mitigare „ la pena ad un condannato con una minore, può „ rimettere la pena, se le circostanze facciono cessar la necessità di punire il delitto „. Droit. public. liv. 1. tit. 2. sect. 2. n. 13.

tà devono regolare la loro amministrazione. Noi abbiamo dimostrato, che non vi sarebbe nè sovranità, nè comando, senza l' esistenza di questa legge primitiva di ordine, e di giustizia, che ha la sua sorgente nella ragione universale [111]. Sarebbe dunque rovesciare i principj del governo, e distruggere l' autorità medesima de' Principi l' attribuir loro il diritto di derogare a questa legge primordiale; sarebbe distruggere le fondamenta, sulle quali il Signore de' Re ha posto il suo impero; sarebbe mettere la volontà dell' uomo al disopra di quella di Dio, e fare del Sovrano un dispoto, e del suddito uno schiavo. I Sovrani possono ben violare questa legge santa, che debbe dominare sopra di essi, come nel rimanente degli uomini; ma essi non possono sottrarsi all' obbligazione, ch' essa loro impone, nè erigere in diritto l' abuso del potere (112).

Dall' altra parte autorizzare i sudditi a giudicare della giustizia dell' amministrazione, per fare dal loro giudizio dipendere l' ubbidienza che debbono al Sovrano, sarebbe autorizzarli a resistere ai suoi ordini, tutte le volte che piacerebbe loro di supporli ingiusti; sarebbe annientare la subordinazione, e far servire il rispetto, che si debbe alla Divinità di pretesto per rovesciare l' ordine pubblico.

[111] Cap. 1. mas. 6.
[112] V. cap. preced. mas. 3.

Prendiamo un mezzo fra queste due estremità per illuminare i cittadini, conciliando ciò ch' essi debbano al Principe, con ciò che debbano a Dio, e diciamo:

I. Che l'abuso, che il Sovrano può fare della sua autorità, non dà diritto ai sudditi di esaminare la giustizia de' suoi comandi per regolare il dovere dell' ubbidienza sul giudizio ch' essi ne portano.

II. Che il comando del Sovrano debbe esser sempre presunto giusto nella pratica, quando esso non paja evidentemente contrario alla giustizia.

III. Che se gli ordini del Sovrano fossero manifestamente contrarj alla legge divina, o naturale, o costitutiva, non sarebbe permesso di ubbidir loro.

IV. L'ingiustizia evidente, che autorizza la disubbidienza de' sudditi è rarissima.

V. Che allora, che l'ingiustizia evidente autorizza la disubbidienza, essa non giustifica mai la rivoluzione.

VI. Che i medesimi principj, che stabiliscono l'autorità del Sovrano, obbligano i Sudditi ad ubbidire ai suoi uffiziali, come obbligano gli Uffiziali medesimi ad ubbidire al loro Sovrano.

MASSIMA I.

L' abuso, che il Sovrano può fare della sua autorità, non dà diritto ai sudditi di esaminare la giustizia de' suoi comandi per regolare il dovere dell' ubbidienza sul giudizio ch' essi ne formano.

La sovranità consiste nel potere di regolare ciò che concerne la società, e di farlo eseguire (113). Or questo potere sarebbe chimerico se il giudizio del Sovrano fosse sottomesso al giudizio dei suoi sudditi, che avrebbero sempre la libertà di dispensarsene, quando lo trovassero opportuno, e che potessero sempre servirsi per pretesto dell' ingiustizia del comando per disubbidire alla volontà del Principe.

Il Sovrano ha il giudizio legale in ultimo appello (114): dunque i giudizj de' sudditi debbono essere subordinati al suo, in ciò che riguarda l' amministrazione civile, e politica.

Il Sovrano debbe avere tutti i poteri necessarj al governo perfetto (115): or egli mancherebbe certamente di un potere necessario per governare, se l' esecuzione degli ordini ch' egli dà, dipendesse dall' esame, che se ne facesse. Non vi sarebbe più centro di riunio-

---

[113] Vedi sopra parte prima al principio.
[114] V. il preced. cap. mas. 9.
(115) V. cap 1. mas. 8.

ne per far concorrere tutti i cittadini al medesimo scopo, perchè l'autorità sola, che può riunirli, sarebbe subordinata al giudizio dei cittadini, che si dividerebbero, prendendo ciascuno diverse strade, o determinazioni opposte, secondo le loro opinioni particolari.

La sovranità obbliga il popolo all'ubbidienza (116). Ora l'ubbidienza svanirebbe se quegli, che deve ubbidire divenisse il giudice della giustizia, del comando, che gli si fa.

La potestà assoluta costituisce il Sovrano [117]. Ora non vi è più potestà assoluta, se il dovere dell'ubbidienza dipende dall'opinione di quegli, che debbe ubbidire. „L'im„ pero „ dice Wottel „ non saprebbe essere „ trasportato con questa condizione, che il „ popolo ubbidisca al capo, allorchè coman„ derà egli bene, ma ch' egli potrà disubbi„ dirgli, se governerà male (118) „.

Che diverrebbe in fatto ogni governo, sia civile, sia ecclesiastico, se i sudditi non fossero obbligati ubbidire all'autorità, se non quando essi approvassero i suoi decreti e i suoi comandi; cioè se non quando essi giudicassero proprio di ubbidire? Che diverrebbe la Magistratura, se non si ubbidisse ai de-

---

(116) Vedi cap. 1. mas. 5.

(117) Vedi cap. 1. mas. 11.

[118] Principes du Droit di Wolf, par Watel, l. 8. c. 1. §. 39.

creti, se non quando si credessero giusti! Che diverrebbe l'autorità di un Governatore di provincia, di un Generale di armata, se il soldato non fosse tenuto di ubbidir loro, se non quando approvasse il comando? Che diverrebbe finalmente la società, se nelle differenti classi de' cittadini, che la compongono, l'ubbidienza degli inferiori dipendesse dalla opinione che essi avessero della giustizia degli ordini superiori? Or l'autorità degli uffiziali del Principe non può essere più assoluta, che la potestà del Principe medesimo.

Domat dopo aver posto in massima che „ l'ubbidienza è necessaria per mantener l'or„ dine, e la pace, che dee formare l'unione „ del capo, e de' membri, che compongono „ il corpo dello Stato „, dichiara in questi termini qual è la natura di questa ubbidienza: „ Essa fa, dic'egli, un dovere a tutti i „ sudditi, ed in tutti gli stati di ubbidire agli „ ordini del Principe, senza che alcuno abbia „ la libertà di rendersi giudice dell'ordine, al „ quale debbe egli ubbidire; perchè altrimen„ ti ciascuno sarebbe padrone, pel diritto di „ esaminare ciò che sarebbe giusto, e ciò che „ nol sarebbe, e questa libertà favorirebbe la „ sedizione (119) „.

„ Un principio, che i cittadini di tutti

(119) Domat. part. 1. l. 1. sect. 2. n. 6.

esaminare gli ordini del Sovrano, e determinare colla sua approvazione l' ubbidienza del suddito? Ma simil tribunale dovrebbe ancora per questo prender cognizioni di tutte le parti dell' amministrazione, e degli affari i più secreti del governo; perchè questo è sulla combinazione di queste differenti parti degl' inconvenienti, o de' vantaggj, che debbono risultarne, che una saggia politica regola il comando. Egli dovrebbe avere un' autorità superiore; sarebbe dunque Sovrano egli medesimo nel governo. Ciò nonostante, siccome non sarebbe meno soggetto agli errori, e alle passioni, bisognerebbe giudicarlo a vicenda, per questa medesima ragione, che questo vorrebbe giudicare il Principe. Eh ove trovare degli uomini, che sieno al coperto delle debolezze umane? Non ci sarebbe più dunque autorità sovrana, perchè non ci sarebbe più comando, che non fosse sottopposto al giudizio degl' inferiori.

MASSIMA II.

Il comando del Sovrano si dee sempre presumer giusto nella pratica, purchè non paja evidentemente contrario alla giustizia.

Questa massima è una conseguenza della precedente; perchè l' ubbidienza non potendo dipendere dal giudizio che formereb-

bero i sudditi degli ordini superiori, essa debb' essere necessariamente determinata dall' autorità del comando; ma questa autorità non avrebbe diritto sulla nostra ubbidienza, se non fosse conforme alla giustizia, o almeno se non fosse presunta giusta: dunque essa debb' essere presunta tale nella pratica, cioè nell' ubbidienza, che noi le dobbiamo.

„ Quando il Principe giudica non vi ha „ altro giudizio; (tale è la massima di *Bos-* „ *suet*, e quella di tutti i popoli) ciò è che „ faceva dire all' Ecclesiastico: *non giudicate* „ *contro il giudice*, a più forte ragione con- „ tro il giudice sovrano, ch' è il Re; e la ra- „ gione ch' egli ne porta è perchè ei *giudica* „ *secondo la giustizia* [122]. Non è ch' egli „ vi giudichi sempre, continua il Prelato, „ ma perchè egli è riputato a giudicarvi, e „ persona non ha diritto di giudicare, nè di „ riclamare contro il suo giudizio. Fa duopo „ dunque ubbidire al Principe, come alla „ giustizia, senza di che non vi ha nè or- „ dine, nè fine negli affari [123]. Il Princi- „ pe, dice ancora Wolf, non può governa- „ re, nè adempiere ciò, che la ragione at- „ tende da lui, s' egli non è ubbidito pun- „ tualmente. I sudditi non sono dunque „ in diritto ne' casi suscettibili di qualche

---

(122) *Ecclis.* VIII. 17.
(123) Boss. Polit l. 4. art. 1. prop. 2.

„ dubbio di esaminare la saviezza, o la giusti-
„ zia de' comandi sovrani. Quest'esame ap-
„ partiene a' Principi. I sudditi debbono sup-
„ porre per quanto si può, che tutti gli or-
„ dini sieno giusti, e salutari. Il Principe
„ solo è colpevole del male, che ne può ri-
„ sultare [124] „.

Or come questa presunzione è inseparabile dall' ubbidienza, si debbe applicare a tutti i casi, ove comparisce l'autorità del comando, sia nell'ordine civile, sia nell'ordine ecclesiastico, tanto per parte del Sovrano, che per parte de' suoi ministri, seppure il comando non sia informato da una autorità superiore, come il diremo noi ben presto.

Ma la presunzione cessa nel caso d'una evidenza contraria.

MASSIMA III.

Se gli ordini del Sovrano fossero manifestamente contrarj alla legge divina, o naturale, o costitutiva, non sarebbe permesso di ubbidir loro, se non si potesse farlo senza cooperare all'ingiustizia del Sovrano.

Noi abbiamo dimostrato, che le leggi umane erano subordinate alle leggi naturali, e divine (125).

---

[124] Wolf. Droit des Gens lib. 1. c. 4. §. 53.
(125) V. cap. 2. mas. 3.

Si deve ubbidire a Dio preferibilmente agli uomini (126). Or sarebbe disubbidirlo col violare non solamente la legge divina, ma ancora la legge naturale, che ha la sua sorgente in lui. Essendo esso il padrone sovrano, la sua volontà debbe essere la prima legge. I Re della terra non comandano che in virtù del potere ch' essi hanno ricevuto da lui, nè possano comandare alcuna cosa, che sia contraria alla sua volontà suprema.

I primi Cristiani, che erano i sudditi i più sottomessi all' Impero, non resistevano con minore fermezza agli editti degli Imperatori, allorchè questi volevano forzargli a rinunziare alla fede.

Sotto la legge antica, la medesima generosità per parte di Danielle, in riguardo della proibizione che avea fatta Dario il Medo, di dirigere alcuna preghiera a Dio durante lo spazio di 30. giorni, la medesima costanza per parte de' figlj di Babilonia, allorchè Nabucodonosor volle forzargli ad adorare la sua statua. L' ubbidienza sarebbe stata allora un delitto; e Iddio giustificò la resistenza di questi grandi personaggj con una protezione miracolosa. Le levatrici furono ricompensate per avere disubbidito agli ordini crudeli, che Faraone aveva lor dato di far

---

[126] *Act.* v. 2 9.

perire i figlj maschi, che nascerebbero dalle femmine ebree (127).

Si dee dire la medesima cosa de' comandi, che violassero manifestamente le leggi costitutive dello Stato, poichè esse conterebbero un' ingiustizia evidente, che ferirebbe per lo meno la legge naturale, o divina, in ciò che il Principe violerebbe le obbligazioni, ch' egli ha preso, salendo sul Trono, di conservare la costituzione, e la forma del suo governo.

I primi Pastori non hanno un diritto più assoluto sull' ubbidienza de' fedeli, perchè quantunque il corpo Episcopale sia infallibile, ciascuno di essi in particolare è soggetto ad errare.

Wolf, che noi abbiamo citato, dopo aver detto, che i sudditi non sono in diritto di esaminare la giustizia degli ordini, ch' essi ricevono, aggiugne, che *l' ubbidienza non debb' essere ciò nonostante assolutamente cieca, e che niuno impegno può obbbligare, nè meno autorizzare un uomo a violare la legge naturale* (128).

Io ho detto che allora non si debbe ubbidire, quando non si potesse fare senza cooperare all' ingiustizia; poichè nel caso per esempio, dove il comando tendesse solamente a dispogliare quello, che lo riceve, di un

---

[127] Exod. 1. 20.
[128] Wolf. Droit. des Gens. l. 1. c. 4. §. 53.

diritto, al quale egli avesse la libertà di rinunziare, egli è evidente che questi potrebbe ubbidire senza ferire la giustizia, poichè ciascuno può rinunziare al suo proprio diritto.

Ma come accordare la massima presente, con ciò che noi abbiamo detto, che non è permesso di regolare l'ubbidienza, che si dee al Sovrano sul giudizio che si forma della giustizia de' suoi ordini (129)? per la nozione che tutti gli uomini hanno dell'ubbidienza; perchè tutto il mondo sa, che questa virtù non può nè autorizzare l' inferiore a commettere una ingiustizia manifesta, nè accordarsi coll' esame degli ordini de' superiori. Non è dunque permesso all'inferiore di giudicare della giustizia di questi ordini, allorchè questo giudizio ha bisogno di esame, cioè a dire, ne' casi dubbj, ma egli è permesso di decidere allorchè il comando presenta una ingiustizia evidente.

MASSIMA IV.

L'ingiustizia evidente, che autorizza la disubbidienza de' sudditi è rarissima.

L'ingiustizia evidente è quella, che forza la confessione della coscienza, e che non può essere scusata in alcuna maniera: *Quod*

(129) Mas. I. di questo cap.

nulla tergiversatione celari potest. Ciò che suppone la cognizione precisa, e distinta delle leggi violate è l' opposizione manifesta di queste leggi cogli ordini ricevuti. Le leggi, delle quali io qui parlo, sono la legge divina, e la legge naturale pel governo civile, ed ecclesiastico, e di più le leggi costitutive nella società civile. Io non parlo delle altre leggi civili, delle quali il Principe può dispensarsi, allorchè egli ne ha giuste ragioni, come noi diremo in seguito [130]. Le tre prime specie di leggi si riducono a de' principj semplicissimi, ed evidentissimi, ma non lo sono le loro conseguenze egualmente. Or è egli raro, che la volontà del Sovrano sia manifestamente contraria a questi primi principj.

E' raro ch' essa il sia alle conseguenze, che derivano evidentemente da questi principj. Egli è difficilissimo di conoscere le ragioni di stato, che nascono dalla combinazione delle differenti parti dell' amministrazione, e dal concorso delle circostanze, che renderebbero legittimo un comando, che considerato in se medesimo, potrebbe avere un' apparenza d' ingiustizia; ma queste ragioni non possono essere ben penetrate, se non da quegli che sono incaricati dell' amministrazio-

(130) V. nella parte 2. cap. 2. §. 3.

ne generale. Questa è la riflessione di Giustiniano: *Non omnium, quae a majoribus constituta sunt, ratio reddi potest. Et ideo rationes eorum quae constituuntur inquiri non oportet; alioquin multa ex his, quae certa sunt, subvertuntur*. Leg. non omnium 20. l. & ideo 21. ff. tit. de leg.

Così pretendere, che gli ordini del Principe non sieno fondati sopra alcuna ragione di giustizia, perchè non se ne conoscerebbe alcuna: allegare interminatamente l'infrazione delle leggi fondamentali dello Stato, e supporre delle leggi costitutive, senza titolo certo per giustificare la sua disubbidienza, sarebbe un aggiugnere insulto alla sollevazione.

Non solamente l'ingiustizia manifesta per parte del governo è rarissima di sua natura; ma essa debbe ancora necessariamente essere supposta tale nella pratica per mantenere l'ordine del governo. Perchè quest'ordine dipende in parte dalla subordinazione; or se moltiplicono i casi d'ingiustizia, che autorizzano la disubbidienza, si rallentano a proporzione i legami della subordinazione, s'indebolisce la forza del governo, si somministrano pretesti allo spirito d'indipendenza, e di sollevazione, ch'è la sorgente dei più grandi mali. Il più grande degli abusi sarebbe dunque il dar troppa estenzione alla libertà di disubbidire, sotto pretesto di volere impedire gli abusi.

MASSIMA V.

Allor ancora, che l' ingiustizia evidente del comando autorizza la disubbidienza, essa non giustifica giammai la ribellione.

Ecco il diritto del Re, che regnerà sopra di voi, diceva Samuelle ai Giudei, *egli prenderà i vostri figlj, e gl' impiegherà in suo servizio: egli si renderà padrone delle vostre terre, e di ciò che voi avrete di meglio per darlo ai suoi servi, &c.* (131). „ Avrà egli il dirit- „ to di far tutto ciò lecitamente. A Dio non „ piaccia, risponde Bossuet, perchè Iddio non „ dà tali poteri, ma avrà il diritto di farlo „ impunemente in riguardo alla giustizia uma- „ na (132). I sudditi non hanno da oppor- „ re alla violenza dei Principi, che delle ri- „ mostranze rispettose senza ammutinamento, „ e senza sussurro, e delle preghiere per la „ loro conversione (133). Lo Stato è in pe- „ riglio, ed il riposo pubblico non ha più „ niente di stabile, si è permesso di sollevar- „ si per qualunque cagione che sia contro i „ Principi. La santa Unzione è sopra di es- „ si, e l' alto ministero, ch' essi esercitano „ li mette al coperto di ogni insulto. Davidde „ ricusa di attentare contro la vita di Saul-

(131) *I. Reg.* VIII. 11. 12. &c.
(132) Boss. Pol. l. 4. art. 1. prop. 3.
(133) Ib. l. 6. art. 2. prop. 6.

„ le. Egli trema per aver osato di tagliare
„ la sua veste, quantunque questo fosse a
„ buon fine: *Che io osi alzare la mano contro*
„ *l' unto del Signore, a Dio non piaccia. Ed*
„ *il cuore di Davidde fu percosso, perchè ave-*
„ *va egli tagliato il lembo della veste di Saul-*
„ le (134). Roboamo tratta duramente il po-
„ polo, ma la rivoluzione di Geroboamo, e
„ delle dieci Tribù che lo seguirono, quan-
„ tunque permesso da Dio in punizione dei
„ peccati di Salomone, non lascia di essere
„ detestata in tutta la Scrittura, che dichia-
„ ra (135). *Che rivoltandosi contro la casa di*
„ *Davidde, si rivolterebbero contro Dio, che*
„ *regnava per essa* (136) „. Gesù Cristo vuo-
le che si ubbidisca agli Scribi, e Farisei, per-
chè sono assisi sulla cattedra di Mosè: vieta
solamente d' imitare il loro esempio (137), e
col rimandare ai sacerdoti i lebbrosi che ha
guariti, rende una testimonianza pubblica all'
autorità che hanno ricevuta (138).

Noi abbiamo osservato che sotto gl' Imperatori Pagani i più crudeli, gli Apostoli raccomandavano espressamente la sommissione alle potestà, perchè la loro autorità veni-

(134) *I. Reg.* xxiv. 6. 7.
(135) *II. Paral.* xiii. 5. 6. 8.
[136] Boss. Pol. l. 6. art. 2. prop. 4.
[137] *Matth.* xxii. 2. 3.
(138) *Math.* viii. 4.

va da Dio. Noi abbiamo veduto il rispetto, che i primi Cristiani avevano ai Principi Idolatri, che li perseguitavano, come un'omaggio religioso, che si rapportava alla Divinità medesima. I diritti del Sovrano erano tanto più sacri per essi, quanto essi erano i soli adoratori del Padrone Supremo, per cui i Monarchi regnano (139). „ Noi potremmo met-
„ tere il fuoco nella città, dicevano essi ai
„ Pagani, se ci fosse permesso di render ma-
„ le per male. E quando noi vorremo agire
„ da inimici dichiarati, mancheremo noi di
„ truppe, e di armi? I Mori, o i Marcoman-
„ ni, e i Parti medesimi si troverebbero essi
„ in più gran numero di noi, ch'empiamo
„ tutta la terra, le vostre città, le vostre
„ isole, i vostri castelli, le vostre assemblee,
„ le vostre campagne, le tribù, le decurie,
„ i palagj, il senato, il foro, le piazze pub-
„ bliche? Noi non vi lasciamo, che i vostri
„ tempj. A qual guerra non saremo noi di-
„ sposti quando ancora noi fossimo in un nu-
„ mero ineguale al vostro, noi che tolleria-
„ mo sì costantemente la morte, se la nostra

(139) *Christianus nullius est hostis, nedum Imperatoris, quem sciens a Deo constitui, necesse est ut & ipsum diligat, & revereatur, & honoret, & salvum esse velit*. Tert. ad scapul. l. 2. – *Deum non Caesarem adorabo, sciens Caesarem ab ipso esse ordinatum*. Theoph. ad Antolyc. l. 1.

Si allega il bene pubblico per autorizzare la rivoluzione contro il Sovrano, nel caso di una amministrazione ingiusta. Ma l'ordine, e il bene pubblico non proscrivono essi ogni sistema, che senza rimediare agli abusi, sarebbe una sorgente eterna di divisioni, e di disordini? Or tale è il sistema dei nostri avversarj. Poichè sotto pretesto di vendicare il popolo dalle ingiustizie che soffre, l'ambizione, e il fanatismo armerebbero i sudditi contro i loro padroni legittimi per istabilire il loro proprio dominio, e i ribelli metterebbero il colmo alle disgrazie di una Nazione, della quale essi si direbbero i protettori. Ecco in fatti ciò che ha sempre prodotto, e ciò che deve necessariamente produrre la massima detestabile, ch'è permesso di rivoltarsi contro il Sovrano che opprime. Noi avremo all'incontro occasione di ponderare più maturamente questa verità (144).

MASSIMA VI.

I medesimi principj, che stabiliscono l'autorità del Sovrano, obbligano i sudditi ad ubbidire ai loro uffiziali, come obbligano gli uffiziali medesimi ad ubbidire al loro Sovrano.

I. Il Sovrano rivestendo i suoi uffiziali del suo potere impone così ai suoi sudditi

[144] V. part. 2. c. 4. §. 1. 2.

l'obbligo di loro ubbidire, poichè il diritto di comando, che loro dà, importa il dovere di subordinazione verso di essi dalla parte degli altri sudditi. Sarebbe dunque una violazione dell'autorità del Sovrano, sarebbe attaccare la costituzione medesima del governo politico il resistere a loro. Lo Spirito Santo raccomanda l'ubbidienza non solamente verso del Principe, ma ancora verso i capi, che lo rappresentano: *Subditi estote.... sive regi quasi præcellenti, sive ducibus tamquam ab eo missis* (145).

II. Ciò nonostante gli uffiziali non sono meno obbligati di ubbidire al Sovrano, perchè non avendo ricevuto potere, e superiorità che su' loro cittadini, essi restano sempre nella classe de' sudditi; e per conseguenza sempre nella subordinazione a suo riguardo. „ In „ uno Stato, ove avvi un capo, dice Watel, „ quelli che governano sotto lui gli rimangono sudditi, e non possano in alcun caso „ dispensarsi (146) di rimettersi alla sua volontà (147) „.

Gli uffiziali del Principe sono ancora obbligati di ubbidire in virtù del giuramen-

---

[145] *I. Petr.* II. 13. 14.

(146) Il caso d'ingiustizia manifesta è dispensato di diritto.

(147) Principes du Droit naturel Wolf. par Watel. l. 8. c. 4. §. 75.

to di fedeltà ch'essi hanno fatto, ed a cagione dell' esempio della ubbidienza, ch' essi devono pel mantenimento dell' autorità, che essi esercitano; perchè il loro potere cade necessariamente se la potestà da cui essi l'hanno, non lo sostengono. Le medesime ragioni, o i medesimi pretesti di vessazione, e di abusi ch' essi impiegherebbero per autorizzarsi nella loro rivoluzione contro di lui, i sudditi li farebbero valere contro di essi per sottrarsi dalla dipendenza, e la loro autorità, che non è che subalterna, sarebbe molto più facilmente abbattuta che la sua.

Si deve dire la medesima cosa della potestà ecclesiastica. Quelli che sono commessi dai Vescovi hanno diritto sulla ubbidienza dei fedeli, ma essi devono vicendevolmente ubbidire ai loro Vescovi, e questi al Sovrano Pontefice, e ai Concilj.

MASSIMA VII.

CHE SERVE DI CONCLUSIONE ALLA PRIMA PARTE.

L' autorità del Sovrano è la salute del popolo.

Io l'ho già detto: bisogna necessariamente porre un freno all' uomo per assicurare la sua felicità. Se è abbandonato a se stesso ben presto non conoscerà egli altra legge, che quella delle proprie inclinazioni. Le passioni,

l'interesse personale armeranno i cittadini gli uni contro gli altri: la cupidigia, l'ambizione, la vendetta, il desiderio del dominio copriranno di delitti la faccia della terra; la fortuna, l'onore, il riposo, la libertà, la vita degli uomini saranno abbandonati al capriccio de' loro simili, e all'impero delle passioni. Non ci sarà più mezzo da difendersi nè contro i suoi concittadini, nè contro gli stranieri, che quello di opporre la forza alla violenza. La giustizia tace, quando cessa la subordinazione. Il più forte domina; le guerre intestine, la confusione, la barbarie seppeliscono le virtù, le arti, le scienze, sotto gli avvanzi della umanità, e delinean da per tutto l'immagine dell'antico caos.

Il mondo morale non può adunque mantenersi nell' ordine che per l' autorità che fa vivere le leggi, che anima tutte le molle del governo, che ispira la virtù, che contiene le passioni, o che le fa servire al ben pubblico. Per essa ogni cittadino sottomesso al capo, prende nella società il luogo che gli conviene, vi conserva con un giusto equilibrio tra una libertà, e una sommissione ragionevole tutti i vantaggj della società civile. Le tenebre si dileguano; le arti, le scienze, ed il commercio nascono da questa felice armonìa. L'attività e l'industria, sorgente dell'abbondanza, assicurata di raccorre i frutti de' loro

travaglj versano sulla Nazione le loro proprie ricchezze, e provveggono ai bisogni di tutti sotto l'impero di un governo legittimo. Tutti i membri della società si danno, per così dire, la destra. Dall'estremità di uno Stato essi si prestano scambievolmente la mano; e si sostengono mutualmente quasi senza accorgersene. I più deboli, l'indigente, l'orfano, il fanciullo medesimo nella culla, trovano tutta la forza pubblica tra le mani del Principe, armata per la loro comune difesa. La sovrana potestà, che circonda il Trono col suo splendore dà delle catene alla violenza, e all'ingiustizia. Veglia sempre alla felicità di tutti (148). E le leggi, che le proteggono non ispirano terrore che a' cattivi che vorrebbero sottrarsene. *Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac & habebis laudem ex illo: Dei enim minister est in bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum agit* (149).

Ma nel corpo politico, come nel corpo umano, non si sente tutto il prezzo di una perfetta salute, se non colla privazione. Ognuno si assuefà a godere dei vantaggj, che procura l'autorità del governo, spesso più toccato

[148] *Majestas regis salutis tutela*. Q. Curzio.
[149] Rom. XIII. 3. 4.

dai sacrificj, che esige per conservarla, di quello che costerebbe in perdendola. Questa potestà benefattrice, che fa la pubblica sicurezza, sembra qualche volta un giogo insopportabile per gli uni, perch' essa gli assoggetta, e un' oggetto di gelosìa per gli altri, che vorrebbero dividerla. Lo spirito d' indipendenza, e l' amor del dominio impiegano il pretesto del ben pubblico per renderla odiosa, e per sottoporla, cioè per annichilire il governo, a cui essa serve di base, e per immergere la società in tutti i mali dell' anarchìa. *Perchè se vi ha in uno Stato qualche autorità capace di arrestare il corso della potestà pubblica, e d' imbarazzarla, niuno è in sicurezza,* dice M. Bossuet (150). Il Sovrano non è più libero di proteggere la giustizia, s' egli non è bastantemente superiore ai suoi sudditi per essere al di sopra del timore. Sedecia abbandona Geremìa ai Grandi del suo Regno *perchè niente può loro ricusare* (151). Evilmerodach non ha la forza di difendere Danielle contro le istanze de' cortigiani, perch' egli si lascia atterrire dalle loro minacce (152). Pilato ha la viltà di condannare Gesù Cristo, perchè teme i Giudei (153).

---

[150] Pol. lib. 4. art. 1. prop. 8.
[151] *Jerem.* XXXVIII. 5.
[152] *Dan.* XIV. 28. &c.
(153) *Joan.* XII. 12.

Poichè dunque la potenza del Principe è la salute dello Stato, il vero amore della Patria dee riunire tutti i cittadini per istabilire con fermezza la sua autorità, e concorrere così al ben generale, che n' è inseparabile. „ Non vi sono che i pubblici nemici, „ che separano questi due interessi .... Rab- „ sachi fa sembiante di aver pietà del popolo „ per sollevarlo contro Ezecchìa: *Che Ezecchìa* „ *non v' inganni, fate quello che vi è utile, e ve-* „ *nite a me... ognuno mangierà de' frutti della sua* „ *vigna, e della sua ficaja, e berrà l' acqua della* „ *sua cisterna*. Non ascoltate adunque Ezec- „ chìa, che v' inganna (154). Adulare così „ il popolo per separarlo dagl' interessi del „ suo Re è un fargli guerre le più crudeli, „ è un aggiugnere la seduzione agli altri suoi „ mali. Che i popoli detestino adunque tutti „ i Rabsachi, e tutti quelli che fanno sem- „ biante di amargli allorchè essi attaccano il „ loro Re. Non si attacca giammai tanto il „ corpo, che allorchè si attacca nella testa, „ quantunque sembri per un tempo non toc- „ care le altre parti (155) „.

Noi non avremo bisogno che della nostra propria istoria per apprendere, che l' indebolimento della sovranità distruggendo a gradi le fondamenta della Monarchìa, è sta-

---

(154) *IV. Reg.* XVIII. 27. &c.
(155) Boss. Pol. 6. art. 1. prop. 3.

ta sempre l'origine delle calamità le più crudeli. Allorchè i Prefetti del palazzo che non erano in sul principio, che uffiziali del Principe, preposti al governo dello Stato ebbero acquistata assai autorità per bilanciare la potestà reale, la confusione s' introdusse nell' interiore del Regno. Questi uffiziali godendo di tutto il credito, ebbero ben presto tutto il potere; essi intercettarono la corrispondenza dell' autorità e della sommessione che univa i cittadini al loro Sovrano. Il Monarca non avendo più che il titolo di Re, non ebbe più la potestà necessaria per comandare, perchè gli si disubbidì impunemente. Tutte le parti dell' amministrazione s' indebolirono, la Nazione fu lacerata con delle divisioni intestine. Il Regno fu esposto per tutte le parti alle incursioni de' suoi nimici, e lo Stato non oppose più che una debole resistenza, perchè la sovranità che riuniva le forze, si trovò quasi annichilita.

Carlo Magno, che portò sì lontano la gloria del nome Franzese, non potè dare sufficiente consistenza al suo impero per conservare il suo antico splendore, dacchè i suoi sneccessori ebbero lasciato indebolire l' autorità. I Grandi del Regno approfittarono allora della debolezza del governo, e si fecero del loro credito, e dei benefizj medesimi del Principe un titolo per iscuotere il giogo della di-

pendenza. Il dominio dei gran Vassalli si estese a misura, che trovarono nel capo meno potere per assoggettarli. Questi ebbero degli ultimi Vassalli, che pretesero godere dei medesimi diritti nel loro territorio. Ben presto il Regno si trovò diviso in una moltitudine di piccioli Sovrani, che divennero tanti tiranni, e che non furono più attaccati al Monarca che per un' omaggio ligio. Le guerre civili si accesero. Il Re nell' impotenza di soccorrere i cittadini non fu più che il tristo spettatore delle loro disgrazie. Il popolo sospirando nella miseria sotto la barbarie dei suoi nuovi padroni, si vide forzato di profondere il suo sangue per servire alla loro ambizione, e al loro odio, e per ristringere i legami della sua schiavitù, assicurando un dominio che gli opprimeva. Quasi ogni città fu nel seno del Regno uno Stato separato, o una Nazione nimica. La discordia dividendo i cittadini, non vi fu più sicurezza nè nelle città, nè nei campi, nè sulle pubbliche strade. In mezzo degli orrori di una guerra intestina, che portava la desolazione fino al seno delle famiglie, questa Nazione per lo avanti sì fiorente, allora nudrita nel sangue, e nella carnificina, insensibile alla voce della umanità, non fu più occupata che a saccheggiarsi, e distruggersi scambievolmente, e ciò non ostante non era ancora scorso un se-

colo dal bel Regno di Carlo Magno. L'ordine, e la pace non si stabilirono che sotto la terza stirpe, allorchè i successori di Ugo Capeto avendo cominciato a riprendere colla riunione dei grandi feudi alla corona, la superiorità del potere, ch'era loro stato tolto, ridussero gli altri Vassalli alla condizione dei sudditi. Il governo avendo allora ripreso le sue forze agì con più vigore, e si fece rispettare con istabilire la subordinazione. La spada delle leggi ripresse l'ingiustizia, e la violenza; tutto rientrò nell'ordine, e il popolo fu libero, allorchè ebbe un Re.

Se lo Stato ha provato delle crisi somiglievoli sotto i Regni consecutivi; se è stato esposto alle medesime disgrazie; se la Monarchìa si è veduta per le turbolenze domestiche sul pendìo della sua ruina, non è mai accaduto se non pel medesimo vizio, che avea cagionato la sua decadenza, io voglio dire per mancanza di autorità per parte del Monarca. Tale fu la situazione del Regno durando la reggenza di Carlo Delfino di Francia, e la detenzione del Re Giovanni, allorchè la fazione del Re di Navarra sollevò una parte de' sudditi contro l'erede presuntivo della Corona. Tale fu la situazione sotto Carlo VI., e durante la pazzìa di questo Principe, allorchè lo Stato fu diviso tra il figlio del Principe, e una Regina inumana, che comandava sotto il nome del suo

sposo. Il regno di Francesco II., di Carlo IX., di Errico III., di Errico IV., di Luigi XIII. furono agitati da guerre civili perchè l' eresìa avendo ispirata la rivolta, il Sovrano non fu più rispettato. La gelosìa, l' ambizione profittando della minorità di Luigi XIV. per disseminare zizanie nello Stato, divisero la corte, e sollevarono i sudditi contro l' amministrazione attuale con uno zelo apparente di riforma, perchè quelli, che tenevano le redini del governo non avevano abbastanza di autorità per farsi ubbidire. Or ciò che è avvenuto sarà l' istoria de' secoli avvenire. Sempre da per tutto la divisione s' introdurrà negli Stati, subito che i legami della subordinazione s' indeboliranno. Il governo si distruggerà, allorchè lo Stato sarà diviso. Il popolo sarà abbandonato a tutte le disgrazie dell' anarchìa, saccheggiato, oppresso, soggettato, sacrificato all' ambizione del più forte, allorchè non vi sarà più nel Sovrano forza sufficiente per proteggerlo, e il dispotismo si stabilirà tosto che la potestà legittima sarà annichilita. La ribellione comincia sempre col grido della libertà, e finisce colla schiavitù.

Lo scisma, e l' eresìa cagionano ancora de' mali più grandi nella Chiesa. Essa non può perire, è vero, perchè avendo ricevute le promesse dell' assistenza divina, il suo governo non potrebb' essere mai annientato; ma

i figlj, che lo scisma, e l'eresìa le tolgono', periscono, e non avendo più guida per condurli, errano come pecore senza pastori, si dividono, si precipitano ne' più profondi abissi.

L'interesse de' popoli è dunque inseparabile dall'autorità del Principe, e de' suoi pastori. L'abuso, ch'essi fanno del loro potere, non è che un male passaggiero. La distruzione del loro potere medesimo sarebbe un male permanente, e il più grande di tutti i mali, perchè aprendo la porta a tutti gli abusi, priverebbe i cittadini, e i fedeli dell' unico mezzo di reprimerli. I popoli debbono non meno esser gelosi nel conservare la suprema potestà, di quello convenga lo siano coloro, nelle di cui mani è depositata; mentre essa non esiste che per loro vantaggio. Eglino lo debbono essere ancor di più in que' procellosi tempi, in cui il fanatismo va gridando all'arme, onde ispirare negl'animi i suoi furori. Ubbidire alla Chiesa in materia spirituale, ed ai Re in ciò che alla società civile appartiene, ecco il codice compendiato della Religione, e della Patria. Regola semplice, e certa, che porrà mai sempre i cuori in sicuro dall' entusiasmo di un falso amore della patria; ma che nondimeno lo spirito d'indipendenza non ha giammai conosciuta per essere egli stato in tutti i tempi dell' autorità nemico.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

L' AUTORITA'

DELLE

DUE POTESTA'.

PARTE SECONDA.

Della potesta' temporale.

Iddio medesimo, quegli, che formò la prima società unendo l' uomo alla donna, *non è buona cosa*, diss' egli, *che l' uomo sia solo; diamogli un ajuto simile a lui* (1). Da questa unione nacque una posterità, di cui il primo uomo fu il primo Sovrano. I suoi due figlj Seth, e Caino divennero i capi dei due popoli, che la Scrittura santa chiama *figliuoli di Dio, e figliuoli degli uomini* (2), senza dubbio a ragione della differenza dei costumi. Ma questi due popoli essendosi mischiati in seguito con delle

(1) *Gen.* II. 18.
[2] *Gen.* VI. 1.

reciproche alleanze, la corruzione divenne generale. Iddio li punì col diluvio, ne sottrasse Noè, il quale era giusto, e la sua famiglia. La loro discendenza ripopolò la terra. I tre figliuoli di Noè furono le sorgenti popolatrici di altrettante Nazioni, che si suddivisero in molte altre. Mosè c' insegna le differenti parti del mondo, ch' elleno abitarono. Questi piccioli popoli erano regolati secondo una certa forma di governo, il quale come che imperfetto, racchiudeva nondimeno da una parte il potere di comandare e di punire; e dall' altra l' obbligazione di ubbidire. Tali erano tra gli altri i Sidonei, gli Ebrei, gli Zebedei, gli Amorrei, ec. discendenti da Canaan, e che per ragione della loro comune origine erano uniti tra essi. Il governo Monarchico avendo più analogìa all' autorità dei padri di famiglia, che aveva dato nascimento all' autorità dei Sovrani, fu il più antico di tutti, e pare ancora, che nell' origine i popoli non conoscessero altro genere di governo. Abramo capo di un picciol popolo ambulante aveva fatta alleanza coi Principi del paese di Canaan. Ismaele suo primogenito ebbe dodici figliuoli, che si stabilirono nell' Arabia, e divennero i capi di altrettante Tribù. I dodici figlj di Giacobbe diedero i loro nomi alle dodici Tribù d' Israele (3).

[3] Io non credo di aver bisogno di far osser-

Eglino esercitarono per loro medesimi, mentre vivevano, il diritto di vita e di morte sulle loro famiglie, come si vede dal giudizio, che fece Giuda contro Tamar (4). Si ha luogo a credere, che gli altri popoli, dei quali l'istoria santa non contrassegna l'origine, si formassero ad un dipresso nel medesimo modo. La società fu dunque il primo Stato delle differenti famiglie, che popolarono il mondo, e la vita errante dei selvaggj fu un genere di vita posteriore, e che deve la sua origine ad un amore disordinato per la indipendenza; quelli, che non volevano riconoscere dei padroni, perchè volevano vivere senza legge, si separarono dalle società di già formate, e si cacciarono nelle foreste.

E' un errore ancora il credere, che nel principio tutti i beni fossero comuni. La terra essendo allora quasi deserta, era, è vero, in libertà di ognuno di abitare ov' egli volesse, e di coltivare il terreno a lui necessario, e comodo; ciò nonostante l'abito che si era ognun fatto di sua mano, gli stromenti che avesse fabbricati, la capanna che avesse costrutta, i pometi che aveva piantato, la gregge che aveva raccolta a lui appartenevan, come frutto della sua industria. Abramo, Loth,

vare, che Giacobbe avendo, per così dire adottato i due figlj di Giuseppe, essi divennero capi delle Tribù

[4] *Gen.* XXVIII. 24.

Isacco, e Giacobbe conducono al pascolo dappertutto le loro gregge; ma essi posseggono in proprietà i pozzi, ch'essi hanno scavati. Questo fu il soggetto delle contestazioni tra Abramo, ed Abimelech (5), tra Isacco, e gli abitanti di Gerara (6). Il primo comprò il campo, e la caverna di Efron per seppellirvi Sara, pagandoli quattrocento sicli di argento [7]. Se noi consultiamo il cuore umano, noi vedremo come le inclinazioni della natura si accordano coi fatti istorici. Noi abbiamo osservato, che i bisogni dell'uomo lo forzavano naturalmente a cercare l'appoggio dei suoi simili a fin di ajutarsi, e di difendersi. Or qual padrone più potente di quel della necessità? Quali lezioni più efficaci di quelle dell'interesse personale? La differenza delle condizioni, e l'ineguaglianza dei beni furono una conseguenza naturale del diritto di proprietà. Si sà, che i primogeniti delle famiglie avevano ordinariamente la più gran parte alla successione dei loro padri, e che i figlj delle concubine non vi avevano spesso che una leggerissima porzione (8). Di più la pigrizia, o la prodigalità degli uni, l'industria, e la viglianza degli altri, le alleanze,

(5) *Ib.* xxi. 25. xxvi. 16. &c.
(6) *Ib.* xxvi. 20.
[7] *Ib.* xxiii. 16. t. 1. p. 2.
[8] *Gen.* xxvii. &c. xxv. 6.

le moltiplicità dei figlj, mille altri avvenimenti dovettero cagionare ancora una differenza notabile nella fortuna dei particolari.

Noi non neghiamo, che le rapine, e le violenze non abbiano cagionato delle più grandi rivoluzioni ancora; soprattutto in quel cominciamento, ove gli Stati erano più deboli, e meno ordinati. Quelli che passavano la lor vita ad inseguire le bestie feroci dovevano rendersi ancora più formidabili. La Scrittura santa c'insegna, che Nembrotte, che fu il primo Principe potente sopra la terra, era un vigoroso cacciatore [9], verisimilmente egli fu uno dei primi conquistatori. In seguito egli non ebbe, che troppi imitatori; i piccoli Stati furono invasi; e dalla loro unione sorsero i grand'Imperj.

Comunque sia stata l'origine di questi grandi Imperj è egli evidente, che nel diritto, le possessioni dei particolari, la formazione delle società civili, l'istituzione dei governi, e della sovranità, che n'è l'anima, ed il legame, non solamente non sono contrarie al diritto naturale, ma sono anzi fondate sulle leggi immutabili dell'umanità, e della giustizia, e sull'ordine stabilito dalla Provvidenza.

Noi diciamo dunque, che ben lungi dalla necessità di distruggere le istituzioni socia-

---

[9] *Ib.* x. 8. 9. 10.

li per far rivivere la giustizia nel mondo, non si può mantenere la giustizia, che conservandole: noi diciamo, che si confonde male a proposito il diritto naturale, ch'è immutabile col diritto primitivo, che avevano i primi uomini alla loro libertà, e alla comunità dei beni, diritto, che essendo subordinato al bene generale, doveva necessariamente esser ristretto, e modificato dalle leggi politiche per istabilire un cert'ordine nella società, assicurando l'autorità dei Sovrani, e le proprietà dei particolari. Noi diciamo finalmente, che quest'ordine essendo consecrato dalla Provvidenza, lega i sudditi, e i Principi non solamente per motivi di timore, ma principalmente per un dovere di coscienza.

Ma senza esaminare di vantaggio l'origine delle società civili, fissiamo le massime, che debbon servire di base alla loro istituzione, e di regola al lor governo.

Noi distinguiamo a prima tre sorti di governo nell'ordine civile: Il governo Monarchico, che mette la sovrana potestà fra le mani di un solo. L'Aristocratico, che la mette tra le mani di un certo numero di nobili. E il Democratico, che la lascia tra le mani del popolo.

Dal mescolamento di queste tre specie di governo si formano molti altri governi misti, la costituzione dei quali può variare all'

infinito, secondo le differenti maniere, con cui il Principe, i Grandi, e il Popolo partecipano dell' autorità suprema.

Per conoscere i diritti della potestà civile, e i vantaggj, che ne risultano, basterebbe di far l'applicazione delle massime, che noi abbiamo stabilite; ma le nuvole, che vi sono state sparse esigono una discussione più particolare.

Io esaminerò dunque primieramente quale sia la superiorità di questa potestà, e quali sieno i titoli, che le danno diritto per far conoscere i poteri, e le obbligazioni, ch' essa racchiude.

In secondo luogo quali sieno i principj, che debbono regolare l' uso di questa potestà, per far rispettare i diritti dei sudditi.

In terzo luogo io farò vedere quali sieno i vantaggj, e gli inconvenienti rispettivi dei diversi generi di governo, per dissipare i pregiudizj, che sparge l' amore della libertà male intesa contro il governo Monarchico.

In quarto luogo per estinguere ogni germe di rivoluzione, io proverò l' indipendenza del Monarca, malgrado l' abuso del potere.

In quinto luogo io tratterò della Monarchìa della Francia in particolare per istruirci della costituzione dello Stato, in cui noi viviamo.

CAPO PRIMO.

Della indipendenza della potestà temporale in rapporto alla potestà spirituale, dei titoli, che stabiliscono i suoi diritti, dell' estensione della sua autorità, e delle sue obbligazioni.

Quantunque la potestà temporale sia meno nobile della spirituale, quantunque nei disegni della Provvidenza l'ordine civile deve rapportarsi al bene della religione, non ne segue, che il Sovrano sia subordinato alla Chiesa; siccome egli immediatamente ripete da Dio la sua autorità, così a Dio solo n' è egli risponsabile. Questa massima fondamentale sarà la prima, che noi stabiliremo. I diritti del Sovrano devono esser fondati sopra principj invariabili, e sopra fatti manifesti, per non lasciare nell' incertezza i cittadini, e per non dar pretesti alla ribellione. E' dunque necessario di far vedere i titoli, che danno diritto alla sovranità.

Noi abbiam detto (10), che la potestà sovrana comprendeva tutte le autorità, che sono essenziali all' ordine pubblico. Noi faremo vedere in dettaglio quali sieno essé in rapporto al governo temporale, e l' uso, che se ne debba fare.

(10) Prima parte c. 1. m. 8.

I cittadini debbono essere governati secondo un' ordine stabile, e noto. Fa d'uopo dunque, che il Sovrano possa creare delle leggi.

Le leggi sarebbero inefficaci se il Sovrano non avesse i mezzi di farle osservare. Fa d'uopo dunque, che il Sovrano possa punire, e ricompensare.

Non basta di mantenere l' ordine tra cittadini; è ancora necessario di difendere lo Stato contro le intraprese dei forastieri. Fa d' uopo dunque, che il Sovrano abbia il diritto di far la guerra, e la pace.

Le finanze sono necessarie per provvedere alle spese della guerra, ed agli altri bisogni dello Stato. Il Sovrano debbe adunque avere il diritto di mettere imposizioni, e di amministrare il denajo dello Stato.

Affinchè i sudditi possano somministrare il necessario per le pubbliche spese, fa d'uopo provvedere alla sicurezza del commercio, che è la sorgente delle ricchezze. Il Sovrano lo fa principalmente coniando le monete che tengono luogo di cambio, e determinandone il lor valore.

Il Sovrano non potendo esser bastante personalmente a tutti i dettaglj dell' amministrazione, vi dee supplire col ministero de' suoi uffiziali; fa d' uopo dunque ch' egli abbia il diritto d' istituirli (11).

(11) I diritti, che concernono i poteri delle si-

Finalmente tutte queste autorità essendo essenziali al ben pubblico, e per questa ragione inseparabili dalla sovranità, debbono essere inalienabili di loro natura. Ecco ciò, che farà il soggetto dei paragrafi seguenti.

§. I.

La potestà temporale non dipende nè direttamente, nè indirettamente dalla potestà spirituale.

Gesù Cristo fondando la sua Chiesa ha dichiarato, che il suo Regno non era di questo mondo. Ben lontano da cangiar l'ordine stabilito dalla Providenza nel governo politico, ha ordinato a' suoi discepoli di rispettar-

gnorie che possono essere propriamente appellati atti della sovranità, sono cinque, cioè far delle leggi, creare uffiziali, essere arbitre della pace e della guerra; avere l'ultimo appello della giustizia, e battere moneta; i quali cinque diritti sono del tutto inseparabili dalla persona del Sovrano. „ Loyseau. Des Seign. I. 3. c. 3.

Il potere di dispensare dalle pene, e dalle ricompense è una conseguenza del potere legislativo.

Secondo quest' Autore il diritto d'imporre, quantunque essenzialmente attaccato alla potestà del Principe, suppone per esser posto in esercizio, che non vi sieno sufficienti patrimonj pubblici, e capaci di fornire a' bisogni dello Stato. „ Non si dee dubitare „ che in Francia, dic' egli, il nostro Re non aven„ do all' incontro altro fondo di finanza, ne possa fa„ re delle imposizioni senza il consenso degli Stati „. Loys. Des Seig. c. 3. n. 46.

lo, dicendo loro di rendere a Cesare ciò che apparteneva a Cesare. Egli era venuto per perfezionare la legge, e non per abolirla. Quantunque fosse stato come Re annunziato, volle nel suo nascere esser notato nel numero dei sudditi dell'Impero. Noi abbiam veduto i suoi Apostoli raccomandar espressamente l'ubbidienza ai Principi, come un dovere di coscienza. Noi abbiam veduto negli Annali Ecclesiastici con qual forza i Padri della Chiesa abbiano insegnato questa dottrina nelle loro istruzioni, e nelle loro apologìe, come uno de' doveri i più indispensabili della legge evangelica. Noi abbiam veduto con qual religione i primi Cristiani, i Romani Pontefici, come il restante dei fedeli rendevano agl'Imperadori Pagani, che li perseguitavano, la sommissione, ed il rispetto, che Gesù Cristo aveva loro prescritto. Niente di più preciso della maniera, colla quale i sacri Canoni stabiliscono la distinzione, e la indipendenza delle due potestà (12). Sarebbe dunque contraddire l'Evangelo, e la Tradizione; sarebbe uscire evidentemente dallo spirito di umiltà, che è lo spirito del Cristianesimo, attribuire al Vicario di Gesù Cristo, e alla Chiesa alcun genere di potestà sul temporale de' Re.

Certi Dottori si sono sforzati di eludere autorità così precise, rispondendo, che il So-

(12) Vedi p. 3. c. 1. §. 1.

vrano Pontefice non aveva che una potestà indiretta sul temporale dei Principi, cioè a dire, quanta n'era necessaria al governo della Chiesa. Essi hanno aggiunto, che il comando di essere soggetti ai Principi medesimi, che perseguitavano i Cristiani, non riguardava, che que' primi tempi Apostolici, in cui la Chiesa, per così dire, nella sua culla, non aveva ancora acquistato bastante ingrandimento, e forza per costringere gl' Imperatori a cedere al potere de' loro Pontefici.

Ma le espressioni dell'Evangelo, e de' Padri essendo assolute, si potrebbe ammettere questa distinzione, senza rendere l' interpretazione de' libri santi arbitraria, e senza rovesciare questi grandi principj della morale Cristiana, che il Regno di Gesù Cristo non è di questo mondo; che il Figliuol di Dio è venuto per adempiere la legge, e conservar l' ordine, non per abolirlo? I motivi, su' quali l'Evangelo fonda i precetti della ubbidienza, motivi tratti dall' ordine della Provvidenza, e della volontà divina, non sussistono essi per tutti i tempi in riguardo di tutti i Cristiani? S. Paolo non esclude egli formalmente questa considerazione puramente umana, alla quale si vorrebbe attribuire la sommissione dei primi Cristiani, allorchè ordina di ubbidire, non per terror delle pene, ma per un dovere di coscienza? Se i primi Pastori non dovessero

cedere che per timore di rendere la loro condizione più dolorosa ; sarebbe dunque il timore piuttosto, che il dovere, che li ritenesse nella subordinazione. Essi avranno avuto in verità il merito del martirio, morendo per la fede, ma non il merito della sommissione. Tal è la rassegnazione del più debole, che cede alla forza, allorchè egli non può resistere. A che dunque si sarebbero ridotte le proteste di rispetto, e di ubbidienza, che facevano agli Imperatori gli apologisti del Cristianesimo a nome di tutta l' intiera Chiesa, dicendo ad essi: noi vi rispettiamo come le immagini della Divinità, come i ministri della sua potestà, e come i primi, dopo Iddio, ai quali solamente appartiene tutto l' impero (13)? noi ci facciam gloria di ubbidirvi, noi preghiamo per la prosperità de' vostri giorni; perchè troppo deboli per darvi la legge, noi non possiamo trovare la nostra salute, che nella sommissione, e pazienza. Ma allorchè noi sarem divenuti abbastanza potenti per dominare, allora ci sarà permesso d' impiegare la forza per reprimervi. Noi rispettiamo l' impero della Divinità tra le vostre mani, ma ve lo torremo quando noi lo crederemo necessa-

---

[13] *Colimus Imperatorem, sic & quomodo nobis licet, & ipsi expedit, ut hominem a Deo secundum, & quidquid est, a Deo consecutum, & solo Deo minorem*. Tert. ad Scap. cap. 2.

rio all' interesse della fede. Tali limitazioni unite a proteste sì solenni, e sì assolute, sarebbero state degne della semplicità, e della sincerità dei difensori della Fede? Sarebbono esse potute essere approvate da Gesù Cristo? Lo sarebbero state ancora dai Saggj del Paganesimo? Allorchè Gesù Cristo raccomandava ai suoi Apostoli la dolcezza delle pecore, non diceva loro, che gl' inviava in mezzo ai lupi? *Mitto vos sicut oves in medio luporum?* E la legge, che prescriveva la dolcezza agli Apostoli, annunziando loro la persecuzione, non doveva essa applicarsi a tutti i tempi, nei quali la Chiesa sarebbe stata perseguitata? Si potrebbe introdurre una tale distinzione dei tempi per l' obbligazione dei comandamenti di Dio senza insultare la ragione, e senza annichilire la legge Evangelica? Si citi almeno un sol passo degli antichi Padri, che favorisca le pretensioni degli avversarj.

All' incontro è ben vero, che i Cristiani nella prima età della Chiesa erano in uno stato di debolezza, che non permetteva loro di far fronte alla spada, che li perseguitava. Tertulliano, che viveva in quel tempo, insegnava espressamente tutto il contrario. Noi componiamo, diceva egli agl' Imperatori, tutti gli ordini dello stato, del vostro senato, del vostro foro, delle vostre armate; noi non vi lasciamo, che i vostri tem-

pj. Uomini, che hanno la forza di morire, mancherebbero essi di coraggio per difendersi (14)? Ma questa medesima religione, che voi perseguitate, ci proibisce di impiegare altre armi, che quelle della pazienza, e della preghiera. Qual'è quel Cristiano, che sia stato complice delle congiure di Nigero, e Albino (15)?

Quasi tutto l'Impero Romano era Cri-

(14 *Si enim & hostes exertos, non tantum vindices occultos agere vellemus, deesset nobis vis numerorum, & copiarum? Plures nimirum Mauri, & Marcomani, ipsique P rthi, vel quantaecumque unius tamen loci, & suorum finium, gentes, quam totius orbis? Hesterni sumus, & vestra omnia implevimus, Urbes, Insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum forum: sola vobis relinquimus templa. Cui bello non idonei, non prompti fuissemus, etiam impares copiis, qui tam libenter trucidamur; si non apud istam disciplinam, magis occidi liceret, quam occidere? potuimus, & inermes, nec rebelles, sed tantummodo discordes, solius divortii invidia adversus vos dimicasse. Si enim tanta vis hominum in aliquem orbis remoti sinum abrupissemus a vobis, suffudisset utique dominationem vestram, tot qualiumcumque civium amissio; imo etiam & ipsa destitutione periisset. Proculdubio expavissetis ad solitudinem vestram, ad silentium rerum, & stuporem quemdam quasi mortui orbis: quæsissetis quibus imperassetis: plures hostes quam cives vobis remansissent. Nunc enim pauciores hostes habetis præ multitudine christianorum. Tert. Apol c.* 37.

(15) (*Albinus*), *ib. ad Scap. c.* 2.

stiano, allorchè Giuliano l'Apostata intraprese a far risorgere l'idolatrìa [16]. La persecuzione, ch'egli fece soffrire alla Chiesa, era tanto più pericolosa, quanto senza versar in sul principio il sangue dei Cristiani, impiegava l'artifizio per sorprendere la loro fede, o per istancare la loro pazienza. Qual più potente motivo per usare del preteso diritto, che Iddio aveva messo tra le mani de' suoi Pontefici, e di deporre il Principe Apostata, per assicurare il riposo della Chiesa? Ma i Cristiani non si allontanano dalla via, ch'è stata loro delineata dai loro padri; essi distinguono l'ubbidienza, che debbono all'Imperatore, allorchè si conduce contro il nimico, dalla ubbidienza, ch'essi hanno giurato a Dio, allorchè l'Imperatore vuole forzarli di rinunziare all'Evangelo (17).

---

(16) *Salutari doctrina longe lateque fusa, & apud nos praesertim dominante, religionem Christianam immutare, atque in diversum movere conari, nihil aliud fuerit quam Romanorum imperium convellere, ac de rerum summa periclitari*. Greg. Naz. orat. 3. in Julian. p. 80. tom. 1. edit. 1609. Noi leggiamo negli storici, che vivevano verso il medesimo tempo, che dopo la morte di Giuliano, l'armata avendo eletto Gioviano Imperatore, e questo avendo ricusato l'impero, dicendo, che non voleva comandare che ai Cristiani, tutta l'armata gridò d'una voce unanime, noi siamo tutti Cristiani. Socrates schol. l. 3. c. 19. Sozom. l. 6. c. 3. Theodor. l. 4. c. 1.

[17] *Aliquando injusti perveniunt ad honores sæ-*

Costanzo più crudele dei Diocleziani intraprende di rovesciare la fede di Nicèa (18). Gli Ariani protetti dal suo potere portano la desolazione in tutto il mondo cristiano. Il loro odio si manifesta principalmente contro i più illustri difensori della Chiesa. Che farà essa in un pericolo così pressante? Essa soffrirà generosamente, farà de' voti per la salute del Principe, e per la pace del suo regno, egualmente incapace di tradire il suo mini-

culi: cum pervenerint & facti fuerint vel judices, vel reges; quia haec facit Deus propter disciplinam plebis suae, non potest fieri nisi exhibeatur illis honor debitus potestati .... Julianus extitit infidelis Imperator, iniquus idololatra: milites Christiani servierunt Imperatori infideli. Ubi veniebatur ad causam Christi, non agnoscebant nisi illum qui in coelo erat. Quando volebat ut idola colerent & thurificarent, praeponebant illi Deum. Quando autem dicebat: Producite aciem, ite contra illam gentem, statim obtemperabant. Distinguebant Dominum aeternum a Domino temporali; & tamen subditi erant propter Dominum aeternum, etiam Domino temporali. Aug. in pr. 124. n. 7.

[18] *Nunc pugnamus contra persecutorem fallentem (Constantium) contra hostem blandientem .... Christi novus hostis es, antichristum praevenis .... Omnia saevissima sine invidia gloriosarum mortium peragis; novo inauditoque ingenii triumpho, de diabolo vincis, sine martyrio persequeris. Plus crudelitati vestrae, Nero, Deci, Maximiane, debemus: diabolum enim per vos vicimus .... At tu omnium crudelium crudelissime, damno majore in nos, & venia minore desaevis.* Hilar. lib. contra Const. n. 5. 7. 8.

stero con un vile silenzio, o di mancare al Sovrano con una ribellione colpevole. Voi ci allegate, che noi vi dobbiamo la sommissione, diceva Lucifero di Caglieri a questo Imperatore: *Non solamente noi la dobbiamo a voi, ma ancora a tutti quelli*, che sono in dignità, e che *vi rappresentano; poichè l'Apostolo ci raccomanda di ubbidire ai Principi, e ai Magistrati* (19). S. Atanasio quantunque perseguitato da Costanzo non cessa di pregare per la salute del Principe (20).

L'Imperatrice Giustina vuol forzare S. Ambrogio a cedere una Basilica agli Ariani. Il S. Prelato risponde, *ch' ei nol può; ma che non gli è permesso di combattere; che ha dell' armi, ma nel nome di Cristo, che ha il potere di offerire il suo proprio corpo. Perchè noi esercitiamo ancora*, aggiunse egli, *una sorta d' impero, ma questo impero è quello del Sacerdozio,*

---

(19) *Quia dicis debere nos tibi obsequia, scito quia non tibi soli, sed & omnibus nos in sublimitate degentibus, in obsequiis repraesentantibus esse novimus debitores. Dicit enim Apostolus: Admone illos Principibus & Magistratibus subditos esse, obedientes, ad omne opus bonum paratos esse*. Lucif. lib. de non parcendo, &c. Biblioth. maxima PP. tom. 4. p. 240.

(20) *Religiosissime Princeps, utinam multis annorum circulis vixeris .... nam certe preces ab omnibus pro tua salute fusæ*. Athan. Apol. ad Const. num. 18 tom. 1.

ch' è la debolezza medesima (21). Il tiranno Massimo accorre alla testa di un' armata per vendicar le violenze, che la Principessa esercita e contro il Vescovo di Milano, e contro i Cattolici (22). I soldati dichiarano all' Imperatrice, ch' essi sono pronti ad unirsi ad Ambrogio (23). Quale circostanza più favorevole per farsi temere dal Sovrano, e per procurare la libertà ai Cattolici? Ma Ambrogio non conosce ancora *altre armi*, *che il suo dolore*. Dichiara, ch' è questa tutta *la forza del Pontefice, e ch' egli non può, e non debbe in altro modo resistere* (24).

---

(21) *Tradere basilicam non possum, sed pugnare non debeo .... Habeo arma, sed in Christi nomine. Habeo offerendi mei corporis potestatem .... Habemus tyrannidem nostram; tyrannis sacerdotalis infirmitas est. Cum infirmor, tunc potens sum*. Ambr. Epist. 20. n. 22. 23. nov. edit.

[22] *Ubi Maximus accepit ea quæ adversum eximium fidei præconem Ambrosium, Valentinianus fecerat, scribit ad Valentinianum litteras, ne pietati bellum inferret, ac patriam religionem proderet: denique arma minatur, nisi a proposito discederet; nec secus ac dixerat, gessit. Nam Mediolanum promovit exercitum*. Theodor. l. 5. cap. 14.

[23] *Id a militibus Imperatori mandatum dicitur; ut si prodire vellet, se præsto futuros, si viderent eum cum catholicis convenire: alioquin se ad eum coetum quem Ambrosius cogeret transituros*. Apud Ambr. Epist. 20. n. 11. nov. edit.

(24) *Dolere potero, potero flere: adversus arma, milites, Gothos quoque, lacrymæ meæ arma sunt: ta-*

Gli Ariani abusano ancora della protezione di molti altri Principi per perseguitare i Cattolici; e i Cattolici mostran sempre la medesima fedeltà. Teodorico Re d'Italia fa morire due illustri Senatori Boezio, e Simmaco; ritiene Papa Giovanni tra ferri; il Pontefice invocherà egli le armi dell' Imperatore Giustino per difendersi dall'oppressione? No; ma il soccorso del Cielo; e si ricorderà, che debbe rispettare i Padroni del mondo. Quante crudeltà non esercitano un Unerico, e gli altri Re de' Vandali in Africa! ma quali sono le armi della Chiesa? La pazienza, e la preghiera. *Allorchè noi vi rispondiamo arditamente sulla nostra fede, non ci accusate di mancanza di rispetto,* dicevano i Vescovi cattolici per bocca di S. Fulgenzio, dirigendosi al Re Trasamondo. Noi sappiamo, che voi siete rivestiti della dignità reale, e che noi dobbiamo temere Iddio, ed onorare i Re, secondo queste parole dell' Apostolo: *Rendete ad ognun ciò, che voi gli dovete, temete quello, che voi dovete temere, onorate quello, che voi dovete onorare .... Temete Iddio, ed onorate i Re. Noi rendiamo dunque il rispetto, e l' ubbidienza legittima alla vostra clemenza, che Iddio ha elevato alla suprema dignità. Ma quanto noi dobbiamo*

---

lia enim munimenta sunt sacerdotis: aliter nec debeo, nec possum resistere. Ambr. Serm. contra Auxent. n. 2. nov. edit.

temere il Re dei Re, il Re eterno, il Signore de' Signori, che ci ordina di onorare i Re della terra (25)?

Obbiezione tratta dalla Scrittura santa. Ci si obbietta l'invito che faceva S. Paolo ai Corinti di scegliere tra essi giudici per decidere le contestazioni, che insorgessero. *Se voi dovete giudicare il mondo*, diceva questo Apostolo, *sarete voi indegni di giudicare dei più piccioli oggetti?* Stabilite dunque per vostri Giudici quelli, che sono gli ultimi fra voi (26). Ci si dice, che Geremìa è stato chiamato da Dio *sulle Nazioni per isvellere, distruggere, perdere, dissipare, edificare, e piantare* [27]. Che i Cristiani sono chiamati dallo Spirito

(25) *Competens igitur mansuetudini tuæ deferimus honoris obsequium, cui regalis apicem culminis divinæ cernimus largitate collatum: nec tamen quemquam sapientem fugit, quanto sempiternus ille Rex regum & Dominus dominantium, timore debeat suspici, qui temporales etiam reges praecipit honorari*. Fulgent. Ruspens. ad Trasym. l. 1. c. 2.

(26) *Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos, & non apud sanctos? An nescitis quoniam Sancti de hoc mundo judicabunt? & si in vobis judicabitur mundus, indigni estis qui de minimis judicetis? ... Saecularia igitur judicia si habueritis; contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum*. I. Cor. VI. 1. 2. 4.

(27) *Ecce constitui te super gentes, & super regna, ut evellas, & destruas, & disperdas, & dissipes, & aedifices, & plantes*. Ier. I. 10.

Santo, *la Nazione eletta*, *il regale Sacerdozio* (28); ma questi testi non hanno bisogno, che di una breve spiegazione.

RISPOSTA I. S. Paolo non invita i fedeli a stabilire fra essi un tribunale con giurisdizione, ma solamente a sciegliersi degli arbitri di pace, e di carità, che decidano le loro differenze.

II. Geremìa non intraprese mai a dissipare le Nazioni, nè a distrugger Regni. Giammai non glie se ne attribuì il diritto; nè questo era certamente l'oggetto della sua missione. Era solamente inviato per annunziare la rovina, e lo ristabilimento degli Imperj, e con ciò rappresentava il tipo del futuro Messìa, che doveva trionfare di tutte le potestà della terra distruggendo l'impero del Demonio, e edificando la sua Chiesa sugli avanzi degli Idoli. Tal'è l'interpretazione dei commentatori sù questo passo.

III. In virtù di loro unione con Gesù Cristo, gli Apostoli, e i semplici Fedeli medesimi sono chiamati la nazione eletta, ed il regale sacerdozio. I nostri avversarj oserebbero mai farne un'altra applicazione? Oserebbero pretendere, che i Cristiani veramente partecipino al potere del sacerdozio, e della regalità? E'dunque relativamente allo spirito

---

[28] *Vos autem genus electum*, *regale sacerdotium*, *gens sancta*. I. Petr. II. 9.

dell' evangelo, e al sacerdozio di Gesù Cristo, che si debbano interpretare i termini dell' Apostolo. Gesù Cristo è veramente Re, e Pontefice per una potestà tutta spirituale, che unisce essenzialmente le funzioni del sacerdozio con quelle della regalità nell' ordine soprannaturale. E' in virtù del suo sacerdozio ch' egli esercita, il potere che ha ricevuto dal suo Padre formando sulla terra la Chiesa militante per i meriti del suo Sangue, e regnando nel Cielo colla Chiesa trionfante per la gloria del suo sacrifizio. I Cristiani entrano in partecipazione del suo sacerdozio, e della sua regalità, come membri di Gesù Cristo, essendo essi medesimi una porzione della obbligazione, ch' egli presenta, e ch' essi debbono presentare con lui all' Eterno, ed essendo destinati in questa medesima qualità a regnare con lui nel Cielo.

Obbiezioni tratte dai fatti storici, e dall' autorita' dei Padri.

I fatti Storici che ci si oppongono non provano di più. Gregorio II. scomunica Leone Isaurico, che favoriva gl' Iconoclasti; ed impedisce, che gli si paghi il tributo in Italia, e si sottrae coi Romani alla sua ubbidienza. Stefano II., e Leone III. trasferiscono gli Stati d' Italia ai Re di Francia. Luigi il Buono è deposto in un Concilio. Folco Arcivescovo di Rhems minaccia Carlo il Semplice

di abbandonarlo, e di sottrarre i suoi sudditi alla di lui ubbidienza, se egli non deferisce ai suoi consiglj (29). Il Papa Zaccarìa colloca Pipino sul Trono di Francia, e ne fa discendere Chilperico. Poco tempo dopo i successori di Zaccarìa trasferiscono l'Impero di Occidente alla casa Carlovingi. Il terzo Concilio di Laterano tenuto sotto Alessandro III. (30) priva li Brabansoni, gli Aragonesi, i Navarresi, ec. infettati dall'eresìa degli Albigesi, del dominio ch' essi avevano su' i loro vassalli, e ingiunge ai fedeli di prender le armi contro essi. Il quarto Concilio di Laterano sotto Innocenzo III. (31) decreta le medesime pene contro gli Eretici ostinati. Un altro Concilio di Laterano nel 1219. depone Raimondo Conte di Tolosa, come favoreggiatore degli Albigesi. Innocenzo IV. depone Federico II. nel Concilio di Leone (32). Giulio II. volendo punire Luigi XII. per avere aderito al Concilio di Pisa, non si con-

---

[29] *Sciatis quia si hoc feceritis & talibus consiliis acquieveritis; nunquam me fidelem habebitis; sed & quoscumque potuero a vestra fidelitate revocabo: & cum omnibus coepiscopis meis, vos & omnes vestros excommunicatos, aeterno anathemate condemnabo*. Epist. Fulcon. ad Carol. Simpl. apud Flodoard. l. 4. Hist. Rhem. c. 5.

[30] Nel 1179.

[31] Nel 1215.

[32] Nel 1245.

tenta di scomunicarlo nel Concilio di Laterano (33); trasportò ancora alla Città di Ginevra le fiere, che si tenevano in Lione, e quest' atto di autorità è approvato dal Concilio. Un decreto di Martino V. approvato dal Concilio di Costanza priva quelli, che favorivano gli Ussiti di tutti i loro beni, e delle dignità *ancora reali*. I Padri di Basilèa, e di Trento decretano la medesima pena contro tutti i Signori, Imperadori, Re, Duchi, e Principi, che permetteranno il duello, e li dichiarano decaduti da ogni dominio, e da ogni giurisdizione sopra le loro terre, ove lo avranno permesso, e privano nel medesimo tempo di tutti i loro beni i particolari colpevoli del duello (34).

A questi fatti i nostri avversarj aggiungono l'autorità di S. Bernardo (35), e di San Tommaso (36), i quali attribuiscono alla Chiesa il diritto della spada materiale, e la potestà di deporre i Sovrani. Riprendiamo queste obbiezioni.

Risposta I. I Romani irritati perchè Leone Isaurico aveva spezzate le immagini, e delle violenze, che aveva egli esercitate contro i Cattolici, si ribellarono, e gli negarono il

(33) Nel 1512.
(34) *Conc. Trid. sess.* 25. *cap.* 19.
(35) *Bern. consid.* l. 4. c. 3.
(36) *Thom.* 2. 2. *q.* 12. *art.* 2. *ad* 1.

tributo (37). Gl'istorici Greci accusano Gregorio II. di essere l'autore di questa ribellione: ma si sa quanto debba esser sospetta la testimonianza dei Greci di già prevenuti di una secreta avversione contro la Chiesa Romana (38), ed oltracciò troppo lontani per esser bene istrutti delle vere molle, che eccitavano questi grandi movimenti nella capitale del mondo Cristiano. Una simile intrapresa per opera di Gregorio sarebbe stata contraria ai suoi propri principj, poichè egli espressamente insegnava che nè i Pontefici dovevano mischiarsi negli affari della Repubblica, nè gli Imperatori in quelli della Chiesa (39), e se egli si fosse allontanato da que-

(37) Nell'anno 730. il tredicesimo, o quattordicesimo del regno di Leone.

(38) Bellarmino riporta la testimonianza degli storici Greci per provare, che Gregorio II. avea deposto Leone Isaurico, ed inferirne che i Papi hanno diritto sul temporale dei Re. Ma Baronio quantunque fosse nel medesimo pregiudizio del Bellarmino ci insegna quale stima si debba fare della testimonianza degli Storici Greci. *Haec Theophanes* dic' egli ..... *Zonaras .... & reliqui Graecorum historici, sed rerum latinarum ignari (ut quae sumus dicturi, manifeste docebunt) in odium enim atque invidiam Romanae Ecclesiae, jacturam factam occidentalis imperii in Romanum Pontificem Graeci schismatici retorquere soliti sunt, ad commovendos, tum Imperatorum, tum aliorum animos in Romanam Ecclesiam*. Baron. tom. 9. p. 63.

[39] *Scis Imperator, sanctae Ecclesiae dogmata*

sta dottrina nella sua condotta, noi non dovremmo esitare per rimproverarlo di ciò, che avesse fatto per seguir ciò, che egli avesse insegnato; ma l'istoria c'insegna al contrario, e ci dice che il Papa verso questo tempo medesimo, cioè verso l'anno 729. si unì all'Esarca di Ravenna per conservare l'Italia all'Imperatore contro le imprese di Petasio[40]. Poco tempo prima il medesimo Pontefice si era fortemente opposto al disegno, che aveva formato l'armata Romana di eleggere un

---

non Imperatorum esse sed Pontificum, qui tuto assolent dogmata tradere. Idcirco Ecclesiis praepositi sunt Pontifices a reipublicae negotiis abstinentes: & Imperatores ergo similiter ab Ecclesiasticis abstineant, & quae sibi commissa sunt, capessant. Epist. Greg. II. ad Leonem. Labb. Concil. tom. 7. p. 18. – *Non sunt Imperatorum dogmata, sed Pontificum: quoniam Christi sensum nos habemus. Alia est Ecclesiasticarum institutio, & alius sensus saecularium. In administrationibus sæculi militarem & ineptum quem habes sensum & crassum, in spiritualibus dogmatum administrationibus habere non potes. Ecce tibi palatii & Ecclesiarum scribo discrimen, Imperatorum & Pontificum: agnosce illud & salva re, nec contentiosus esto... Quemadmodum Pontifex introspiciendi, in palatia potestatem non habet, ac dignitates regias deferendi; sic neque Imperator in Ecclesias introspiciendi, & electiones in clero peragendi, neque consecrandi, vel symbola sanctorum sacramentorum administrandi, sed neque participandi absque opera sacerdotis; sed unusquisque vestrum, in qua vocatione vocatus est a D o, in ea maneat.* Ib. p. 26.

[40] *Baron. Annal. ann. 729. p. 94.*

altro Imperadore in luogo di Leone (41). Tra gli storici latini Anastasio, e Landulfo non fanno, che copiare Teofane, l'uno degli istorici Greci, dei quali abbiam parlato. Il Diacono Paolo non parla nè del negato tributo, nè della pretesa deposizione dell'Imperadore. Finalmente i fatti posteriori provano, che Leone non fu mai deposto, o se lo fu, i successori del Pontefice riguardarono questa deposizione come nulla, perchè Gregorio III. successore immediato di Gregorio II. indirizzò le sue lettere monitoriali agl' Imperadori Leone, e Costantino Copronimo suo figlio per esortargli a far cessare la persecuzione, che essi avevano suscitata contro i Cattolici [42]. I Vescovi d' Italia presentarono ad essi le loro preghiere per ottenere lo ristabilimento delle immagini(43). Il medesimo fece Papa Gregorio III. scrivendo all' Arcivescovo S. Bonifazio con lettera in data dell'anno 23. del Regno di Leone, e del 20. di quello di Costantino (44). Zaccarìa successore di Gregorio III. appena fu elevato alla S. Sede, che si applicò a conservare l' Esarcato di Raven-

(41) *Paul. diacon. lib. 6. de gestis Longob. c. 39. tom. 13. Biblioth. PP. p. 198.*

(42) *Anast. bibl. Vita Greg. III. tom. 6. Concil. Labbè* p. 1463.

[43] *Ib.* p. 1464.

[44] *Ib.* 1465.

na a questi Imperadori (45). Stefano II. riconobbe Costantino Copronimo per suo Sovrano (46), e la Chiesa Orientale, quantunque unita di comunione colla S. Sede, non cessò mai di riconoscere gl' Imperatori Greci per suoi Signori legitimi.

E' egli vero, che Roma avendo inutilmente implorato il soccorso di Costantino Copronimo contro i Longobardi invocò la protezione dei Francesi. Questo ricorso era di diritto naturale. Gregorio III. inviò un decreto a Carlo Martello, pel quale i Principi Romani (*decreto Romanorum Principum*) dichiaravano, che essi abbandonavano il dominio dell' Imperadore per mettersi sotto la protezione dei Franzesi: *Quod sese populus Romanus relicta Imperatoris dominatione ad suam defensionem, & invictam clementiam confugeret* (47). Stefano II. successore immediato di Gregorio III. fece ricorso a Pipino figlio di Carlo Martello, e gli offerì il titolo di Patrizio, verisimilmente con un decreto simile al primo. Con questa qualità di Patrizio, Pipino, e Carlo Magno suo figlio dopo aver rintuzzati i Longobardi, e messo fine al loro Impero, cominciarono ad esercitare in Roma una

---

(45) *Baron. tom. 9. Annal.* 743. p. 154.

[46] *Anast. Vita Steph. II. tom. 6. Concil.* Labbè p. 1622.

(47) *Suppl. Baron.* c. 18. *an.* 740. p. 131.

certa autorità, di cui essi si servirono felicemente per calmare le turbolenze, che vi erano insorte. Ciò nonostante pare, (per quel che noi abbiamo di già detto) che gl' Imperadori conservassero ancora un diritto di Signori di Feudo, e che i Romani non avevano abbandonato il dominio immediato dei loro Principi; ma Costantino Copronimo essendo morto, e l' Impero essendo stato conferito ad Irene, il Senato, ed il Popolo Romano unitamente al Sovrano Pontefice, ed ai Vescovi si credettero in diritto di eleggere ancora un Imperatore. Essi scelsero il Principe Francese, al quale dovevan essi la loro salute [48], e che possedendo già la maggior parte d' Italia, era il solo, che si trovasse in istato di difenderla (49). Ma io voglio che i

---

[48] Nel 301.

[49] *Anno* 801. *cum apud Romam moraretur rex Carolus*; *nuntii delati sunt ad eum dicentes*, *quod apud Graecos*, *nomen Imperatoris cessasset & foemineum imperium apud se haberent*. *Tunc visum est ipsi Apostolico Leoni*, *& universis sanctis Patribus*, *qui in ipso Concilio aderant*, *seu reliquo Christiano populo*, *ut ipsum Carolum*, *regem Francorum*, *Imperatorem nominare debuissent*; *quia ipsam Romam*, *matrem imperii tenebat*, *ubi semper Caesares & Imperatores sedere soliti fuerant*, *sed reliquas sedes quas ipse in Italia & Gallia nec non & Germania tenebat*; *quia Deus omnipotens has omnes sedes in potestate ejus concessit*, *& ne Pagani insultarent Christianis*, *ideo justum esse videbatur ut ipse*, *cum Dei adjutorio*, *&*

Romani si sieno sottratti totalmente sotto Gregòrio III. dal dominio degli Imperadori di Oriente; io voglio che l'elezione del nuovo Signore nel tempo, che il loro Principe legittimo era impotente di difenderli contro le armi, e la barbarie dei loro nimici sia stata irregolare; basterà di osservare, che questa elezione non fu un atto di giurisdizione spirituale per parte del Papa, ma un atto puramente civile per parte del popolo Romano, e che il sovrano Pontefice non vi ebbe la principal parte, che a cagione del rango, che egli tenea nell'ordine politico [50].

II. Folco di Rhems aveva salvato Carlo il Semplice ancor fanciullo dalle mani de' suoi nimici; lo avea allevato, lo avea conservato alla corona; e, quantunque questi servigj non dispensassero il Prelato nè dalla fedeltà, nè dal rispetto, che gli doveva, essi potevano ciò nonostante far iscusare per parte sua certe espressioni troppo libere ispirate dallo zelo. Era un padre che minacciava, e se si vuol supporre, che Folco fosse in effetti nella risoluzione di sottrarsi all'ubbidienza di Carlo; noi non esitiamo a biasimare la sua

---

universo populo Christiano petente, ipsum nomen haberet: quorum petitionem ipse Carolus denegare noluit. Annales Moissiacenses Duch. tom. 3. p. 143.

(50) Vedi sopra ciò la difesa delle quattro proposizioni del Clero, da M. Bossuet.

condotta, e i nostri avversarj saranno anch' essi forzati ad abbandonarlo come noi, seppure non volessero con quest' esempio autorizzare i Pontefici a ribellarsi, e a far ribellare i sudditi contro il loro Sovrano, tutte le volte, ch' egli negligentasse di eseguire i consiglj di un Vescovo.

III. La deposizione di Chilperico non ha che fare con la quistione. A tempo suo tutta l' autorità era tra le mani del Prefetto del palazzo. Essa era divenuta ereditaria, e indipendente, essa non lasciava più ai Re, che un vano fantasma di regalità. Le cose erano in questo stato, i Grandi del Regno si uniscono, e consultano il Papa Zaccarìa per sapere se è più spediente d' accordare il titolo di Re al Prefetto del palazzo, che ne ha di già tutto il potere. Zaccarìa risponde, che si dee dare il nome a quello, che ne ha la realità. In conseguenza di questa decisione Pipino prende i distintivi della realità, e il titolo di Re, e fa rinchiudere *Chilperico* in un Monistero (51). Questo non è che un semplice avviso su la quistione proposta, non un atto di giurisdizione per parte del Papa. I signori Francesi sono i soli, che depongono il Principe.

IV. Il terzo, e il quarto Concilio Lateranese non erano competenti senza dubbio per

---

(51) *Geneal. Reg. Franc.* tom. 1. Duch. p. 796.

decretare delle pene temporali, ne per ispogliare gli Eretici dei loro beni; ma i decreti di questi Concilj su queste materie erano autorizzati dal consenso dei Principi, che assistevano a questi Concilj o in persona, o per mezzo de' loro Ambasciatori.

V. In virtù ancora del concorso della potestà temporale, il Concilio di Laterano nel 1219. unì alle censure Ecclesiastiche contro Raimondo Conte di Tolosa la privazione de' dominj, ch' egli possedeva. Filippo Augusto, da cui dipendeva la Contea, aveva inviato al sovrano Pontefice il giudizio del suo vassallo: e i suoi Ambasciatori furono presenti a questo giudizio, e il Principe lo ratificò esso medesimo con l'investitura, che egli diede della Contea di Tolosa a Simone di Monfort (52).

[52] „ Il Conte Raimondo era un uomo di un „ genio animalesco, dato presso che dall' infanzia alle „ più strabocchevoli dissolutezze; fino ad abusar di „ sua propria sorella, tenendo dietro alcuna fiata me„ no al piacere, che al delitto; eziandio nelle più „ scandalose intemperanze. Sposava donne senza un „ riguardo al mondo a gradi di parentela, e per co„ se da nulla le ripudiava. Tre di quelle, ch' egli „ avea sposate le une appresso le altre erano in vi„ ta al tempo di che io parlo. Usurpava senz' alcun „ rispetto de' beni di Chiesa, rapiva le terre, o ca„ stelli a' suoi vicini, ridicoleggiava sempre cose di re„ ligione, e si era in guisa del tutto attaccato al par-

VI. La deposizione di Federico II. è un fatto, non un decreto dommatico: e questo

---

„ tito degli Eretici (Albigesi), che, diceva al-
„ cuna volta egli medesimo, che ben prevedeva le
„ sciagure che gli addosserebbero l' affezione, e at-
„ taccamento che aveva per essi; ma che ne avreb-
„ be ben della gioja di farne loro testimonianza sa-
„ grificando fin la propria vita. E l' avean essi si fat-
„ tamente affascinato, e prevenuto, che era nella
„ persuasione, che per delitto che avesse commesso,
„ sarebbe salvo, buona fortuna che incontrasse di
„ perire tra le loro braccia. Tal era Raimondo VI.
„ Conte di Tolosa. La sua condotta non avendo me-
„ no irritato il Re, che il Papa; tutti e due dichia-
„ rarono pubblicamente, che l' avventuravano all'
„ odio pubblico, e davano a chiunque potrebbe oc-
„ cupare le sue piazze, e tutto il suo dominio, il
„ potere di farlo, salvo il diritto del principale, e
„ sovrano Signore, cioè del Re di Francia; e dopo
„ tutto questo il Papa lo scommunicò „. Hist. de Fr. par le P. Daniel tom. 4. Hist. de Phil. Aug. p. 158. 159. edit. 1755. – „ Dopo la disamina di tutto il
„ processo del Conte di Tolosa il Concilio di Late-
„ rano adunato nel 1219. pronunziò la sentenza, in
„ virtù di cui il privò di sua Contea, come Eretico,
„ e favoreggiatore degli Eretici. Tolosa, e le altre
„ città di quello Stato furono date in proprietà al
„ Conte di Monfort col titolo di Conte di Tolosa.

„ Il Conte di Monfort non ebbe piuttosto ricevu-
„ ta questa nuova, che si recò alla corte di Francia
„ a richiedere il Re dell' investitura della Contea di
„ Tolosa, che il Concilio gli aveva aggiudicato. Il
„ Re trattolo a Melun con molto onore, lo com-
„ piacque di ciò che gli addimandava. „ Ib. p. 252.

fatto, che è ancora personale a Innocenzo IV. niente decide. La sentenza non fu pronunziata che in suo nome, e in presenza solamente del Concilio, *præsente Concilio*, non col termine *approbante Concilio*, che si trova nei decreti, ne' quali il Concilio concorso aveva col Papa.

Dall'altra parte non si trattava in questo Concilio del diritto del Pontefice sopra la corona del Principe: questo punto fu supposto, sebbene male a proposito, ma non giammai agitato, non giammai diffinito. Tutta la quistione si riduceva a sapere se l'Imperatore era veramente colpevole de' delitti, de' quali era accusato: su ciò cadde il giudizio.

Io dico di più, ed aggiungo, che il punto del diritto formava una quistione puramente civile. Perchè sotto il Regno degli Ottoni non solamente il Papa conferiva l'Impero, come Sovrano di Roma, al riferir del Baronio; ma dava ancora agl'Imperatori il potere di sciegliere i loro successori. Dopo gli Ottoni diede a certi Principi di Alemagna il diritto di eleggere il Re dei Teutoni, ch'erano susseguentemente innalzati alla dignità Imperiale [53], e gl'Imperatori eletti gli prestavano giuramento di fedeltà [54]. I Papi

---

[53] *Suppl. Baron.* l. 2. c. 40. *tom.* 10. *ann.* 964. p. 783. 784. *ann.* 996. p. 909.

[54] *Clement.* l. 9. tit. 9. *cap.* Romani Principes 1. *de jure jurando*.

pretesero in conseguenza, che gl' Imperatori ripetessero la loro còrona dalla santa Sede, come gli Elettori il diritto di elezione (55). Da ciò seguiva naturalmente il diritto di giudicarli, e di deporli. Si vede per una lettera di Federico II., che quest'era una delle ragioni, sopra le quali Innocenzio IV. appoggiava le sue pretensioni (56), e per questo medesimo motivo sicuramente trattandosi di un diritto annesso alla persona del Sovrano Pontefice, come Principe temporale,

(55) *Cap.* venerabilem *extra* de *elect. Suppl. Bar.* l. 1. c. 12. p. 383. l. 3. *cap.* 18. *Serm.* Arnulphi Lexoviensis in Concil. Turon. tom. 10. Col. 1415.

(56) L'Imperatore Federico essendo stato deposto da Innocenzo IV. nel Concilio di Lione radunato nel 1245. questo Imperatore scrisse una lettera circolare a tutti i Principi dell' Europa, e oltre questa lettera „ ne scrisse una particolare al Re di Francia „ dove ripetendo le principali cose, che riguardava„ no l'interesse comune, che tutti i Sovrani avea„ no a non soffrire, e permettere, che i Papi usas„ sero così attaccare le teste coronate, gli facea ri„ flettere, che tutto che per l' uso, il coronamen„ to dell' Imperatore appartenesse al Papa, non gli „ dava alcun diritto sulla loro corona, e sul loro po„ tere temporale; e che in virtù di questa cerimo„ nia non poteva spogliarneli più, che un Vescovo „ particolare di un regno spogliar potesse il Re, „ che avrebbe coronato. „ Hist. de France par le P. Daniel. tom. 4. Hist. de Lovis IX. p. 373. edit. 1755. L'Istorico cita la terza lettera dell' Imperatore Federico *apud Petrum de Vineis*.

egli solo pronunziò la sentenza della deposizione, senza far menzione del consenso del Concilio, come l'aveva fatto nei decreti, che concernevano la religione.

Quantunque i Concilj generali non sieno infallibili sulle quistioni puramente civili, ciò nonostante Dio non ha mai permesso, che sieno concorsi alla deposizione de' Sovrani. I Papi medesimi nei decreti, ove si sforzano di stabilire le loro pretensioni, non hanno mai alcuna cosa diffinita espressamente su ciò. Bonifazio VIII. termina la sua bolla: *Unam sanctam* contro Filippo il Bello, colla massima, che niun cattolico contrasta; cioè, che tutti i fedeli debbono essere sottomessi al sovrano Pontefice per necessità di salute; ma senza diffinire che si debba a lui esser sottomessi, anche sulle materie temporali, *porro subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam declaramus, dicimus, definimus, & pronunciamus omnino esse de necessitate salutis* (57).

VII. La deposizione di Luigi il Buono imputata male a proposito al Clero di Francia non fu che il delitto della cabala di alcuni Signori, e di più Prelati eccitati da Ebbone Arcivescovo di Rhems. Una parte dei Vescovi riclamò contro questo eccesso; ri-

---

[57] C. Unam Sanctam *extravag. de majorit. & obedientia*.

mase attaccato a Luigi (58); e il Clero di Francia in corpo disapprovò la condotta dei primi, deponendo Ebbone, e ristabilendo Luigi il Buono (59).

VIII. Enrico IV. ancora dopo di essere stato deposto da Gregorio VII. fu sempre riconosciuto per Imperadore da un gran numero di Vescovi Alemanni. Brunone Arcivescovo di Treves, quantunque attaccato a questo Principe non lasciò di essere unito di comunione colla S. Sede. S'egli ne fu ripreso, questo fu per avere accettata l'investitura dalla mano del Principe, e per aver violati i Canoni, consecrando delle Chiese, e facendo delle Ordinazioni prima di aver ricevuto il pallio; ma non mai per aver mantenuta la fedeltà, ch'egli doveva al suo Sovrano; ed allorchè il Papa lo riconciliò alla Chiesa egli non esigette da lui, che rinunziasse l'ubbidienza, che aveva consecrata al Principe (60). Finalmente Federico I. avendo fatto cessare lo scisma riconoscendo Alessandro III. per Papa legittimo, ricevè solamente l'assoluzione della scomunica, che aveva egli incorso (61) senza aver bisogno di essere ristabilito dal Pontefice sul suo trono per continuare ad esercitare i diritti della sovranità.

---

[58] Fleury. Hist. l. 47. n. 38.
[59] *Theaganus apud Duch.* n. 44. p. 182.
(60) *Hist. Trevirens. tom.* 12. spicileg. p. 241. 242.
[61] *Concil. Venetens.* Baron. tom. 12. *ann.* 1177.

IX. Noi disapproviamo la condotta di Giulio II., e non poniamo il Concilio di Laterano, ch' egli tenne nel 1512., nel numero de' Concilj Ecumenici (*).

X. Noi confessiamo, che i canoni dei Concilj di Costanza (62), di Basilèa (63), di Trento [64] quanto alle disposizioni, che

(*) *N. B.* L'autor Francese attese le circostanze di que' tempi divide forse quel Concilio di Laterano sotto Giulio II. dalla continuazione, e fine del medesimo sotto Leone X, onde si fa lecito di negare a quello il nome di Ecumenico.

[62] *Sectatores haeresum, etiam si patriarchali, archiepiscopali, episcopali, regali, reginali, ducali, aut alia quavis Ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate, excommunicatos nunciare faciatis ... & nihilominus contra eosdem inquirere faciatis ... per excommunicationis pœnam, suspensionis, interdicti, nec non privationis dignitatum, personarum & officiorum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum ac feudorum, quae a quibuscumque Ecclesiis, monasteriis ac aliis locis Ecclesiasticis obtinent, ac etiam bonorum & dignitatum saecularium ... & per alias poenas, sententias, censuras Ecclesiasticas ac vias & modos quos ad hoc expedire videritis*. Bull. Martin. V. *Inter cunctas, data approbante sacro concilio* Constant.

[63] *Sub poena excommunicationis & privationis dignitatis cujuslibet Ecclesiasticae aut mundanae, interdicit ne &c.* Concil. Basileens. sess. 9.

[64] *Imperator, Reges, Duces, Principes, Marchiones, Comites & quocumque alio nomine domini temporales, qui locum ad monomachiam, in terris suis inter Christianos concesserint, eo ipso sint excommunicati, ac jurisdictione, & dominio civitatis, castri, aut loci, in quo, vel apud quem duellum permiserint, fieri, quod ab Ecclesia obtinent, privati intelligantur*,

concernono il temporale passano i limiti di loro giurisdizione. Ma è una massima generalmente ricevuta, che tali decreti dall'una, o dall'altra potestà emanati ricevono la loro validità dal consenso espresso, o tacito della potestà competente: ascoltiamo su ciò come Monsig. Bossuet snoccioli questa gran massima, che dee fornirci in seguito la soluzione di molte obbiezioni, che si cavano dai fatti contro la giurisdizione ecclesiastica.

„ Spessissimo, dice l'Illustre Prelato, i „ Re, ed i Principi partendo per le Crociate, mettevano le loro persone, e i loro beni sotto la protezione del Papa ..... Si trovan ancora esempj di Principi, che si sottomettevano alla S. Sede, non solamente nelle guerre di Crociate, ma ancora nelle loro guerre particolari, e che domandavano ai Papi di confermare i loro trattati di pace, e di farne eseguire le convenzioni. In una parola si servivano in mille modi del nome, e del rispetto della religione per mettersi al coperto degli attacchi de' suoi nimici; onde spesso accadeva, che i più importanti affari si trattavano in Roma innanzi il Papa. Ciò non ostante la potestà spirituale profittava di tutto in queste cose per usurpare i diritti dei Sovrani. I Principi i più pietosi se ne avvedevano; ma

ac si feudalia sunt, directis dominis, statim acquirantur. Trid. sess. 25. cap. 19. de ref.

„ essi non credevano dovervisi opporre ....
„ Così abbenchè la Chiesa faccia ordini, e
„ decida molte cose senza che i Re se ne la-
„ gnino, non si dee sempre concludere, ch'
„ essa faccia uso de' suoi diritti veri, e primi-
„ tivi; ma che bisogna distinguere esattamen-
„ te la potestà, che Gesù Cristo ha dato al-
„ la sua Chiesa, da quella, che ha acquista-
„ ta di poi per autorità, per consenso, e pel
„ permesso dei Re, i quali hanno ancora mol-
„ te cose lasciato fare dissimulando, e tacen-
„ do; quantunque si avvedessero molto bene
„ ch'essa usurpava diritti della potestà tem-
„ porale. E'accaduto ancora lo stesso alla po-
„ testà temporale d' invadere i diritti della
„ spirituale. Nel sesto secolo al tempo di
„ S. Gregorio il Grande gl'Imperatori vole-
„ vano, che un Papa eletto canonicamente,
„ non potesse montare sulla S. Sede, senza
„ aver prima ottenuta da essi la conferma
„ della sua elezione. L'istoria c'insegna an-
„ cora che i Re di Francia quegli ancora del-
„ la prima stirpe, ed altri Re di diverse na-
„ zioni si attribuirono il diritto d'impedire,
„ che si eleggesse alcun Vescovo senza la lo-
„ ro participazione, e senza lor ordine. Que-
„ sti diritti furono portati tant'oltre, che e-
„ rasi fatto come un uso ne' Re di dire al
„ Vescovo eletto *che gl' inculcavano di adem-*
„ *pire alle funzioni della predicazione, e che*
„ *gli conferivano in nome di Dio la dignità.*

„ *Episcopale* (65). Dappoi ordinavano essi
„ al Metropolitano, e agli altri Vescovi di
„ consecrarlo. Finalmente noi vediamo, che
„ dopo molti secoli i Re sotto il nome di di-
„ ritti di regalìa, o di altri titoli conferisco-
„ no con una piena autorità un gran nume-
„ ro di Canonicati, e di dignità ecclesiasti-
„ che senza eccettuare i benefizj a carico di
„ anime. I nostri avversarj non diranno, che
„ i Re fanno tutte queste cose in conseguenza
„ dei diritti naturali, ed essenziali alla di-
„ gnità reale; ma che la Chiesa ha loro ac-
„ cordato questi privilegj: or siccome non si
„ possono produrre i titoli di questa conces-
„ sione, rispondono essi essersi ciò fatto con
„ un consenso tacito, e lo provano con buo-
„ ne ragioni, che ciò debb' esser così, per-
„ chè dicon essi, per poco, che si faccia at-
„ tenzione alla natura delle cose, è facile ve-
„ dere, che la Chiesa sola può conferire le
„ dignità Ecclesiastiche; concludiamo dunque
„ ancora, che quando la Chiesa dà, o to-
„ glie Signorìe, e fa uso in qualche occasio-
„ ne della potestà temporale, essa non agi-
„ sce in tutto ciò, ch'è di consenso almeno
„ tacito di questa medesima potestà temporale.
„ Si trovan nelle novelle di Giustiniano,
„ e ne capitolari dei nostri Re delle proibi-

---

[65] *Marculfe Form. l.* 1. *cap.* 5. 6. 7. *Bibliot. PP.* tom. 12. p. 771.

„ zioni di far questa, e quella cosa sotto pena
„ di esser deposto dal rango, che si occupa
„ nel Clero, di scomunica, e di esser messo
„ in penitenza. Or quantunque non sia sem-
„ pre marcato in questa legge, che queste
„ pene sono imposte dall' autorità dei sagri
„ canoni, noi non siamo però men certi, che
„ ciò sia così „.

„ I Re hanno fatto ancora risguardando
„ le cose ecclesiastiche, molte leggi, che sareb-
„ be cosa difficile trovarne delle simili nei
„ sacri Canoni; e ciò nonostante noi credia-
„ mo senza pena, che queste leggi abbiano
„ luogo per lo consenso del Chiesa.

„ Diamo un esempio. Carlo il Calvo or-
„ dina in uno de' suoi capitolari (66), che
„ *chiunque violerà una legge, ch' egli pubblica,*
„ *sarà scomunicato, e punito severamente dal*
„ *Conte*. Queste due cose sono messe tutte di
„ seguito, come s' esse fossero emanate dalla
„ medesima potestà; ma noi sappiamo benissi-
„ mo far rimontar l' una, e l' altra alla sor-
„ gente, d' onde esse derivano. In egual ma-
„ niera allorchè i Pontefici confondono in un
„ decreto le leggi ecclesiastiche, e civili, noi
„ dobbiamo discernere con un' attenzione ciò,
„ ch' essi prescrivono per autorità propria, da
„ ciò, ch' essi ordinano imprestandosi i dirit-
„ ti della potestà temporale.

---

(66) *Capit. tom. 2. part. 94. tit. 24. cap. 10.*

„ Perchè l'unione stretta, e la santa so-
„ cietà delle due potestà dimandavano, che
„ esse mostrassero in qualche maniera usur-
„ pare le funzioni, l'una dell' altra, pel
„ diritto, che hanno gli amici di servirsi del
„ bene gli uni degli altri, come di lor pro-
„ prio bene. Dal che derivar ne dee, che
„ ciò che facessero queste due potestà avreb-
„ be il suo pieno, ed intero effetto, a cagio-
„ ne di loro comune società, e per lo con-
„ senso scambievole, ch' essi si dessero l' una
„ all'altra di esercitare i loro diritti, e i lo-
„ ro poteri reciprochi.

„ Distinguiamo dunque ne' decreti della
„ Chiesa le funzioni dei Pontefici da quelle
„ dei Re. L' unione tra l' Impero, e il Sacer-
„ dozio è tale, che se l' uno usurpa la pote-
„ stà dell' altro, ciò si fa di consenso reci-
„ proco, espresso, o tacito, senza che que-
„ sta usurpazione possa pregiudicare in niu-
„ na cosa ai diritti dell' una, e dell' altra po-
„ testà. Lucio III. fa uso dei diritti di que-
„ sta società, e di questa vicendevole ami-
„ cizia, allorchè egli ordina, che i *Conti, i*
„ *Baroni, i Rettori, e Consoli delle città, o di*
„ *altri luoghi ..... saranno privati di loro di-*
„ *gnità, e inabilitati a possederne dell' altre ....*
„ *se essendo ricercati di difendere la Chiesa con-*
„ *tro gli Eretici, negligentino di farlo* (67).

(67) *Cap.* ad abolendam *extra* de haeret.

„ Se tutte queste cose puramente temporali so-
„ no in potere della Chiesa, o dei Papi per
„ questo solo, perchè esse sono utili alla Chie-
„ sa; il pretesto della utilità non mancherà
„ giammai, e i Papi potranno decidere ogni
„ sorta di affari temporali, senza consultare
„ i Principi, ed anche malgrado loro; essi
„ soli avranno per conseguente tutta l' auto-
„ rità sovrana ..... Fa d' uopo adunque che
„ i nostri avversarj necessariamente convenga-
„ no con noi su questo principio: che i de-
„ creti della Chiesa risguardanti le cose tem-
„ porali, non hanno forza di legge, se non
„ in allora, ch' essi sieno stati fatti col con-
„ senso o espresso, o tacito dei Sovrani (68) „.
Questa citazione non dee sembrar qui troppo lunga a motivo della sua importanza. Le Merre fa la medesima osservazione, che Bossuet (69). In conseguenza di questa massi-

---

[68] *Defens. decl. cleri gall. part.* 1. *lib.* 4. *cap.* 5.

(69) „ Noi abbiamo delle leggi de' Sovrani sulle
„ materie le più Ecclesiastiche: abbiamo parimento
„ delle leggi della Chiesa, quasi, sù tutte le ma-
„ terie temporali, sulla fabbrica delle monete, sull'
„ esazione de' Pedaggj, ed altre sì fatte. Questa spe-
„ cie di confusione delle leggi della Chiesa, e di
„ quelle de' Sovrani, su i medesimi punti tempora-
„ li, e spirituali, non è una conseguenza delle in-
„ traprese de' superiori, che hanno voluto usurpare
„ un amministrazione, che non dipende punto da un
„ autorità, che Dio ha loro affidata: è al contrario

ma i Concilj di Costanza, di Basilèa, e di Trento senza pretendere d' invadere i diritti dei Sovrani, hanno fatto dei decreti, che appartengono al foro temporale, ma che non debbano aver vigore, che in virtù del consenso dei Principi. Per la medesima ragione i Re di Francia senza mancare al rispetto dovuto a questi Concilj sono stati in diritto di negare la loro adesione a questi decreti, che sono restati in effetto senza esecuzione nel Regno.

XI. Le parole di S. Bernardo debbono spiegarsi conformemente ai medesimi principj: „ perchè, dice questo Padre ad Eugenio III. „ perchè servirvi di nuovo della spada, che „ Gesù Cristo vi ha ordinato di rimetter nel fodero? Il negare perciò quello appartenga a „ voi da ciò non ne tornerebbe, che il fare „ poca attenzione a queste parole del Signore, „ rimettete la vostra spada nel fodero. Ora „ dunque è vostra, cioè per essere impiegata „ a vostra volontà. Benchè ciò non avvenga „ per voi medesimo le due spade, la spirituale, e la materiale, appartengono dunque „ alla Chiesa: quella debb' essere impiegata „ dalla Chiesa medesima, questa secondo la „ volontà del Pontefice, e per ordine dell' Imperadore (70).

„ una pruova di loro applicazione, per darsi de' soccorsi vicendevoli per adempire le loro obbligazioni „. Mem. du Clergè, tom. 7. col. 398.

(70) *Aggredere eos* [Romanos contumaces] *sed*

Noi confessiamo dunque con S. Bernardo, che la spada materiale debb' essere impiegata pel bene della Chiesa, poichè per la Chiesa i Regni, e il Mondo intero sussistono, e il Principe dee concorrere co' Pontefici alla esecuzione dei disegni di Dio sulla santificazione degli uomini, proteggendo la sua religione, e facendo eseguire gli ordini de' suoi ministri. Ma noi diciam ancora che questa spada non può essere tratta che pel comando del Principe, *ad nutum Sacerdotis, & jussum Imperatoris*, come appunto la spada spirituale dee secondare il governo civile, e fare eseguire le leggi dello Stato senza cessare di essere tra le mani dei Pontefici. Secondo Pietro Damiano la realità, e il Sacerdozio debbano essere sì strettamente uniti, e in modo che il Re si trovi tra le mani del Pontefice, e il Pontefice tra le mani del Re (71).

---

verbo, non ferro. Quid tu denuo usurpare gladium tentas, quem semel jussus es reponere in vaginam? quem tamen qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis sic: Converte gladium tuum in vaginam. Tuus ergo & ipse, tuo forsitan nutu, & si non tua manu evaginandus.... Uterque ergo Ecclesiae, & spiritualis scilicet gladius, & materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero & ab Ecclesia exserendus: ille sacerdotis, is militis manu: sed sane ad nutum Sacerdotis & jussum Imperatoris. S. Bern. De consid. l. 4. c. 3.

[71] *In uno Mediatore Dei & hominum, haec*

XII. Noi rispettiamo l'autorità di S. Tommaso; ma non esitiamo di qui anteporgli la testimonianza dell'antica tradizione.

Obbiezioni tratte dalle ragioni Teologiche.

Ci si obbietta I., che i primi Pastori avendo il diritto di ordinar censúre potevano privare i Sovrani colla scomunica di ogni commercio col restante dei fedeli, e spogliargli ancora indirettamente del diritto del comando. II. Che la Chiesa giudicando della giustizia, delle opere, debba giudicare ancora della buona, o cattiva amministrazione dei Principi Cristiani. III. Che la santificazione de' popoli, ch'è l'ultimo fine dell'altro governo, essendo di ragione della potestà spirituale, s'appartiene ancora alla potestà spirituale diriggere il governo temporale. IV. Che il Pastore debbe in qualità di protettore impedire ai Sovrani, che fan parte del suo gregge, di abusare del loro potere per opprimere le sue pecorelle. V. Che lo stabilire due potestà indipendenti è un dividere i popoli tra due Sovrani, indebolire l'au-

---

duo, regnum scilicet ac sacerdotium, divino sunt conflata mysterio; ita sublimes istae duae personae, tanta sibimet unitate jungantur, ut quodam mutuae charitatis glutino, & Rex in Romano Pontifice, & Romanus Pontifex inveniantur in Rege. Petr. Dam. tom. 3. opusc. 4. p. 30. edit. 1642.

torità, mettere in pericolo il pubblico riposo, e che la potestà spirituale essendo la più nobile, per sua natura, dee dominare sulla potestà temporale.

Risposta. Noi rispondiamo: I. che le pene decretate dalla Chiesa si limitano alla spirituale [72]; che se esse privano il colpevole della società dei fedeli o per ricondurlo con una salutare confusione, o per impedirlo di pervertire gli altri, questa separazione ha forza fino a tanto, che l'ordine pubblico non resti turbato. Dal che ne risulta, che queste pene non possono spogliare, nè direttamente, nè indirettamente i cittadini dei loro van-

(72) „ L' origine della pretensione de' Papi sul „ temporale de' Re è derivata dalla scomunica. Si „ è dichiarato coll' ultima rigidezza il divieto di ogni „ commercio cogli scomunicati, il far loro alcun onore; sono stati riguardati come infami, e come decaduti da tutti i loro diritti.... Dall' altro canto „ per sostenere l' indipendenza del Sovrano si è preteso che non potevano essere scomunicati in sul „ supposto, che la scomunica attaccasse la loro dignità... Fra questi due eccessi noi ci siam tenuti „ all' antica tradizione, e all' esempio de' primi secoli. „ Noi crediamo, che la potestà delle Chiavi si stenda sù tutti i fedeli, e che i Sovrani possano esser „ scomunicati per i delitti medesimi, che i particolari, tutto che più raramente, e con più circospezione; ma la scomunica non fa conoscere alcuna „ violenza a' beni temporali de' Sovrani, e de' particolari medesimi. „ Fleur. Disc. XII. sur l' Hist. Eccl.

taggj temporali, e molto meno di sciorre i legami della società civile, e privare il Sovrano del diritto di comandare, rompendo la corrispondenza, che l'ordine pubblico, e la legge naturale hanno stabilito fra lui, e i suoi sudditi (73). II. La Chiesa giudica della giustizia delle opere; ma essa non ha il diritto di domandar conto al Sovrano delle ragioni di sua amministrazione, di cui non è responsabile, che a Dio solo. III. Iddio istituendo le due potestà ha dato ad ognuna di esse non tutti i poteri necessarj per operare infallibilmente il bene, ch'è l'oggetto della loro istituzione, altrimenti egli avrebbe messo il cuore dell'uomo tra le mani loro; ma egli ha loro dato solamente tutti i poteri, de' quali abbisognavano per governare, e per mantenere l'ordine nella società o in riguardo all'amministrazione spirituale, o in riguardo all'amministrazione civile, senza che le due potestà avessero bisogno d'ingerirsi in alcuna cosa sù i loro governi rispettivi. IV. Quantunque il Vescovo, e il Principe sieno istituiti pel medesimo fine, ch'è la santificazione de' popoli, non è la santificazione de' popoli, ma l'ordine civile, che è il fine immediato dell'amministrazione del Principe. Ora il fine immediato del governo civile, e del governo ecclesiastico essendo di-

[73] Vedi p. 3. c. 4. §. 2.

stinti, non ripugna, che la loro potestà sia indipendente (74). Il Magistrato, e il Mili-

---

(74) *Non aliunde colligit Bellarminus Reges a Pontifice deponi posse, quam quod Pontifex tanquam supremus Ecclesiae pastor posset ex necessitate Ecclesiae lupos arcere, aliisque mediis necessariis necessitati Ecclesiae providere, ut patet*, l. 4. de Rom. Pontif. c. 1. & 5. *Haec autem ratio nulla est*... *Hoc interest, inquit Bellarminus, quod respublica Ecclesiastica sicut & alia quaecumque bene ordinata perfecta esse debeat, sibique sufficiens ut finem suum acquirat, remorasque contrarias tollat. Finis autem Ecclesiae est religionem favere & disseminare; nec illum acquirere poterit absque potestate regum deponendorum, dum scilicet reges iniqui religionem supprimunt, haereses & vitia plantant.*

Respondeo: Esto omnem potestatem fini suo necessariam Ecclesiae commissam fuisse, potestatem etiam plenam & sufficientem, sed potestatem talem qualis ipsa Ecclesia est. Potestas enim essentiae proportionatur. Ecclesia autem spiritualis est; ac consequenter potestas illius & sufficientia spirituales erunt. Arma nostra, inquit Apostolus, non carnalia sunt: in spiritualibus, ergo & spiritualiter potestas exerceri debet.

Ad subordinationem utriusque potestatis, Bellarminus digreditur: Facultates, iniquit, seu potestates ordinantur sicut & finis; sed finis temporalis, sicut felicitas naturalis, subordinantur felicitati supernaturali quae finis ultimus est; ergo & potestas temporalis quaecumque regnorum, potestati spirituali subordinatur.

Respondeo: Esto. Quid igitur? Ideo ne a potestate spirituali temporalis degradari poterit? Vel an quia directive spiritualiter vel in ordine ad finem ultimum potestati spirituali temporalis subjicitur, posset propte-

tare si rapportano in ultim'analisi alla salute dello Stato; ma le loro funzioni sono se-

---

rea coactive & in ordine ad finem naturalem, a potestate spirituali cogi & coerceri? ...

Replicat Bellarminus. Laici, inquit & clerici, Reges & Pontifices, non duas sed unam rempublicam constituunt. Unum enim corpus sumus. Rom. XII. *Membra autem unius corporis connexa sunt, unumque dependet ab alio. At spiritualis potestas non dependet a temporali: ergo temporalis dependet a spirituali.*

Dico potestatem temporalem a spirituali non magis dependere quam e converso. Illa etenim in spiritualibus, a spirituali dependet, haec in temporalibus, a temporali: neutra alteram in suo ordine deponit, neutra extra sphæram excurrit, neutra terminos alterius ingreditur. Omnes quidem Christiani unum corpus sumus, & sub uno capite Deo. Atque sub hoc iterum capite primario duo alia secundaria admittimus, velut duos humeros in eodem corpore æquales, etsi neutrum alteri subordinatum; hoc est duas respublicas condividentes, ecclesiasticam & civilem: illiusque reipublicæ caput Christum hominem, ejusque in terris Vicarium; hujus vero, Deum, ejusque in terris Vicarium, Regem.

Quælibet respublica perfecta & sufficiens, jus aggrediendi aggressorem habet, dejiciendi, aliumque superinducendi, si aliter jus suum vindicare vel perseverare nequeat. Igitur Ecclesia seu Pontifex regem invasorem juste deponit, aliumque superinducit, si jura Ecclesiae aliter manutenere non posset.

Sed argumentum inverto. Quid si Pontifex jura aggrediatur imperii, nec posset Imperator aliter jus suum vindicare, nisi Pontificem deponat? .... Dico itaque inter Ecclesiam & rempublicam civilem, hoc in-

parate, e indipendenti, perchè l'oggetto immediato di loro amministrazione è differente. Il Magistrato serve lo Stato difendendolo coll' autorità delle leggi contro le turbolenze interne, il Militare colla forza delle armi contro i nemici esterni. V. La Chiesa dee proteggere il popolo contro l'oppressione dei Principi ingiusti, sì, senza dubbio, lo protegge in fatti; ma secondo l'estensione del potere, che è nell' ordine del suo governo, cioè ispirando ai Sovrani l'amor dei popoli, e lo zelo della giustizia, non mai usurpando i loro diritti, non mai eligendosi in giudice di loro amministrazione, non mai impiegando arme straniere al potere, ch' essa ha ricevuto. VI. E' ben vero che la Chiesa, e lo Stato sarebbero meglio governati, se il Sovrano unisse in se le due potestà. Ma supponiamolo per un momento, ne seguirebbe, che Dio avesse riunite in effetto le due potestà, o che fosse loro permesso di ingerirsi sulle loro giurisdizioni rispettive? Noi avremo altrove occasione di nuovamente trattare so-

r 3

teresse, quod civili jura temporalia mediis proportionatis seu temporalibus, vindicare liceat: Ecclesiae, non nisi spiritualibus mediis. Remonstrantia Hibernorum contra Lovanienses apud lib. *Des Libertes de l'Eglise Gallicane tom. 2. edit.* 1731. *cap.* 12. Non si sono citati qui, che i passi i più rimarcabili di questo scritto.

pra tutti questi punti, e di profondamente esaminargli (75). L'indipendenza dei Principi, riguardo alla Chiesa, in quanto al governo civile, essendo dimostrata, *ne siegue, che il Papa non può creare delle dignità temporali fuori de' suoi Stati* (76), *nè legittimar bastardi quanto al temporale* (77), *nè restituire i laici, nè i cherici contro l'infamia, se non a fine di essere ricevuti agli ordini, uffizj, ed atti Ecclesiastici* (78), *nè rimettere l'emenda onorevole* (79), *nè ingerirsi nell'esecuzione dei testamenti* (80), *nè giudicare dei legati pii* (81), perchè tutte queste funzioni riguardano diversamente l'ordine civile. Tali sono le massime delle libertà Gallicane.

§. II.

I suffragj del popolo, il diritto d'eredità, o di conquista, e la prescrizione, sono altrettanti titoli legittimi, che possono costituire il diritto del Sovrano.

I SUFFRAGI DEL POPOLO.

I. Io ho già detto, che gli uomini essendosi uniti in società debbono esser go-

---

(75) Vedi parte 3. cap. 1. §. 1. & part. 4. c. 1. §. 1.
(76) Lib. de l'Egl. Gall. art. 19.
(77) Ib. art. 21.
[78] Ib. art 22.
[79] Lib. de l'Egl. Gall. art. 23.
[80] Ib. art. 24.
(81) Ib. art. 25.

vernati da un' autorità suprema; che Dio aveva istituita questa autorità in seguito della medesima provvidenza, che veglia all' ordin pubblico, e alla salute dei popoli; ma che non aveva niente determinato nè sulla forma del governo, nè sulla persona, che doveva governare (82). La scelta dunque doveva esser fatta originariamente da questa società nascente. Questa scelta fissando la costituzione del governo, dava ancora un diritto incontestabile al Sovrano. In virtù di questo titolo primordiale i Re sono presunti esercitare la loro potestà.

Il diritto ereditario.

II. Il popolo avendo avuta originariamente la libertà di scegliere il suo Sovrano, e di stabilire una certa forma di governo, ha potuto per la medesima ragione rendere la sovranità ereditaria. Questa disposizione pare ancora più conforme all' ordine naturale, secondo il quale i figlj succedono ai dominj del padre. Per questo motivo, quantunque il popolo d' Israello, e la legge divina non avessero alcuna cosa determinata sul punto della successione al trono, i figlj di Saulle pretesero alla corona del lor padre dopo la sua morte, e i discendenti di Davidde gli successero senza difficoltà: Iddio non lo disapprovò; e

[82] Vedi part. 1. c. 1. mas. 3. e al principio di questa seconda parte.

il diritto di successione fu unanimemente riconosciuto in modo, che Geroboamo fu tacciato di usurpatore per averlo violato.

Il diritto di conquista.

III. Non essendovi potestà sulla terra, che giudichi i Sovrani, non vi ha che la sorte delle armi, che possa decidere le loro querele. Quegli, che è attaccato può dunque sottomettere l'aggressore, e togliergli una porzione dei suoi Stati per risarcirsi dei torti, che ha sofferti, e per mettersi al coperto delle sue intraprese. Questa legge, che appartiene al diritto naturale è generalmente confessata. Ella ha la sua sorgente nei principj della giustizia, che dà a ciascuno il diritto ad una legittima difesa, e ad un giusto compenso: *Giacobbe dà a Giuseppe per antiparte* su suoi fratelli un eredità, che ha egli tolta dalle mani degli Amorrei con la sua spada, e col suo arco (83). Jefte risponde agli Ammoniti, che dimandano la restituzione di certe piazze, che egli possiede a giusto titolo, poichè gl' Israeliti le hanno conquistate su gli Amorrei in una giusta guerra [84].

Loke insegna, che „ il conquistatore medesimo in una guerra giusta non ha alcun „ diritto sulle genti di un paese soggiogato, „ che non si sono opposte a lui, nè su la

(83) *Gen.* XLVIII. 22.
[84] *Jud.* XI. 20. 21. &c.

„ posterità di quei medesimi che vi si sono
„ opposti; egli aggiunge, che quelli, che non
„ hànno preso le armi, e i figlj di quelli,
„ che gli hanno fatta la guerra, debbono es-
„ ser esenti da ogni soggezione, a suo riguar-
„ do, in maniera, che se il lor governo è
„ disciolto, essi sono in diritto di formare
„ un nuovo governo, e tale, quale essi lo tro-
„ veranno meglio a loro proposito (85) „.

Egli stabilisce questo sistema singolare sì contrario al diritto delle genti, e alla pratica costante delle Nazioni su ciò, che il popolo rimanendo sempre il proprietario della sovranità, non ne può esser privato, allorchè il Principe, che si è dato per padrone, è deposto.

Noi rispondiamo a ciò che in una pura Monarchìa, o in una pura Aristocrazìa, la sovranità appartenendo al Monarca, o a' Nobili non è più a disposizione dei sudditi, ch' essa dee passare per conseguenza al conquistatore, come un bene, che i primi hanno meritato di perdere, e che in un governo Misto, in cui il popolo divide l'autorità, o in un governo Repubblicano, ov' egli l'ha tutta intiera, debbe aver parte alla pena, come l'ha avuta alla colpa.

Il sistema di Loke sarebbe ancor egli pra-

[85] Loke Gouv. civ. c. 15. n. 11.

ticabile? Perchè i sudditi conservando un' inclinazione naturale pel loro primo padrone, non mancherebbero riunirsi a lui, se divenissero liberi, e perciò il Principe vinto diverrebbe ancor formidabile come prima. Il che sarebbe è contro la giustizia, e contro il fine di una sana politica, che si propone di togliere all' inimico il mezzo di nuocere diminuendo le sue forze, o almeno di ritenerlo pel timore di vedersi spogliato.

Noi conveniamo ciò non ostante, che il conquistatore non facendo che succedere al diritto del suo nimico, non può governare i sudditi del Principe vinto, che secondo la loro antica costituzione, perch'egli non fa, che succedere ai loro diritti, ed i sudditi essendo innocenti non possono essere privati del diritto, ch'essi hanno d' esser governati secondo il sistema del loro governo, che hanno istituito. Io parlo qui di quegli Stati conquistati, ch' erano prima governati da un Monarca, o dai Nobili. Negli Stati Repubblicani il popolo perde tutto il diritto, ch'egli aveva all' amministrazione pubblica.

Il diritto di prescrizione.

IV. Questo diritto è stato saggiamente stabilito nell' ordine civile, affine di fissare lo stato dei cittadini, di provvedere al riposo delle famiglie, e di prevenire ogni contestazione su di antichi titoli che sarebbero soggetti ad

un' infinità di frodi. In virtù di questa legge un possesso pacifico durando un lasso di tempo determinato, forma un titolo incontestabile di proprietà. Ma egli è molto più importante al ben pubblico di prevenire le dissensioni, le guerre intestine, e indeterminabili, che si accenderebbero o nel seno di una Nazione, o tra popoli vicini, se dopo un lungo possesso fosse ancora permesso di esaminare i titoli, che hanno stabilito ordinariamente il potere dei Sovrani, o determinata l' estensione dei loro possessi, e se si potesse intraprendere di togliergli dal possesso sotto pretesto di usurpazione. Nel qual caso non vi sarebbe Monarca, non vi sarebbe Repubblica, che potesse possedere i suoi Stati in pace, non vi sarebbe popolo, che non fosse esposto a delle turbolenze, ed a rivoluzioni continue su semplici pretensioni „ poichè l' usur-
„ pazione essendo seguìta da un lungo pos-
„ sesso volontario, e pacifico, dice Loyseaù,
„ dà luogo alle sovranità, che non possono
„ avere alcun superiore in questo mondo da
„ cui lo possono esse ricevere, non si debbe
„ mettere in dubbio la sovranità dei Re, che
„ sono in antico possesso di usarne (86) „.

Il tempo necessario per questo genere di

---

(86) Loys. Des Seign. l. 4. c. 2. §. 87. - Vedi Grotius *De Jure bell. & pac.* l. 2. cap. 4. n. 9.

prescrizione non essendo fissato dal diritto delle genti, debb'esser determinato dalla medesima legge generale del ben pubblico, che ha suggerita essa medesima la legge della prescrizione, e ch'è la regola comune delle leggi positive. Per questa ragione il lasso del tempo debb'essere stimato sufficiente, allorchè gli eredi dell'usurpatore si trovino sì bene stabiliti per un possesso pacifico, dal quale togliere non si potrebbero senza fare la disgrazia dei popoli.

L'interesse della famiglia deposta non è allora, che un interesse particolare, che dee cedere al bene generale.

E' egli vero, che secondo il diritto civile il tempo della prescrizione non corre se non in favore di quello, che ignora l'illegittimità del suo titolo, perchè questo diritto non essendo stato istituito che pel vantaggio dei particolari, non dee favorire la lor cattiva fede, ma non così accade della prescrizione stabilita dal diritto pubblico in riguardo a Sovrani, perchè questo genere di prescrizione non avendo per iscopo, che l'interesse de' popoli, e la tranquillità degli Stati, non dee considerarsi, se non relativamente al ben pubblico, e dirigersi con delle regole, che siano indipendenti dalle disposizioni personali dei Sovrani che posseggono.

Questa massima è confermata dalla prat-

tica costante di tutte le Nazioni, che hanno sempre riguardato come loro Sovrani legittimi i pacifici possessori degli Imperj, quantunque questi Imperj fossero stati originariamente usurpati. Nonostante l' ingiusta invasione della Giudea per Nabucodonosor, i Giudei non erano meno soggetti ai Re di Babilonia, che a Ciro, e a' suoi successori. I Romani avevano profittato della debolezza dei Giudei per soggettarii; ed essi stessi erano stati soggettati da Augusto. Non era ancora scorso un secolo allorchè Tiberio, e Nerone governaron da tiranni; ciò nonostante Gesù Cristo, che viveva sotto il primo Imperadore, insegnava, che la potestà dei Cesari veniva da Dio, e voleva, che loro si pagasse il tributo; gli Apostoli, che vivevano ancora sotto il secondo, raccomandavano espressamente la sommissione, ed il rispetto a questi dovuto. Avvertivano ai fedeli, che il resistere ai Principi era un resistere all' ordine istituito da Dio medesimo. I Cristiani dei primi tempi caminando sulle tracce di Gesù Cristo, e degli Apostoli invece di cercare nei titoli primitivi degli Imperadori, che li perseguitavano, delle ragioni per contestare la legittimità della loro potestà, riguardavano l' ubbidienza come uno dei loro doveri più sacri. Essi si sottomettevano sotto le bandiere degl' Imperadori, allorchè li conducevano contro i nimici dello Stato, e

non disubbidivano loro se non quando ordinavano ad essi di sacrificare agl' Idoli. Tertulliano sfidava i Pagani di citare un sol Cristiano, che fosse stato complice delle cospirazioni, che si erano formate contro i Cesari. Il vostro Imperadore, egli loro diceva, è ancora più il nostro, e con più giusto titolo, perchè noi soli riconosciamo il vero Dio, per l'ordine del quale regnano i padroni del mondo (87).

§. III.

Il Sovrano ha la potestà di far delle leggi. Quali sono le di lui obbligazioni a questo riguardo?

DIRITTI DEL PRINCIPE.

E' necessario, che vi sieno delle leggi positive in una società perfetta (88). Queste leggi sono le protettrici dei Principi, e dei sudditi. Escludendo l'arbitrario, esse dirigono gli uni nell'amministrazione pubblica, e prescrivono agli altri delle regole di condotta, che determinano i loro diritti rispettivi, e i vantaggj, ai quali essi hanno diritto di partecipare. Ma se è necessario, che vi sieno delle leggi positive, fa duopo ancora, che vi sia una potestà legislativa, e que-

(87) Tert. *Apolog.*
[88] Vedi il cap. seguente §. 3.

sta potestà è tanto più essenziale, quantochè essa abbraccia tutte le parti del governo, poichè non ve ne ha alcuna dell' ordine sociale, che non debba esser regolata dalle leggi. Or il potere legislativo suppone il diritto di comandare, poichè suppone ancora l' obbligo nei sudditi di ubbidire. Egli è dunque inseparabile dalla sovranità, a cui solo appartiene il comando: *Lex pertinet ad personam publicam, quæ totius multitudinis curam habet* [89]. Le Bret c' insegna, che questo diritto è uno degli attributi essenziali del Sovrano (90). Noi abbiamo di già stabilito al-

(89) *S. Th.* 1. 2. *q.* 90. *art.* 3.

(90) „ Allorchè i popoli godevano il potere so„ vrano, essi soli avevano nelle loro repubbliche l' au„ torità di fare delle leggi; ma dacchè Iddio ha sta„ bilito de' Re sopra essi, sono stati privati di que„ sto diritto di sovranità, e non si è più osservato „ in quanto al medesimo, che i comandamenti, e „ gli editti de' Principi, come il fa vedere Vulpiano „ nella sua legge prima ff. *de constitutione Princi*„ *pum*: ciocchè è stato giudiziosamente stabilito, or „ perchè i Re sono stati istituiti da Dio per rende„ re giustizia a tutto il mondo, per mantenere i po„ poli in pace, e per conservare lo Stato nel suo „ splendore, e che non possono soddisfare degna„ mente a' tutti questi doveri senza lo stabilimento „ di buone e sante disposizioni .... Non è egli pur „ ragionevole, che non vi abbia, ch' essi nel re„ gno, che abbiano potere di pubblicarle, e farle „ adempiere a tutti i loro sudditi? „ Le Bret. De la Souver. l. 1. ch. 9.

trove questa verità, ed abbiamo aggiunto (91), che la potestà legislativa rinchiudeva ancora la potestà d'interpretare le leggi, di abolirle, di modificarle, e di dispensarle (92). Noi non insisteremo adunque di vantaggio su questo articolo.

OBBLIGAZIONE DEL PRINCIPE.

Ma se il Sovrano ha il potere di far delle leggi, debbono esser queste sempre conformi al diritto naturale, e divino, e alle massime costitutive del governo, e debb' esser sempre relativamente al bene pubblico, che è il fine essenziale delle leggi (93). Quelle, ch' erano poste fuori di questa regola, sarebbero radicalmente nulle. La legislazione consiste nell'

---

[91] Prima p. cap. 2. mas. 6.

(92) „ Vi è ancora l' interpretazione delle leggi, „ per le quali se ne determina il senso. Egli è an- „ cora un diritto del capo dello Stato, ma sempre „ in eccettuazione delle leggi fondamentali „. Principes du Droit naturel de Wolf, par Watel, l. 8. ch. 4. §. 4. - „ Una dispensa, è una permissione at- „ tuale, in un caso particolare, rispetto a qualche „ cosa, che la legge divieta. La legge tace, per co- „ sì dire, in relazione al caso della dispensa, quan- „ tunque essa conservi la sua forza in riguardo a tut- „ ti gli altri. Chiunque ha il diritto di disfar le leg- „ gi, può altresì dispensare da queste leggi. Così que- „ sto diritto appartiene al capo dello Stato: ma non lo „ può esercitare a fronte delle leggi naturali, e di- „ vine „. Ib. §. 5.

(93) Part. 1. c. 2. mas. 1.

esercizio della giustizia, e non nel diritto dell' arbitrario.

Per la medesima ragione se il Sovrano ha il diritto d' interpretare le leggi, egli non debbe interpretarle, che conformemente alle regole dell' equità, e allo spirito di queste leggi. Se egli ha il potere di abolirle, questo è nel caso, che vi sia forzato per le circostanze e per l' interesse della società, dovendo le leggi essere stabili di loro natura. Abolirle fuori di questo caso sarebbe dunque un ferire l' ordin pubblico, e sarebbe un togliere al governo la sua consistenza, che assicura le fondamenta della sovranità. Le leggi più antiche debbon esser le più rispettate, perchè esse hanno ordinariamente un rapporto più intimo col costume de' popoli, e colla costituzione dello Stato. Modificare le leggi è un abolirle in parte. Il Principe debbe dunque adoperare a questo riguardo la medesima attenzione, ed osservare le medesime regole.

Le dispense, che temprano il rigore delle leggi in rapporto a certi casi particolari, che avrebbe essa forse eccettuato, se gli avesse potuto prevedere, esigono una saggia descrizione, per conciliare i principj dell' equità colle regole di una esatta giustizia. La clemenza debb' essere d' accordo col bene pubblico: l' osservanza troppo vigorosa delle leggi potrebb' essere un ingiustizia, ma l' esenzio-

ni troppo frequenti indebolirebbero certamente l'autorità delle leggi. Le impunità le fan disprezzare, e incoraggiscono a violarle; l'oppressione, o la violenza le annichiliscono allorchè esse predominano. Ora l'autorità delle leggi facendo la principal forza di uno Stato, il governo dee necessariamente indebolirsi, e perire con esse. „ I Re, dice Le Bret, non possono dare ai loro popoli le testimonianze „ le più certe del loro affetto, che rendendosi solleciti di due cose, la prima di far „ esercitare santamente la giustizia, d' impedire che i Magistrati abusino della loro „ autorità, e di difendere i deboli contro „ l'oppressione dei più potenti (94) „.

§. IV.

Il Sovrano ha il potere d' infiger delle pene, e di distribuire delle ricompense; quali sieno a questo riguardo le di lui obbligazioni.

DIRITTI DEL PRINCIPE.

Se tutti gli uomini fossero giusti, la legge non avrebbe di bisogno se non che di mostrarsi per regnare, Ma siccome l'interesse personale è il gran mobile delle loro azioni, bisogna necessariamente legare questo inter-

(94) Le Bret. De la Souverain. L. 1. c. 1.

resse col bene pubblico, invitandoli all' osservanza delle leggi colla speranza delle ricompense, ed impaurendoli col timore delle pene, facendo così trovar loro il proprio vantaggio nei servigj, che si rendono alla società, o la loro disgrazia nel torto, che essi gli fanno. Bisogna adunque che il Sovrano incaricato di vegliare al bene pubblico abbia il potere di punire, e di ricompensare [95].

„ Tutti gli uomini, dice Domat, non „ si prestano a tutti i loro doveri; molti al „ contrario si prestano a delle ingiustizie. E' „ stato dunque necessario per mantenere l' or„ dine di loro società, che le ingiustizie, e „ tutte le intraprese contro quest' ordine fos„ sero ripresse, ciò che non si poteva, che „ con un atto di autorità dato a qualcuno, „ che fosse superiore agli altri, ciò che ren„ deva necessario l' uso del governo (96). Ed in un altro passo: „ Siccome è dell' ordine „ generale della giustizia, e della buona po„ litica di uno Stato, che i servizj, e gli al„ tri meriti, che possono contribuire al ben

(95] Io non intendo parlare qui, che delle ricompense, che sono alla carica della società come le ricompense pecuniarie somministrate dal tesoro pubblico, o le ricompense, che concernono l' ordine civile, come sono gl' Impieghi pubblici, e le dignità dello Stato.

[96] Domat. Droit. publ. 1. tit. 2. sect. 1. n. 4.

„ pubblico sieno ricompensati o con titoli di
„ onore, o con altre grazie, le quali venen-
„ do dalla mano del Sovrano sono più distin-
„ te, avendo egli solo il diritto di dispensa-
„ re queste sorte di grazie (97). Da questo
n'è venuto il diritto di nobilitare, e creare degli ordini, di unirvi degli onori, dei privilegj, di conferirne i titoli, di erigere le terre in feudi, in marchesati, in ducati, ec. di gratificare i sudditi con delle pensioni sulle pubbliche rendite, di accordare delle immunità, ed altre prerogative concernenti la società civile.

Obblighi del Principe.

Egli è costume di un simil potere, che mette per così dire la sorte de' cittadini, e della Stato tra le mani del Principe; da cui dipende l'osservanza delle leggi, la fortuna de' popoli, e la gloria de' Sovrani. Quanto debbe essere sacro questo potere tra le mani di un padre della patria? S'egli dee punirli con rincrescimento, egli non debbe animarli al delitto con una compassione indiscreta. E'amar veramente il suo popolo reprimendo i colpevoli, che lo inquietano. Veggano sempre i cattivi la spada elevata sulle loro teste, e vi saranno meno delitti. I grandi scellerati non isperino di sottrarsi agli sguardi della giustizia col mettersi al coperto di una pro-

---

[97] Ib. sect. 2. n. 8.

tezione poco meritata, o di un potere troppo formidabile, ed essi non abuseranno più per opprimere il cittadino di un credito, del quale non dovrebbono essi godere, che pel bene della società; essi non saranno tentati di moltiplicare le loro rapine, e le loro violenze, per comperare la libertà di commetterle. La clemenza è una crudeltà, allorchè il perdono accordato ai colpevoli fa la disgrazia degl' innocenti, e la giustizia diviene allora umanità (98). *Perdonate le vostre proprie ingiurie, e vendicate i torti pubblici* [99] diceva Livia ad Augusto.

Diretto dal medesimo spirito d'equità il Principe allontanerà dagli onori, e dalle cariche pubbliche il favore, e l'intrico. Senza confondere le condizioni, senza togliere alla nascita le prerogative nei ranghi, che vi so-

---

(98) *Senec. de Clem. c.* 20.

(99) Osserviamo qui di volo, che impropriamente si attribuisce al Sovrano il diritto di punire; perchè questo diritto, che nella sua esatta significazione consiste in far soffrire il colpevole, precisamente per vendicare il torto fatto alla giustizia, non può appartenere, che alla divinità. Non sarebbe permesso agli uomini d'imporre delle pene, dalle quali non ne tornerebbe alcun vantaggio al colpevole, nè alla società. Il diritto sulla vita, e libertà de' cittadini, non è che come un mezzo per tenere in freno i malvagj col timore o di ammendare i rei, e di provedere così alla sicurezza pubblica. Vedi Puffendorf. Devoirs de l'homme e du citoyen l. 2. c. 13. §. 7.

no uniti, lascierà nell'obblìo quegli uomini inquieti, e inutili, che non avendo altri titoli, che quelli de' loro antenati, nè altra elevazione nei sentimenti, che l'orgoglio di una falsa grandezza, si credevano in diritto di rigettare con fiero disprezzo tutto ciò, che si presenta innanzi ad essi, per facilitarsi un cammino ai posti più importanti. Egli confiderà la distribuzione delle grazie a' dispensatori fedeli, i quali in vece di profonderli al favore, non vedranno che cogli occhj della giustizia, non agiranno, che per zelo del pubblico bene, e andranno a cercare fino nell' oscurità del ritiro la virtù modesta, che si asconde. La gelosìa, che s' applica a discreditare il merito, e ad iscoraggire i talenti, che essa paventa, intimorita non oserà più alzare la voce, allorchè si vedrà smascherata, e condannata all' obbrobrio. Essa cesserà di privare la società di questi uomini rari destinati a formare la gloria degli Stati, e la felicità del genere umano. Ogni altro titolo, che quello del merito, divenendo inutile all' ambizione, tutti i cittadini saranno egualmente allettati a servire la società per la speranza delle ricompense. I felici germoglj dell' eroismo, e del genio, che la natura distribuisce in tutti i tempi, e in tutte le condizioni de' cittadini, e che troppo spesso son infelicemente soffogati, e scoraggiti fin dal

loro nascere col disprezzo, coll' indifferenza, o colla gelosìa, si svilupperanno per una nobile emulazione. Si vedranno le arti, le scienze, e le virtù vivificare tutte le condizioni. L' età de' grand' uomini è sempre stata il secolo, che gli ha onorati: *Virtutes iisdem temporibus optime aestimantur, quibus facillime gignuntur* (100).

§. V.

Il Sovrano ha il potere di fare la guerra, e la pace. Quali sono le di lui obbligazioni a questo riguardo?

DIRITTI DEL PRINCIPE.

La legge naturale dà ai popoli il diritto di opporre la forza all' invasione degli estranei, poichè questo è il solo mezzo di difendersi dalla servitù, e di provvedere alla sicurezza pubblica. La Scrittura santa autorizza le guerre giuste. Dio vien chiamato *il Dio delle armate*. L' antico testamento somministra molti esempj di grandi Capitani, di cui lo Spirito Santo ha lodato il valore. S. Giovanbattista interrogato da' soldati su quello, che dovevan essi fare, non ordina loro abbandonare la professione delle armi, ma solamente di astenersi dalle vessazioni (101).

(100) *Tacit. vit. Agric. p.* 452.
(101) *Luc.* III. 14.

Fin dalla prima età della Chiesa i Cristiani si son fatti un dovere di combattere sotto le bandiere degl' Imperadori contro gl' inimici dello Stato. Ora la guerra non può farsi, che pel concorso delle forze unite sotto l' ubbidienza di un capo, e le forze non possono unirsi che in virtù di quest' autorità suprema, che è incaricata di vegliare al bene pubblico, e che per la medesima ragione debbe avere il diritto di decidere quando far si dee la guerra, o la pace, il potere di formare le alleanze per una legittima difesa, il potere di levar delle truppe, di comandarle, e regolar tutto ciò che concerne le operazioni militari [102]: *Judicabit nos rex noster, & egredietur ante nos, & pugnabit bella nostra pro nobis* (103). Le Bret riguarda con ragione questo potere, come uno de' diritti il più essenziale della sovranità [104]. Le leggi Roma-

---

(102) „ Il Sovrano ha il diritto di fare la guer- „ ra contro coloro, che si avventurano a qualche „ intrapresa, o qualche altra ingiustizia, o contro lo „ Stato, o contro lui, che n' è il capo, se la ripa- „ razione di quest' ingiustizia richiegga l' uso delle „ armi, e questo medesimo diritto consiste altresì „ nel potere di far de' trattati di pace „. Domat. Loix civil. Du Droit public. l. 1. tit. 2. sect. 2. art. 2.

(103) *Reg. I.* VIII. 20.

(104) „ Perchè la virtù militare è una delle parti le più richieste, e delle più necessarie a' Re per „ difendere i loro popoli, per riacquistare ciocchè è

ne, i Dottori della Chiesa, e tant' altri autori profani s'accordano tutti su questo principio (105).

„ stato usurpato su loro Stati, per proteggere i loro „ amici, i loro alleati, i loro confederati, e finalmen„ te per dileguare le differenze, che hanno co' lo„ ro vicini, e non possono esser decise, che a fil di „ spada; così si dee tener per massima, che non vi „ ha ne' loro regni da essi in fuori, chi abbia il po„ tere di dichiarar la guerra, di guidare le armate, „ e di far la pace.

„ Vien confermato il primo punto da questa „ legge espressa degl' Imperatori Valentiniano, e Va„ lente, stesa in questi termini: *Nulli prorsus, no„ bis insciis, atque inconsultis quorumlibet armo„ rum movendorum copia tribuatur*. L. unica. *Ut „ armorum usus, nescio Principe interdictus sit*. L. 11. „ Cod. Questo è ancora autorizzato da S. Agostino, „ allorchè dice: *Ordo naturalis, mortalium paci ac„ commodatus, hoc poscit, ut suscipiendi belli aucto„ ritas atque consilium, penes Principes sit*. La legge „ *Cornelia*, che Silla fece pubblicare al tempo, che „ la sovrana autorità era tra le mani del popolo Ro„ mano, dice la cosa medesima &c...

„ Il secondo punto di questa proposizione è fon„ dato sul medesimo giudizio: or perchè *bellum in„ dicere, imperii est*, non vi ha dubbio, che perso„ na di qualunque qualità ella sia, non possa attri„ buirsi alcuna autorità nelle armate, se non ne ha „ la commissione espressa del Sovrano: *Consuli*, di„ ce Cicerone II. Filippica, *si legem curiæ tam non „ habet, attingere rem militarem non licet* „ Le Bret. De la Souv. l. 2. ch. 3.

[105] „ Finchè le leggi (non fondamentali) han„ no sussistenza, il Sovrano dee mantenerle, ed os„ servarle religiosamente. Esse sono il fondamento

Ciò nonostante l'umanità non vede, senza fremere, tra le mani degli uomini questa spada

---

„ della tranquillità pubblica, e il più fermo appog-„ gio dell' autorità sovrana. Tutto è mal sicuro, vio-„ lento, e soggetto alle rivoluzioni in quegli Stati „ infelici, ne' quali regna un potere arbitrario. Egli „ appartiene dunque al vero interesse del Principe „ egualmente, che al suo dovere di mantenere le „ sue leggi, e di rispettarle: vi si dee assoggettare „ esso stesso. Noi troviamo questa verità stabilita „ in uno scritto pubblico per un Principe de' più as-„ soluti, che l'Europa abbia veduto regnare, per „ Ludovico XIV. (*Traitè des droits de la reine sur* „ *divers etats de la monarchie d'Espagne*). Non si „ dica, che il Sovrano non sia soggetto alle leggi „ del suo Stato, poichè la proposizione contraria è „ una verità del diritto delle genti, che ha l'adu-„ lazione alcuna fiata attaccata, e che i buoni Prin-„ ci hanno sempre difesa, come una divinità tute-„ lare di tutti gli Stati.

„ Ma è egli necessario di porre in chiaro questa „ sommissione del Principe alle leggi. I. Debbe, „ come l'abbiamo veduto, seguirne le disposizioni in „ tutti gli atti della sua amministrazione. II. Egli è „ soggetto negli affari particolari a tutte le leggi, „ che concernono la proprietà: io dico negli affari „ particolari, perchè adoperando, come Principe, e „ a nome dello Stato, non soggiace che alle leggi „ fondamentali, e a quelle del diritto delle genti. „ III. Il Principe è sommesso a certi regolamenti di „ polizia generale, riguardati come inviolabili nel-„ lo Stato, quando non sia eccettuato o espressamen-„ te dalla legge, o tacitamente da una conseguen-

terribile, che serve egualmente alla barbarie di quelli, che si appellano Conquistatori, ed alla giusta difesa de' Sovrani legittimi. Questa spada non può reprimere i torti fatti ad una Nazione, che ferendo un'infinità d' innocenti, e che non protegge i popoli, che a spese del loro proprio sangue. La guerra è stata sempre riguardata con ragione come un rimedio violento, che mette, per così dire, il corpo politico in uno stato di crisi per ri-

„ za necessaria di sua dignità. Io voglio parlar qui „ delle leggi, che concernono lo stato delle perso„ ne, e specialmente quelle, che regolano la va„ lidità de' maritaggj. Queste leggi sono stabilite „ per assicurar lo stato delle famiglie. Or la fami„ glia reale è quella tra tutte di cui importa il più „ che lo stato sia sicuro. IV. Ma osserviamo in ge„ nerale su questa quistione, che se il Principe è „ rivestito della sovranità piena, assoluta, è illi„ mitata, è al di sopra delle leggi, che traggono da „ lui solo tutta la loro forza, e può dispensarsene „ esso medesimo ogni volta, che la giustizia, e „ l' equità naturale glie lo permettano. V. In quan„ to alle leggi, che diriggono i costumi, e il buon „ ordine, dee il Principe senza dubbio rispettarle, e „ sostenerle col suo esempio. Ma in sesto luogo egli „ è certamente al di sopra di ogni legge civile pe„ nale. La maestà del Sovrano non soffre, che sia „ punito come un particolare, e le sue funzioni „ sono troppo sublimi per essere turbate sotto pre„ testo di un mancamento, che non interessa diret„ tamente il bene dello Stato. „ Wolf. Du Droit des Gens tom. 1. l. 1. c. 4. §. 48. 49.

stituirgli la sanità. Non vi si dee dunque ricorrere, se non per necessità di una giusta difesa.

Se vi ha un istante, nel quale il Sovrano è obbligato di pesare i suoi diritti, e l' interesse del suo popolo colla bilancia del Santuario, avviene specialmente allorchè si tratta di spiegare questa potestà formidabile ancora ai Re; avviene allorchè per due parole meditate nel silenzio del gabinetto, egli deciderà della sorte di molte Provincie, e forse di Nazioni intere: porrà il pugnale nel cuore di una infinità d' infelici; l' incendio, la desolazione, e la morte nelle più belle contrade, farà rivivere i più spaventevoli orrori, e i più grandi delitti sulla terra, e distruggere co' fulmini in un corto spazio di tempo l' opera di molti secoli.

Se in questo istante fatale egli si determina a prender le armi per mire di ambizione, o di vendetta, pel desiderio di avere un posto distinto nei fasti sanguinosi delle storie, di scuotere il giogo di una dipendenza legittima, di umiliare dei vicini troppo potenti, di approfittar della loro cattiva situazione per dar loro delle leggi, e per impedir loro di fortificare le lor piazze; se egli abbraccia la causa di un alleato prima di essersi assicurato della giustizia di sue pretensioni, in questo istante qualunque sia il successo delle sue armi egli si rende già colpevole di tutto il san-

gue che sarà sparso, e di tutti i delitti, che sono le conseguenze inevitabili della guerra.

Un Re di Ninive giura di vendicarsi dei Sirj, perchè hanno ricusato di subìre il suo giogo. Egli chiama un insulto fatto alla sua gloria la generosa risoluzione, che essi hanno presa di conservare la loro libertà. Un Principe sortito dalla Grecia intraprende a conquistare l'universo per farlo rimbombare dallo strepito delle sue vittorie. Che gli uomini abbagliati dallo splendore dei trionfi diano a questi uomini celebri il nome di Grandi, che confonda l'ammirazione, che ispira la magnanimità del coraggio collo splendore dei grandi successi, che divenuti nimici di essi medesimi uniscano per un delirio il più funesto l'idea della gloria alla distruzione del genere umano, e che invitano ancora i conquistatori a versare il proprio sangue pel vile omaggio, che essi rendono ai loro successi; i trofei di questi pretesi eroi non saranno giammai agli occhj della ragione, che vergognosi monumenti di loro barbarie.

Il Sovrano non dee limitarsi ad esaminare la giustizia di sue pretensioni prima di farle valere colla forza delle armi, egli deve anche allora, che la sua mano è armata dal fulmine, consultare l'umanità, e la giustizia o in riguardo ai suoi sudditi, o in riguardo ai suoi nimici. Egli dee provvedere

ai bisogni delle sue truppe, risparmiare il lor sangue, e pagare il loro soldo. „ Se questo „ non si fa vengono necessitate evidentemen- „ te a commettere saccheggj, e violenze, che „ si fa vista di loro vietare. Sarebbero puni- „ te per aver fatto ciò, che si sa bene, di „ che non potevano far a meno? Dall'altra „ parte non sarebbero punite, allorchè com- „ mettessero pubblicamente degli assassinamen- „ ti contro le proibizioni che sono state loro „ fatte (106) „.

Il Principe debbe ancora loro accordare le ricompense promesse, distinguere il valore, e la capacità, mantenere la disciplina, far rispettare le proprietà dei suoi popoli nelle provincie, che le sue armate traversano, proteggere l'onore, i beni, e la vita dei sudditi, del Principe aggressore, che di già non sono che troppo infelici per avere ad espiare col flagello della guerra, dell'ingiustizie, che non hanno essi commesse. Non è permesso di loro nuocere, se non allora, che ne deve risultare un vantaggio pel bene generale. L'inimico medesimo ha dei diritti sulla giustizia, e sulla umanità del suo nimico. Non è permesso di togliergli la vita, allorchè egli li sottomette, se non ha per altri titoli meritato di perderla. Non si potrebbe leggere

[106] Fenel. Direct. pour la conscience d'un Roi. Direct. 24. p. 56. edit. 1775.

senza fremere questa crudele massima di Loke, „ che in una giusta guerra il potere di un con- „ quistatore su' i vinti è intieramente dispoti- „ co, e che egli ha il diritto di assolutamen- „ te disporre della vita di quelli, che essen- „ dosi posti in uno stato di guerra, hanno „ perduto il diritto proprio, che essi aveva- „ no sopra le loro persone (107) „.

Che il vincitore punisca colla morte i faziosi, che hanno abusato della confidenza del Principe col mettergli le armi in mano, che egli punisca quelli, che hanno violato il diritto delle genti nella guerra: la giustizia il permette; noi osiamo di dire ancora che essa lo esige per purgare la terra di questi mostri crudeli, o per frenargli almeno col timore. Ma il vinto meriterebbe di perder la vita, meriterebbe egli ancora di esser punito se fosse stato solamente ingannato da un diritto apparente? Non si fanno tutto dì, di buona fede, delle contestazioni ingiuste innanzi ai tribunali senza esser colpevoli d'ingiustizia? E qual delitto avrebbero ancor commesso cinquanta mila combattenti obbligati per dovere di marciare sotto la bandiera del lor Generale, senza che fosse loro permesso di esaminare la giustizia della causa, per la quale avevan essi preso le armi?

---

[107] Loke. Du Gouvern. civil. ch. 15. n. 6.

Supponiamo ancora, che essi fossero tutti colpevoli. Non è una massima generalmente osservata negli Stati ben governati, e posti nel sentimento intimo di equità, che il rigor della legge sarebbe una inumanità se essa cadesse sopra un troppo gran numero di colpevoli?

Noi non sapremmo adottar a più forte ragione il preteso diritto, che autorizza i conquistatori ad abbandonare al massacramento le città prese di assalto dopo la breccia fatta. La legge naturale riclamerà sempre contro questa pretensione barbara, a cui si dà male a proposito il nome di legge. Si loda con ragione la rigorosa resistenza di un Commandante, che in questi estremi richiama tutta la sua fermezza, e tutto il suo coraggio per difender la piazza, che gli è stata confidata. Or ciò che merita elogj da una parte, sarebbe degno di punizione dall' altra? La giustizia non sarebbe essa più che una virtù versatile secondo gl' interessi particolari. La medesima azione sarebbe lodevole, o colpevole secondo ch' essa fosse, o felice o infelice?

La legge naturale non permette d' impiegar mezzi abbominevoli, o troppo micidiali. Il tradimento de' sudditi, e il veleno, sono delitti, che non sarà mai permesso di porre in uso neppure ne' casi i più urgenti, e si applaudirà in tutti i secoli alla generosità dell'

Illustre Generale Romano, al quale il Medico di Pirro offerì di far perire questo Principe col veleno in un tempo, in cui Pirro faceva tremar Roma. Il Generale rigettò con una nobile generosa indignazione la proposizione del traditore, e non volle in verun conto acquistare con questo misfatto la salute medesima della repubblica.

Siccome i successi non giustificano le guerre ingiuste, così non saprebbero autorizzare la continuazione delle guerre legittime pel solo desiderio di estendere i limiti dell' Impero. Ricusare la pace allorchè si sia sufficientemente provveduto alla sicurezza dello Stato, e s' abbia avuto un compenso con le conquiste ai danni sofferti è un aspirare a trionfi iniqui (108). La pace debb' essere l' unico

[108] „ Se è permesso, dice Watel, di togliere „ le cose, che appartengono all' inimico, in vista „ d' indebolirlo, e alcuna fiata ancora di punirlo, non „ lo è meno in una guerra giusta di appropriarsi „ queste medesime cose per una specie di compensazione .... Ma questa legge sagra [della natura] non autorizza l' acquisto fatto con giuste armi, che nei termini della giustizia, cioè, sino ad „ una soddisfazione completa: se tratta con un nimico perfido, inquieto, e pericoloso, gli toglierà „ alcune delle sue piazze, e le guarderà per farsene „ una difesa. Niente più giusto, che d' indebolire „ un nimico, che si è renduto sospetto, e formidabile. Il fine legittimo della pena, è la sicurezza

fine della guerra, come la salute del malato è il fine dei rimedj, e subito che la ragione della necessità è cessata, non si saprebbe mai troppo presto metter fine ad un flagello sì distruttivo dell' umanità.

Finalmente la fede dei trattati debb' essere il pegno inviolabile della sicurezza, e del riposo de' popoli. La religione del giuramento è tanto più sacra per i Signori del mondo, perchè essendo essi al di sopra del resto degli uomini non hanno, che la santità delle leggi al di sopra di essi. Qual argine vi rimarrebbe infatti per opporre loro, quando una volta si fossero sottratti al loro impero? Se la buona fede fosse perduta sulla terra (diceva un Monarca Francese) (109), essa si dovrebbe trovare nel cuor dei Re.

Se il Principe si è obbligato con dei trattati a difendere i suoi alleati, egli dee prendere la loro difesa nelle cause giuste, io dico nelle cause giuste, perchè non v'è patto, che possa autorizzarlo a concorrere ad una ingiustizia. Dee ancor egli procurare l' esecuzione dei trattati, che egli ha garantito (110),

---

„ per l' avvenire „. Watel. Du Droit des Gens l. 3. c. 13 §. 193. 194.

(109) Il Re Giovanni.

[110] *Est & alius modus cavendae securitati pacis, dum alii inprimis qui mediatores pacis intervenerunt, fidem suam interponunt, conventa utrinque*

e non potrebb' esser dispensato di unire le sue forze a quelle della parte lesa contro gl' infrattori, seppure la sua situazione non lo mettesse nell' impossibilità di adempiere gl' impegni, ch' egli ha contratti, perchè questa eccezione è sempre sottintesa, essendo nell' ordine naturale della giustizia. Egli dee prestarsi prima ai suoi proprj sudditi, prima di prestarsi ai suoi alleati. Le sue obbligazioni si limitano allora a supplire a ciò, che egli non può coi soccorsi che sono in sua disposizione.

La schiavitù è una conseguenza naturale della guerra. La libertà è nel numero delle proprietà, che l' uomo può alienare, e che può meritare di perdere, o che gli si può togliere come gli altri beni in una guerra giusta. I soldati fatti prigionieri non sono colpevoli, è vero; ma essi fanno parte dell' armata nimica, che il vincitore è in diritto di indebolire, o di disciogliere. Or questo è ciò che fa togliendogli i suoi combattenti. Se li ritenesse nei ferri, gli sarebbe a carico, e la loro condizione diverrebbe peggiore. Per ovviare a questi due inconvenienti, li disperde per i suoi Stati, ponendoli sotto il dominio dei particolari, che profittando delle loro fa-

servatum iri. Cui velut fidejussioni implicitum est foedus circa ferendum auxilium illi qui contra pacta invaditur, adversus injuriae auctorem. Puff. *De Jure Nat. & Gent. lib.* 8. c. 8. §. 7

tiche, sono perciò interessati d' impedire la loro fuga. Questo uso è ancora un bene per l' umanità tra popoli barbari, che sarebbero tentati di togliersi il fastidio dei loro prigionieri facendoli perire, e che trovano al contrario un vantaggio per conservar loro la vita. E perciò la religione di Gesù Cristo non condanna lo stato di schiavitù. Essa ne addolcisce solamente il giogo obbligando i padroni a riguardare i loro schiavi come loro fratelli: a questi medesimi sentimenti di carità si dee l'abolizione della schiavitù in Europa. Nessuna Nazione, prima di Gesù Cristo, aveva ancor dato un simile esempio. Questo benefizio di umanità era riserbato alla religione di quello, che era venuto a riscattare gli uomini da una schiavitù ancora più deplorabile.

Ma quantunque la schiavitù non sia contraria nè alla legge naturale, nè alla divina, queste leggi non permetterebbero, che si riducesse un popolo intiero, e tutti i cittadini di una città in ischiavitù. Non v'è alcuna ragione di giustizia, che possa autorizzare il conquistatore a trarli via a forza dalle loro case, e a spogliarli dei loro beni, seppure non si sieno renduti personalmente colpevoli. Fissati nei loro paesi per i possedimenti, che vi hanno, essi sono perciò sufficientemente attaccati al loro nuovo padrone, che si assicu-

ra della loro fedeltà per le guarnigioni, ch' egli mette nelle piazze.

La giustizia, e l' umanità riclamano ancora più altamente contro l' orribile traffico, che fanno certi popoli barbari della libertà dei loro figlj, e contro le guerre, che non hanno altro motivo, che di fare degli schiavi per venderli poi in seguito come una preda fatta sull' inimico.

§. VI.

Il Sovrano ha il potere di mettere imposizioni, e disporre dei danari pubblici. Quali sono le sue obbligazioni a questo riguardo?

Diritti del Principe.

L' amministrazione del governo esige, che vi sieno fondi necessarj per i bisogni comuni, per fortificar le piazze, per istipendiar le truppe, per ricompensare i servizj, per somministrare il soldo a quelli, che si consacrano a' pubblici impieghi, per provvedere alle comodità de' cittadini, alla sicurezza dei loro diritti, all' intrattenimento, e alla dignità de' Principi, ed alle necessità degl' infelici, che privi di ogni risorsa hanno un diritto naturale su i soccorsi de' loro concittadini. Se queste contribuzioni fossero libere, esse mancherebbero assolutamente. Quando ancora vi fossero cittadini sì generosi per sa-

crificare una porzione de' loro beni all' interesse pubblico, sarebbero pur pochi, e sopporterebbero soli i pesi dello Stato, e non vi sarebbe giammai proporzione tra le contribuzioni volontarie, e le necessità pubbliche, le quali non possono esser bene apprezzate, se non da quelli che governano, e non mai finalmente si potrebbe aver sicurezza di una rendita sufficiente per sovvenire ai differenti bisogni dello Stato.

Dee dunque esservi un' autorità per imporre il tributo, per determinarne la forma, e l' amministrazione, per fissare la porzione, che ciascun cittadino debbe dare relativamente alle sue facoltà. Or quest' autorità non può appartenere che a quello, che solo ha diritto di comandare, e ch' è incaricato di vegliare al ben pubblico; a quello, che abbracciando tutte le parti del governo è obbligato conoscere più esattamente i bisogni dello Stato, la porzione, che conviene di mettere tra questi bisogni, e le contribuzioni de' sudditi, ed in qual maniera debbono essere esatte per essere meno onerose ai cittadini. Se v' ha de' Regni, ne' quali il Principe non può niente stabilire sopra questi oggetti, che col consenso del popolo, questo è quando il popolo vi divide con esso la sovranità. L' Ordinanza di Moulins proibisce espressamente di fare simili raccolte in Francia sen-

za l' espresso comando del Re. Risulta da questi principj, che il tributo è un diritto di giustizia per parte dei sudditi. Partecipando tutti ai vantaggj della società, tutti deggiono ancor concorrere secondo le loro facoltà a supplire ai pubblici pesi. Per assicurare il loro riposo, le loro proprietà, la loro libertà, il loro onore, e la loro vita; per procurar loro la protezione e il loro soccorso, ch' essi ritraggono dall' amministrazione pubblica, il Principe fortifica le piazze, mantiene le truppe, istituisce degli uffiziali incaricati di vegliare al governo delle Provincie, e di rendere la giustizia; protegge il commercio, distende le sue viste sopra tutte le parti del suo Impero, per prepararvi da per tutto delle risorse, e un asìlo ai suoi sudditi, e per essere istrutto dei progetti, che vi si potrebbero formare contro i loro interessi. I pubblici denari, destinati a tutti questi oggetti, sono consagrati perciò ancora al bene dei cittadini. Il Principe non riceve, che per dare; come appunto dai vapori, che il Sole alza sopra la superficie della terra si formano quelle pioggie benefiche, che ad essa portano la fecondità, e la vita. Gesù Cristo raccomanda espressamente di rendere il tributo a Cesare (111). Il suo Apostolo ripete il me-

(111) *Matth.* XXII. 21.

desimo precetto: *Cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal* [112]. Sarebbe dunque mancar tutto in una volta all'ubbidienza, che si deve a Dio, e al Sovrano, privando il Fisco del tributo imposto; sarebbe ancora un mancare al diritto dei particolari, perchè i vuoti, che cagionano le fraudi, e le nuove spese, ch'esse esigono per cautelarsi contro la cattiva fede dei contributarj, cagionerebbe un aumento d'imposizioni, che è sempre al carico del popolo. Queste frodi a tale effetto erano poste nel rango dei diritti delle leggi romane: *Fraudati vectigalis crimen* (113). Domat (114), Watel, e tutti quelli, che hanno

(112) *Rom.* XIII. 17.

(113) *L.* 8. *ff. De pub. & vectig.*

[114] „ La necessità de' danari pubblici per far „ sussistere lo Stato in pace, e in guerra, richiede le contribuzioni, dalle quali questo danajo deriva. Così il ben comune giustifica l' imposizione, e l' esazione de' tributi, che i bisogni dello Stato rendono necessarj.

„ Ne segue da questa necessità, e da questa „ giustizia delle contribuzioni, che tutti coloro, ch' „ esse risguardano, sono obbligati di adempierle, „ come legittimissimo debito... E' una conseguenza „ della necessità delle contribuzioni, ch' esse sieno „ più, o meno grandi secondo i bisogni.

„ Tutte le contribuzioni, ed imposizioni, che „ posson levarsi in uno Stato conciossiachè destinate sieno pel ben pubblico, e tutti que', su quali „ esse debbano prendersi, obbligati sieno di portar-

trattato del diritto pubblico, sono unanimi in questo punto (115): Loke insegna male a proposito ,, che se qualcuno pretendesse ave-
,, re il poter d'imporre, e di fissar delle tas-
,, se di sua propria autorità, e senza il con-
,, senso del popolo, egli violerebbe la legge
,, fondamentale della proprietà delle cose, e
,, distruggerebbe il fine del governo. In ef-
,, fetto, aggiugn'egli, come può essere di mia
,, proprietà ciò, che ha un' altro diritto di
,, prendermi, allorchè gli piacerà (116) ,,?

Questo ragionamento pecca nel principio, perchè suppone, che le proprietà dei particolari sieno talmente loro proprie, che sieno esse esenti dalla contribuzione. E' dimostrato al contrario, come noi abbiamo fatto vedere, e Loke ne conviene con tutti gli altri

---

,, ne il peso indipendentemente dalla loro volontà;
,, non avvi, che il Sovrano, che ha solo l' autorità
,, universale del governo, e il diritto di provvedere
,, all' ordine pubblico, e a tutto ciò, che riguarda
,, il bene dello Stato, che possa ordinare le compo-
,, sizioni di ogni natura, e regolarne l' uso ,,. Domat Droit. public. l. 1. tit. 5. sect. 1. n. 2. 3. 4.

[115] ,, Appartiene al capo dello Stato il dirit-
,, to di stabilire, e di esigere le imposizioni, così
,, ordinarie, come straordinarie ,,. Principes du Droit naturel Wolf par Watel, l. 8. c. 4. § 54. - *Hoc jùris summo imperio competit, ut partem áliquam de bonis civium decerpere, tributi nomine possit*. Puff. De Jur. Nat. & Gent. l. 8. c. 5. § 4.

[116] Lock, Du Gouvernement civil. c. 12. n. 7.

politici, che il tributo è un debito per parte di tutti i cittadini. Il Principe ha dunque il diritto d'imporlo, di determinarne la quota, e di esigerlo senz' attenderne il consenso del popolo. E' vero, ch'egli può abusare di questo diritto; ma egli può ancora violar la giustizia, facendo perire cento mila uomini in una guerra ingiusta. Gli si controverterà il diritto di farla senza il consenso del popolo? Il Magistrato può sagrificare l' innocente ai suoi capriccj, e ai suoi odj personali colla spada della giustizia. Farà duopo ancora di far intervenire il consenso del popolo per convalidare le sentenze dei tribunali? gl' inconvenienti degli abusi non potrebbero adunque indebolire i diritti di una potestà legittima.

Obbligazione del Principe.

Ma la medesima legge, che sottomette il popolo al tributo, fa un dovere al Sovrano di non imporlo che pel bene dello Stato, di non istabilirlo che con discrezione, e di non impiegarlo che con riguardo.

L'utilità pubblica, che dà diritto al Sovrano di esigere il tributo, debb' essere la sua regola, allorchè egli l' impone, poichè a questo solo titolo il popolo vi è soggetto. Allorchè le rendite dello Stato non sono più sufficienti per i pesi, e che le circostanze esigono nuovi soccorsi, il ben pubblico vuole, che il Principe esamini prima, s'egli vi po-

tesse supplire con una amministrazione più economica, o con altri mezzi. Egli vuole, che nel caso, ove l'aumento delle imposizioni divenga indispensabile, il faccia colla meno onerosa maniera sopra il superfluo, e sopra il lusso piuttosto, che sul necessario, perchè essa cade allora principalmente sopra quelli, che hanno più danajo, e perchè si riscuote con più di facilità. Pare cosa più ragionevole di fare imposizioni sulle vettovaglie, che si portano dal forastiere, purchè esse non sieno della prima necessità, che sopra quelle, che si estraggono dal Regno, perchè le imposizioni sono a carico ancora del forestiere. Sembra ancora, che si dovesse far piuttosto su i beni, che sull' industria, che si debbe incoraggire. Perchè sarebbe impossibile di tassare con una giusta proporzione i profitti provenienti dall' industria, si potrebber tassare i corpi delle arti, e de' mestieri, e questi corpi potrebbero ripartir poi le tasse sopra i particolari, obbligandogli a tener registro della vendita delle loro opere.

La giustizia dimanda ancora, che l' imposizione sia proporzionata per quanto sia possibile, alle facoltà di ciascuno, e non mai al di là del suo potere, ch' essa sia divisa tra tutte le classi de' suoi cittadini, e che sia tolta subito, che il bisogno, che l' ha renduta necessaria verrà a cessare. Non è tanto l' im-

posizione in se stessa, che disgusta il popolo, quanto l'ineguaglianza delle tasse, e la dissipazione de' denari, che da esse provengono.

Il modo di esigere il danajo pubblico non è un oggetto meno importante alla felicità del popolo, nè meno degno dell' attenzione del Sovrano. La medesima ragione di equità, e di utilità pubblica domanda che non si costringano i poveri a delle tasse, che la loro indigenza li pone nella impossibilità di pagare. La legge antica ne aveva fatta una proibizione espressa (117): questa saggia disposizione non può essere stata abolita dalla legge dell'Evangelo, ch'è una legge di carità. Essa si è conservata nelle leggi Romane (118),

---

(117) *Si pignus a proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis occasum reddes ei. Ipsum enim est solum quo operitur, indumentum carnis ejus, nec habet aliud in quo dormiat*. Exod. XXII. 26. 27.

Non accipies loco pignoris inferiorem & superiorem molam, quia animam suam opposuit tibi. Deut. XXIV. 6.

(118) *Non acerbum se exactorem, nec contumeliosum praebeat* (Praeses Provinciae), *sed moderatum & cum efficacia benignum, & cum instantia humanum*. L. 33. ff. De usurp. - *Vestis relinquenda est debitori, & ex mancipiis, quae in eo usu habebit*. L. 6. ff. De Pign. & Hypot. - *Executores a quocumque judice dati ad exigenda debita, ea quae civiliter poscuntur, servos aratores aut boves aratorios, aut instrumentum aratorium, pignoris causa, de possessionibus non abstrahant*. L. 7. c. Quae res pign. obl. poss. vel non.

e nelle Ordinanze de' nostri Re (119) . Il pastore tosa le pecore , e non le uccide . Il fine delle contribuzioni è di proteggere i popoli. Esse non debbono dunque toglier loro i mezzi di sussistere. L' umanità , e il bene dello Stato s' uniscono qui in lor favore . Il Principe s' impoverisce togliendo a' suoi sudditi le risorse delle industrie, che possono metterli in istato di soddisfare le tasse imposte. Le terre rimangono incolte se si tolgono a poveri di campagna gl' istromenti da lavoro; lo Stato si spopola per la morte degl' infelici, che la miseria divora, e le trasmigrazioni diminuiscono le forze della Nazione, e accrescono nella medesima propensione quelle dei suoi vicini (120).

---

[119] „ Procedendosi per cattura, ed esecuzio„ ne, sarà lasciato alle persone catturate una vacca, „ tre pecore, o due capre per ajutare a sostenere „ la loro vita.... Oltre a ciò sarà lasciato un let„ to, e l' abito, di cui saranno i catturati vestiti, „ e coperti „. Ordonn. de 1667. tit. 33. art 14. - Voy. les art. 15., e 16. de ce meme titre. - L' ordonn. d' Orleans art. 28 & 122. - Celle de Blois art. 57. - L' edit. du 16. mars. 1595.

[120] „ Le maniere violente, ed inumane, col„ le quali sono i tributi esatti, ed il dispendio, di „ che s' aggravano uomini, che pagherebbero, se „ fossero alcun poco pazientati, ed hanno bisogno „ di aver compatimento, rendono odiosissimi i tri„ buti, e que' che li esigono con questi mezzi crudeli, „ colpevolissimi. Togliesi ad uomini, che han tra

Per i medesimi motivi del ben pubblico la percezione delle imposte si dee fare nel modo il meno dispendioso. Quando una gran porzione si consuma nelle spese di esazione; quando un'altra porzione più ampla ancor serve ad arricchire gli esattori, o quelli, che li proteggono, e che le contribuzioni si trovano perciò considerabilmente diminuite, prima ch'esse pervengano al tesoro pubblico, ne nasce la necessità di aumentare a proporzione i pesi del popolo. Il suo interesse, quello del Principe, e quello dello Stato sarebbe

---

„ vagliato tutto l'anno, e son carichi alcuna fiata „ di numerosa famiglia, il poco, che loro rimane „ per vivere. Vien tratto a forza e bestiame, e mobili, e letto, e generalmente tutto ciò, che può „ esser tolto, e tratto via. Si empiono le prigioni „ di capi di Famiglia, che hanno la trista commissione di spogliare i loro fratelli, ma che non „ possono renderli solvibili, spogliandoli. Si allontanano gli uni, che mojono, dove possono: si riducono in disperazione gli altri, aggiungendo alle loro tasse, spese che le sorpassano di molto. Si „ rendon responsabili coloro, a' quali rimane alcun bene, della povertà degli altri. Si fan pentir quei „ che hanno dell'industria, della buona fortuna medesima del loro travaglio, perchè vengon renduti „ mallevadori degl' insolvibili: si spande per tutto „ la costernazione: si riempie di lamenti, di lagrime, ed a proporzione che la miseria diviene più „ generale, la durezza di quei, che la cagionano „ diviene più insensibile „. Instit. d'un Prince, part. 2. c. 19. n. 18. 19.

adunque che si rendessero semplici i mezzi della percezione per diminuirne la spesa.

L'esazione debb'essere in seguito ben intesa per se stessa; quegli che sono commessi alla percezione dei diritti reali gelosi di guadagnare la confidenza de' loro superiori per avvanzare la loro propria fortuna, sono tentati di angariare i sudditi, e d'impiegare le sottigliezze e il cavillo, affine di accrescere il prodotto della loro esazione:

I particolari oppressi, o non possono difendersi, o amano meglio soffrire una leggera ingiustizia per evitare delle contestazioni dispendiose. Ciò non ostante queste vessazioni sebbene sieno mediocri, considerate in particolare, formano per la loro moltiplicità un aumento considerabile, ma più è facile l'angariare i sudditi, più il Padre del popolo debbe armarsi di severità per proteggerli.

L'esenzione del tributo in favore di alcuni cittadini, o di certi corpi diviene onerosa agli altri, che debbon supplire per la porzione degli esenti. Per questa ragione il privilegio non debb'essere accordato, che con molta discrezione, e in considerazione del ben pubblico; in maniera, che per un giusto compenso la società riceva da una parte ciò, che essa perde dall'altro. Tali sono le esenzioni de' patrimonj, i quali essendo destinati ai bisogni de' poveri, o al sostentamento di quelli,

che attendono agl' impieghi pubblici, pagano con quest' istesso un peso dello Stato.

Finalmente se l' equità, e la moderazione debbono presedere alla percezione delle imposizioni, la saviezza, e la fedeltà debbono dirigerne l' uso. I danari pubblici essendo consegrati al ben della società non è permesso d' impiegarli in altri oggetti. *I beni de' popoli non debbon esser impiegati, che alla vera utilità de' popoli* (121), dice Monsig. de Fenelon. S' intende per l' utilità del popolo ciò, che si rapporta alla dignità dell' Impero, e del Sovrano, come al vantaggio generale de' cittadini. La liberalità onora certamente i Principi, ma la prodigalità sarebbe un torto, che si fa al popolo; co' suoi beni, co' suoi sudori, e col suo sangue si forma il tesoro pubblico. Quanto debb' esser egli prezioso! Con qual riserva, e con qual religione si dee por mano a questo deposito sacro! L' economìa è qui tanto più essenziale, quanto ch' essa arricchisce il Sovrano, tende a diminuire gli aggravj de' sudditi, procura i mezzi di soddisfare agl' impegni contratti di provvedere alle necessità attuali, e a' bisogni avvenire. E' troppo tardi il pensare alle risorse, quando bisogna impiegarle.

„ Il dovere d' un ministro deputato alle

[121] Direction pour la conscience d' un Roi. Direct. 16. p. 41. edit. 1775.

„ finanze, dice Le Bret, è una affezione particolare al servizio del Principe, affinchè possa degnamente soddisfare a due principali punti del suo incarico. Il primo è di mantenere diligentemente il credito del Re, ed adempiere le promesse, e di mantener la fede, ch' egli ha data a quelli, che l' hanno soccorso co' loro mezzi, e colla loro borsa durante la necessità degli affari, e che si sono obbligati pel suo servizio; l' altro è di sovvenire precisamente alle occasioni presenti dello Stato (122) „.

§. VII.

Il Sovrano ha l' autorità di far battere moneta. Quali sono le di lui obbligazioni a questo riguardo?

Diritti del Principe.

La facoltà di far batter moneta non sarebbe al più, che un diritto onorifico assolutamente compatibile colla qualità di suddito se essa si limitasse solamente alla sola fabbricazione delle monete. Ma essa contiene ancora il diritto di determinarne il valore numerico, di fissare la finezza de' metalli, che vi si debbono impiegare, e di proibire il corso delle altre monete; oggetti importan-

(122) Le Bret. de la Souverain. l. 2. c. 4.

ti alla sicurezza del commercio, e che esigono l'autorità del Sovrano per decidere, ordinare, e garantire i cittadini dal dolo, e dalla frode. Per questa ragione tutti gli autori si accordano a considerare l'autorità di battere moneta come uno dei diritti essenziali alla sovranità intimamente legata col bene pubblico. Tal'è tra gli altri la dottrina di di Loyseau (123), di Puffendorf (124), di Watel [125]. Ascoltiamo sopra tutti Domat su questo articolo:

„ La necessità, dic' egli, di fare il prez-
„ zo di tutte le cose, che sono in commer-

---

(123) Quest' autore, come ho io già osservato, pone questo diritto nel numero delle principali prerogative, che costituiscono il potere Sovrano. Des Seign. c. 3. n. 3.

(124) L'impronta che si vede sulle monete, dovendo essere „ il suggello del suo peso si compren-
„ de, che non può essere permesso indifferentemente
„ a tutti di fabbricarne: vi diverrebbero troppo co-
„ muni le frodi: perderebbero esse ben presto la fi-
„ danza pubblica: ciò sarebbe annientare una istitu-
„ zione utile.... Quei che contraffanno la mone-
„ ta, conculcano dunque il diritto del Sovrano, o
„ la facciano della stessa qualità, o l'alterino.„ Droit des Gens de Wolf. par Watel. l. 1. c. 10. §. 106. 107.

(125) Il diritto di coniare moneta è un di quei,
„ che appartengono alla maestà, egualmente, che
„ quello di determinare il valore estrinseco della
„ moneta del paese „. Watel. Principes du Droit naturel de Wolf l. 8. c. 4. §. 62.

„ cio, di cui bisogna farne la stima o per
„ le rendite, o per gli affitti, o per ogni al-
„ tra sorte di commercio, e di diversi biso-
„ gni, ha renduto necessario nel pubblico
„ l'uso della moneta, cioè di qualunque ma-
„ teria, che abbia un corso facile da una
„ mano all'altra, e che tenga il luogo del va-
„ lore delle cose; di cui fa d'uopo di farne
„ la stima, ciò che domanda l'autorità del
„ Sovrano per la scelta di questa materia, e
„ per darle il suo valore preciso, che pos-
„ sa formare in uno, o più prezzi ogni sor-
„ te di valore, cominciando dalle più pic-
„ cole fino alle più grandi; così il diritto
„ di fare la scelta di questa materia, la sua
„ riduzione in moneta, i regolamenti che ne
„ fissano il peso, il volume, la figura, il
„ valore, e che le danno il corso nello Stato
„ non appartiene che al solo Sovrano; per-
„ ch'egli è il solo, che possa obbligar tutti
„ i suoi sudditi a ricevere per prezzo delle
„ cose, la moneta ch'egli mette in uso, e che
„ egli autorizza colla sua immagine, o con
„ altra marca, con cui essa è improntata.
„ Questo è quel diritto, che viene chiamato
„ il diritto di coniar moneta, che racchiude
„ quello di aumentarne, o diminuirne il va-
„ lore, di screditare l'antica, e di farne al-
„ tra a seconda delle circostanze dei tempi.
„ L'abbondanza, o la carestìa di questa mate-

„ ria, i bisogni dello Stato, ed altre cagioni pos-
„ sono dar luogo a questi cangiamenti (126) „.

Noi vediamo nell' istoria di Francia la confusione, che cagionò al cominciamento della terza schiatta la facoltà, che avevano i Vassalli di far batter moneta, e di regolarne il valore. Vi erano tante monete differenti quanti i feudi. Quante diversità in conseguenza in rapporto al valore intrinseco, e quante difficoltà per determinarne il prezzo, e per prevenirne le frodi (127)!

---

(126) Droit public. l. 1. tit. 2. sect. 2. n. 17.

[127] „ Il Principe, che recò maggior pregiudizio
„ a' suoi sudditi, col cangiamento, o alterazione
„ delle monete fu Filippo il Bello. Vedendo, che si
„ soffriva con molta impazienza questa novità, si ob-
„ bligò per lettere patenti in data del mese di mag-
„ gio 1295. d'indennizzare tutti coloro, cui pregiu-
„ dicassero le monete alterate... Quest' alteramento
„ si estese ad un eccesso così fatto, che l' anno 1301.
„ un danajo d' argento dell' antica moneta ne valeva
„ tre della nuova. Bisognava che fosse ben grande
„ il disagio, che produceva questa moneta alterata,
„ poichè circa l' anno 1303. i Prelati del Regno offe-
„ rirono al Re due ventesimi della rendita annuale
„ di tutti i loro benefizj, con condizione, che per
„ lo innanzi nè esso, nè i suoi successori alterassero
„ le monete senza una necessità indispensabile, che
„ dovesse esser giustificata da consiglieri del Concilio
„ segreto, dappoi confermata da un' assemblea de'
„ gran Signori, e de' Prelati del Regno „. Hist. de Fr. par le P. Dan. tom. 5. Hist. de Philippe le Bel pag. 124. edit. de 1755.

E' necessario adunque all' ordin pubblico, che il diritto di far batter moneta non possa esercitarsi, che in virtù dell' autorità del Principe; niun suddito ne potrebbe godere, se non per privilegio, e con dispensa, come osserva Wolf (128). Questo diritto diviene egli medesimo un segno della sovranità per l'impronta del Sovrano. Il ricevimento, e l'uso, che fanno i sudditi delle monete, che portano la sua immagine col suggello della sua autorità, è una riconoscenza pubblica della loro sommissione. Gesù Cristo sembra avercelo indicato, allorchè interrogato se bisognasse pagare il tributo, rispose: Mostratemi la moneta, con la quale voi il pagate. Di chi è questa immagine, e questa iscrizione? *Cujus est imago hæc, & superscriptio?* di Cesare; e bene, rispos' egli, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio [129].

Obbligazioni del Principe.

In seguito di quest' impegno, che contrae il popolo, il Sovrano contrae vicende-

[128] „ Benchè a' tempi andati più Signori, e „ Vescovi di Francia godessero il privilegio di far co- „ niare moneta fu riputato sempre fabbricarsi di au- „ torità del Re, che ha finalmente ritirati tutti que- „ sti privilegj a cagione degli abusi „. Wolf. Droit des Gens. l. 1. c. 10. §. 107.

(129) *Matth.* XXII. 20. & 21.

volmente delle obbligazioni indispensabili della più esatta giustizia. Se egli ha solo il diritto di far batter moneta per garantire la fede del commercio, e per procurarne la felicità, egli dee far fabbricare una quantità di monete sufficienti per i bisogni della società, debbe regolarne la qualità, in modo che il valore intrinseco abbia una giusta proporzione col valore numerico. Allorchè forzato dalla necessità delle circostanze, viola questa proporzione, o aumentandone la lega, o il prezzo delle monete; una simile disproporzione è necessariamente una lesione fatta all' ordin pubblico. Il Principe si arricchisce del doppio, pagando i suoi debiti se il prezzo è aumentato del doppio, poichè egli li paga colla metà meno: gli esteri così si arricchiscono pagando, e non perdendo niente nei rimborsi, che loro si fa, perchè non essendo sottomessi alla legge del Sovrano, non possono essere forzati a ricevere le monete, se non per quello, che realmente vagliono. Quelli, che sono obbligati a pagar censi lo adempiono colla metà di meno. I cittadini, che sono creditori del fruttato di questi censi si trovano all' incontro tutto in un colpo ridotti ad avere una metà delle loro entrate, perchè le vettovaglie, e le altre mercanzie essendo sempre in proporzione col valore reale della moneta, esse aumentano allora per lo

doppio. Con ciò non solamente questi sopportano soli questo genere d' imposizioni contro le regole dell' equità, che debbono dirigere la religione del Sovrano (130), ma ancora arricchiscono i loro concittadini, e gli estranei delle loro proprie spoglie.

Il Principe debbe adunque darsi fretta di rimediare al male per quanto gli è possibile, e subito che il può. L' eccedente del prezzo proporzionato al valore intrinseco delle monete è un debito di cui lo Stato è responsabile a quelli, che sono stati obbligati a riceverlo. Non si potrebbe mancare ad adempiere questa obbligazione senza diminuire la confidenza pubblica, e senza rovinare il credito dello Stato, credito, che essendo la principale risorsa nelle necessità inopinate, non potrebbe esser giammai compensato dal sollievo momentaneo, che può procurare l' aumento delle finanze. Io dico, ch' egli dee soddisfarvi per quanto egli può, perchè è impossibile di procurarne un' intiera idennità. I cittadini, che sono stati i primi a ricevere le nuove monete sono stati obbligati di farle correre nel commercio spesso con perdita. Molti hanno approfittato di questa circostanza per pagare i loro debiti particolari, e la maggior parte di quelli, a quali si dovrebbe

(130) Vedi il 5. §. di questo capitolo.

restituire, non hanno più titoli per dimandare la loro idennità, mentrechè altri, che non sono stati lesi profitterebbero della restituzione.

Quello, che noi quì diciamo dell'aumento disproporzionato delle monete, si dee ancora applicare a più forte ragione ad altri segni puramente arbitrarj, ai quali la volontà sola dei Principi avrebbe dato un valor fittizio nell'interesse de' suoi Stati.

§. VIII.

Il Sovrano ha l'autorità d' istituire degli uffiziali per le funzioni dell' amministrazione pubblica; quali sono le sue obbligazioni a questo riguardo?

Diritti del Principe.

Noi abbiam detto, che il Sovrano non potendo esercitare per se medesimo le differenti funzioni del governo nel particolare dell'amministrazione pubblica, la medesima autorità, che gli dà tutto il potere necessario al mantenimento dell'ordine, gli dà conseguentemente il diritto di associare i suoi sudditi a quest'amministrazione, comunicando loro una porzione della sua autorità per vegliare a suo nome al bene della società. „ Siccome il governo Sovrano riguardo l'ordi„ ne universale dello Stato, e del ben pub„ blico (queste sono parole di Domat), e

„ che si estende a tutto ciò che dee compor-
„ re quest' ordine, e formare la polizia ge-
„ nerale per l'amministrazione della giustizia,
„ per le armi, per le finanze, e per tutto ciò,
„ che può domandar l'uso dell' autorità; il
„ Sovrano ha il potere di cuoprire le cari-
„ che, e gl' impieghi necessarj per tutte que-
„ ste differenti parti dell' ordine, con perso-
„ ne, che in vece sua n' esercitano le funzioni,
„ dì fissare ad ognuno le sue, e di dar lo-
„ ro la dignità, l'autorità, e gli altri carat-
„ teri proprj per quelle, che loro sono com-
„ messe. Il che contiene il diritto di creare
„ le cariche, l'uso delle quali può esser ne-
„ cessario pel bene pubblico, e di regolarne
„ i diritti, e le funzioni, e il diritto anco-
„ ra di sopprimer quelle, che possono essere
„ inutili, ed onerose allo Stato (131)„.

Tutti i popoli hanno conosciuti questi impieghi subalterni. Il Sovrano gli ha sempre conferiti, ed è evidente, che questo diritto non può appartenere, che a lui solo; poichè tutta l'autorità risedendo nella sua persona, non si può esercitare, che in virtù della missione. Mosè si associò settanta Vecchj per governare gli Ebrei nel deserto. „ Io non pos-
„ so terminar solo i vostri affari, diss' egli al
„ popolo; ... Io ho scelto dalla vostra tribù

---

[131] Domat. Du Droit public. l. 1. tit. 2. sect. 2. n. 5.

„ uomini saggj, e distinti, ed ho lor detto:
„ ascoltate il popolo, e pronunziate ciò che sa-
„ rà giusto tra il cittadino, e l'estero [132]„.
Iddio rattifica queste saggie disposizioni, comunicando a questi nuovi giudici una porzione dello spirito, ch'egli avea dato a Mosè (133). La Scrittura santa fa menzione dei differenti uffiziali stabiliti dai Re di Giuda; sotto Davidde Gioabbo aveva il comando delle armi; Banania la condotta delle legioni Cereti, e Feleti, Aduram era incaricato delle finanze, Giosafatte dei registri, Achitofel era consigliere del Re (134). Le Bret insegna, che tra
„ le marche della sovranità perfetta, ed assolu-
„ ta, la più nobile, e la più importante allo Sta-
„ to, è quella di poter istituire gli uffiziali; e per
„ questa ragione i Principi Sovrani hanno in
„ ogni tempo amato il diritto di conferire
„ le cariche del loro impero, che i loro sud-
„ diti sono stati ambiziosi di possedere (135)„.
Wolf aggiunge ciò non ostante questa riflessione, che l'amministrazione pubblica essendo un impiego dei Re: *Se è loro permesso di prender ministri per farsi ajutare, non debbon per questo interamente riposarsi sopra di essi in riguardo all'amministrazione del governo* (136).

[132] *Deut.* I. 12. 15. &c.
(133) *Num.* XI. 25.
(134) *II. Reg.* VIII. XX. - *I. Paral.* XXVII.
[135] Le Bret. De la Souverain. l. 2. c. 1.
(136) Wolf. Droit des Gens. l. 1 c. 4. §. 55.

Obbligazioni del Principe.

Dalla scelta dei suoi ministri dipende la gloria del Sovrano. Un Regno sarà sempre florido se tutte le parti dello Stato dirette da uomini abili, e savj concorrono nelle armate, nelle finanze, nel commercio, nella magistratura, nella Chiesa tra cittadini, e presso gli estranei a dargli un accrescimento di attività, e di forza a mantener l' ordine, e la giustizia, a far fiorire le arti, a proteggere il debole, ad eccitare i talenti, a mantenere l' abbondanza, ed a formare la felicità di tutti. Con qual discernimento il Principe non dee procedere a questa scelta? L' istoria di tutti i secoli c' insegna, che se i sudditi hanno dovuto qualche volta gemere nell' oppressione, o nell' indigenza, se sono stati esposti ai saccheggj, se sono stati soggiogati, se il Sovrano medesimo si è veduto forzato ad abbandonarli, ed a subire egli stesso la legge dei suoi nimici; queste sciagure non sono quasi avvenute giammai, se non se per l' incapacità, o l' infedeltà di quei, che avendolo ingannato, erano divenuti i depositarj della sua autorità. Una nave abbandonata a piloti inesperti non può mancar di perire, mentre il mare è in burrasca. Dalla scelta di un sol uomo, spesso dipende la salute di un intiero popolo. Questo è il caso principalmente, in cui il favore è micidiale. La gra-

zia accordata all'ambizione è in questo caso una sentenza di morte contro un infinità di infelici: „ la bontà, l'amicizia, la riconoscenza „ sono ancora virtù in sul Trono, e piacesse „ a Dio, aggiunge l'autore di già citato, che „ esse sempre vi fossero: ma un Re saggio „ non si abbandona senza discernimento alle „ loro impressioni. Egli le ama, egli le col- „ tiva nella sua vita privata, subito che agi- „ sce a nome dello Stato, egli non ascolta che „ la giustizia, e la sana politica. E perchè? „ Perchè egli sa che l'impero non gli è con- „ fidato, che pel bene della società (137) „. I medesimi servigj non potrebbero esser titoli sufficienti per pretendere agli impieghi pubblici senza le qualità ricercate per esercitarli. La ricompensa si dee sempre accordare coll'interesse del popolo. Ma se nè il favore, nè i servigj non sono ragioni per impiegare i sudditi alle funzioni pubbliche, avranno le ricchezze diritto di aprirne l'ingresso?

Non basta ancora d'innalzare il merito agli impieghi pubblici: il Principe debbe far ancor rispettare l'autorità tra le mani di quelli, che ha onorato della sua confidenza contro la malignità, e gl'intrighi della gelosìa sempre ingegnosa a discreditarli. La loro po-

---

(137) Wolf. Droit des Gens. l. 1. c. 4. §. 39. trad. de Barbeyrac.

testà è sua, e niuno può sottrarsene senza insultare la maestà dell'Impero. Ma proteggendoli, deve vegliare su la loro condotta: l'occhio del padrone eccita lo zelo, e previene l'abuso. Il padre di famiglia diviene risponsabile delle colpe dei suoi servitori, quando egli le ha dovute prevedere, o che ha negligentato di reprimerle. Abbiano adunque i sudditi la libertà di portare i loro gemiti ai piedi del Trono, e i Grandi allorchè gli opprimono non aggiungano le violenze all' ingiustizia per soffogare fino le grida degli infelici che sono oppressi. In quest' incontri la clemenza verso di un solo diverrebbe un atto di crudeltà verso l'intera Nazione.

„ Ma per conservarsi nella libertà di ri-
„ formare i suoi uffiziali il Principe dee con-
„ tenerli nella dipendenza. Gli ultimi Re di
„ Francia della prima razza, dice Wolf, ab-
„ bandonarono il governo dell' autorità ai Pre-
„ fetti del palazzo. Divenuti così veri fan-
„ tasmi essi perderono..... i titoli, gli ono-
„ ri di una dignità, di cui essi avevano ab-
„ bandonato le funzioni (138)„.

---

[138] Wolf Droit des Gens. l. 1. ch 4. §. 55. Io cito di Wolf il ristretto, che ne ha fatto Watel. E questa osservazione io faccio una volta per sempre.

§. IX.

I poteri del Sovrano sono inseparabili dalla sovranità medesima, ed è il Sovrano obbligato a mantenerli, affine di vegliare alla felicità pubblica.

Noi abbiamo detto, che Iddio creando gli uomini per vivere in società, aveva istituito in mezzo ad essi una potestà capace a governarli, e che aveva egli dato a questa potestà tutta l'autorità necessaria per mantener l'ordine, la giustizia, e la pace (139). Noi abbiam fatto vedere, che tutti i poteri attribuiti al Sovrano erano essenziali alla sovranità medesima, poichè erano necessarj al governo della società civile, e che essi avevano per conseguente la loro origine nell' istituzione divina, e nei disegni di questa provvidenza benefica, che veglia alla salute dei popoli. Essi sono dunque inseparabili di lor natura, poichè non se ne potrebbe sopprimere alcuno, senza far attentato all' ordin pubblico.

Che si contrasti in effetto al Sovrano il diritto di far delle leggi, o che non possa pronunziare diffinitivamente su le controversie dei particolari, il governo ricaderà nell' arbitrario; le pretensioni rispettive dei citta-

---

(139) Ved. p. 1. c. 1. mas. 1. e 8.

dini, non potranno più terminarsi, che con la forza. Che si tolga a questa potestà la spada della vendetta, e la distribuzione delle grazie; come la moltitudine non si determina, che per interessi personali, non vi avrà più mezzi a farla concorrere al ben pubblico, non essendo più ritenuta dal timore, nè invitata dalle ricompense; e i delitti inonderanno la terra subito che rimarranno impuniti. Questa medesima potestà perda il diritto di levar truppe, di comandarle, di dichiarare la guerra, di regolarne le operazioni; il Regno sarà aperto alle invasioni delle Nazioni nimiche, perchè non vi sarà più autorità per unire le armate, per diriggere, e per far osservare la subordinazione, e la disciplina. Non sarà più possibile di far concorrere le forze in un piano di attacco, o di difesa, non essendovi più centro di riunione nell'autorità del comando, che debbe muoverle. Se fosse permesso di negare il tributo, le risorse dello Stato sarebbero ben presto diminuite per mancanza delle finanze che danno del movimento, e dell'attività alle molle del governo, ed il corpo politico perirà per l'inazione. Non vi sarà più sicurezza pel commercio se non vi sarà una potestà suprema per proteggerlo. Finalmente se il Sovrano non ha diritto di farsi rappresentare nelle differenti parti della pubblica amministrazione, siccome egli

non può agir da lontano, che debolmente, non avrà più modo di provvedere sufficientemente ai bisogni del suo popolo; e s'egli lascia prendere ai suoi uffiziali un aumento di potere capace di resistere ai suoi ordini, ognuno di essi stabilendo una specie di sovranità nella sua giurisdizione potrà angariare impunemente il popolo: e dal conflitto di tanti piccioli Sovrani si accenderà il fuoco della discordia, e delle guerre intestine, che incendierà tutte le Provincie dei suoi Stati.

I diritti della sovranità essendo dunque tutti ugualmente necessarj al bene della società, al mantenimento dell'ordine, e della giustizia, essi devono essere ugualmente imprescrittibili, ed immutabili, come i principj dell'ordine, e della giustizia medesima, così inviolabili, come i diritti della umanità, così antichi, come il mondo. Dopo la creazione dell'universo da per tutto ove sono stati uomini viventi in società, e in tutti i generi di governo vi ha sempre esistito un'autorità, alla quale tutti i membri sono stati subordinati in tutto ciò, che concerneva l'ordine, e l'interesse pubblico, e senza la quale la società non saprebbe esistere. Che le rivoluzioni dei tempi cangiano le costituzioni degli Stati, che esse facciano passare la sovranità fra le mani del popolo, o in quelle de' nobili, o in quelle di un solo; la sovranità ab-

braccierà tutti questi poteri in qualunque parte esista. Non si può nè sminuire una porzione, senza rovesciar l'ordine, nè dividerla, senza dividere la sovranità, nè modificarla in una Monarchìa per attribuire al popolo una potestà capace di contrappesare quella del Principe, senza distruggere la medesima costituzione Monarchica, che riunisce la pienezza del potere nella persona del Monarca.

CONSEGUENZA.

Ma per la medesima ragione, che i poteri della sovranità tendono all'ordin pubblico, per la medesima ragione, ch' essi sono necessarj al governo del popolo, il Principe è tenuto di conservarli (140). Nè potrebbe abbandonarli, nè lasciarli indebolire tra le sue mani senza mancare al dovere il più essenziale della sua amministrazione, privandosi dei mezzi, che la provvidenza ha istituiti, e che ha ad esso confidati, e che gli sono necessarj per proteggere i suoi sudditi, e per far regnar l'ordine, e la giustizia nella società. Ogni potestà, che egli permettesse che s'elevasse a fianco del Trono capace a contrabbilanciare la sua, lo metterebbe fuor di stato di poter reprimere le vessazioni di quelli, che si fossero renduti molto formidabili per assicurarsi l'impunità. L'interesse del Sovrano si

(140) Rem. du parl. de Paris du 9. avril. 1753.

trova dunque quì riunito coll' interesse del popolo. Tutti i colpi che scuotono le fondamenta del Trono vanno adunque a ferire direttamente la fortuna, il riposo, e la sicurezza de' cittadini. E se i cittadini si lasciassero sedurre dall' allettamento di una falsa libertà, o di una pretesa riforma per sollevarsi contro il Principe, o se essi riguardassero con una specie di neutralità i complotti formati contro la sua potestà, essi si renderebbero colpevoli e verso il Principe, e verso lo Stato, e verso se medesimi. La sovranità non può indebolirsi tra le mani del Monarca, che a danno del ben pubblico. Perchè è impossibile al popolo di sottrarsi ai poteri, che sono necessarj al governo della società; essi non potrebbero spogliarne i loro legittimi padroni senza farli passare tra le mani dei ribelli, e questi nuovi padroni non avendo alcun titolo per comandare, impiegherebbero tutti i delitti per istabilire il lor proprio dominio; sostituirebbero la forza all' autorità legittima, ed opprimerebbero così sotto il peso di una potestà arbitraria quei medesimi popoli, de' quali essi si sono sul principio chiamati i liberatori.

CAPITOLO II.

De' principj, che debbono regolar l'uso della sovrana potestà.

La giustizia, ch'è la suprema legge dei Sovrani, diviene il più fermo appoggio del loro Trono. Nel tempo istesso, che domina sopra essi, assicura la loro autorità, o coll'armonìa che conserva nella società, o col diritto che loro dà sulla ubbidienza dei sudditi, e per la confidenza che ispira nel loro governo. Siccome questi non possono essere veracemente liberi, se non se nella subordinazione ad un'autorità legittima, così quei non possono regnar con gloria se non per la giustizia di una saggia amministrazione. Le leggi protettrici dei sudditi, e dei Sovrani non potrebbero adunque nè nuocere alla libertà de' popoli, nè ferire l'indipendenza dei Re. Un potere, che s'estendesse al di là delle leggi, diverrebbe dispostismo nel modo istesso, che una libertà, che non fosse regolata dalle leggi degenererebbe in licenza. I sudditi indipendenti diverrebbero schiavi sotto un'apparenza di libertà, perchè sarebbero essi dominati dalla forza, e il Principe dispoto caderebbe a vicenda nella servitù, vo-

lendo godere di una potestà senza limiti; perchè il suo potere non essendo più sostenuto dalla giustizia, sarebbe più esposto alle intraprese dell' ambizione, e della cabala. Non vi sono Stati, ne' quali il Sovrano sia meno sicuro sul Trono, di quelli, ove il dispotismo ha stabilito il suo impero.

Ma quali sono i principj, che debbono regolare il governo del Principe? Questo è ciò, ch' esaminar si debbe in questo capitolo.

Tutto il Mondo conviene, che le leggi divina, e naturale, essendo superiori a tutti gli uomini, ai Principi, come ai sudditi, sono ancora le regole immutabili d' ogni amministrazione pubblica. Io le suppongo dunque inviolabili, e dico:

I. Il Sovrano è tenuto ai patti, ch' egli ha fatto originariamente co' suoi popoli, e co' Principi, che gli hanno trasferito il diritto di sovranità sulle loro provincie.

II. Egli debbe rispettare le proprietà, e non ne può spogliare i sudditi che per delitto.

III. Egli dee governare con leggi positive, ed osservare per conseguente le sue proprie leggi.

IV. Vi debbono essere tra il Sovrano, e il popolo de' ministri, che formino una potestà intermedia, che sia incaricata ad eseguire gli ordini del Sovrano, e di rappresentargli i diritti, ed i bisogni del popolo; ma che

sia sempre nella sommissione, e nella dipendenza che convenga ai sudditi.

§ I.

Il Sovrano è tenuto ai patti, che ha egli fatto originariamente co' suoi popoli, e co' Principi, che gli hanno trasferito il diritto di sovranità sulle loro provincie.

PROVA.

Più il potere dei Re è assoluto, più la giustizia diviene per essi di diritto indispensabile; poichè essa è il solo argine, che oppor si possa all'abuso del potere. Or i patti formano gl'impegni di una stretta giustizia. Si dee guardare la fede, dicevano gli antichi, anche cogli schiavi. Grozio, e Puffendorfio non temono di assicurare, che il Principe è tenuto ad accordare il perdono, che ha egli promesso trattando con dei sudditi ribelli (141). Senza ciò infatti la via della mediazione diverrebbe impraticabile, poichè le promesse, e i giuramenti, che il Principe loro facesse, sarebbero nulli, ed illusorj, e non vi sarebbe sicurezza pei ribelli, che nella totale ruina del Sovrano. La fede del giuramento, e del bene generale, che debb'

(141) Grotius. *De Jure bell. & pac. l.* 3. *cap.* 19. *art.* 6. - Puffendorf. *De Jure Nat. & Gent. l.* 8. *cap.* 8. §. 2.

essere la regola di ogni governo, esigono dunque ch'essi possano riconciliarsi col Principe, assicurandosi del perdono, e che si previene con ciò tutti i mali, ai quali esporrebbesi la società colla disperazione dei colpevoli.

La giustizia sottomette ancora il Sovrano alle leggi costitutive dello Stato, che sono credute avere la loro origine nella prima istituzione del governo, cioè in un tempo, in cui il popolo scegliendosi il padrone, regola con esso la forma, secondo la quale egli sarebbe governato. Di queste leggi primordiali, dice Bossuet, (142) *è principalmente scritto, che violandole si atterrano tutti i fondamenti della terra* (143). *Dopò ciò non resta, che la caduta degl' imperj*. In un'altro luogo questo Prelato dopo aver messo in massima, *che la legge è sacra, e inviolabile*, aggiunse „ per intendere perfettamente la natura della legge, bisogna rimarcare, che tutti quelli, che ne hanno molto parlato, l' hanno riguardata nella sua origine come un patto, ed un trattato solenne, col quale gli uomini convengono insieme per l' autorità del Principe su ciò ch'è necessario per formare la loro società (144) „. Tutto ciò che si facesse in contrario sarebbe dunque nullo

(142) Bossuet. Polit. l. 1. art. 4. prop. 8.
(143) *Ps.* LXXXI. 5.
[144] Pol. l. 1. art. 4. prop. 6.

per pieno diritto. Secondo Grozio, *gli atti del Principe sono nulli quando passano i limiti del potere, che gli è stato originariamente dato dal popolo* (145). *E' di costituzione*, dice Wolfio, *che i legislatori tengano il lor primo potere: come potranno cangiarlo senza distruggere la loro autorità* (146)?

Si possono mettere al rango di queste leggi costitutive quelle, che sono stabilite da un uso non interrotto, di cui l'origine si nasconde nella notte dei tempi, e che perciò sono presunte che abbiano origine dal patto primitivo, che ha determinato la natura del governo.

CONSEGUENZE.

Le convenzioni, che fanno le provincie sottomettendosi al Sovrano, formano tra esse e lui un contratto primitivo, simile a quello, che regola originariamente la costituzione del governo attuale.

Le capitolazioni delle città, che si rendono al vincitore sono della medesima natura, e impongono la medesima obbligazione. „ Siccome voi dovete mantener la parola al„ la guarnigione di una città presa (diceva un illustre Prelato di Francia ad un suo allievo destinato per la sua nascita a portar la

(145) Grotius. *De Jure bell. & pac. l. 2. cap. 14. art. 2.*

(146) Wolf. Droit des Gens t. 1. l. 1. c. 3. n. 34.

corona) „ e siccome voi non dovete farvi una
„ soperchierìa su termini ambigui : così voi
„ dovete mantener parola al popolo di que-
„ sta città , e delle sue dipendenze . Che im-
„ porta a chi voi abbiate promesso delle con-
„ dizioni pel popolo ? Sia ad esso , o alla sua
„ guarnigione , tutto lo stesso . Ciò , che è
„ certo , è che voi avete promesso delle con-
„ dizioni per questo popolo : a voi si spetta
„ di osservarle inviolabilmente . Chi potrà fi-
„ darsi di voi , se voi vi mancate ? Che vi
„ sarà di sacro se non lo è una promessa co-
„ sì solenne ? è un contratto fatto con que-
„ sti popoli per renderli vostri sudditi : co-
„ mincierete voi col violare il vostro titolo
„ fondamentale ? essi non vi debbono ubbi-
„ dienza , che in vigore di questo contratto .
„ E se voi il violate , voi non meritate più
„ ch' essi l' osservino „ (147) .

Un Principe trasferendo le sue provincie , le sue città ad un' altro Principe per cambio , per semplice donazione , o in altro modo , può ancora stipolare in loro favore delle condizioni , che divengono di stretta giustizia , poichè esse appartengono alla legge naturale in virtù del contratto , e di cui per conseguenza il nuovo Signore non può esentarsi .

---

[147] Fenelon. Direction pour la conscien. d' un Roi . Direct. 30. p. 77. edit. 1775.

§. II.

Il Sovrano dee rispettare le proprietà, e non può spogliarne i suoi sudditi che per delitto.

PROVA.

Iddio non ha istituito i Sovrani, che per mantenere l'ordine, e la giustizia nella società. Ed essi rovescerebbero l'una, e l'altra se violassero le proprietà. Egli gli ha istituiti per la felicità dei popoli, ed essi diverrebbero allora il lor flagello. Il popolo non gli ha scelti, che per esserne protetto, ed egli sarebbe spogliato de' suoi beni da quei medesimi, che ne dovrebbero essere i protettori. Il Principe sarebbe adunque tanto più colpevole, quanto unisse all'ingiustizia l'abuso della confidenza pubblica, impiegando contro i cittadini la spada medesima ch'essi hanno rimessa tra le sue mani per loro propria difesa. *La proprietà de' beni*, dice Bossuet, *è legittima ed inviolabile* [148]. Acabbo, e Gezabelle ancora sembrano rispettarla. Essi non osano, nè forzare Nabot a vendere la sua vigna, nè a lui toglierla a forza aperta; ma essi hanno ricorso alla calunnia per coprire la loro usurpazione. E non è dopo averlo fatto condannare a morte, che essi si mettono in possesso del di lui dominio. Ciò nonostan-

---

[148] Bossuet. Polit, l. 8. art. 2. prop. 2.

te Iddio punisce Acabbo, e Gezabelle per aver posseduta la vigna di Nabot, e per aver fatto perire l'innocente (149).

PROPRIETA' DE' CITTADINI.

Sotto il termine *di proprietà* sono compresi non solamente i possedimenti reali, ma ancora tutti i diritti dei cittadini, la potestà che ha il padre sopra il suo figlio, il padrone sopra il suo schiavo, l'ipoteca del creditore su i beni del debitore, gli acquisti fatti sopra il dominio, i privilegj, o gl'impieghi venali, le obbligazioni contratte dal Principe co' particolari a titolo oneroso. Queste obbligazioni appartengono alla giustizia commutativa; perchè *una promessa, e un contratto, che un Re fa co' suoi sudditi, producono una obbligazione vera, e precisa in lor favore, o ch'egli contratti come Re, o come particolare*. Queste sono le parole di Grozio (150). Ciò nonostante il medesimo autore osserva, che oltre il dominio particolare, ch'è proprio al cittadino, v'ha un dominio eminente, ch'appartiene al Principe, e al quale tutte le proprietà sono subordinate, come lo sono i proprietarj medesimi al Sovrano; dominio, che non è quello di un padrone sopra il suo schiavo; ma quello di un governo civile, e monarchi-

(149) *III. Reg.* xxi.

[150] Grotius. *De Jure bell. & pac. l. 2. cap.* 14. *art.* 7.

co; perchè subito, che un cittadino acquisti una proprietà, è di diritto naturale, che non ne sia senza cagione spogliato [151].

Sovrano dominio del Principe sulle proprieta'.

In virtù di questo dominio eminente i possedimenti particolari sono sottopposti alla legge dell' autorità pubblica. Il Principe può impiegarli al vantaggio dello Stato, allorchè egli il giudichi necessario. Per questa ragione egli può tagliare i boschi de' particolari per la costruzione de' suoi vascelli, o per opere pubbliche; egli può prendere le loro terre per istabilirvi delle fortificazioni, o per aprirvi delle strade; egli può sopprimere le loro cariche, riunire alla sua corona i dominj alienati ec. Ma in tutti questi casi egli dee una indennità. Poichè se il bene dello Stato esige allora, che la proprietà del cittadino ceda all' utilità pubblica, egli non esige, che rimanga privo del prezzo di queste proprietà. Questa perdita sarebbe per lui un sopraccarico di contribuzione, che ferirebbe la giustizia.

Per la medesima ragione del ben pubblico i possedimenti de' particolari divengono contributarj per sovvenire ai pesi dello Stato; „ poi„ chè la potestà pubblica, dice Loyseau, si „ estende su i beni, come su le persone, e

---

[151] *Ib. l.* 3. *cap.* 19. *art.* 2.

„ ne segue, che siccome essa può comanda-
„ re alle persone, così può usare de' beni dei
„ suoi sudditi. Ma siccome il comando del-
„ le persone non li rende schiavi, così quest'
„ uso dei beni non li riduce in signorìa pri-
„ vata del Principe, perchè la signorìa pri-
„ vata è la perfetta proprietà, di cui si può
„ usare a discrezione. Ma l' uso della si-
„ gnorìa pubblica debb' esser regolato dalla
„ giustizia, e diretto dalla propria utilità, e
„ necessità del popolo, essendo ben ragione-
„ vole, che il Principe, a cui Dio l' ha data
„ in guardia, la possa trar del pericolo an-
„ cora a sue spese, malgrado, ch' egli ne ab-
„ bia, come l' ammalato, che si medica con-
„ tro sua volontà (152) „.

Per una conseguenza della medesima subordinazione delle proprietà particolari al dominio del Sovrano, il suddito può esserne assolutamente spogliato in pena di un delitto. Iddio rimettendo il diritto della vendetta tra le mani del Sovrano (153) *l'ha stabilito suo ministro per punire chi commette del male* (154). Noi abbiam dimostrato, che questo potere era necessario all' ordine del governo, che era fondato sulla legge naturale, confessato da tutti

(152) Loyseau Des Seign. ch. 3. §. 47.
[153] *I. Petr.* II. 13
[154] *Rom.* XIII. 4.

i popoli (155), e che egli era comune a tutti i generi del governo. In virtù di questa legge primitiva ogni cittadino si trova con tutto ciò, ch' egli possiede tra le mani dei Principi, come in sicurtà della sua fedeltà; e poichè egli può esser privato della vita, allorchè si rende colpevole di delitto, può a più forte ragione esser privato de' suoi beni.

Grozio comprende tutto ciò, che ho detto in queste poche parole: „ Il Re può in „ due maniere togliere ai suoi sudditi il di„ ritto, che hanno essi acquistato. Egli il può „ o in pena, o in virtù della proprietà so„ vreminente del dominio diretto, che ha „ sopra ciò, che loro appartiene; ma affinchè „ si possa ciò fare pel diritto sovreminente, „ è necessario in primo luogo, che il ben „ pubblico il dimandi; e in secondo luogo, „ che dal fondo pubblico questo particolare „ sia rindennizzato se si può della perdita, „ che avrà sofferta; e questa massima gene„ rale ha ancora la sua applicazione ai di„ ritti acquistati in virtù di una promessa, „ o di un contratto (156).

[155] Vedi il cap. 1. di questa seconda parte §. 4.
[156] Grotius. *De Jure bell. & pac. l. 2. cap. 14. art. 7.*

§. III.

Il Sovrano dee governare con leggi positive, ed osservare per conseguente le sue proprie leggi.

PROVA.

Siccome l'uomo sarebbe ancor troppo libero s' egli non conoscesse altra legge, che la legge naturale, perchè questa legge non essendo ben evidente che ne' primi principj, e nelle loro conseguenze immediate, lascierebbe i cittadini in riguardo a tutto il resto in continue incertezze funeste alla società (157); così il Sovrano sarebbe troppo indipendente, e l'amministrazione troppo incerta se essa non fosse regolata con leggi positive, che le servissero come di fiaccola per illuminare il suo governo. Se è egli dunque necessario pel ben pubblico di restringere l'arbitrario in riguardo ai cittadini, fissando più in dettaglio ciò che riguarda la giustizia, e il diritto di proprietà, egli è necessario a più forte ragione di ristringerlo in riguardo al Sovrano, di cui la volontà influisce sulla salute, e sul riposo di tutti, e che non ha altro ostacolo che la legge medesima contro l' abuso del potere; più la sua potestà è assoluta, più importa, che sia appoggiata con regole positive. Le regole circondando, per così dire, la persona sacra del Principe, marcano tutti i suoi passi,

---

(157) Vedi parte 2. c. 1. §. 3.

gli prescrivono forme di amministrazioni uniformi, e ben ponderate, lo garantiscono dagli errori, e dalle contraddizioni attaccate ai dubbj, ed alle variazioni di un governo arbitrario. Esse rassicurano nel medesimo tempo i sudditi su i timori dell' abuso, e sulla incertezza della loro condizione, insegnando loro la maniera, con cui debbono esser governati: *Se non vi ha nello Stato*, dice Montesquiù, *che la volontà momentanea di un solo, niente non può essere di fisso, e per conseguente niuna legge fondamentale* (158). Questa sommissione del Principe, e del cittadino alla legge, lascia loro tutto il potere pel bene, e non ristringe la loro libertà, che per impedir loro di traviare, e di nuocere. Così ben lontano, che l' assoggettamento alle sue proprie leggi offenda l' indipendenza del Sovrano, essa non fa che dare maggior maestà e forza al suo impero. Tra Nazioni, che sono regolate dal diritto naturale, il Sovrano può esser giusto, e la sua potestà legittima; ma il genere dell' amministrazione sarà sempre vizioso.

Non è dunque nè imperfezione, nè debolezza quando l' autorità rimane sotto la dipendenza delle leggi. La necessità in cui pongono il Sovrano di ben fare, e l' impotenza

[158] Esprit del Loix tom. 1. l. 2. ch. 4.

di errare, assicurano la saviezza del suo governo, e l'assimigliano a quella della Divinità, di cui i Sovrani portano l'immagine. E' dunque tenuto il Principe pel primo all' osservanza delle sue proprie leggi. „ Non vi „ è cosa più degna della maestà del Sovra- „ no, diceva un Imperadore, che di cono- „ scere la sua dipendenza in riguardo alle leg- „ gi. Da esse noi teniamo l'autorità; è cosa „ ancora più grande di ubbidir loro, che di re- „ gnare. E noi dichiariamo solennemente a no- „ stri sudditi, che noi stessi c' interdiciamo la „ libertà di violarle (159) „. I buoni Principi si sono fatto sempre un dovere di conformarvisi, e i nostri Re si sono sempre protestati di non regnare se non se per esse. San Tommaso insegna la medesima dottrina(160).

(159) *Digna vox est majestatis, legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et revera majus imperio est, submittere legibus principatum. Et oraculo praesentis edicti, quod nobis licere non patimur, aliis indicamus.* L. 4. *digna*. C. de Constitutionib. Princip.

[160] *Princeps dicitur solutus a lege quantum ad vim coactivam legis; nullus enim proprie cogitur a se ipso; lex enim non habet vim coactivam, nisi ex Principis potestate: sic igitur Princeps dicitur solutus a lege; quia nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra legem agat... sed quantum ad vim directivam legis, Princeps subditur legi propria voluntate..... Unde quantam ad judicium Dei, judicium Principis non est solutus a lege,*

Monsig. Bossuet dopo aver stabilito, che il Principe ha una potestà assoluta, ed indipendente, fa osservare, *che egli non è perciò esente dalle leggi* (161). *Quando voi vi avrete scelto un Re, diceva Iddio al popolo, non gli sarà più permesso di moltiplicar senza misura i suoi cavalli, ed i suoi equipaggj .... Egli avrà sempre la legge in mano .... affinchè egli apprenda a temere Iddio, e ad osservare i suoi ordini* (162).

„ Bisogna rimarcare, aggiunge Bossuet, „ che questa legge non comprendeva solamen„ te la religione, ma ancora la legge del Re„ gno, alla quale il Principe era sottoposto „ come gli altri, o anche più degli altri per „ la rettitudine della sua volontà .... *Perchè* „ *la potestà*, dice S. Ambrogio [163], *non di*„ *strugge le obbligazioni della giustizia; ma al* „ *contrario osservando ciò che prescrive la giu*„ *stizia, la potestà va esente di delitto, e il* „ *Regno non è esente dalle leggi; ma s' egli pec*„ *ca, egli distrugge le leggi col suo proprio e-*

quantum ad vim directivam ejus; sed debet voluntarius, non coactus legem implere. Est etiam Princeps supra legem, in quantum, si expediens fuerit, potest legem mutare & in ea dispensare pro loco & tempore. S. Th. 1. 2. q. 96. art. 5. ad 3.

(161) Polit. l. 4. art. 1. prop. 4.

[162] *Deut.* XVII. 16. &c.

(163) *Ambr. l.* II. *Apol. David.*

„ *sempio. Quello, che giudica gli altri può e-*
„ *vitare il suo proprio giudizio, e debbe far ciò,*
„ *ch' egli comanda* (164) „?

Il cancelliere Oliviero, diceva ad Errigo II., che *la vera, e solida gloria dei Re era il sottomettere la loro altezza, e la loro maestà alla giustizia, alla rettitudine, all' osservanza dei loro proprj comandi* (165). Domat si esprime appresso a poco nei medesimi termini:
„ Ancorchè, dic' egli, la potestà del Sovra-
„ no sembri metterlo al di sopra delle leggi,
„ non avendo niuno alcun diritto di fargli
„ render conto della sua condotta; egli dee
„ osservar quelli, che possono riguardarlo:
„ ed egli vi è obbligato non solamente per
„ dar l' esempio ai sudditi, e per rendere ad
„ essi il lor dovere amabile, ma perchè non
„ è egli dispensato dal legame, per questa po-
„ testà di Sovrano, che egli gode, e che al
„ contrario questo rango l' obbliga ancora a
„ preferire ai suoi interessi particolari il ben
„ comune dello Stato, essendo per esso glo-
„ riosa cosa considerarlo come il suo pro-
„ prio (166) „.

---

[164] Polit. l. 4. art. 1. prop 4.

[165] Lit. de justice tenu en 1549. – Vedi la lettera del parlamento di Rouen al Re, degli 8. Febbrajo 1771. p. 4.

[166] Domat. Droit public. l. 1. tit. 2. sect. 3. n. 12.

Ma il Sovrano può comandare a se stesso? Nò; ma egli può legarsi verso i suoi sudditi in virtù di una legge primitiva, che formi la costituzione dello Stato, e per la quale egli è obbligato a governare, secondo le leggi dello Stato; ed egli trovasi legato in effetto, in virtù di questo principio di diritto naturale, che per lo bene della società il capo, ed i membri deggiono esser diretti da regole comuni. Così quantunque egli sia libero di crear delle leggi, egli non può, creandole, sottrarsi al loro potere, in conseguenza dell' ordine stabilito in ogni amministrazione pubblica, quando per disposizioni particolari prese in vista del ben pubblico, non si trovi ne' casi particolari delle dispense, di cui noi parleremo tra poco. „ Niuno può obbligare se stesso conforme a norma di legge, „ cioè a dire, come se egli fosse il suo proprio superiore, dice Grozio: da ciò ne viene, che il legislatore può cangiar le sue leggi. Ma se egli non può obbligarsi direttamente, il può indirettamente facendo parte della comunità; perchè Iddio vuole, che le parti si conformino al lor tutto, come faceva Saulle (167) al cominciar del suo Regno [168] „.

(167) *I. Reg.* xiv. 40.

(168) Grotius. *De Jure bell. & pac. l.* 2. *cap.* 4. *n.* 12.

Prima modificazione della tesi generale.

Aggiungiamo ciò non ostante due modificazioni essenziali a questa regola generale che conservano al Principe tutto il potere, e tutta l'indipendenza della sovranità. La prima, che non può esser sottoposto alle pene determinate dalle leggi. Primo; perchè le leggi penali non possono esercitarsi, che dal Sovrano, in cui solo risiede la potestà esecutrice delle leggi. Secondo; perchè non possono esse esercitarsi, che da un giudizio legale, ed il Sovrano non conosce tribunale sopra di lui (169).

„ I Re, dice Bossuet, sono sottomessi „ come gli altri all'equità delle leggi, per„ chè debbono esser giusti, e perchè essi deb„ bono al popolo l'esempio di osservare la „ giustizia, ma essi non sono sottoposti alle „ pene della legge, o come parla la teologìa, „ essi sono sottomessi alle leggi non in quan„ to alla potestà coattiva, ma in quanto al„ la potestà direttiva (170) „: *Noi non vogliamo mettere in dubbio, nè disputare della vostra potestà; questo sarebbe una specie di sacrilegio, e sappiam benissimo che voi siete superiore alle leggi, e che le leggi, e gli ordini non vi pos-*

(169) Vedi part. 1. c. 1. mas. 9. e il capo 4. di questa seconda parte.

(170) Bossuet. Polit. l. 4. art. 1. pr. 4.

sono costringere. Così parlava nel 1527. il parlamento di Parigi a Francesco I. (171).

SECONDA MODIFICAZIONE.

La seconda modificazione è, che il Principe avendo il diritto di dispensare i sudditi dalle sue leggi nel caso di necessità, o di utilità pubblica, egli ha ancora il diritto di dispensarne se medesimo; perchè egli non può esser più legato dalle sue proprie leggi, di quello lo siena i suoi sudditi; e se è essenziale alla legislazione, che il Principe sia munito di questo potere in riguardo ai cittadini per impedir, che la legge per quanto saggia sia per se stessa, non divenga pregiudizievole in certe circostanze; a più forte ragione è necessario, che ne possa egli far uso in riguardo a se stesso nell' amministrazione pubblica, e pel bene generale; ma rispettando sempre le leggi fondamentali dello Stato, e conformandosi allo spirito della legge medesima di cui egli si dispensa.

Che un suddito, per esempio, inalberi apertamente lo stendardo della rivolta; il ben pubblico esige, che sia ripreso, e punito. Ciò nonostante l' equità naturale proibisce di punire avanti di essere assicurato del delitto dell' accusato; questa regola è inviolabile: Ma oltre questa massima generale, le leggi civili

(171) Registre du parlament. Lit de justice du 24. juillet 1527.

prescrivono ai tribunali una certa forma di procedere per dirigere, per illuminare la religione del Magistrato, e per giustificare la saviezza dei suoi giudizj appresso del Sovrano, a cui egli è obbligato render conto dell' esercizio della giustizia. Ma supponiamo da una parte, che il corpo del delitto sia manifesto, che le prove di convinzione sieno evidenti, e pubbliche, finalmente il voto della legge naturale sia adempiuto; supponiam dall' altra parte, che le procrastinazioni dell' ordine giudiziario ritardando la punizione possano dar tempo al colpevole di eccitare delle fermentazioni, di animare i suoi complici, e di consumare la sua rivolta. Chi dubita, che il Principe non possa allora dispensare dalle forme ordinarie il tribunale occupato della causa, o dispensarne se stesso? A qual titolo infatti il reo riclamerebbe i soccorsi delle leggi divenute inabili alla sua giustificazione? S. Tommaso insegna, che il Principe quantunque legato dalla legge, non può esser soggetto alle pene della legge, che egli può cangiare, o dispensarsene per la medesima autorità, con cui ne dispensa gli altri [172]. Wolfio scrive nei medesimi principj (173).

Col mezzo di queste due modificazioni si posson conciliare le differenti opinioni dei po-

[172] Vedi la nota sopra n. 160. pag. 336.
(173) Vedi la nota sopra n. 1. pag. 281.

litici, e le leggi, che sembrano opposte in apparenza sull'obbligazione dei Sovrani a riguardo dei loro proprj editti. I Re sono soggetti all'osservanza dei loro ordini quanto al foro della coscienza, ma non in questo senso, che possano esser soggetti alla pena, nè in questo senso, che essi non possano rivocarli, o dispensarsene per ragioni legittime di che essi soli sono i giudici (174).

Si direbbe, che questa distinzione dispenserebbe realmente il Principe dalla legge tutte le volte, ch'egli volesse violarla supponendo motivi di dispensa? Ma facciasi attenzione, che questo sarebbe allora l'abuso del potere, e che l'abuso, che può egli fare della sua autorità non può essere una ragione per contestarla. Subito ch'egli vorrà abusare non potrà dare agli altri la libertà di violare la legge con dispense contrarie all'equità? Non avrà egli ugualmente la libertà di eludere egli medesimo, e la legge con false interpretazioni? Non avrà egli la libertà di sottrarsene assolutamente rivocandola? Non potrà egli infringere i diritti più sacri, e i più inviolabili della giustizia tutte le volte, ch'egli non ne rispetterà la santità? Non può dunque farsi contrasto a diritti del Principe col timore dell'abuso che può farne, perche non avendo per giu-

[174] Vedi part. 1. c. 2. mas. 6.

oggetti della loro amministrazione, debbono avere la libertà di fare a questo riguardo al Sovrano le rappresentazioni, ch'essi credono necessarie per impedire le sorprese che potrebbero esser fatte alla sua religione. Questo diritto diviene un dovere in certe circostanze, a motivo dell'obbligazione che il loro ministero impone ad essi di vegliare al ben pubblico. Le Ordinanze reali incaricano particolarmente la coscienza de' Magistrati a cagione de' nuovi editti. Esse ingiungono a questi di comunicare le loro osservazioni su questi editti, e su gli ordini particolari che sono loro indirizzati, e di sospenderne l'esecuzione, allorchè li trovano contrarj all'interesse dello Stato, fintanto ch'essi abbiano ricevuto ulteriori ordini che loro facciano conoscere le ultime volontà del Principe (177). Esse rispettano ancor abbastanza il lor ministero per lasciar loro la libertà di negare il loro concorso alla pubblicazione delle leggi, che credessero pregiudizievoli al ben dello Stato (178). I nostri Re hanno applaudito più di una volta alla generosa libertà delle loro rappresentanze. I sacri Canoni hanno stabilito le medesime regole in riguardo al governo ecclesia-

---

(177) Lettres patentes du 26. aout 1718. - Ordonnance de 1667. tit. 1. art. 5.

(178) Edit dum mois de decembre 1770.

stico (179). Esse sono seguite in tutti i generi di governo, che non sono dispotici. Esse lo sono state sotto gli antichi. I Satrapi della Persia godevano il medesimo diritto sotto i loro primi Monarchi (180].

In concedendo a suoi uffiziali il diritto di fare delle rappresentazioni dettate dalla fedeltà, e dallo zelo della giustizia, relativamente alle funzioni del loro ministero, il Principe dee ancora considerarli abbastanza, per lasciar loro la libertà di farle con tutto il decoro che sia confacevole al carattere di che sono rivestiti. Dee egli dar retta a loro pareri, senza rossore di cedere a loro saggj consiglj: *Ne sis sapiens apud temetipsum* (181) „.
„ Non crediate che i vostri occhj vi bastino
„ per tutto vedere: *la via dell' insensato è*
„ *retta a' suoi occhj*. Egli crede aver sempre ra-
„ gione. Il saggio ascolta i consiglj (182). Un
„ Principe prosuntuoso, che non ascolta con-
„ siglio, e che non crede, che a' suoi pro-
„ prj pensieri diviene intrattabile, crudele,
„ e furioso. E' meglio incontrarsi con un' Or-
„ sa a cui si tolgano i figlj, *che con un insensa-*
„ *to, che si confida nella sua follìa* (183). Quan-

[179] Cap. *si quando extra de rescripe.*
[180] *Daniel.* VI. 12.
(181) *Prov.* III. 7.
[182] *Prov.* XII. 15.
[183] *Prov.* XVII. 12.

„ to è bello sentir parlar così Salomone! quan-
„ to si mostra veramente saggio, riconoscendo,
„ che la sua savіezza, la sua sapienza non
„ gli basta.... Prendendo adunque consiglio,
„ e dando tutta la libertà ai suoi consiglieri,
„ discuopre la verità, e s'acquista la vera
„ sapienza. *Io saviezza ho la mia dimora*
„ *nel consiglio, e mi trovo in mezzo delle deli-*
„ *berazioni sensate* (184), *ed ancora la sa-*
„ *viezza si fa per industria, e la salvezza è*
„ *nella moltitudine dei consiglj* (185), così di-
„ ce Bossuet ai Sovrani (186).

Subordinazione degli uffiziali del Principe.

Ma il potere intermedio dei ministri del Principe, deve sempre rimanere nel rispetto, e nella dipendenza che conviene ai sudditi (187), perchè il Sovrano avendo solo l'ultimo giudizio (188), egli solo ha ancora

---

(184) *Prov.* VIII. 12.

(185) *Prov.* XXIV. 6.

[186] Bossuet. Polit. l. 5. art. 2. prop. 3.

(187) „ Sia dunque permesso al popolo oppresso „ di fare ricorso al Principe per mezzo de' suoi ma„ gistrati e per le vie legittime; ma ciò facciasi sem„ pre con rispetto. Le rimostranze piene di sconten„ tamento, e di asprezza sono un cominciamento di „ sedizione, che non debb' essere tolerato.... Quan„ do io dico, che queste rimostranze debbono esser „ rispettose, intendo che il sieno effettivamente in „ apparenza „. Bossuet, Polit. l. 6. art. 2. prop. 6.

il diritto di fissare lo Stato delle cose con un giudizio legale, dopo aver pesate le ragioni che gli sono esposte, dopo averle paragonate co' motivi superiori, che possono determinare le sue volontà colla cognizione, ch' egli ha del segreto dello Stato, e delle altre parti dell' amministrazione pubblica, colle quali la legislazione dee concorrere; e tal'è infatti la disposizione delle leggi (189).

Pasquier osserva, che „ tutti quelli, che „ hanno voluto fondare la libertà di una Repubblica ben ordinata, hanno stimato, che „ questo avverrebbe allora che l'opinione del „ sovrano Magistrato sarebbe temperata dalle dimostranze di molte persone di onore „ costituite a questo effetto, e quando in „ contraccambio queste molte persone fossero „ criticate dalla presenza, dal comando, e „ dalla maestà del loro Principe (190). I poteri intermedj subordinati, e dipendenti, „ dice Montesquieù, costituiscono la natura

(188) Vedi part. 1. c. 1. mas. 9.

[189] *Quod Principi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege regia quae de imperio ejus lata est, populus ei & in eum omne suum imperium & potestatem conferat. Quodcumque igitur Imperator per epistolam & subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est, vel edicto praecepit, legem esse constat.* L. *Quod Principi* 1. ff. de Constitutionib.

(190) Pasquier. Rech. l. 2. c. 3.

„ del governo Monarchico, cioè quello in cui
„ uno solo governa con delle leggi fondamen-
„ tali. Io ho detto i poteri subordinati, in-
„ termedj, e indipendenti; in effetto nella
„ Monarchìa il Principe è la sorgente di ogni
„ potere politico, e civile. Queste leggi fon-
„ damentali suppongono necessariamente de'
„ canali medj, per ove scorre la potestà (191).

Noi abbiam provato, che gli ordini del Sovrano sono presunti giusti, e ch' esigono l'ubbidienza de' sudditi, fuori del caso di una ingiustizia manifesta (192). Noi abbiam detto, che nè le cariche, colle quali piace al Sovrano di onorare i suoi uffiziali, nè il potere, ch' egli loro comunica, nè la confidenza, che loro dà, potevano esentarli dai doveri della subordinazione, e dell' ubbidienza (193), che il Sovrano non ha potuto, nè ha preteso attribuir loro una giurisdizione superiore alla sua, perchè sarebbe stato un rinunziare alla sovranità medesima. *Non mai*, dice Montesquieù, *il Principe dà una parte della sua autorità, senza ritenerne una più grande* (194). Grozio osserva, che „quando San
„ Paolo ha ordinato a tutti gli uomini di es-
„ ser soggetti alle potestà superiori, vi ha

[191] Esprit des Loix. tom. 1. l. 2. ch. 4.
(192) Part. 1. c. 3. mas. 2.
(193) Part. 1. c. 2. mas. 5.
(194) Esprit des Loix tom. 1. l. 5. ch. 16.

„ ancora assoggettati i Magistrati (195) „ . S. Agostino insegna la medesima dottrina [196]. Noi abbiamo fatto ancor vedere, che la potestà degli uffiziali del Principe erasi strettamente legata colla sua, che non avrebbero essi medesimi avuto più potere per comandare, se fosse loro permesso di disubbidire [197].
„ Tutto il potere del governo, che è nelle
„ potestà [queste sono le parole di Grozio]
„ è talmente dipendente dalla potestà sovra-
„ na, che tutto ciò, ch' essi intraprendono
„ contro la volontà del Sovrano, è destituito
„ di potere, e non può essere in conseguenza
„ riguardato che come atto di persone priva-
„ te, perchè secondo i sentimenti dei filoso-
„ fi, che si possono applicare al caso pre-
„ sente, l'ordine non sussiste, che rapporto
„ a qualche cosa del primo (198) „. -- „ Bi-
„ sogna servir lo Stato, dice Bossuet, come
„ il Principe l'intende. In lui risiede la ra-
„ gione, che regola lo Stato. Quelli, che pen-

[195] Grotius. *De Jure bell. & pac. l. 1. cap. 4. n.* 6.

(196) *Ipsos humanarum rerum gradus adverte: si aliquid jusserit curator, faciendum: non tamen si contra proconsul jubeat: aut si consul aliquid jubeat, & aliud Imperator. Non utique contemnis potestatem, sed eligis majori servire.* Cap. *Qui resistit* 11. *q.* 3.

(197) Vedi part. 1. cap. 3. mas. 6.

(198) Grotius. *De Jure bell. & pac. l.* 1. *cap.* 4. *art.* 6.

„ sano servir lo Stato non servendo il Prin-
„ cipe, non ubbidendogli, attribuendosi una
„ parte dell'autorità reale, turbano la pace
„ pubblica, e il concorso di tutti i membri
„ col capo. Tali erano i figlj di Servia, che
„ per un falso zelo volevano perdere quelli,
„ a cui Davidde aveva perdonato. Che vi
„ ha tra voi, e me figlj di Servia? Voi mi
„ sembrate oggi un Satana (199). Il Principe
„ vede più da lontano, e più alto; si dee
„ credere, ch' egli vegga meglio, e bisogna
„ ubbidire senza mormorare, poichè la mor-
„ morazione è una disposizione alla sedizio-
„ ne. Il Principe sa tutto il segreto, e tutto
„ il seguito degli affari; mancare di un mo-
„ mento ai suoi ordini, è un metter tutto
„ in azzardo (200) „.

„ Che diverrebbe infatti l' ordine e la
„ subordinazione in un'armata, se sotto pre-
„ testo dello Stato il soldato volesse far ce-
„ dere gli ordini de' suoi uffiziali alle sue vi-
„ ste particolari? Se gli uffiziali pretendesse-
„ ro forzare il Generale a regolare le opera-
„ zioni della campagna su loro giudizj; se il
„ Generale medesimo andasse contro gli or-
„ dini del Sovrano? si dirà, che il militare
„ non è, che lo schiavo del dispotismo, per-
„ chè non gli è permesso di opporre il suo

(199) *II. Reg.* XIX. 22.
[200] Bossuet. Polit. l. 6. art. 1. prop. 2.

„ giudizio particolare agli ordini del suo su-
„ periore? Ma qual è il corpo dello Stato,
„ che si picca di maggior generosità? Non
„ si sente al contrario, che da questa subor-
„ dinazione dipende la disciplina, la forza
„ delle armi, l'attività, e spesso il successo
„ delle operazioni militari? Tutto il bene,
„ che uno si proporrebbe disubbidendo po-
„ trebbe compensare il disordine generale,
„ che ne seguirebbe dalla indipendenza [201]?

(201) „ La natura non concedendo agli uomini il
„ diritto di usar forza, che quando diviene ad essi
„ necessario per loro difesa, e per la conservazione
„ de' loro diritti; egli è facile il conchiudere, che
„ dallo stabilimento delle società politiche, un dirit-
„ to sì pericoloso non appartiene più ai particola-
„ ri. La potestà sovrana è dunque sola in potere di
„ far la guerra. Il Sovrano è il vero autore della
„ guerra che si fa a suo nome, e di suo comanda-
„ mento. Le truppe, gli ufficiali, soldati, e gene-
„ ralmente tutti coloro, per mezzo de' quali il So-
„ vrano fa la guerra, non sono istrumenti nella sua
„ mano. Non si potendo fare senza soldati la guer-
„ ra, cosa egli è ben chiara, che chiunque ha il di-
„ ritto della guerra, ha quello ancora naturalmente
„ di levar delle truppe. Quest' ultimo diritto appar-
„ tiene dunque al Sovrano „. Watel. Droit des Gens
tom. 2. l. 3. c. 1.

„ La prima tra tutte le regole della politica mi-
„ litare, e ch' è comune ad uffiziali, ed a soldati, è
„ il dovere dell' ubbidienza ai comandamenti, che deb-
„ bono eseguire. Così il Generale di un' armata dee
„ questa ubbidienza agli ordini del Sovrano, o gli

„ Se vi ha poteri intermedj, dice Loyseau,
„ che si trovino bastanti per resistere al Prin-
„ cipe, è una guerra continua, come si vi-

„ altri uffiziali al Generale, ed a quei che sotto lui„
„ sono al di sopra di essi, e i soldati la debbono a
„ tutti coloro, che hanno diritto di loro comandare.
„ Per lo che senza questa ubbidienza l'uso delle forze
„ sarebbe inutile; poichè dove dovrebbero esser uni-
„ te per lo fine unico del Sovrano, sarebbero divi-
„ se in diverse mire di que', che per loro disubbi-
„ dienza le rivolgerebbero ad altri usi. Onde la di-
„ subbidienza de' soldati, e degli uffiziali è giusta-
„ mente repressa dalle pene, che i regolamenti par-
„ ticolari possono avere stabilite, e dalla pena della
„ vita medesima, se richiegga così la conseguenza „.

„ La conseguenza della disubbidienza nella po-
„ litica militare è siffatta, che l'avvenimento per
„ venturoso che sia, non può nè giustificare, nè scu-
„ sare la disubbidienza. Ma benchè chi disubbidisce
„ abbia preso in effetto un miglior partito, ed abbia
„ schivato, o prevenuto degl' inconvenienti, che
„ deggiono tener dietro alla disubbidienza, o abbia
„ cagionato de' vantaggj, che non si potevano spe-
„ rare, che da questo partito: la sua disubbidienza
„ non lascia di meritare il punimento, che le può
„ esser dovuto, sì nella vita ancora, giusta la quali-
„ tà del fatto, e le circostanze, che tutto il bene,
„ che la buona fortuna di una disubbidienza potesse
„ produrre, non potrebbe contrapesare i mali infiniti,
„ che tornerebbero dalla impunità di questo rover-
„ sciamento dell' ordine, e la libertà, che credesse-
„ ro avere di disubbidire tutti que', che potessero spe-
„ rare un più gran bene delle loro mire, e de' loro
„ disegni, porrebbe tutto in confusione e in un di-

„ de da molto tempo nel Regno di Polonia,
„ ove ora la Nobiltà tiene la sovranità, ora
„ il Re, secondo che l'uno, o l'altro parti-
„ to si trovi più forte (202) „.

E' egli vero, che certe parti dell'amministrazione pubblica, come la legislazione, comportano più di lentezza nell' ubbidienza; perchè i casi sono meno urgenti, e perchè le volontà costanti del Monarca, che costituiscono le leggi, debbono esser più riflettute. Ma non è evidente, che il Monarca operando da per tutto colla medesima pienezza di potestà, ha diritto alla medesima sommissione? In virtù di questo sovrano potere l'autorità comunicandosi a gradi a tutte le persone pubbliche, comanda da per tutto con efficacia; esso fa tutto piegare, la volontà ancora dei sudditi più potenti agli ordini del minimo uffiziale; e proteggendo così la giustizia, il popolo, e lo Stato conserva da per tutto l'ordine, e la dolce armonìa nella società civile.

Allorchè dunque evvi opposizione tra la

„ sordine, che rovinerebbe tutta la politica militare,
„ e distruggerebbe l'unione, in cui è risposto l'uso
„ delle forze. *Non facietis ibi, quae nos hic facimus,*
„ *hodie, singuli quod sibi rectum videtur* „. Deut. XII. 8. *in bello qui rem a duce prohibitam fecit, aut mandata non servavit, capite punitur etiam si res bene gesserit*. L. 3. §. 15. ff. De re milit. Domat. Loix civiles. Droit. public. l. 1. tit. 4. sect. 2. art. 5. 6.

(202) Loyseau Des seign. ch. 2. n. 89.

volontà del Sovrano, e quella dei suoi uffiziali, l'autorità di questi cessa in riguardo a quella, e sarebbe un rendersi colpevoli ubbidendo loro preferibilmente al Sovrano: *L' ubbidienza è dovuta ad ognuno secondo il lor grado*, dice Bossuet, dopo Grozio [203], *non si dee ubbidire al governo in pregiudizio degli ordini del Principe* (204).

CAPITOLO III.

Del paragone dei differenti generi di governo relativamente ai vantaggj, e agl' inconvenienti, che risultano dalla loro costituzione.

E' cosa troppo ordinaria al popolo di lasciarsi sedurre da una falsa apparenza di libertà, perchè non considera ordinariamente l'amministrazione attuale, che dalla parte della legge, che lo incommoda, e non dai van-

[203] „ Secondo l' Apostolo, noi dobbiamo soggiacere differentemente al Re, e a Magistrati. Dobbiamo esserlo al Re, come alla potestà sovrana senza riserva per tutto ciò, che Dio comanda direttamente; e ai Magistrati, come a que' che sono stabiliti dal Re, cioè che hanno la loro autorità dal Re medesimo „. Grot. *de jure bell. & pac. l. 1. c. 4. art.* 6.

[204] Bossuet. Polit. l. 6. art. 2. prop. 2.

taggj, che ne risultano. Non v'ha condizione più libera in apparenza di quella delle Nazioni, che vivono nell' Anarchìa, poichè esse godono di un' assoluta indipendenza; e ciò nonostante non vi è Stato, ove si sia più soggetto, perchè siccome nell' Anarchìa non v'è potestà, che sia superiore ai particolari, così non ve ne ha chi reprima le loro vessazioni. Se vi è la libertà di tutto fare, si è ancora nell' esposizione di tutto soffrire. Se uno può impadronirsi del patrimonio altrui, non può assicurarsi ancora la proprietà di quello, che possiede. Per necessità fa duopo esser dipendente dalla forza per la medesima ragione, che sia indipendente dall' autorità. Così si diviene successivamente schiavo, e dispoto. La vera libertà non consiste dunque in fare tutto ciò, che si vuole, ma in una subordinazione legittima, che senza sottoporre il cittadino a delle volontà arbitrarie gli toglie il potere di nuocere, e l' obbliga a concorrere al bene pubblico. Da questa osservazione, che abbiamo noi di già fatta (205) io concludo, che l' autorità del governo più diminuirà il potere, che i cittadini hanno di nuocersi, più li farà concorrere efficacemente al bene della società, e così darà più di perfezione alla libertà pubblica; per giudica-

[205] Vedi part. 1. c. 1. mas. 2.

re adunque sanamente della costituzione di uno Stato, non si dee separare l' idea della libertà, dell' interesse comune, in cui essa debbe andare a finire. La libertà la più desiderabile è quella senza dubbio, che meglio si accorda col bene pubblico. Con questi principj l' amor patriotico debbe dirigersi; e questi principj saranno ancora quelli, che illumineranno noi stessi nella discussione, che faremo degl' inconvenienti, e dei vantaggj, che risultano dai differenti generi di governo.

Fra tutti i generi di governo non ve n' è alcuno, che più lusinghi l' amor naturale, che tutti i cittadini hanno per la libertà, che il governo Repubblicano, perchè in esso ognuno partecipa dei diritti della sovranità. Per la ragione contraria non ve n' è alcuno, pel quale essi conservino naturalmente più ripugnanza, che pel governo Monarchico. Questa disposizione è tanto più pericolosa in una Monarchìa, quanto ch' essa tende a rendere il governo attuale odioso, le obbligazioni dei cittadini più penose, e può cagionare in certe circostanze delle rivoluzioni funeste allo Stato, ed al Principe. Per dissipare questo pregiudizio l' esame si raggirerà principalmente su questi due generi di governo opposti, ed io mi ristringerò in queste sette proposizioni:

I. Il governo Repubblicano ha meno vantaggio del governo Monarchico.

II. E' soggetto a più grandi abusi.

III. Non conserva alla moltitudine, che un'ombra di libertà.

IV. Il governo Monarchico è più vantaggioso alla società, del governo Aristocratico.

V. I governi Misti sono i meno perfetti di tutti li governi.

VI. Il più perfetto di tutti è il governo Monarchico, ch'è successivo.

VII. Sotto qualunque genere di governo che uno sia nato non è mai permesso di cambiarlo sotto il pretesto di migliorare, se ciò non succeda di unanime consenso delle parti interessate.

§. I.

Il governo Repubblicano ha meno vantaggj del governo Monarchico.

Il governo il più vantaggioso è senza contraddizione quello, di cui le deliberazioni sono le più saggie e le più secrete, ove il concorso al bene pubblico è più sicuro e più unanime, le forze per l'esecuzione più attive e più potenti. Paragoniamo sotto questi tre punti di vista il governo Repubblicano col governo Monarchico.

Il governo Repubblicano paragonato al governo Monarchico relativamente alla saviezza delle deliberazioni.

I. Nel governo Repubblicano le deliberazioni sono esse più saggie? Chì è che vi de-

cida gli affari i più importanti? La moltitudine cioè la più incostante, e la più cieca di tutti i Giudici. Più le Assemblee sono numerose, più le deliberazioni sono tumultuose, e inconsiderate. E' un mar borrascoso, che il soffio di un momento agita; e che prendendo tutte le impressioni di quelli, che non sanno illuminarlo, ma commuoverlo, sposa senza saperlo le passioni altrui, passa quasi nel medesimo istante a due estremità opposte, e non trova consistenza in niuna parte. Il segreto sarà egli ancora praticabile? Da questo, ciò nonostante dipende quasi sempre il successo delle più grand' intraprese.

Il popolo comporrà egli un consiglio per abbandonar gli affari, ch' esigono più riflessione, e più segreto? io lo voglio. Ma si uscirà allora dall' ordine Democratico per istabilire una specie di Aristocrazìa momentanea. Qual prova più sensibile contro la costituzione delle Repubbliche?

Paragonato relativamente al concorso necessario al bene pubblico.

II. Nel governo Repubblicano il concorso al ben pubblico sarà egli più sicuro, e più unanime? Ogni membro della Repubblica ha senza dubbio un interesse al ben comune; ma ha ancora un interesse particolare molto più importante in rapporto a lui, e spesso, o almeno qualche volta contrario al ben ge-

nerale. Ciò nonostante ogni membro partecipa del diritto al comando. Quindi come negl' individui l' interesse particolare prevale ordinariamente sul ben pubblico, ed allora ancora che si propone il ben pubblico, le viste sù i mezzi sono differenti, l' autorità si trova divisa o sulla diversità degl' interessi, o sulla diversità dei mezzi. Così nascono le fazioni, che mettono in iscompiglio i governi, e che sotto pretesto di zelo mettono sempre tutte le passioni personali a luogo dell' amor patriotico; allora più un cittadino è potente, più sarà formidabile alla patria; egli non si limiterà a voler esser libero, aspirerà al dominio. I suoi concorrenti saranno per lui tanti nimici, ch' egli si applicherà a soperchiare. I partigiani rispettivi di quelli che dominano, saranno diretti dalle medesime impressioni. Le querele particolari diverranno cause di Stato. Il ben pubblico sarà sempre attraversato, quando darà una superiorità di credito ad un dei partiti. Non è la ragione, è l' entusiasmo, che governa la plebe. La Camera bassa ha la principale autorità in Inghilterra: essa apre la strada agli onori. I cittadini impiegano tutte le risorse dell' intrigo, per giungere alla deputazione; e il deputato, dopo aver comperato i voti, fa valere il suo. Con l' ambizione, con l' eloquenza, con l' ardire, e con l' avida ricerca diviene un uomo

di Stato o opponendosi alle vedute del Principe per farsene un merito co' suoi cittadini, o consecrandosi alle sue volontà per giungere alla fortuna. Atene, e Roma presentano sempre il quadro il più sorprendente delle turbolenze, e vessazioni, che nascono dall' urto dei partiti, e dalle gelosìe de' Grandi in un governo popolare. Le vittorie dei celebri Capitani, che sembrano stabilirlo, diventano pericolose alla libertà pubblica per un aumento di potere ch' esse danno loro, e che disordina l' equilibrio della uguaglianza. Atene previene il pericolo coll' ingiustizie punendo coll' esilio una riputazione giustamente meritata. In Roma la gelosìa sagrifica Camillo alla pubblica sicurezza. Nell' una, e nell' altra Repubblica i cittadini medesimi fabbricano i ferri, che debbono assoggettarli. I Pensionarj di Filippo gli danno nelle mani Atene. I Grandi di Roma comperano dai Romani medesimi il diritto di assoggettarli. Essi incendiano la loro patria con delle guerre civili; e l' atterriscono colle loro proscrizioni. Questo popolo Re, e da per tutto vittorioso rivolge finalmente le proprie armi contro se stesso per distruggere la sua propria potenza colla sua libertà; e lo Stato scosso fin dalle sue fondamenta non può più sostenersi, se non col riunirsi sotto un solo padrone.

PARAGONATO RELATIVAMENTE ALLE FORZE NECESSARIE ALL' ESECUZIONE.

III. Le forze del governo Repubblicano saranno esse più attive, e più potenti nell' esecuzione? ma la forza, e l' attività di un corpo politico aumentando a proporzione dell' unità della potenza che lo dirige; e questa potenza trovandosi divisa tra i cittadini, che hanno spesso opposte volontà, e non mai uniformi, dee risultarne un conflitto, che sminuisca la forza, e l' attività del governo.

Nello Stato Monarchico tutta la sovranità essendo ristretta nella persona di un solo, conserva per questo ancora tutta la sua energìa. Il Principe elevato al di sopra delle borrasche, e delle dissensioni, che eccitano la gelosìa, e l' ambizione dei cittadini, discute gli affari con maturità nel suo consiglio: Egli decide, e concentra nel suo cuore, allorchè il giudichi necessario, tutto il segreto de' suoi progetti, e delle sue risorse. L' interesse dello Stato è sempre il fine che si propone, perchè questo interesse è sempre suo proprio. La gloria, e la prosperità dell' uno, fa la gloria e la felicità dell' altro. Le vedute su i mezzi non sono più divise, perchè si trovano combinate dalla saviezza del Monarca. Così tutta l' autorità riunita in un solo, è diretta su di un piano uniforme, senza che possa essere nè sospesa, nè indebolita, debbe agire con più

attività, con più efficacia, e con più forza. Il signore di Montesquiau osserva, *che nella Monarchìa la politica fa fare le più gran cose con meno virtù, che essa può* (206), cioè per fare le più gran cose essa ha minor bisogno dell'amor patriotico, che è ciò, che s'intende col termine *di virtù* (207). Io adotto questo principio del Panigirista Repubblicano, e ne inferisco uno per la superiorità del governo Monarchico, perchè la costituzione la più saggia, e la più vantaggiosa è certamente quella, che ha minor bisogno dei mezzi rari per operare le gran cose, perch' essa provvede più facilmente, e più sicuramente al ben pubblico; d'onde io conchiudo, che la costituzione Monarchica avendo minor bisogno dell'amor patriotico, ch' è rarissimo ancor tra i Repubblicani, debb' esser più saggio, e più vantaggioso.

(206) Esprit des Loix tom. 1. l. 3. ch. 5.

[207] „ La virtù in una Repubblica è una cosa „ semplicissima; è l' amore della Repubblica. „ Esprit. des loix tom. 1. l. 5. ch. 2. ed altrove l. 2. ch. 5. „ Io parlo qui della virtù politica, ch' è la virtù mo„ rale nel senso, ch' essa s' indirizza al ben morale; „ pochissima virtù morale particolare, è nulla affat„ to di quella virtù, che ha relazione alle virtù ri„ velate „. Non è egli facile di comprendere la distinzione, che l' autore fa qui tralle virtù politiche indirette al ben generale, ed alle virtù morali, particolari, e dalle virtù rivelate, perchè le virtù rivelate, cioè insegnate nel Vangelo racchiudono tutte le virtù morali, e quasi le virtù politiche.

Objezione di Giovanni Rousseau.

Uno scrittore moderno ci oppone qui i suoi paradossi, e la sua asserzione fa tutta la sua prova. „ Un' Oratore, dic' egli, avrà un bel
„ dire (ai Re), che la forza del popolo,
„ essendo la loro, il loro più grande interes-
„ se è, che il popolo sia fiorente, numero-
„ so, e formidabile, essi sanno bene, che
„ ciò non è vero; il loro interesse persona-
„ le richiede primieramente, che il popolo
„ sia debole, miserabile, e che non possa
„ mai resistervi. Io confesso, che supponen-
„ do sempre i sudditi perfettamente sottomes-
„ si, l' interesse del Principe sarebbe allora,
„ che il popolo fosse potente, affin questa
„ potenza, essendo la sua, lo rendesse più
„ formidabile a' suoi nimici, ma siccome que-
„ sto interesse non è che secondario, e su-
„ bordinato, e che le due supposizioni sono
„ incompatibili, è naturale, che i Principi die-
„ no sempre la preferenza alla massima, ch'
„ è loro sempre immediatamente utile „ (208).

Risp. E' dunque impossibile, che i sudditi sieno virtuosi, ricchi, bravi, umani, generosi, giusti, riconoscenti, abili nelle arti, e nel commercio, finalmente felici, e nel medesimo tempo fedeli al lor Principe. E' dunque impossibile, che la giustizia, l'ordine, la concordia, la pace, e l' abbondanza regnino in

---

[208] Rousseau. Contrat social l. 3. ch. 6.

una Monarchìa senza ispirar la rivolta, e l'odio contro il governo. Il Principe non potrebbe dunque stabilire il suo Trono che sull' oppressione, e su la miseria pubblica. Non sarà egli dunque giammai più debole, che allor quando i suoi Stati saranno più floridi. Non sarà egli giammai più potente se non se quando la mollezza, l'ozio, e la pusillanimità avranno snervato le sue armate, allorchè l'avarizia, la perfidia, il lusso, ed il fasto avranno corotto i Grandi; allorchè tutti i vizj avranno degradato il popolo. Una così orribil massima non ha bisogno che di esser esposta per eccitare l'indignazione. Presentiamo solamente all'autore il quadro storico della Francia, e dimandiamogli se è vero, che mai i sudditi sieno stati più felici, che in allora quando i suoi Principi erano i più deboli, o se le disgrazie, e la debolezza dei Francesi abbiano renduto qualche volta i suoi Re più felici, e più potenti. Presentiamogli il quadro dell'universo intero, e domandiamogli se è vero, che le Monarchìe le più floride, quelle, ove i popoli godono con più sicurezza sotto la protezione delle leggi tutti i vantaggj di un saggio governo, sieno quelle, ove i Sovrani regnano con minor gloria. I Re sono sempre dispoti sulle Coste di Barbaria; i loro Regni sono essi i più floridi? L'eccesso del potere li rende i più potenti,

e i più formidabili ai loro nimici ? dà egli più di solidezza al Trono , più di forza al governo ? Serve egli a far fiorire le arti , e rilevare lo splendore della maestà reale , e a rendere il Sovrano medesimo più felice , e più tranquillo ? Non si sà all'incontro , che non vi ha Stato , in cui il Re sia dipendente dai capriccj di un popolo , che l'opprime ? E che la più leggiera scossa lo rovescia dal Trono ; e che in allora eziandio , che vi è sempre egli più ben piantato , non fa d'uopo , che di un sol momento , per precipitarlo nei ferri , e farvelo perire sotto la spada ?

Noi conveniamo , che non è l'interesse del Principe , che i cittadini pervengano ad un grado di potenza capace a contrabbilànciare la sua , cioè ad una potenza di autorità , che non è propriamente quella del suddito , e che non contribuisca nè alla fortuna , nè al riposo , nè alla gloria del popolo ; ad una potestà , che non potrebbe appartenere a certi particolari , ch'elevandoli troppo presso del Monarca , ciocchè guasterebbe l'armonìa della società , potrebb'essa eccitare delle rivolte , suscitare delle turbolenze , e nuocere al ben pubblico ; ad una potestà finalmente , che sospendendo , o ristringendo le funzioni del governo , indebolirebbe quell'autorità sovrana , che può sola assicurare la fortuna , il riposo , la libertà , e la vita dei cittadini . Noi con-

veniamo ancora, che nei governi misti quegli che porta il nome di Monarca non possedendo, che una porzione della sovranità potrebb' esser tentato da una crudele politica di indebolire i nobili, o i cittadini, che dividono con lui il potere supremo, o colla veduta di sottometterli, o col timore di esserne soggiogato; e noi faremo ben presto uso di questa riflessione, che non ha che fare colla quistione presente; ma nelle vere Monarchìe il Principe ha bisogno di rendere i suoi sudditi infelici per accrescere il suo potere, esso, che riunisce tutta la forza dell' autorità nella sua persona? Non può far egli fiorir le arti, e le scienze ne' suoi Stati, in trattenervi l' abbondanza, mantener l' ordine, e la giustizia in tutte le parti della sua amministrazione, eccitare i talenti, ricompensare il merito, associarsi saggj ministri, disciplinare le sue truppe, fortificare le sue piazze, moltiplicare le sue forze di mare, e di terra, accrescer le sue finanze con una prudente economìa, e travagliare così alla felicità del suo popolo senza niente perdere della sua potestà, senza rinunziare alla sua propria felicità, e alla sua gloria? I sudditi avranno essi bisogno, per vivere felici, di togliergli un potere, cui essi sono risponsabili di tutti i vantaggj, di cui essi godono?

§.II.

Il governo Repubblicano è soggetto a più grandi abusi che il governo Monarchico.

Non vi è potere che non sia soggetto agli abusi. Si tratta dunque solamente di paragonare qui gli abusi, che possono risultare dall'uno, e dall'altro governo.

Gli abusi del governo Repubblicano paragonati agli abusi del governo Monarchico relativamente alla legislazione.

I. La saviezza delle leggi, che formano la costituzione di un governo, dipende dai lumi del legislatore, dalla purità delle sue vedute, e dalla estensione della sua potestà. S'egli non conosce i mezzi i più proprj alla salute pubblica; s'egli non si propone questi mezzi nella confezione delle nuove leggi; se finalmente conoscendo, e proponendosi questi mezzi manchi di autorità necessaria, per dar loro la sanzione opportuna, non farà che regolamenti pregiudizievoli, o difettosi, e qualche volta interamente nulli. Or il popolo è un legislatore ben saggio? quelli, che lo compongono, e principalmente quelli, che godono della sua confidenza, hanno sempre il ben pubblico per oggetto? Si sà, che in una Repubblica non è il popolo, ch'effettivamente comandi, ma un picciol numero di cittadini, che dominano, e che sono sempre

meno applicati all' interesse generale, che al loro particolare. Supponiamo ancora nella maggior parte di essi dei lumi superiori, e delle intenzioni rette, sarebbe in poter loro allorchè gli abusi saranno inveterati, accreditati, protetti, di far ricevere regolamenti, che li riformino? L'opposizione e le divisioni, che il legislatore prevede, debbono adunque allora forzarlo ad abbandonare progetti utili, o a limitarsi di mitigare un male, ch'egli non ha la libertà di guarire. Il legislatore di Atene non osa proporre le migliori di tutte le leggi, ma solamente le migliori, di cui la Repubblica sia suscettibile. Noi abbiamo osservato al contrario, che nelle Monarchìe l'autorità è più illuminata, ch' essa và diretta al bene pubblico, ed agisce con più di forza. Le leggi saranno adunque più saggie, e l'esecuzione più facile: or dalla saviezza delle leggi dipende la facilità dei popoli.

I Codici i più celebri non sono stati giammai l'opera del popolo. Fra gli antichi, Minos dà delle leggi a Creta; Licurgo a Sparta; Dracone, e Solone ad Atene; Numa a Roma. Dai loro Sapienti, dai loro Sovrani, o dai loro pretesi Profeti gli Orientali hanno ricevute le leggi, sotto le quali essi vivono. Allorchè il popolo Romano volle formare un Codice più esteso di quello di Numa, depose la sua autorità tra le mani di un piccolo nu-

mero di Senatori. Finalmente il Codice di Giustiniano è ancora il Codice della maggior parte dei popoli dell'Europa.

La legislazione abbraccia ancora l'amministrazione della giustizia. Il popolo, che n'è incapace è obbligato come il Principe di confidare quest' amministrazione tra le mani dei Magistrati. Ma se i Magistrati prevaricano nelle loro funzioni, a chi del popolo, o del Monarca sarà più facile di reprimerli? Sarà un popolo, di cui ogni membro è nella dipendenza dei Magistrati, che è spesso soggiogato dal credito, dalla forza, e dal timore, e che non può reprimere l'abuso, se non allora, che operi di concerto? Non riuscirà piuttosto ad un Sovrano, che è superiore a tutti i tribunali, e a tutti i maneggj, che ispirano la timidezza, e l'interesse particolare, parli ed agisca con tutta la pienezza dell'autorità? „ Qual è quel paese di „ Europa ove il popolo sia meno docile, e „ meno saggio, che nella Repubblica di Olan- „ da? Qual è ancora quel paese, ove un cit- „ tadino osi meno che in Olanda, avere qual- „ che discussione d' interesse co' capi delle „ città? Noi litighiamo in Francia contro del „ Re; ed egli lo permette. Si osa litigare in „ quei paesi contro i Magistrati? Questa è „ la riflessione del Sig. di Real „ (209).

[209] Science du Governement tom. 1. part. 1. ch. 3. sect. 4. n. 24. p. 344.

Abusi paragonati relativamente al diritto di spada.

II. Abuso per rapporto al diritto di spada. Questa spada è tra le mani del Sovrano per punire il delitto, e per proteggere l' innocenza; ma può servire ancora d' istrumento all' odio, e alla vendetta. In una Monarchìa tutti i sudditi ambiscano naturalmente il favore del Sovrano. Essi non gli si appressano, che per prevenire i suoi voti, servire le sue volontà, e meritare i suoi benefizj. Non avrà dunque che raramente motivo di odiare. In una Repubblica la diversità degl' interessi, il desiderio del dominio, le gelosìe, le fazioni partoriscono da ogni parte le passioni le più micidiali. Quante crudeltà allorchè queste passioni s' infiammano pel furore dei capi, ed allorchè i loro partigiani, che hanno ancora le loro animosità particolari, possono prevalersi di una superiorità di potestà per soddisfarle! Noi abbiamo parlato delle terribili proscrizioni, che provò Roma nei conflitti di autorità, che insorsero tra' Grandi. La moltitudine non fa sopportare nè la cattiva, nè la buona fortuna: dominare con superbia, o servire da schiavo, tal' è stato sempre il carattere del popolo (210).

Supponiamo ancora, che il Monarca si

(210) *Haec est natura multitudinis: aut humiliter servit, aut superbe dominatur*. Tit. Liv. decad. 7. lib. 1.

governo Repubblicano non è sempre contro i nimici dello Stato; spesso è contro i nimici personali; per i particolari interessi, per la speranza di distinguersi, o di arricchirsi con impegni segreti, con suffragj comprati si decide la guerra, cioè secondo l'interesse dei fazionarj, che dominano. Tolomeo generosamente profonde ai Grandi di Roma le ricchezze dell'Egitto per farsi stabilire nel regno: e Giugurta versa nelle loro mani tutti i tesori della Numidia per arrestare i progressi delle armi Romane; a Cartagine le fazioni tolgcno ad Annibale tutto il frutto delle sue vittorie, e perdono finalmente la Repubblica.

Abusi paragonati relativamente alla parte delle finanze.

Abusi in relazione all'amministrazione delle finanze, alla distribuzione degl'impieghi, e delle grazie, ed alla sicurezza del commercio. Le preferenze sempre funeste al bene pubblico non hanno ordinariamente per motivo nel Principe, che le inclinazioni del suo cuore. Nella Democrazìa, oltre che ogni cittadino, che gode del credito, ha un certo numero di clienti, e di amici a soddisfare, e che la moltitudine dei protetti aumenta a proporzione del numero dei protettori, ogni cittadino ha oltre tutto ciò il suo interesse particolare a trattare dei voti, a cat-

tivarsi dei nemici, a temere, e ad allontanare. Quanti potenti motivi per far piegare ancora la bilancia tra le sue mani nella distribuzione degl' impieghi, e delle grazie, e nella dispensa dei tesori pubblici! quanti motivi capaci ad indebolire la severità della giustizia sulle frodi del commercio, e sulle vessazioni del popolo! Gli abusi che risultano dall' intrigo, e dal credito saranno dunque molto più estesi. Nel Monarca i motivi del favore si trovano contrabbilanciati dalla considerazione del suo proprio interesse, ch' è quello dello Stato. Il tesoro pubblico forma le ricchezze del Principe: riman esausto se si profondono. All' incontro nella Democrazìa rendendosi esausto il tesoro pubblico, i Grandi aumentano la loro fortuna, e il loro credito. Lucullo si arricchisce dell' oro Asiatico, e Cesare delle spoglie dei Galli, per comprare il diritto di assoggettare la sua patria. Qual mezzo per reprimere questi enormi abusi? qual cittadino abbastanza generoso per osare di arrischiare la sua fortuna insorgendo pubblicamente contro quelli, che la confidenza cieca del popolo sembri autorizzare a saccheggiarlo impunemente? E trovandosene de' generosi abbastanza per farne il tentativo, sarebbero abbastanza potenti per riuscirvi?

Abbassiamo i nostri sguardi sulle società particolari, ove i membri godono sotto la

protezione del Principe di una certa libertà, che si accosta al governo Democratico. Non vediamo noi nei corpi della città un piccol numero di fazionarj disputarsi fra essi l' autorità? non vediamo noi i più astuti impadronirsi dell' amministrazione, e sotto il nome di protettori vessare i cittadini, fraudare essi medesimi, i loro diritti, impiegare i denari pubblici per conservarsi il credito, profittare in seguito del lor credito per moltiplicare il numero dei loro clienti, formare una lega difensiva contro i clamori dell' oppressione, malgrado la protezione medesima del Monarca, senza che il popolo, che susurra, abbia nè il potere di far punire, nè il coraggio di disfarsi dei padroni, ch' esso si è scelto; perchè in realtà allorchè il governo è confidato al popolo, non è mai il popolo, ma la fazione, che governa. „ Qual è il paese dell' „ Europa, dice Monsieur de Real, ove si pa- „ ghino tante imposizioni, quante in Olanda? „ la parola libertà, fa tanta impressione su „ gli abitanti delle Provincie Unite, che so- „ no spogliati di tutto ciò ch' essi posseggo- „ no, dicendo loro, che si fa così per man- „ tenerli liberi (211) „.

Finalmente per quanto infedele che si supponga l'amministrazione pubblica in uno

(211) M. de Real. Science du Governement. tom. 1. ch. 3. sect. 4. n. 24. p. 344.

Stato Monarchico, il Monarca desidera sempre realmente la prosperità del suo Impero, e il bene dei suoi sudditi. Allorchè il suo Ministro fa abuso, egli ha sempre il diritto di riformarlo, e di punirlo. Il pastore non ha riguardato mai il guasto della sua gregge, nè l'agricoltore la devastazione del suo campo, come un bene per lui; e se vi fossero delle anime così inumane per cercare la loro felicità nella distruzione del loro proprio dominio, e nelle lagrime degl'infelici, questi mostri rari, e che sono fuori dell'ordine di natura, morrebbero senza posterità, e non dovrebbero esser considerati nel sistema generale dell'ordine politico, che non istabilisce i suoi principj, che relativamente al corso ordinario della natura (212). I Grandi di una Repubblica trovano spesso al contrario la loro propria elevazione nelle disgrazie pubbliche, e nella servitù dei loro concittadini. Se il Principe diviene un tiranno, la tirannia cessa colla sua morte; ma nella Repubblica se la corruzione dei costumi è divenuta generale, se gli abusi si sono accreditati, essi sono senza rimedio. I vizj di un popolo non

(212) *Ex his quæ forte uno aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur*. L. ex his 4. ff. de Leg. *Nam ad ea potius debet aptari jus, quae & frequenter & facile, quam quae perraro eveniunt*. L. nam ad 5. eod. tit.

si correggono perchè non potrebbero esser riformati, che dal popolo medesimo, che non vuole riforma. Se insorgono dissensioni in una Monarchìa, il Principe è sempre padrone di reprimerle: egli ha in mano tutta la forza per rimettere il buon ordine, e il popolo non ha alcun potere per resistere.

Ma se gli abusi, e le dissenzioni sono così micidiali per una Repubblica in uno stato di pace, che sarà nelle circostanze critiche, ove avrà essa bisogno di tutto il suo potere per mantenersi contro i colpi della fortuna, e contro l'invasione de' suoi nimici? Roma in questi pericoli estremi non ha più sicuro mezzo per salvare lo Stato, che di abolire per un poco di tempo il sistema Democratico, deponendo tutto il potere del governo tra le mani di un solo, creando un Dittatore, ch'è dispensato dal render conto, cioè creando un Re per un tempo limitato (213), e allorchè questa Repubblica potente è strascinata dalla sua propria massa verso la sua caduta, essa non si stabilisce sopra una base solida, che prendendo una forma Monarchica: *Una autem superesse ratio videbatur ad salutem, & quietem, si res delata ad dominatum esset* (214).

---

(213) Per sei mesi.
(214) *Plutarcus Vita Solonis*.

§. III.

Il governo Repubblicano non conserva alla moltitudine, che un ombra di libertà.

Non vi è quasi bisogno, che di un semplice calcolo per far la prova di questa proposizione. Prendiamo un esempio: La sovranità si divide in Inghilterra tra il Re, e il Parlamento. Supponiamo ch'essa risegga tutta intiera nel Parlamento. Quest'assemblèa è composta ad un dipresso di settecento sessantadue membri, cioè cinquecento cinquantotto, che formano la Camera bassa, e duecentoquattro che compongono la Camera alta. La prima è composta dei Deputati delle Città considerabili, e di differenti Cantoni. Ogni cittadino del Cantone dà il suo voto per l'elezione del suo deputato: col talento dell' eloquenza, col credito, e l'intrigo, con delle promesse, e delle liberalità, con un certo ascendente sulla confidenza si previene alla deputazione. Quest'abuso s'insinua naturalmente nelle assemblee, perchè ha la sua sorgente nell'interesse personale. Domina principalmente nelle assemblee popolari, perchè l'interesse è il mobile generale della società. Non vi è modo da rimediarvi, perchè i Grandi, che dominano sono essi stessi i colpevoli, che bisognerebbe reprimere. Il cittadino si trova dunque obbligato nella elezione di arrolarsi al

partito dominante, se non vuol perdere il suo voto. Spesso le voci sono molto divise, e nel fatto il deputato non lo è giammai, che pel voto di una parte dei cittadini. Ciò nonostante egli diviene per legge il rappresentante di tutto il Cantone, e questo deputato non è che il membro 762.mo del Parlamento, ch' esercita la sovrana potestà. Egli non parteciperà, che nella medesima proporzione alla sovranità. Qual porzione vi avrà dunque ogni particolare, che avrà concorso con ventimila altri alla elezione del deputato? Qual porzione vi avrà il gran numero di quelli, che non vi hanno in verun modo concorso?

Ciò non basta; il membro della Camera quantunque rappresentante de' concittadini del suo Cantone, o della sua Città, quantunque agisca in nome loro, e in virtù della potestà, ch' gli hanno confidata, non agisce già per impulsione delle loro volontà, ma secondo la sua propria; egli esercita congiuntivamente agli altri membri le funzioni della sovranità con una piena indipendenza; ecco dunque il Sovrano, al quale il Repubblicano è soggetto come nelle Monarchìe. E' vero che questo Sovrano non è che *ad tempus*, ma il potere non è meno assoluto fintanto che dura, e questo potere non cesserà, che per passare a un nuovo Signore. Così il popolo, che in una Repubblica ha la suprema potestà in

proprietà, non può esercitarla se non dà a se medesimo un Sovrano attuale. A che si riduce dunque la sua libertà? a che si riduce la sua indipendenza? Il cittadino disputerà, se si vuole, del dominio nel circuito di una città, sarà onorato di una deputazione, avrà una porzione di sovranità quanto al diritto, ma egli avrà sempre nel corpo del Parlamento un Sovrano sopra di lui, egli influirà ancor meno negli affari di Stato, che un Ministro in un consiglio sotto l'autorità del Monarca. Supponiamogli, se si vuole, una superiorità di credito, che lo faccia predominare: e bene in questo caso egli sarà Re: ma allora questa non sarà più la libertà del Repubblicano, di cui quì si tratta, questo sarà un dominio odioso, di cui egli è geloso, e che opprimerà la libertà medesima.

§. IV.

Il governo Monarchico è più vantaggioso al popolo, che il governo Aristocratico.

Sull'unione dell'autorità, e della forza noi abbiamo fondato la superiorità del governo Monarchico al di sopra del Repubblicano. La medesima ragione prova ancora la sua superiorità sul governo Aristocratico. Le deliberazioni in quest'ultimo governo non sono abbandonate in verità al giudizio della

moltitudine, ma non posson essere di loro natura così segrete, come lo sono in una Monarchìa, perchè vi sono più confidenti. La suprema potestà essendovi sempre divisa, debbe esservi ancora minor concerto. Ogni Nobile quantunque partecipante, ha una porzione più considerabile della sovranità, che il cittadino di una Repubblica; quantunque più interessato al bene dello Stato, avrà nondimeno sempre un interesse personale spesso contrario al bene pubblico. Quest' interesse personale tenterà continuamente la sua fedeltà pel desiderio di aumentare la sua fortuna, o pel timore di accrescere il credito di un concorrente. „ L' interesse particolare di quel-
„ li, che hanno parte alle deliberazioni pub-
„ bliche regola ordinariamente ogni parere,
„ dice il Sig. de Real, e questo interesse par-
„ ticolare è quello, che regola l' uso che i
„ Senatori potenti fanno del loro credito...
„ Se essi sono uniti, cospirano insieme con-
„ tro la libertà della patria, e si prestano
„ uno scambievole soccorso nell' abuso, che
„ fanno della loro autorità. Se sono divisi
„ lacerano il seno della patria con delle guer-
„ re intestine, e niuna autorità è capace di
„ contenerli „ [215]. I Decemviri si unisco-

(215) Science du Gouvernement. tom. 1. ch. 3. sect. 3. n. 18. p. 330.

no per tiranneggiar Roma, e le divisioni dei Grandi le fanno nuotare nel sangue. *Non aver Capo, e vivere nella confusione*, dice S. Gregorio di Nanzianzo; *averne molti è un esser esposti alle dissensioni. L' uno, e l' altro tendono egualmente alla dissoluzione della società* (216).

Dall' altra parte gli abusi dell' amministrazione debbono estendersi come noi abbiamo provato, a misura, che il numero dei padroni si moltiplica, ed il rimedio dee divenire più difficile, perchè vi ha minor concorso nelle forze necessarie per reprimerli. La moltitudine dei padroni invece di dar freno alla licenza, non fa adunque, che aumentare la servitù. Ogni potestà và a pesar più sulla testa dei cittadini, a misura, ch' essa si accosta ad essi. Il Monarca sufficientemente grande per la sua propria dignità non ha bisogno per erigersi al di sopra degli altri di abbassarli colla fierezza, e col disprezzo. Egli non ha altro più a desiderare, che di far amare il suo potere per affabilità, per demenza, e per giustizia; ma in tutti i paesi ove

(216) *Quod sine Principe est, ordine caret: quod autem multos Principes habet, dissidiis obnoxium est, adeoque tum principatus, tum ordinis expers. Eodemque enim utrumque tendit, ad perturbationem nimirum: quinimò ad dissolutionem*. Greg. Naz. orat. 35. apud Joan. Damasc. pallel. l. 1, tit. 22.

regna l' Aristocrazìa, il popolo è quasi ridotto alla condizion degli schiavi.

Esempj dei governi di Polonia, e di Venezia.

„ Un Gentiluomo Polacco ha nelle sue
„ terre il diritto di morte, e di giustizia sopra
„ tutti i suoi sudditi; impone loro a suo
„ genio dei tributi, e regna sopra di essi assai
„ più assolutamente di quello, che regna
„ sopra il Nobile il Re. Il popolo non ha
„ alcuna parte al governo; gli artigiani sono
„ la più parte forastieri, e i cittadini delle
„ città non sono considerati che come persone
„ di mestiere, che non possono al più
„ possedere, che qualche casa nella città, e
„ qualche fondo di terra a una lega attorno
„ della città. I contadini sono schiavi.
„ Questi uomini, che procurano l'abbondanza
„ nel Regno, che ne portano i pesi, che
„ somministrano uomini alle armate, che lavorano
„ i campi, che tagliano la messe, che
„ nudriscon tutto il Regno, sono schiavi; e
„ i loro padroni impiegano spesso più le loro
„ forze, che quelle delle bestie. Non si può
„ senza orrore ricordar quì una legge di Polonia,
„ che impone una pena di quindici
„ franchi ad ogni Gentiluomo, che avrà ucciso
„ un contadino. Di venti Polacchi uno
„ è potente, profitta dei beni reali, e delle
„ cariche, che il Re gli dà, e delle pensioni

„ estere, domina sopra gli altri dicianove, e
„ li fa saccheggiare a suo capriccio. Tutto il
„ resto, cioè di venti Nobili, dicianove, e
„ tutto il terzo stato è nella miseria; e una
„ disunione perpetua fa esser vane le proposi-
„ zioni le più utili alla patria „. Questi so-
no i termini di Monsieur de Real (217).

L' Aristocrazìa de' Veneziani rende il popolo, e i Nobili stessi non meno infelici, che i contadini in Polonia: „ Una distanza infini-
„ ta, (è sempre il medesimo Scrittore, che
„ parla) separa il Nobile Veneziano, e il
„ cittadino. I Nobili soli possono comanda-
„ re negli Stati della Repubblica, e quelli che
„ non sono notati nel libro d' oro, vivono
„ con quelli, i nomi de' quali riempiono que-
„ sto registro, come con dei Sovrani piutto-
„ sto, che come con de' Governatori. Ma i
„ Nobili medesimi non si vedono, che al bro-
„ glio. Essi non hanno nè familiarità tra es-
„ si, nè commercio cogli stranieri. Un No-
„ bile Veneziano pagherebbe colla sua testa
„ la libertà di parlare io non dico con un
„ Ministro estero, ma con un infimo dome-
„ stico di un Ministro straniero, seppure que-
„ sto non sia per una funzione necessaria, ed
„ ordinata ..... Niente è paragonabile al ri-

(217) Science du Gouvernement. tom. 2. ch. 7. sect. 19. n. 222. p. 604. 605.

„ spetto dei Nobili di Terraferma per gli a-
„ bitanti della capitale alla loro sommissio-
„ ne, e alla loro servitù. Essi non oserebbe-
„ ro coprirsi innanzi a un infimo abitante di
„ Venezia senza un reiterato comando. Se
„ essi hanno qualche considerazione nei loro
„ cantoni, non sono trattati nella capitale
„ con più distinzione dell' infimo degli Arti-
„ giani. Una specie di guerra civile regna
„ nelle città di Terraferma. Il popolo vi de-
„ testa i Gentiluomini, e i Gentiluomini ab-
„ borriscono il popolo.... „.

„ Che non si pensi, che il cittadino, e
„ il popolo di Venezia sieno più liberi degli
„ altri sudditi della Repubblica. Il popolo è
„ diviso in due partiti: l'uno si chiama dei
„ *Castellani*, e l'altro dei *Niccolotti*, e questi
„ due partiti, si battono tutti i giorni, e si
„ indeboliscono reciprocamente con gran com-
„ piacenza della Repubblica, che crede do-
„ vere la sua sicurezza a queste divisioni ....
„ La legge che allontana interamente il po-
„ polo dalla cognizione degli affari, dà luo-
„ go necessariamente alla tirannìa de' Nobili
„ in un paese, ove l'amore, l'avarizia, e la
„ vendetta sono come sul trono. Non si tro-
„ va nel Doge, che l'ombra dell' autorità,
„ non si trova in ogni cittadino, che l'om-
„ bra della libertà, gli si lasciano le appa-
„ renze, ma gli si toglie la libertà „.

„ Finalmente l'inquisizione di Stato è
„ infinitamente più rigorosa in Venezia, che
„ non è quella della religione in ogni altro luo-
„ go. Qual tirannìa per un governo le de-
„ nuncie segrete? sono chiamate così in Ve-
„ nezia certe teste di Lione di marmo, che
„ sono lungo le gallerìe di S. Marco, e che
„ corrispondono a delle teste di pietra, di cui
„ i Decemviri hanno le chiavi, dove chic-
„ chessia può porre denunzie, che leggono con
„ esattezza ogni sera que' dieci, che sono in
„ attuale servigio, Magistrati, che non sog-
„ giacciono ad alcuna formalità. Una bocca
„ di marmo rimane dunque sempre aperta ad
„ ogni delatore di Venezia; la soggezione è
„ per tutti i riguardi sì grande, che fa som-
„ ma meraviglia il vedere come liberi,
„ e liberissimi uomini, ai quali viene per-
„ messo per politica il rilasciamento dei co-
„ stumi, e ai quali si accorda ogni esenzio-
„ ne, purchè non venga lesa l'autorità del go-
„ verno, ma che gemono per altro sotto una
„ dura schiavitù, e che sono esposti ad ogni
„ specie di vessazione per vie da per tutto sco-
„ nosciute, fuorchè in Venezia „ (218).

Ma perchè cercar esempj stranieri? I Francesi non furono giammai più infelici, che sot-

(218) M. de Real. Science du Gouvernement. tom. 2. ch. 7. sect. 14. n. 175. p. 524. &c.

to quei Regni deboli, ne' quali il popolo fu abbandonato al dominio dei gran Vassalli? E qual è quel cittadino, che non tremasse oggi se al posto del Monarca, che ci governa con tanta bontà, e che ha sempre il braccio levato per difenderci, vedesse rinascere questi antichi padroni con un potere assoluto, che non potesse esser neppure arrestato dall' autorità del Principe?

§. V.

I governi Misti sono i meno perfetti di tutti i governi.

E' un difetto ordinario in materia di politica di ragionare su quello, che gli uomini debbono essere, e non su quello, che essi effettivamente sono. I legislatori, che hanno fondato il sistema di un governo sull' equilibrio di molte potestà, che dividono il potere supremo, per contrabbilanciarsi vicendevolmente, e per impedire l' abuso, che ciascuno di esse potrebbe fare della sua autorità, son caduti in questo difetto. Essi hanno supposto, che i differenti corpi, che possederebbero questa porzione della sovranità, non sarebbero diretti che dalla veduta del bene pubblico, e in pratica essi lo sono principalmente dal motivo dell'interesse particolare, da dove debbe risultare una doppia sorgente di divisione, e di discordia. Perchè primiera-

„ Divisione inevitabile, e ancora necessaria
„ nei paesi, ove si vogliono avere dei Re, e
„ conservare la libertà „ (219).

L'Inghilterra è il teatro continuo delle dissensioni intestine. Questo Regno sembra non essere che un composto di più Nazioni nimiche. Il popolo, che divide il Sovrano potere col Re, e coi Nobili, essendo divenuto il più potente, perchè egli forma la principal forza dello Stato, vive in una fermentazione continua. Sempre agitato dallo spirito di partito secondo l'interesse di quelli, che sanno guadagnare la sua confidenza; egli è costantemente in una disposizione prossima alle più grandi rivoluzioni, e si può dire, che a dispetto dell'alto grado di potenza, ove questa Nazione è pervenuta per la saviezza de' suoi Re, pel genio, e la forza di animo, che caratterizzano molti de' suoi illustri cittadini, e per la buona amministrazione attuale del suo governo, si può dire, ch'è impossibile, che in un conflitto perpetuo di credito, e di potere tra le potestà dividentisi l'autorità, e tra un infinità di posizioni, che succedono per la varietà delle circostanze, l'equilibrio non si perda finalmente in un giorno; e se mai, com'è difficile che ciò non succeda, se mai questi diffe-

(219) Vaissete. Geograph. tom. 1. p. 332. edit. in 12. 1755.

renti corpi si risolvino a difendere le loro pretensioni, bisognerà necessariamente, che questi corpi non riconoscendo alcun' autorità superiore, che abbia diritto di pronunziare sulle contestazioni rispettive, bisognerà, che ricorrano alla forza aperta per terminarle. Quindi le guerre civili che ne seguiranno fino a tanto, che l' una delle potestà dividentisi l' autorità, pervenga a soggiogare le altre; cosa, che non mai si opera che per mezzo di sforzi convulsivi, sempre crudeli per lo Stato, e pel popolo. Tal' è la funesta castrofe, che non si teme di predire a tutti i governi Misti.

§. VI.

Il più perfetto di tutti i generi di governo è il governo Monarchico, e Successivo.

Il governo Monarchico e' il piu' perfetto degli altri.

Che il governo Monarchico sia il più perfetto di tutti, noi l'abbiamo gia provato, facendo vedere, ch' esso aveva più vantaggj, e ch' era soggetto a meno inconvenienti degli altri. Aggiugniamo, ch' è ancora più conforme all' ordine della natura; che ha il suo modello nell' impero, che la Divinità medesima esercita su tutto l' universo; che essó ha la sua origine nel potere, che il creatore diede al primo uomo, che fu il primo Re.

Noi abbiamo osservato che i governi si formarono nel principio su questo esempio (220).
„ I più antichi popoli, de' quali parla Mosè, i Babilonesi, gli Assirj, gli Egiziani,
„ gli Elamiti, le Nazioni, che abitavano vicino del Giordano nella Palestina erano
„ sottomesse ai Re: l'istoria profana si accorda in questo punto co' libri Santi. Omero esalta sempre le prerogative della regalità, e i vantaggj della subordinazione.
„ Sembra, che il poeta non abbia avuta idea di alcun altra forma di governo. Durante questo lungo seguito di secoli, di cui i
„ Cinesi si vantano, non sono stati mai governati, che dai Re: e non possono intendere cosa sia uno Stato Repubblicano. Altrettanto si può dire di tutt'i popoli dell'
„ Oriente. Aggiugniamo, che tutte le antiche Repubbliche, Atene, Roma, ec. hanno cominciato coll'essere sottomesse al governo
„ Monarchico „. Così parla Goguet (221), e questa è ancora la riflessione del Sig. di Real, e degli altri politici.

Questa scelta, che la natura, e la ragione hanno dettato all'uomo sulla forma del governo, l'istinto, che è la voce della natura

[220] Vedi il preambulo di questa seconda parte, pag. 210.

[221] Goguet. De l'Origine des Loix in 4. tom. 1. part. 1. l. 1. p. 9.

medesima, sembra averlo ispirato agli animali. Quelli, che vivono in società, e che osservano tra essi la più esatta polizia, formano uno Stato Monarchico: *Rex unus apibus, dux unus in gruibus, & in armentis rector unus* [222]. Gli antichi, che hanno trattato della politica considerano questa forma di governo come la più perfetta di tutti (223), insegnano, che siccome è un annichilire la Divinità moltiplicandola, così è un distruggere (224),

---

[222] *Cypr. De idolor. vanit.*

[223] *Optimus civitatis status, sub rege justo.* Senec. l. 2. de Benef - *Unius dominatio bonis instructa legibus, sex illarum omnium, optima est; gubernationem vero eam in qua multi imperant, mediam censere debemus. Caeterum multorum administrationem omnibus in rebus, debilem atque infirmam.* Plato in politic. ultra med. - *Si optio eligendi concessa fuerit, non aliud eliget, quam unius potestatem.* Plutarch. De Monarch. - Isocrate nel suo ragionamento intitolato, *Nicocles*, insegna, che il governo Monarchico è il più perfetto di tutti. - Erodoto riferisce, che dopo la strage de' Magj, che avevano usurpato l' impero de' Persiani, i Grandi del regno avendo deliberato sulla forma di governo, che foss' espediente di ristabilire, diedero il preferimento al governo Monarchico, come al più saggio tra tutt' i governi. Herod. l. 3. - Vedi Grotius *De Jure bell. & pac. l. 1. cap. 3. n. 7. & seq.*

[224] *Ut multitudo Deorum nullitas est Deorum; ita necesse est multitudinem Principum id efficere, ut nullus esse Princeps videatur: ibi prorsus disturbatio nascitur.* Athanas. in orat. adv. idol. - *Multos impe-*

per così dire, la Sovranità dividendola. Dicono, che la moltitudine dei capi è sempre pregiudizievole al governo (225).

L' esperienza viene in appoggio di queste autorità. Gl' Imperj i più lunghi, ed i più tranquilli non hanno [illegible], che un sol padrone. La Repubblica Romana non durò, che 468. anni (226), e durando questo tempo fu agitata dalle turbolenze, e dalle divisioni continue, cagionate dalla rivalità dei Grandi, o dai differenti corpi, che componevano questa Repubblica. Roma non gode le dolcezze della pace, che sotto Augusto; e dacchè questo governo prese la forma più stabile dello stato Monarchico, si vede malgrado i vizj, e le vessazioni de' suoi padroni, malgrado i disordini, e la mollezza del suo popolo, malgrado l'invasione de' Barbari mantenersi ancora per più secoli sotto il dominio di un sol padrone. L' Impero non cadde, che dopo 484. anni dopo Augusto [227].

---

ritare malum est. Rex unicus esto: non ad civitates & homines magis pertinet, quam ad mundum & Deum. Philo lib. De confusione linguarum.

(225) *Harum* [formarum regiminis] *optima regnum, pessima respublica est.* Arist. Ethic. l. 8. c. 10.

(226) A contare dall' espulsione dei Tarquinj 509. prima di Gesù Cristo sino alla battaglia di *Azio*, che si diede il tredigesimo anno avanti la sua nascita.

[227] A cominciare dalla battaglia di *Azio*, sino

La Monarchia successiua e' piu' perfetta di quella che non lo e'.

Io dico in secondo luogo, che la Monarchìa successiva è più perfetta della Monarchìa elettiva. I. Perchè noi abbiamo mostrato, che il governo il più, s[illegible] era quello, ove l'interesse dello Stato s'identificava coll'interesse del capo: Or nelle Monarchìe elettive il Principe non ha pel bene dello Stato, che l'interesse dell'usufruttuario, ch'è quello di godere: nè avrà egli dunque meno di quello che ne avrebbe nelle Monarchìe successive, ov'egli è, per così dire, proprietario. Per questa ragione il Sovrano in un Regno elettivo sarà men occupato del ben pubblico: negligenterà le precauzioni penose, e dispendiose, che procurerebbero allo Stato una prosperità costante, e di cui non ne ritrarrebbe egli stesso alcun vantaggio reale: impiegherà piuttosto le sue sollecitudini in aumentare il patrimonio della sua casa. Il padre di famiglia al contrario gode già della gloria de' suoi figlj. Lo Stato è già il loro patrimonio, come il suo proprio, e la speranza della loro fortuna forma una parte della sua felicità presente. Davidde prepara con maggior piacere i materiali necessarj per la costruzione del Tempio del Signore, quando pensa, che il suo figlio avrà la gloria d'innalzarlo (228).

---

alla presa di Costantinopoli per Maometto secondo nell'anno 1453. (228) *I. Paral.* XXII. 7. &c.

II. Allorchè la Monarchìa si perpetua nella posterità del Principe, il sistema del governo diviene più uniforme; egli si trasmette naturalmente con l' educazione: il padre si ritrova nella persona de' suoi figlj, e i progetti formati si effettuano con maggiore successo, con maggiore facilità, e con maggiore interesse.

III. Il rispetto naturale del popolo per la casa regnante gl' ispira più amore, più sommissione per la posterità del Monarca. Si ubbidisce più volentieri a quelli, che sono nati col diritto di comandarci, che a quelli, che essendo sul principio nostri eguali, spesso nostri rivali, sono divenuti nostri superiori. Questa disposizione, che comprende i legami della subordinazione, aumenta a proporzione la forza del governo nelle Monarchìe successive.

IV. Le elezioni aprono le scene tragiche delle dissensioni, e delle turbolenze, che spesso incendiano un Regno intero per le guerre civili. I suffragj degli elettori sono corrotti, o forzati; il popolo vi rimane sempre sacrificato all' ambizione dei Grandi, ed un solo raccoglie tutto il frutto delle disgrazie pubbliche. Quale spettacolo non presenta oggi il Regno di Polonia! Il fine, che si era ognuno proposto nello stabilimento delle elezioni, era di mettere il merito sul Trono; ma nel fat-

to è quasi sempre l'intrigo, e la forza, che la vincono.

E' vero, che le minorità de' Principi sono un inconveniente particolare alle Monarchìe successive; l'ambizione dei Grandi, e la gelosìa delle Nazioni vicine possono profittare di queste circostanze, in cui il governo ha minore attività, e forza per ingrandirsi a spese dello Stato, o almeno per conturbarlo, e indebolirlo. Ma questo inconveniente, che non è che passaggiero, è egli paragonabile a quegli, che risultano dalle Monarchìe elettive, e con quelli, che sono continui ed intrinseci alla costituzione medesima delle Repubbliche, e delle Aristocrazìe? Quest' inconveniente non ha egli la sua sorgente nella divisione dell' autorità, cioè in un vizio, che è inerente a questi ultimi governi, e in un vizio ancora più grande, che assomiglia all' Anarchìa, allorchè si tratta di procedere alla elezione di un Monarca? Non potrebbe col suo potere un Monarca prevenirne le conseguenze, o con delle leggi, o con delle disposizioni di ultima volontà, che fissino la maniera, con cui gli affari dello Stato saranno amministrati, e la parte, che certi corpi, o certi membri avranno all'amministrazione? Si applaude alle leggi, che anticipano l'età della maggiorità dei nostri Re: s'intende adunque, che è ancora minor pregiudizio allo Stato di essere sotto il

dominio di un sol Principe, quantunque giovane, che di aver molti padroni, che comandino in suo nome.

§. VII.

Sotto qualunque genere di governo, che uno sia nato non debbe mai tentare di cangiarlo sotto pretesto di migliorare, se non succede con unanime consenso delle parti interessate.

PROVA.

I. Le leggi costitutive del governo debbono essere inviolabili per tutti i membri dello Stato, pel Monarca medesimo, come e pel suddito. Ora non si potrebbe cangiare la forma del governo, senza violarne le leggi costitutive, che la stabiliscono.

II. Le proprietà sono così sacre, come lo sono le leggi costitutive; poichè sono esse un conseguente del diritto naturale. Ora non si potrebbe cangiare la forma del governo senza ispogliare la proprietà del Sovrano che la possiede, cioè senza spogliare il Principe nella Monarchìa, i Grandi nell' Aristocrazìa, e i Cittadini nella Repubblica.

OBJEZIONE, E RISPOSTA.

Si dirà, che l' interesse del proprietario dee cedere al bene generale? La massima è incontrastabile; ma non è meno vero, che nessuno è giudice nella sua propria causa. Qua-

le sarà dunque il tribunale, che pronunzierà sul genere del governo, ch' esige il ben pubblico? sarà questi il Sovrano, che ha il diritto della giurisdizione, e che si ricuserà senza dubbio, come parte interessata? si darà questo diritto ai sudditi, che sono parte anch' essi, e i quali di più essendo subordinati non possono pronunciare sulla sorte del Sovrano? come formare questo tribunale? sarebbe egli mai possibile? quale confusione se si lasciasse ai membri dello Stato non solamente il diritto di decidere della sorte dei cittadini, ma ancora la facoltà di regolare l'ordin pubblico colla libertà di cangiare la costituzione del governo, e di dargli la forma che piacerebbe loro di stabilire?

Io dico di più: il bene pubblico medesimo esige, che la forma dei governi sia immutabile. Perchè i cangiamenti non possono operarsi, che colla forza; e se vi ha ancora un resto di vigore nel corpo, o nel capo, che si vuole spogliare, si armerà di tutto il suo potère, e ispirerà il suo coraggio a suoi partigiani per mantenersi nei suoi diritti: le città, le provincie, i regni interi anderanno tutto di un colpo a fuoco per guerre intestine. Quante ingiustizie! quante violenze! quante crudeltà! quante famiglie desolate! quanti paesi devastati! quanto sangue sparso! Supponiamo che si giunga a soggiogare la potestà legittima: bi-

sognerà dopo di averla soggiogata sostituire una potestà arbitraria, poichè essa non avrà sul principio alcun titolo per comandare. Da quali terribili scosse non sarà lo Stato ancor agitato? Per quante orribili rivoluzioni non dovrà passare per giungere ad una forma di governo stabile? e durante questo tempo a quali calamità, a quali confusioni, a quali disordini i cittadini non saranno in preda? a quali pericoli la Nazione non sarà esposta per parte de' suoi nimici? tanti mali potrebbero esser compensati dal bene, che uno si proporrebbe?

Sarebbe ancora possibile d' introdurre una forma stabile? io ho già osservato, che ogni genere di governo aveva i suoi inconvenienti. Il popolo incostante, e cieco desidera naturalmente il cangiamento nella speranza di migliorare la sua condizione, perch' egli è sempre più toccato dai mali attuali, che soffre, che dai mali futuri, ch' egli non bene distingue. Sarà dunque sempre facile a fargli desiderar cambiamento. Ma quelli, che saranno capaci di sedurlo per operare queste fatali rivoluzioni, ordinariamente ispirati dall' ambizione, o dall' odio, piuttosto, che dall' amore del pubblico bene, non mancheranno giammai di pretesto, allorchè saranno bastantemente arditi, per intraprendere innovazioni. Gli uni distruggeranno quello che avran-

no gli altri stabilito, secondo i loro differenti interessi: giammai non mancheranno di pretesto, e il popolo, che non vi guadagna mai niente, poichè non fa che cangiar padrone, e che purga sempre col suo sangue l' ambizione di quelli, che si disputano il dominio, passerà così successivamente per tutte le crisi, che portano le rivoluzioni senza poter prendere alcuna consistenza. Io non citerò, che un esempio tratto nell' istoria della Repubblica di Genova.

Esempio della Repubblica di Genova.

„ Questo popolo liberato dalla ferocità „ dei Seraceni si formò sul principio in Re„ pubblica [229]. L' autorità vi fu divisa tra „ quattro principali famiglie, che si divisero „ in due fazioni. La Spinola e la Doria da „ una parte, la Grimaldi e la Fieschi dall' „ altra laceravano il seno della loro patria, „ sotto pretesto di difenderne la libertà con„ tro i loro concorrenti. Sottomessa a vicen„ da a' consoli, o ad una potestà questa in„ felice città provò pel corso di tre secoli „ tutte le disgrazie dell' Anarchìa, e della ti„ rannìa sotto la forma di un governo libero.

„ Il popolo affaticato dalle dissensioni, „ e dall' avarizia dei Nobili scelse nel 1257. „ un cittadino chiamato Guglielmo Bovanegra

(229) Circa l' anno 1100.

„ per governare lo Stato col titolo di *Capi-*
„ *tano*. La Nobiltà s'impadronì ben presto
„ del governo, e siccome questo fu verso
„ quei tempi, che la fazione dei Guelfi, e
„ dei Gibellini insorse, essa si divise ancora in
„ due partiti. I Grimaldi e i Fieschi si posero
„ nel partito dei Guelfi, e i Doria e i Spi-
„ nola divennero Gibellini, e cacciarono i
„ loro rivali, che si ritirarono a Napoli: i
„ Guelfi avendo ripreso il di sopra, trasferi-
„ rono la sovranità a Roberto Re di Napoli...

„ I Genovesi stanchi ormai di cangia-
„ re governo senza essere nè più liberi,
„ nè più felici, cercarono dei padroni stra-
„ nieri. Dopo di essere passati sotto il do-
„ minio dell'Imperatore Errigo VII., e di
„ Roberto d'Anciò Re di Napoli, si ristitui-
„ scono a' loro compatriotti. Simone Bova-
„ negra, il di cui nome era caro al popolo,
„ fu eletto Doge dei Genovesi nel 1339.. Ab-
„ battè il partito de' Guelfi, e fece un rego-
„ lamento, pel quale tutte le famiglie, che
„ aveano esercitato le cariche dello Stato do-
„ po l'origine della Repubblica, erano di-
„ chiarate Nobili. Con questo il nuovo Do-
„ ge aumentando il numero dei Gentiluomi-
„ ni, ne indebolliva realmente il potere, al-
„ men quello delle principali famiglie .....
„ Questi non osando di niente intraprendere
„ apertamente, seminarono la gelosia tra i

„ *Fregosi*, e gli *Adorni*, che dividevano al-
„ lora l'autorità, e fecero deporre Bovanegra,
„ cinque anni dopo la sua elezione.

„ Non vi fu più che una funesta alterna-
„ tiva d'Aristocrazìa, e di Democrazìa. I Ge-
„ novesi sempre divisi, e sempre infelici,
„ non sapevano nè ubbidire, nè mantenere
„ la libertà. Quando non potevano accordarsi
„ tra loro, conferivano la sovranità a diffe-
„ renti Principi. Si diedero al Duca di Mi-
„ lano; in seguito poi al nostro Carlo VI. nel
„ 1390., e dopo di aver massagrato i Fran-
„ cesi nel 1409. si scelsero per Signore il Mar-
„ chese di Monferrato. Quattr'anni dopo si
„ restituirono ai Visconti, per ritornare poi
„ sotto i Francesi. Si diedero a Carlo VII.
„ nel 1458., e gli cederono espressamente, ed
„ interamente la sovranità con questa so-
„ la riserva, che i loro privilegj sarebbero
„ conservati.

„ Appena la Repubblica riprendeva la
„ sua libertà, che l'ambizione de' Nobili, e
„ l'incostanza del popolo la risormmergeva-
„ no in nuove turbolenze, dalle quali non
„ ne sortì che per subire un dominio estero.

„ Il governo non fu di poi più tranquil-
„ lo, e nel corto spazio di 34. anni [230] Ge-
„ nova fu governata con più di dodici dif-

(230) Dal 1494. sino al 1528.

„ ferenti maniere da Conti, da Consoli, da
„ Potestà, da Capitani, da Rettori, da Ab-
„ bati del popolo, da Dogi nobili, e popolari.
Non erano che 138. anni, che Genova
„ riceveva leggi dalla Francia in conseguenza
„ di tre cessioni della sovranità reiterata, allor-
„ chè Andrea Doria Ammiraglio della Corona
„ nei mari del Levante, lasciò il suo servi-
„ gio per mal contentamento; rese la libertà
„ alla sua patria nel 1527., e amò meglio di
„ esserne liberatore, che padrone. Istabilì a
„ Genova il governo Aristocratico, tal quale
„ sussiste anche al giorno d'oggi (231)„. Ec-
co il quadro, che il Sig. di Real ci ha fat-
to delle rivoluzioni, e delle calamità pubbli-
che cagionate dall'incostanza del popolo sul-
la forma del governo, ed ecco la prova la
più convincente della tesi, che ho proposto.

Fine del Tomo primo, e del Capitolo III. della seconda Parte.

(231) M. de Real. Science du Gouvernement tom. 2. ch. 7. sect. 15. n. 176. p. 530.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEL PRIMO TOMO.

FINE.